



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Geografia “G. Morandini”**

**Scuola di Dottorato di Ricerca in Territorio Ambiente Risorse Salute**

**Indirizzo “Uomo e Ambiente”**

**XX Ciclo**

**Beni comuni e proprietà collettiva  
come attori territoriali  
per lo sviluppo locale**

**Direttore della Scuola:** Ch.mo Prof. Vasco BOATTO

**Supervisore:** dott. Massimo DE MARCHI

**Dottoranda:** Nadia CARESTIATO

31 gennaio 2008



# INDICE

<b>RIASSUNTO / ABSTRACT</b>	p.	1
<b>INTRODUZIONE</b>	p.	6
<b><u>CAPITOLO PRIMO</u></b>		
<b>LA REALTÀ DEI BENI COMUNI. DALLA NOZIONE ALLA RIFLESSIONE</b>		
<b>TEORICA ATTUALE</b>	p.	11
1.1 Tassonomia dei beni comuni	p.	12
<i>1.1.1 Nascita ed evoluzione del concetto di bene comune</i>	p.	14
<i>1.1.2 La classificazione dei beni secondo la “teoria dei commons”</i>	p.	17
1.2 La ricerca sui <i>commons</i> : sviluppi ed approcci attuali	p.	18
1.3 Da Hardin a Ostrom: dalla tragedia alla gestione dei beni comuni	p.	24
<i>1.3.1 La tragedia dei commons</i>	p.	25
<i>1.3.2 Governare i beni comuni</i>	p.	28
1.4 Il bene comune come costruzione sociale	p.	35
<b><u>CAPITOLO SECONDO</u></b>		
<b>UNA CATEGORIA DI BENI COMUNI: LA PROPRIETÀ COLLETTIVA</b>	p.	40
2.1 Il dibattito tra proprietà privata e proprietà collettiva	p.	42
<i>2.1.1 La testimonianza di Maine</i>	p.	43
2.2 Lo <i>status</i> della proprietà collettiva	p.	46
<i>2.2.1 Elementi fondanti e funzioni della proprietà collettiva</i>	p.	48
2.3 Le regole della proprietà collettiva	p.	51
<i>2.3.1 I principi progettuali di Ostrom</i>	p.	53
<b><u>CAPITOLO TERZO</u></b>		
<b>L’EREDITÀ DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN ITALIA: LE TERRE</b>		
<b>COLLETTIVE</b>	p.	57
3.1 Quadro di riferimento storico-giuridico	p.	58

3.1.1 I domini collettivi nell'applicazione Codice civile di età napoleonica	p.	61
3.1.2 Evoluzione della legislazione dall'Unità d'Italia fino al 1927	p.	62
3.1.3 La legge del 1927	p.	65
3.1.3 L'evoluzione della normativa e il contesto attuale	p.	69
3.2 Consistenza del patrimonio e problemi di misurazione	p.	73
3.2.1 Le terre collettive in cifre	p.	73
3.2.2 Per un inventario delle terre collettive	p.	76
3.3 Gestione delle terre collettive: i soggetti collettivi	p.	78

## **CAPITOLO QUARTO**

### **TERRE COLLETTIVE E SVILUPPO LOCALE: TRE STORIE DAL FRIULI**

<b>VENEZIA GIULIA</b>	p.	84
4.1 La proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia: debolezza e resistenza di un sistema di lunga durata	p.	87
4.1.1 La "statalizzazione" dei beni collettivi da parte di Venezia	p.	89
4.1.2 Il governo del patrimonio collettivo in Carnia	p.	90
4.1.3 Le proprietà collettive delle comunità del Carso	p.	95
4.2 La proprietà collettiva oggi: dalla Carnia al Carso fino al mare	p.	98
4.3 Una storia di successo in Carnia: Pesariis	p.	102
4.3.1 Le attività di un soggetto collettivo	p.	106
4.3.2 Una moderna gestione della proprietà collettiva	p.	108
4.4 Ravascletto: una storia ancora da scrivere	p.	115
4.4.1 L'accertamento degli "usi civici", una storia senza fine	p.	119
4.4.2 Una gestione del bosco collettivo poco collettiva	p.	122
4.4.3 Problematiche e prospettive future	p.	126
4.5 Le Comunelle del Carso triestino: una realtà di confine	p.	129
4.5.1 La situazione odierna	p.	134
4.5.2 Una nuova sfida della proprietà collettiva: la gestione del parco e delle aree naturali	p.	137
4.6 Proprietà collettiva e territorio	p.	139

**CAPITOLO QUINTO**

<b>RISCRIVERE UNA NUOVA STORIA DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA</b>	p. 141
5.1 Considerazioni generali	p. 141
5.2 Principi progettuali e livello di successo dei tre casi di studio	p. 143
 <b>BIBLIOGRAFIA</b>	 p. 147
 <b>ALLEGATI:</b>	 p. 155
1. Statuto della Consulta nazionale della Proprietà collettiva	p. 156
2. Statuto dell'Amministrazione Frazionale di Pesariis PCDP	p. 161
3. Diritti dei frazionisti nella proprietà collettiva - Amministrazione Frazionale di Pesariis PCDP	p. 168
4. Decreto di archiviazione dei beni di uso civico di Ravascletto	p. 169
5. Comune di Ravascletto – Mandato di pagamento acquisto Malga Pezzeit (1927)	p. 172
6. Comune di Ravascletto – Mandato di pagamento insegnanti elementari (1908)	p. 173
7. Comune di Ravascletto – Regolamento comunale per l'assegnazione del fabbisogno di legname agli abitanti	p. 174
8. Esempio di Foglio di possesso fondiario della Comunella "Draga Comune"	p. 178
9. Statuto Comunella – Srenja Vicinia denominata "Draga Comune"	p. 180

## RIASSUNTO DELLA TESI

Il tema e le finalità della ricerca di dottorato guardano alla proprietà collettiva con l'obiettivo di comprendere le attuali spinte che portano alla conservazione di questa antica tipologia proprietaria, la sua incidenza sul territorio a livello di progettualità locale e le possibili ricadute economiche, sociali e ambientali legate ad uno sfruttamento consapevole di questa risorsa.

La proprietà collettiva rientra nel vasto e complesso argomento dei beni o delle risorse comuni (*Common Property Resources* o *commons*). La ricerca sui beni comuni interessa diversi ambiti disciplinari, dalle scienze storico-giuridiche a quelle economico-sociali e geografico-ambientali.

I beni comuni possono essere descritti come beni e risorse che gruppi di individui condividono e sfruttano insieme, in modi diversi a seconda del luogo in cui si trovano a vivere. Tentando una loro identificazione, si possono distinguere almeno tre gruppi di beni comuni. I beni comuni tradizionali che una determinata comunità gode per diritto consuetudinario (prati, pascoli, boschi, aree di pesca ecc.). Questa categoria di beni è definita più propriamente come proprietà collettiva, argomento centrale di questo lavoro di ricerca). I beni comuni globali quali aria, acqua e foreste, la biodiversità, gli oceani, lo spazio, le risorse non rinnovabili; i *new commons*, individuabili nella cultura, le vie di comunicazione (dalle autostrade alla rete Internet), i parcheggi e le aree verdi in città, i servizi pubblici di acqua, luce, trasporti, le case popolari, la sanità e la scuola, il diritto alla sicurezza e alla pace.

L'attuale riflessione sui beni comuni, e sulla proprietà collettiva in particolare, si incrocia con le problematiche relative alla globalizzazione e al ripensamento dei suoi processi costitutivi. Dalla crisi del modello di sviluppo di matrice liberista, alla crescita delle disuguaglianze su scala planetaria, all'inquinamento del pianeta. Sui *commons*, infatti, si concentrano oggi le aspirazioni di molte popolazioni – in gran parte dei paesi in via di sviluppo – e di piccole comunità per avviare una gestione democratica e sostenibile del loro territorio.

Per le loro particolarità, le aree interessate da sistemi di risorse di uso collettivo si rivelano particolarmente interessanti per un esame geografico delle relazioni uomo/ambiente, in particolare riguardo ai processi di territorializzazione. La proprietà collettiva si iscrive in un territorio, deriva dalle sue specificità; il suo tipo di gestione, o la non gestione, può influenzare l'evoluzione di quel territorio. L'analisi delle scelte e delle strategie che stanno alla base del governo della proprietà collettiva può essere utile anche ad apprendere e promuovere nuovi modelli di gestione del territorio.

In particolare, si è indagata la situazione della proprietà collettiva in Italia, attualmente rappresentata da circa tre milioni di ettari di terreni (il 10% dell'intero territorio italiano), organizzata in enti collettivi denominati in vario modo e concentrati soprattutto nell'area montana. Fondamentale la scelta dei casi di studio, tutti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia (due comunità della Carnia – un comune della Valcalda, Ravascletto, e la frazione di Pesariis sotto il comune di Prato Carnico – e le Comunelle del Carso triestino), accomunati dalla persistenza dell'uso da parte della comunità locale di terre collettive attraverso i secoli, le cui situazioni amministrative, evolute nel tempo in modo diverso, condizionano le prospettive future di queste realtà territoriali. La spinta a concentrare la ricerca sul Friuli Venezia Giulia è stata dettata dal fatto che, a fronte di una certa vitalità del fenomeno, questo sia oggi poco indagato nelle sue problematiche attuali rispetto alle altre regioni italiane, mentre molto è stato fatto sul fronte dell'analisi dei suoi processi di formazione, evoluzione e progressiva crisi in età moderna.

Per quanto riguarda le fasi della ricerca si è proceduto ad un primo inquadramento teorico della questione dei beni comuni e della proprietà collettiva attraverso la rassegna della bibliografia disponibile sull'argomento. Questo lavoro ha permesso di delineare le principali teorie intorno al tema dei *commons*, appartenenti prevalentemente agli ambiti delle discipline giuridico-economiche e delle scienze sociali e politiche. Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi della realtà della proprietà collettiva in Italia, con riferimento all'evoluzione storica del quadro normativo e ai suoi attuali sviluppi. Si è proceduto poi alla scelta e alla definizione dei casi di studio la cui analisi si è basata prevalentemente sull'indagine diretta sul campo. L'attività di terreno si è articolata nella raccolta di informazioni e dati presso le diverse autorità competenti; la realizzazione di

interviste con modalità semi-direttiva ai testimoni privilegiati (principali attori istituzionali, rappresentanti dei comitati locali e della popolazione ecc.).

L'analisi comparativa dei casi di studio è servita ad individuare criticità e opportunità della proprietà collettiva come attore territoriale. Pesariis rappresenta un sistema collettivo di lunga durata che si è saputo trasformare nel tempo, garantendo alla comunità i beni tradizionali (come la legna per il riscaldamento) oltre a nuovi servizi, occasioni di lavoro ed un vantaggio patrimoniale collettivo derivato dallo sfruttamento dinamico della risorsa collettiva. Per le comunità delle tre frazioni del comune di Ravascletto la proprietà collettiva rappresenta per ora solo l'affermazione di un diritto all'identità territoriale della comunità - la cui scala è la frazione un tempo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa -, ma incapaci di progettualità futura, determinata da una serie di contingenze storiche e giuridiche ma soprattutto dalla una perdita della pratica di gestione della risorsa. Per le realtà delle Comunelle della provincia di Trieste, il rilancio delle proprietà collettive come attore territoriale per lo sviluppo delle comunità locali si è incrociato e scontrato negli ultimi anni con la grande valenza ambientale riconosciuta all'ambiente carsico. Questo ambito, sul quale oggi incidono di diverse aree protette, è stato inserito nel progetto "Natura 2000" ed è interessato da un progetto per la realizzazione di un parco naturale. Il progetto "parco", inizialmente avversato dalle comunità locali per i limiti ed i vincoli che la sua realizzazione comporta all'uso tradizionale del territorio, si è trasformato in una nuova opportunità in seguito ad una proposta di legge regionale presentata nel 2005 che prevede che la gestione del Parco sia affidata alle Comunelle.

Da questi elementi si può quindi osservare che l'attuale valenza della proprietà collettiva non può dipendere solo dagli aspetti identitari, come emerge nel caso di Ravascletto, che se in qualche modo possono garantirne la conservazione non sono in grado da soli di ridarle l'antico peso sociale e territoriale. Il potenziale della proprietà collettiva come attore territoriale può invece essere ricostituito dalla capacità endogena di reinventare i beni collettivi in modo di dotarli nuovamente di una funzionalità per un concreto sviluppo del territorio, come nei casi di Pesariis e delle Comunelle del Carso Triestino.

## ABSTRACT

The present research aims to analyse the issue of common property, in order to understand the reasons for the conservation of this ancient type of property. The study firstly focuses on the impact of the common property on the territory and its effects on the local empowerment. Secondly, it analyses the environmental, and socio-economical inputs connected to a wise use of these resources.

The common property is a part of the wide and complex issue of common goods and Common-Pool Resources (CPRs). This topic, nowadays, belongs to several disciplines as history, law, economy, environmental studies and geography.

Commons can be described as goods and resources differently exploited by the societies in accordance to the places in which they live.

We can distinguish three types of commons. “Traditional” common goods are used by a community through consuetudinary law (meadows, grazing, woods, fishing areas etc.). This category of goods is precisely defined as “common property” and it is the main topic of this research work. “Global” common goods, as air, water, forests, biodiversity, oceans, space and non-renewable resources. “New” commons, as culture, highways, Internet, parking and urban green areas, public facilities (water, electricity, means of transport), council houses, health and school systems, rights to security and to peace.

The current reflection on common goods, particularly on common property, is influenced by globalization processes and its effects, the crisis of the post-capitalistic model, free trader development model the increase of global disparities and pollution. Actually, small communities as well as many populations in the world – mainly in developing countries – look at the commons as tools to realize a democratic and sustainable territorial management.

Lands showing a collective use of the resources are particularly interesting for a geographical analysis of human-environmental relationships, especially of the territorialisation processes. The collective resource management could characterize a territory. Analyzing choices and strategies which are the base of the common property

management can be useful also to understand and promote new models of territorial management.

In detail, the research concerns the situation of common property in Italy. It is actually represented by three million hectares of land (10% of the total Italian territory), which are organized in collective institutions differently named and mostly present in mountain areas.

The three cases of study analyzed in this research are in the Friuli Venezia Giulia Region. They are two mountain communities of the Carnia: the local municipality of Ravascletto (in the Valcalda) and Pesariis (in the local municipality of Prato Carnico); and some common properties in the karst area nearby Trieste. These local communities have in common the age-old use of collective lands, nowadays endangered by the changes in the public administration that are conditioning the future perspectives of these territories.

The research was developed in three phases: the analysis of the theories and the bibliographical research regarding the commons and common property; the analysis of the situation of common property in Italy (law-making evolution); selection and empirical analysis of the cases of study. The field-work consisted on information and data gathering and ; semi-directive interviews carried out with privileged witnesses (main institutional actors, representatives of local committees and residents).

The comparative analysis of the cases of study shows that the actual value of common property doesn't depend only by the conservation of traditional elements. Tradition can assure the conservation of these lands, but common property should now to redefine and invent new meanings, and values.

## INTRODUZIONE

La ricerca ha come oggetto la proprietà collettiva e la sua valenza territoriale a livello di progettualità locale e le possibili ricadute sulle componenti economiche, sociali, ambientali e paesaggistiche dei territori nei quali è presente questa particolare categoria di “beni risorsa”.

Partendo dall’assunto che la proprietà collettiva corrisponde ad una situazione umana in cui si sviluppa un sistema d’uso di risorse collettive, si è sviluppata l’ipotesi che la proprietà collettiva possa essere considerata alla stregua di un attore territoriale. Le realtà interessate da sistemi di risorse di uso collettivo si rivelano, infatti, degli ambiti interessanti per un esame geografico delle relazioni uomo/ambiente, in particolare riguardo ai processi di territorializzazione. La proprietà collettiva si iscrive in un territorio, deriva dalle sue specificità; il suo tipo di gestione, o la non gestione, può influenzare l’evoluzione di quel territorio.

Al quadro teorico geografico si è dovuto affiancare lo studio più specifico delle teorie legate al tema di ricerca, mutuando gli strumenti teorici e concettuali di riferimento da altre discipline: scienze economiche e politiche, storiche e giuridiche, sociali e antropologiche.

Si sono analizzati, in particolare, il concetto di bene comune - cosa viene inteso come tale e come avviene la sua costruzione - attraverso un excursus nella letteratura prodotta intorno a questo argomento, e le teorie relative alla gestione delle risorse collettive. Dal paradigma della “tragedia dei beni comuni”, il cui successo deriva dalla pubblicazione del saggio “*The Tragedy of Commons*” di G. Hardin in cui si dichiara l’inevitabile esaurimento dei *commons* per mancanza di un proprietario, al lavoro teorico e prammatico della politologa americana Elinor Ostrom che ha portato ad affermare l’esistenza di una alternativa alla tragedia dei *commons*.

L’approccio teorico di Ostrom, che mette al centro il concetto di *local empowerment*, cioè la possibilità per le comunità di autogestione delle risorse locali (in questo caso risorse di uso collettivo) e l’opportunità di definire autonomamente le regole di uso-appropriazione del bene comune, è stato scelto dalla scrivente per il lavoro di ricerca.

Nell'ambito delle discipline geografiche si evidenzia, infatti, come gli studi sulla proprietà collettiva siano pochi in generale. Per il caso italiano, oggetto di studio particolare, a fronte di un patrimonio di terre collettive ancora consistente, i contributi geografici, incentrati soprattutto sull'analisi storica delle istituzioni collettive, non sono recenti. La tradizione degli studi sulla proprietà collettiva in Italia è legata in gran parte alle discipline storico-giuridiche ed economiche, e le più recenti aperture verso questa tematica di ricerca vengono dalle scienze agrarie.

La ricerca ha indagato nello specifico la situazione attuale della proprietà collettiva in Italia, pese in cui questa tipologia proprietaria ha avuto nella storia una grande importanza sociale ed economica, che ancora oggi si percepisce se si vanno a svelare le numerose istituzioni presenti sul nostro territorio. La forte particolarità locale che connota le istituzioni collettive si trova riflessa nelle molteplici denominazioni a cui tale organismo risponde a seconda dell'area geografica o dei luoghi a cui appartiene. La diverse forme, e nomi, che assume il godimento delle risorse collettive nel nostro paese deriva sostanzialmente dalle diverse vicende della proprietà fondiaria, pubblica e privata, dall'antichità al Medioevo fino alla modernità.

La lunga tradizione e la lunga durata di tali istituzioni è stata duramente messa alla prova soprattutto nel corso degli ultimi due secoli; oltre ai mutamenti economici, sociali e culturali che hanno provocato una loro naturale estinzione, si è assistito, infatti, ad un'opera di omologazione e semplificazione delle diverse forme di appropriazione da parte dello Stato.

Due sono oggi le principali problematiche che riguardano la proprietà collettiva in Italia: la prima, di natura giuridica, riguarda il riconoscimento delle istituzioni collettive da parte dello Stato o degli enti locali, che si scontra con la natura autonoma dei sistemi collettivi, la seconda, di natura quantitativa, riguarda la conoscenza della dimensione attuale del fenomeno, indispensabile per realizzare una valutazione effettiva del loro ruolo economico e sociale.

Il quadro attuale della proprietà collettiva in Italia rivela una sua ancora diffusa presenza su tutto il territorio nazionale, anche se la concentrazione maggiore si ha in tre regioni: il Trentino Alto Adige (in particolare la Provincia Autonoma di Trento), il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria. Data la complessità della realtà italiana in generale, oltre che dei singoli casi particolari, la scelta per un'analisi empirica dell'attuale

funzione della proprietà collettiva è caduta sul Friuli Venezia Giulia per due ragioni sostanziali. La prima è dettata dall'ancora forte presenza nella regione di istituzioni collettive a cui si aggiunge una casistica notevole. Questo è determinato sia da fattori geografico-fisici, trattandosi di diritti legati agli ambiti naturali in questa regione molto vari, sia dai fattori storici, viste le complesse vicende che ne hanno segnato il destino, con i numerosi cambiamenti di confine e l'alternarsi di governi diversi (Patriarcato di Aquileia, Repubblica di Venezia, Regno Italico, Lombardo Veneto e Italia unita dalla parte del Friuli cosiddetto "veneto"; giurisdizioni imperiali, Impero d'Austria – poi austro-ungarico – Jugoslavia e Slovenia dalla parte della Venezia Giulia). A questo si aggiunga la diversità delle popolazioni che per secoli hanno convissuto in questa regione di confine. La seconda viene dalla considerazione che a fronte di una certa vitalità del fenomeno questo sia oggi poco indagato nelle sue problematiche attuali rispetto ad altre regioni, mentre molto è stato fatto sul fronte dell'analisi dei suoi processi di formazione, evoluzione e progressiva crisi in età moderna.

Vi è anche una terza motivazione che ha influito nella decisione di indagare la realtà del Friuli Venezia Giulia, legata alla personale esperienza maturata nello studio dei beni comunali veneti nell'ambito di una serie di collaborazioni di ricerca con i geografi dell'Università di Udine, sotto la cui guida è maturato l'interesse scientifico verso tali tematiche. Le ricerche svolte hanno permesso di indagare i principali fondi archivistici in cui i documenti sui beni comuni veneti sono raccolti e definire una prima base bibliografica sugli studi dedicati alla proprietà fondiaria collettiva in questa regione. Da qui la scoperta che gli antichi istituti collettivi non erano estinti, ma continuavano a sopravvivere nelle aree più marginali della regione. Il dottorato ha offerto l'opportunità di ampliare lo sguardo alla realtà odierna per comprendere le spinte che portano alla conservazione della proprietà collettiva e le sua valenza attuale.

I casi di studio sono stati individuati in due comunità della Carnia - il comune di Ravascletto in Valcalda, e la frazione di Pesariis nel comune di Prato Carnico in Val Pesarina - e 29 comunità locali del Carso triestino. Queste realtà, accomunate dalla persistenza dell'uso di terre collettive attraverso i secoli, ma con situazioni amministrative diverse, ha permesso l'analisi di sistemi di gestione differenti e la valutazione delle capacità di autorganizzazione e autogoverno di queste istituzioni collettive. Tale scelta è stata incentivata dai contatti stabiliti tra la scrivente ed alcuni

attori locali appartenenti a queste comunità durante il primo anno di dottorato, a seguito della partecipazione a convegni sul tema. In particolare, il primo contatto è stato quello con alcuni membri del “Comitato Promotore dell’Uso civico di Ravascletto”, impegnato da anni in una battaglia legale per riottenere l’amministrazione diretta delle terre un tempo amministrate direttamente dagli abitanti delle tre frazioni che compongono il comune (Salars, Zovello e Ravascletto). Gli altri soggetti di studio sono stati scelti in seguito, sia per la vicinanza geografica che permetteva un agevole confronto tra i diversi sistemi, sia per le specificità che li caratterizzano.

La tesi è divisa in cinque capitoli. Nel primo capitolo sono delineate le principali teorie elaborate in materia di beni e risorse collettive negli ultimi due secoli, a partire dalle discipline economiche classiche alle scienze politiche fino a quelle sociali ed antropologiche, per poi allargare lo sguardo alla dimensione che la ricerca in materia di *commons* ha assunto negli ultimi venti anni. Nel secondo capitolo è analizzata in maniera più specifica la realtà della proprietà collettiva, che nella tassonomia dei beni comuni è rappresentata dai beni che una determinata comunità gode per diritto consuetudinario (prati, pascoli, boschi, aree di pesca ecc.); nello specifico si è trattato dei problemi di relazione tra proprietà collettiva e proprietà individuale, del suo status giuridico, dei suoi elementi fondanti e delle diverse funzioni (ecologiche, economiche e sociali) ad essa attribuite. Il terzo capitolo è propedeutico all’analisi di ricerca sul campo, andando a ricostruire il quadro storico e normativo relativo alla proprietà collettiva in Italia e il processo di graduale indebolimento di queste antica forma organizzativa, per poi descrivere gli attuali soggetti collettivi e le problematiche legate al loro mantenimento. Nel quarto capitolo sono raccolti i risultati dell’indagine sui casi di studio. Ampio spazio è stato dedicato alla descrizione del contesto regionale in cui si è scelto di lavorare, indicando i fattori storici che hanno determinato la resistenza dei sistemi di lunga durata, e definendo il quadro generale relativo alla consistenza e criticità della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia. Nel descrivere le singole realtà indagate si sono evidenziati i caratteri specifici e le particolari vicende storiche che hanno condizionato la loro attuale situazione, i rapporti tra gli attori locali e il territorio e le prospettive future di soggetti collettivi. In questa parte si sono utilizzate tutte le informazioni ricavate dall’indagine di terreno, acquisite attraverso la raccolta di informazioni e dati presso le diverse autorità competenti ed interviste ai testimoni

privilegiati (principali attori istituzionali, rappresentanti dei comitati locali e della popolazione ecc.) condotte con modalità semi-direttiva.

Nell'ultimo capitolo sono raccolte le riflessioni e le conclusioni tratte dal lavoro di ricerca. La comparazione tra i casi di studio è servita ad individuare criticità ed opportunità della proprietà collettiva come attore territoriale.

Tra le principali conclusioni tratte dal lavoro si sottolinea come il peso sociale e territoriale della proprietà collettiva in Italia sia strettamente collegato alla capacità endogena di reinventare nuovi ruoli per i beni collettivi, come testimoniato dal caso di Pesariis, mentre la forte connotazione identitaria che caratterizza tutte le realtà analizzate non sempre è garanzia di gestione efficiente ed innovativa.

Il contributo che si è voluto dare alla conoscenza dei territori caratterizzati dalla presenza della proprietà collettiva è quello di utilizzare un approccio teso non tanto alla documentazione del passato, come la maggior parte degli studi in questo ambito, ma ad interrogarsi sulle loro prospettive future.

## CAPITOLO PRIMO

# LA REALTÀ DEI BENI COMUNI. DALLA NOZIONE ALLA RIFLESSIONE TEORICA ATTUALE

*«... il ragionamento sulla nozione di beni comuni è solo all'inizio, ... esso ha bisogno del lavoro di tutti quanti noi per diventare più concreto e più convincente»<sup>1</sup>*

Parlare di beni comuni significa abbracciare una realtà vasta, composita, a volte intangibile. In senso molto lato, infatti, per beni comuni si indicano oggi tutti quei beni e risorse che ogni individuo condivide e sfrutta insieme ad altri esseri umani, dal cui godimento nessuno può essere escluso. L'individuazione di cosa si debba intendere come bene comune, nella teoria e nella pratica, è stato da sempre un problema per ogni politica, così come la riflessione sui beni comuni ha conosciuto una fortuna alterna nel tempo, legata di volta in volta alle teorie dominanti sulla finalità della politica e dello Stato<sup>2</sup>. L'attuale, nuovo, interesse per i beni collettivi coincide e si incrocia con le problematiche relative alla globalizzazione e al ripensamento dei suoi processi costitutivi. Dalla crisi del modello di sviluppo di matrice liberista<sup>3</sup>, alla crescita delle disuguaglianze su scala planetaria, all'inquinamento del pianeta, parlare oggi di beni comuni significa contribuire alla riflessione sul paradigma dello sviluppo locale. Questo concetto si fonda, infatti, sulla

---

<sup>1</sup> Cassano F. (2004), *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Dedalo, Bari, p. 49.

<sup>2</sup> Possenti V. (1993), "Bene comune", in Berti E., Campanini G., *Dizionario delle idee politiche*, Editrice Ave, Roma.

<sup>3</sup> Si fa qui riferimento, in particolare, al modello di sviluppo che ha caratterizzato gli anni '80 del secolo scorso, fondato sulla privatizzazione e sull'aggiustamento strutturale: De Marchi (2000), "Proprietà collettive, logiche territoriali e sviluppo sostenibile", in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, Cedam, Padova, pp. 186-187.

valorizzazione delle risorse territoriali e delle identità locali<sup>4</sup>, sulla valutazione dei bisogni umani fondamentali a cui i beni comuni potrebbero rispondere. Ma cosa sono, nel concreto, i beni comuni?

## 1.1 Tassonomia dei *beni comuni*

Una prima classificazione dei beni comuni li distingue in *beni immateriali* - come l'informazione, i saperi, la cultura - e in *beni naturali ed ambientali*. I primi, per la loro proprietà di essere moltiplicabili in misura potenzialmente illimitata e non essendo frazionabili, possono essere assicurati a tutti in assoluto, senza limiti di misura<sup>5</sup>. Ai secondi, essendo beni non riproducibili all'infinito, è riconosciuta a tutti gli individui l'accessibilità parziale in condizioni egualitarie. In questo caso la loro natura di beni comuni deriva proprio dal fatto di essere beni esauribili indispensabili alla vita dell'uomo. Da questa prima indicazione si ricava che tutti gli individui, in maniera indistinta, hanno diritto a godere di tali beni in qualità di esseri umani, nel caso dei beni naturali, e come umanità, nel caso della cultura e dei saperi<sup>6</sup>. I beni comuni possono essere suddivisi anche in beni comuni tangibili e intangibili e in beni comuni locali e globali, a loro volta distinguibili in beni inesauribili, esauribili e rinnovabili<sup>7</sup>. Secondo la definizione data da Elinor Ostrom<sup>8</sup>, i beni comuni

---

<sup>4</sup> Magnaghi A. (2000), *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino, p. 76, pone all'origine del concetto di sviluppo locale gli approcci normativi di *self-reliance* e *basic needs*. Tali orientamenti hanno modificato i criteri di valutazione e gli indicatori dello sviluppo, passando dal Pil a sistemi di valutazione di tipo qualitativo in cui ad essere valutati sono i bisogni umani fondamentali, come la democrazia, la salute, l'identità, l'autogoverno, l'equilibrio ecologico ecc. Beni che, come vedremo, rientrano nella tassonomia dei beni comuni.

<sup>5</sup> Prestipino G. (2005), "Il principio di non rivalità e il principio di esclusione", in *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo*, materiali del seminario organizzato dalla rivista "CNS-Ecologia Politica" (Roma, giugno 2005), [www.ecologiapolitica.it](http://www.ecologiapolitica.it).

<sup>6</sup> Sachs W. (2006), "I beni comuni capaci di futuro", in *La casa dei beni comuni*, EMI, Bologna.

<sup>7</sup> Bollier D. (2002), *Silente theft: the private plunder of our common wealth*, Routledge, London. Una analisi delle teorie di Bollier è contenuta in Battagin M., *Privatizzare il bene comune. La privatizzazione delle risorse idriche nell'analisi del «Contratto mondiale dell'acqua»*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 2005/2006.

<sup>8</sup> Elinor Ostrom è Arthur F. Benteley Professor of Political Science e co-direttore del Workshop in Political Theory and Policy Analysis a Bloomington, Università dell'Indiana. Ostrom è una delle massime teorizzatrici dei beni comuni. Tra le opere basilari relative allo studio delle risorse comuni è la pubblicazione del 1990, *Governing the Commons*, opera ancora oggi attuale tradotta in diversi Paesi, tra cui l'Italia: Ostrom E. (1990), *Governing the Commons. The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, Cambridge University Press, trad. it. Ostrom E. (2006), *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia. Per il lavoro qui

corrispondono ad ogni risorsa, naturale o/e artificiale, sfruttata insieme da più utilizzatori i cui processi di esclusione dall'uso sono difficili e/o costosi, ma non impossibili<sup>9</sup>.

Tentando una loro identificazione, si possono distinguere almeno tre gruppi di beni comuni:

- A. i beni comuni tradizionali che una determinata comunità gode per diritto consuetudinario (prati, pascoli, boschi, aree di pesca ecc.)<sup>10</sup>;
- B. i beni comuni globali, quali aria, acqua e foreste, la biodiversità<sup>11</sup>, gli oceani, lo spazio, le risorse non rinnovabili (combustibili fossili come il petrolio<sup>12</sup> ecc.);
- C. i *new commons*, individuabili nella cultura, le conoscenze tradizionali<sup>13</sup>, le vie di comunicazione (dalle autostrade alla rete Internet), i parcheggi e le aree verdi in città, i servizi pubblici di acqua, luce, trasporti, le case popolari, la sanità e la scuola, il diritto alla sicurezza e alla pace.

esposto si è utilizzata prevalentemente la versione italiana del lavoro di Ostrom, aggiornata ed integrata da alcuni saggi introduttivi sulla realtà italiana.

<sup>9</sup> Ostrom E. (1990), *op. cit.*, p. 30. L'espressione originale usata da Ostrom è quella di *Common-Pool Resources* (CPRs o *commons*), tradotta in italiano con la locuzione "risorse comuni"; alla definizione inglese corrispondono anche le espressioni "risorse collettive" e "proprietà collettive a gestione comunitaria", anche se per alcuni la traduzione più aderente all'espressione originale è rappresentata dal termine "risorse comuni", per il suo immediato richiamo al loro valore economico ed alla comunità degli utilizzatori: Bravo (2005), *Dai pascoli a Internet. La teoria delle risorse comuni*, in Stato e Mercato, n. 63, dicembre, p. 2, nota 3.

<sup>10</sup> Questi beni hanno fornito per secoli alle popolazioni europee, ma non solo, i mezzi per un'economia di sussistenza. Questa categoria di beni è definita più propriamente come proprietà collettiva, argomento centrale di questo lavoro di ricerca su cui si ritornerà in maniera più precisa nei capitoli seguenti.

<sup>11</sup> Fino alla Conferenza di Rio de Janeiro (1992) la biodiversità era considerata come *common heritage of mankind*, eredità comune dell'umanità: Sachs W. (2006), *op. cit.*, p. 11. La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), approvata a Rio e divenuta vincolante per i paesi firmatari nel 1993, sancisce che tutti le risorse genetiche - la biodiversità, appunto - cessano di essere risorse ad accesso libero per diventare beni sottoposti alla sovranità dei governi nazionali dove esse hanno origine, la cui conservazione è collegata ad un loro uso sostenibile. La CBD stabilisce inoltre che l'accesso alle risorse deve essere regolato dal consenso informato (PIC) delle popolazioni detentrici attraverso accordi di equa ripartizione dei benefici ricavati dal loro uso (*benefit sharing*). Tali condizioni pongono questo bene più come un *local common* che un *global common*. Sachs W. (2006), *op. cit.*, osserva però come i beni comuni globali siano spesso il risultato dell'intreccio di tanti beni comuni locali.

<sup>12</sup> Il petrolio, nei fatti, non è un bene comune. Questa risorsa è gestita dai paesi in cui si trovano i giacimenti o dalle multinazionali, ma l'importanza che riveste nell'economia globale, la sua condizione fisica di risorsa non rinnovabile, i cambiamenti climatici dovuti all'aumento delle emissioni inquinanti, oltre che le sanguinose guerre che si combattono per la sua gestione, hanno fatto emergere la sua valenza di bene comune globale.

<sup>13</sup> Nel contesto della Convenzione di Rio, le conoscenze tradizionali si riferiscono ai saperi, alle innovazioni delle pratiche indigene e locali che derivano dall'uso consuetudinario delle risorse, dalle pratiche culturali e dalle tradizioni ad esse associate.

Tali beni, o risorse, possono essere distinti in *beni comuni di sussistenza*, elencati alle lettere A e B<sup>14</sup>, e in *beni comuni sociali*, indicati alla lettera C. Dai beni naturali ai beni sociali, dai beni locali ai beni globali, la loro distinzione dalle altre categorie di beni dipende dallo sviluppo che il concetto di bene comune ha avuto nella storia, che a sua volta deriva dalla capacità dell'uomo di pensare il "bene" e il "comune"<sup>15</sup>.

### ***1.1.1 Nascita ed evoluzione del concetto di bene comune***

Il concetto di bene comune comincia a svilupparsi a partire dagli studi economici classici sui beni pubblici<sup>16</sup>. In questa fase i beni comuni sono individuati in tutti i beni socialmente indispensabili che, causa il loro scarso potenziale economico o dei costi troppo elevati, non potevano essere forniti dal libero mercato<sup>17</sup>: in questo primo momento i beni pubblici si caratterizzano, quindi, come qualcosa di opposto ai beni privati<sup>18</sup>. Un contributo decisivo alla definizione di beni pubblici viene dal lavoro svolto da di P.A. Samuelson negli anni '50 del secolo scorso<sup>19</sup>. Nella definizione dei beni pubblici l'economista introduce due principi fondamentali:

---

<sup>14</sup> Alcuni di questi beni si qualificano anche per essere spazi fisici di autorganizzazione delle comunità locali a cui è affidato il controllo delle risorse naturali: Ricoveri G. (2005), "Il passato che non passa. Uno sguardo d'insieme", in Ricoveri G. (a cura di), *Beni comuni fra tradizione e futuro*, Emi, Bologna, p. 11.

<sup>15</sup> Kammerer P. (2006), "Il contributo dell'individuo alla costruzione del bene comune", in *La casa dei beni comuni*, *op. cit.*, p. 25.

<sup>16</sup> Tra i primi teorizzatori dei beni pubblici viene indicato David Hume. A lui vengono poi affiancati altri economisti classici, Adam Smith, Thomas Maltus e David Ricardo: Marangon F. (2006), *Imprese agricole e produzione di beni pubblici. Il caso del paesaggio rurale*, Working Paper Series in Economics, n. 1, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche, p. 5.

<sup>17</sup> Le teorie economiche classiche sostenevano l'impossibilità per le nazioni di raggiungere livelli di ricchezza socialmente ottimali senza l'intervento da parte dello Stato. Adam Smith, infatti, individuò nei beni pubblici la scuola, la difesa nazionale, la giustizia e l'ordine pubblico: Marangon F. (2006), *op. cit.*, p. 5.

<sup>18</sup> Secondo l'economista statunitense Albert O. Hirschman la prima distinzione tra *beni privati* e *beni pubblici* fu quella formulata da Blaise Pascal nell'opera incompiuta dei *Pensieri* (la prima edizione, postuma, risale al 1670): Hirschman A.O (1983), *Felicità privata e felicità pubblica*, Bologna, Il Mulino, pp. 171-172. Ma il *vero bene* di cui parla Pascal, il bene che tutti possono possedere senza invidia, è rappresentato da Dio: Cassano F. (2004), *op. cit.*, p. 54.

<sup>19</sup> Fondamentali a tale riguardo il lavoro svolto tra il 1954 e il 1955: Marangon F. (2006), *op. cit.*, p. 5.

1. il *principio della non rivalità*, in base al quale l'utilizzo del bene da parte di un singolo individuo non diminuisce le possibilità di utilizzo da parte di altri individui<sup>20</sup>;
2. il *principio di non escludibilità*, in base al quale nessun individuo può essere escluso dall'utilizzo del bene.

La non escludibilità, o collegialità dell'offerta, presuppone che il consumo di un bene da parte di un soggetto non deve ridurre la quantità disponibile per gli altri<sup>21</sup>. Samuelson nella sua teoria non considera, però, il tipo di società a cui fa riferimento, o semplicemente omette di considerarla<sup>22</sup>. Il principio della non escludibilità viene ripreso e approfondito da Mancur Olson negli anni '70<sup>23</sup>. Nel ragionamento di Olson i beni pubblici diventano *beni comuni*; essi sono riconoscibili in qualsiasi tipo di bene che dimostri la caratteristica dell'"impossibilità dell'esclusione", ma a questo elemento distintivo, l'autore associa la teoria dei gruppi, secondo la quale i beni collettivi possono essere definiti come tali solo rispetto al gruppo che ne fa uso<sup>24</sup>.

Date queste indicazioni, si comprende come i beni comuni derivino dallo statuto dei beni pubblici. Un confine labile li separa, anche in ragione del fatto che tali beni sono soggetti ad

---

<sup>20</sup> La non rivalità nel consumo di questi beni non è riferita al consumo fisico del bene in sé, ma al rapporto tra quantità utilizzata in un dato periodo di tempo e disponibilità complessiva di questo: Marangon F. (2006), *op. cit.* Il bene diventa quindi una risorsa.

<sup>21</sup> Le linee guida per lo sviluppo sostenibile delineate nel 1987 nel rapporto Brundtland richiamano, in certo qual modo, la teoria di Samuelson. La definizione di sviluppo sostenibile, che recita «*Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri*», in Commissione mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (1988), *Il futuro di tutti noi*, Bompiani, Milano, p. 72, può essere letta come una elaborazione ambientalista della teoria prettamente economica della "collegialità" dell'offerta.

<sup>22</sup> In una società di mercato come la nostra, ad esempio, la collegialità dell'offerta può essere garantita solo nella misura in cui l'accesso al bene può essere controllato, senza contare che è quasi impossibile trovare beni che siano sicuramente non escludibili, come trovare beni completamente collegiali: Hardin R. (1982), *Collective Action. Resources for the Future*, Johns Hopkins University Press, Baltimore. In particolare riguardo all'impossibilità dell'esclusione al bene Russell Hardin afferma che "... *interi sistemi giuridici hanno lo scopo di erigere barriere escludenti dove l'ingenuo potrebbe ritenere l'esclusione impossibile*": Hardin R. (1982), *op. cit.*, p. 18. L'accesso al bene è, quindi, sempre sottoposto a controllo da parte dello Stato o altro tipo di autorità.

<sup>23</sup> Olson M. (1965), *The Logic of Collective Action*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press. In questo lavoro si è utilizzata l'edizione italiana: Olson M. (1983), *La logica dell'azione collettiva*, Feltrinelli, Milano, 1983.

<sup>24</sup> Olson M. (1983), *op. cit.*, introduce l'elemento sociale, su cui torneremo nell'ultimo paragrafo di questo capitolo che tratta appunto della costruzione sociale di un bene comune.

una continua ridefinizione dovuta alle contingenze della storia. È questo il caso dei beni pubblici, molti dei quali sono compresi nella categoria dei beni comuni (v. p. 3). Alla luce della attuale linea politico-economica di matrice ultraliberista di portata mondiale<sup>25</sup>, i beni pubblici, sottoposti ad un progressivo smantellamento - dall'istruzione alla sanità, dall'edilizia popolare alla fornitura di energia, all'approvvigionamento idrico - «... per sgombrare il campo alle imprese private che lavorano negli stessi settori»<sup>26</sup>, assumo sempre più il valore di beni comuni.

Nonostante ciò, esiste una differenza in termini di utilizzo che differenzia i beni pubblici dai beni comuni e questi dai beni privati, pur condividendo alcune caratteristiche con entrambi i tipi di bene. Beni comuni e beni pubblici condividono la caratteristica per cui non è possibile escludere nessuno dalla loro utilizzazione<sup>27</sup>. Si differenziano in quanto l'uso di un bene pubblico non ha conseguenze sull'ammontare e sulla disponibilità dello stesso bene a favore di un altro utilizzatore, mentre lo sfruttamento di un bene comune riduce, tanto o poco, la possibilità di consumo da parte di altri individui. In questo senso i beni comuni sono beni sottraibili e gli utilizzatori sono rivali. Le caratteristiche di sottraibilità e non escludibilità, che pongono una serie di problemi attorno ai quali si sviluppa il dibattito

---

<sup>25</sup> La tendenza in atto, consacrata a livello internazionale dal Wto attraverso il protocollo del Gats, è chiaramente ispirata al modello statunitense: Barlow M. (2005), "I servizi pubblici. L'ultima frontiera del Wto", in Ricoveri G. (a cura di), *op. cit.*, p. 83. L'Europa, culla del concetto di beni pubblici, ha conosciuto una evoluzione in questo senso in seguito alla proposta del 2004 della «Direttiva sui servizi per il mercato interno» (meglio nota come Direttiva Bolkenstein), volta ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione. Tale proposta ha incontrato una forte opposizione sia da parte dei movimenti sindacali che da parte dei politici in tutti i paesi membri, tra cui l'Italia: Bernardo E. (2005), "Privatizzazione del modello sociale europeo", in Ricoveri G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 90-91. La direttiva, approvata nel 2006 (Direttiva 2006/12/CE), è stata modificata: nel nuovo testo sono state eliminate alcune ambiguità relative alla privatizzazione dei servizi e, nello specifico, si sottolinea l'esclusione da questa operazione dei servizi gestiti dallo Stato nell'ambito della sua politica sociale. Nei fatti, però, la privatizzazione dei servizi pubblici si sta realizzando in forme meno palesi, ma pericolosamente invadenti.

<sup>26</sup> Ziegler J. (2003), *La privatizzazione del mondo*, Milano, Marco Troppa Editore, p. 90.

<sup>27</sup> Questo è vero nel principio. Nella realtà possiamo trovare situazioni in cui è la comunità o il gruppo, e non il singolo individuo, ad avere diritto al libero accesso ad un bene. Questo vale sia per i beni pubblici, che per i beni collettivi. Douglas M. (1994), *Crede e pensare*, il Mulino, Bologna, argomentando sulla caratteristica della collegialità dell'offerta che informa i beni pubblici e i beni collettivi, sostiene che ciò che entra in una lista o in un'altra dipende dalla decisione della comunità e varia da una comunità all'altra. Nelle società dove il mercato non è particolarmente sviluppato, ad esempio, la maggior parte delle risorse non viene pretesa dagli individui, «... così, a causa di questa mancanza, si assume che tali risorse appartengano alla comunità» (*ibidem*, p. 27).

economico sui beni comuni, sono utilizzate nella “teoria dei *commons*”<sup>28</sup> per definire le risorse collettive rispetto alle altre categorie di beni.

### 1.1.2 La classificazione dei beni secondo la “teoria dei *commons*”

La teoria dei *commons* utilizza una classificazione dei beni in quattro categorie, definite dall’incrocio delle due variabili determinate dal rapporto tra bene e utilizzatori. Dato un piano cartesiano, sull’asse delle ascisse è indicata la variabile dell’*escludibilità* all’uso di un bene, ovvero la difficoltà di escludere un individuo dalla fruizione di un bene, mentre sull’asse delle ordinate è riportata la *sottraibilità*, data dal grado di consumo di un bene da parte di un soggetto che può ridurre la possibilità di consumo degli altri attori (Fig. 1)<sup>29</sup>.




Fig. 1 – Classificazione dei beni secondo il modello della teoria dei *commons*, in Ostrom, Gardner e Walker (1994), op. cit, p. 7, con rielaborazione dell’autrice

Nel settore in alto, a sinistra, sono indicati i beni pubblici – per definizione non escludibili e non sottraibili -, mentre in quello in basso a destra i beni privati. Ai poli opposti

<sup>28</sup> Sull’origine e lo sviluppo della teoria dei *commons* torneremo a parlare in modo più approfondito nel paragrafo 1.3 di questo capitolo.

<sup>29</sup> Ostrom V., Ostrom. E. (1977), *Public Goods and Public Choices*, in Savas E.S. (ed.), *Alternatives for Delivering Public Services: Toward Improved Performances*, Boulder (CO), Westview Press, pp. 7-49; Ostrom E., Gardner R., Walker J. (1994), *Rules, Games, & Common-Pool-Resources*, Ann Arbor, the University of Michigan Press.

si trovano rispettivamente i beni di club<sup>30</sup>, distinti dalla bassa sottraibilità e facilità di esclusione, e le risorse comuni a difficile esclusione e alta sottraibilità. Pur rappresentando i tipi “puri” delle quattro categorie di beni, empiricamente difficili da identificare, la suddivisione proposta dalla teoria dei *commons* aiuta a comprendere come le risorse comuni condividano con i beni pubblici la difficoltà di escludere tutti gli attori dal loro uso, e con i beni privati la forte concorrenza nel consumo; ciò comporta che con i primi condividano problemi di fornitura e conservazione, e con i secondi quelli legati al loro sfruttamento. Il problema delle risorse comuni, e dei beni comuni per assunto, riguarda quindi la loro amministrazione e gestione, sia a livello locale che globale.

Soluzioni teoriche per una loro corretta amministrazione provengono sia dal mondo politico ed economico che da quello accademico e della ricerca. Dal mondo politico, le vie indicate per preservare le risorse naturali collettive dalla distruzione e assicurare il loro sfruttamento produttivo nel lungo periodo sono in generale incentrate sul controllo di tali risorse da parte dello Stato. Dal mondo economico si pone invece la soluzione della privatizzazione delle risorse collettive. Nei fatti né lo Stato né il mercato sono stati in grado di prevenire la distruzione delle risorse naturali, mentre sul fronte della ricerca le analisi empiriche stanno dimostrando sempre di più la capacità di alcune comunità di creare e sviluppare modelli di gestione alternativi.

## 1.2 La ricerca sui *commons*: sviluppi ed approcci attuali

Rispetto al lungo percorso che ha interessato il ragionamento sul concetto di bene comune, l'interesse per lo studio delle risorse collettive si è manifestato solo negli ultimi venti anni. Una prima serie di pubblicazioni relative alla gestione di specifiche tipologie di *commons* si colloca, infatti, tra il 1979 e il 1980. Queste indagini fanno riferimento a sistemi

---

<sup>30</sup> I beni di club, traduzione italiana del termine inglese *toll goods*, sono beni la cui escludibilità è dovuta al pagamento per l'uso o l'accesso ad un bene sul quale non incidono problemi di rivalità. Alcuni esempi di *toll goods* sono le autostrade, il trasporto pubblico e i parchi naturali utilizzati al di sotto della loro capacità di carico: Marangon F. (2006), *op. cit.*, p. 9. Tra la vasta letteratura che si occupa dei beni di club, di cui non si tratterà oltre in questo lavoro, si citano i lavori di Olson M. (1965), *op. cit.*, e J.M. Buchanan (1965), “An Economic Theory of Clubs”, in *Economica*, 29, pp. 371-384, antesignani di quella che è stata definita la “teoria economica dei club”.

di risorse collettive ormai estinti - sistemi di irrigazione indigena, beni comunali, zone di pesca in regioni depresse –, e si concentrano particolarmente sugli aspetti culturali, demografici, storici, politici e sociali che li hanno caratterizzati<sup>31</sup>. La diversità delle discipline coinvolte in questi studi e la forte connotazione accademica che li caratterizzava al tempo, oltre che la diversa collocazione geografica dei soggetti analizzati, non favorirono inizialmente lo sviluppo di una teoria comune. Primo stimolo ad un confronto su questi studi deriva dall'esperienza nord americana, con l'istituzione del National Research Council (NRC) Committee on Common Property che coinvolse numerosi studiosi, provenienti da discipline diverse, per la realizzazione di un rapporto nazionale sulla situazione della proprietà collettiva. L'elaborazione del rapporto, pubblicato nel 1986, comportò il confronto e l'interazione tra discipline e ricerche diverse, facendo emergere la valenza dell'interdisciplinarietà negli studi sui *commons* e la necessità di creare una associazione di ricerca internazionale che si occupasse in maniera specifica di tali argomenti. Nasce così nel 1984 l'International Association for the Study of the Common Property, associazione impegnata nel promuovere in vario modo la discussione sul tema della proprietà collettiva. La sua attività si muove principalmente su due piani: uno di coordinamento, favorendo lo scambio tra discipline, competenze e pratiche diverse per permettere la divulgazione delle conoscenze in questo campo di studi, e uno pratico, fornendo consulenza alle organizzazioni che si occupano della gestione di risorse ambientali mantenute o usate collettivamente, sviluppando insieme appropriati piani istituzionali. Nel 2006 il nome dell'associazione è cambiato in International Association for the Study of the Commons (IASC), in funzione di allargare l'analisi dei diversi tipi di sistemi di risorse collettive ad altre categorie di beni comuni, quelli globali e i *new commons*<sup>32</sup>.

La ricerca sui beni, le risorse e la proprietà collettiva mette oggi in relazione una vasta serie di soggetti e punti di vista, focalizzandosi in particolare sugli aspetti che riguardano la

---

<sup>31</sup> Laerhoven F., Ostrom E. (2007), "Traditions and Trends in the Study of the Commons", *International Journal of the Commons*, vol. 1 (October 2007), n. 1, Utrecht Publishing & Archiving Services for IASC, Bloomington (Indiana), pp. 3-28, in <http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc/article/view/76>.

<sup>32</sup> L'associazione nasce come Common Property Network per poi trasformarsi in IASCP nel 1989. Ad oggi IASC ha promosso undici conferenze internazionali e due incontri regionali, il primo in Brisbane (Australia) nel 2001, e il secondo a Brescia nel 2006. Per ulteriori informazioni sull'associazione e le sue attività consultare il sito <http://www.iasc.org>.

relazione tra le risorse fisiche e le istituzioni designate all'uso e al mantenimento delle risorse stesse. I settori della ricerca sui *commons* possono essere riassunti in una serie di grandi contenitori tematici, delle categorie generali da cui si possono andare ad analizzare tutta una serie di problematiche che si ritrovano, a livelli diversi, in tutte le realtà in cui sussiste una gestione collettiva delle risorse. L'IASC illustra in modo esaustivo i campi in cui oggi la ricerca si muove, qui riproposti in una tabella riassuntiva (Tab. 1). Se l'attività di IASC comprende tutto ciò che riguarda le risorse collettive nel loro insieme, molte altre sono le istituzioni che operano a livello internazionale per approfondire e promuovere alcuni aspetti più specifici legati ai *commons*, come ad esempio la gestione delle terre collettive e delle foreste<sup>33</sup>.

Corrispondente all'estensione delle ricerche è la produzione letteraria sui *commons*, che ha conosciuto una vera fortuna a partire dalla metà degli anni '80. IASC ha stilato una bibliografia che accoglie 45mila titoli e più di 10.000 abstract, aggiornata ogni anno e accessibile on-line (*Comprehensive Bibliography of the Commons*), e una biblioteca digitale (*Digital Library of the Commons*) che mette a disposizione 1550 tra articoli, paper e tesi di laurea<sup>34</sup>. Questa letteratura si caratterizza sia per l'interdisciplinarietà sia per la differente area geografica di riferimento. A questo proposito si evidenziano due aspetti significativi: primo, la prevalenza assoluta di lavori inerenti gli studi ambientali, seguiti dai contributi provenienti dalla sfera delle scienze politiche, economiche e giuridiche, mentre decisamente scarsa è la rappresentanza della geografia e dell'antropologia in questo ambito di ricerca (v. Fig. 1)<sup>35</sup>; secondo, la consistente partecipazione di autori provenienti dai paesi in via di sviluppo e dal nord-america, contro la scarsa presenza di autori e ricerche svolte in ambito europeo.

---

<sup>33</sup> A livello internazionale ricordiamo il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), il Common Property Resources Institution (CPRI), l'International Land Cotation (ILC), l'International Union of Forest Organisation (IUFRO), il Centre for International Forestry Research (CIFOR).


<sup>34</sup> Per la consultazione della *Digital Library of the Commons*, <http://dlc.dlib.indiana.edu/>, per la *Comprehensive Bibliography of the Commons* <http://dlc.dlib.indiana.edu/cpr/index.php>.

<sup>35</sup> Questa verifica è stata svolta per un articolo pubblicato sul primo numero dell'*International Journal of the Commons*, che riassume la tradizione degli studi sui *commons* e gli ultimi orientamenti della ricerca: Laerhoven F., Ostrom E. (2007), *op. cit.* Nell'articolo si evidenzia come i soggetti che assorbono buona parte delle ricerche sono ancora la pesca, le foreste, i sistemi di irrigazione, la gestione dell'acqua e allevamento, indicati anche come i "big five" della ricerca sui *commons* (*ibidem*, p. 8).

Tab. 1 – Categorie e problematiche della ricerca sui *commons*\*

Categorie	Problematiche trattate
Agricoltura	Riforma agraria; espansione e sviluppo agrario; desertificazione; siccità ed erosione; gestione delle terre aride; politica agraria; storia della conduzione agricola; associazioni di agricoltori; agricoltura familiare; agricoltura indigena; valutazione rurale partecipata ecc.
Risorse forestali	Deforestazione; rimboschimento; gestione e politica forestale; prodotti forestali (legna da ardere, legna da fabbrica), caccia e raccolta; riserve forestali; conservazione dei suoli ecc.
Pascoli	Pascoli; gestione del bestiame; nomadismo; pascolo allo stato brado; transumanza ecc.
Possesso e uso della terra	Diritti di proprietà; terre pubbliche; terre comunali, diritto consuetudinario della terra; recinzioni; degrado della terra; piccoli proprietari ecc.
Risorse idriche	Politica marina; diritto di possesso marino; gestione delle coste; diritti rivieraschi; scogliere coralline; bacini idrici; dighe; gestione dei fiumi; gestione degli argini; canali; sistemi di irrigazione; acqua freatica; inquinamento dell'acqua; scarsità d'acqua ecc.
Usi generali e multipli dei <i>commons</i>	Biodiversità; conservazione; ecosistemi; gestione ambientale e politica ambientale; gestione multipla delle risorse; inquinamento; risorse condivise; sviluppo sostenibile ecc.
Organizzazione sociale	Partecipazione e organizzazione della comunità; storia culturale; sistemi di governo; comportamento di gruppo; istituzioni locali autoctone; cambiamenti istituzionali; gestione partecipativa; cambiamenti e conflitti sociali; norme sociali; strutture tribali; organizzazione di villaggio ecc.
<i>Global commons</i>	Atmosfera; piogge acide; inquinamento dell'aria; cambiamenti climatici; riscaldamento globale; trattati internazionali; legge e gestione delle risorse transfrontaliere; conflitti ecc.
Risorse collettive non tradizionali	<i>Air slot</i> (vie aeree); strade; TV via cavo; frequenze radio; internet; gestione turistica ecc.
Beni urbani	Alloggi collettivi; aree industrializzate; parcheggi; campi gioco; marciapiedi; spazi verdi urbani; rimboschimento urbano; gestione dei rifiuti ecc.
Teoria e sperimentazione	Sistemi di adattamento; agenti di calcolo economico; associazione di beni; azione collettiva; sistemi e diritti della proprietà collettiva; complessità; soluzione dei conflitti; cooperazione ecc.

\*La tabella, elaborata dall'autrice, è stata creata con i dati ricavati dal sito [www.iasc.org](http://www.iasc.org), voce Digital Library of the Commons (DLC)



**Fig. 2 – Numero di articoli per gruppi di riviste specializzate pubblicate tra il 1985 e il 2005. Tratto da Laerhoven F., Ostrom E. (2007, p. 7), con elaborazione dell’autrice**

In Europa, di contro alla forte eredità dei beni collettivi, la ricerca e gli studi sulla proprietà collettiva sono coltivati all’interno di singole discipline e considerati quasi una categoria di nicchia. Questo ha ritardato lo sviluppo di una ricerca interdisciplinare e, soprattutto, l’avvio di una indagine comune sulle istituzioni e le politiche che hanno regolato questa forma di proprietà che ha rivestito una grande importanza per la storia del vecchio continente, alternativa alle forme di proprietà privata o pubblica, intesa come “statale”. Rispetto al contesto internazionale la ricerca in Europa è ancora fortemente concentrata sugli aspetti storico-giuridici o storico-ambientali che interessano l’argomento. Interessanti gli studi che valutano il rapporto tra proprietà collettiva e i cambiamenti agrari ed ambientali nei paesi ex-socialisti in cui la proprietà collettiva, unica forma proprietaria ammessa dallo Stato fino a pochi decenni or sono, è stata velocemente soppiantata da quella privata. Si segnala a questo proposito una collana intitolata “Institutional Change in

Agriculture ad Natural Resource” (ICAR), curata dall’Istituto di Economie Agricole e Scienze Sociali dell’Università Humboldt di Berlino<sup>36</sup>, in cui sono raccolte pubblicazioni legate all’analisi dei fattori e degli attori che hanno influenzato il cambiamento istituzionale della gestione collettiva della terra, e le relative conseguenze economiche, politiche e sociali che il cambio di sistema ha comportato<sup>37</sup>. Sul fronte delle ricerche storiche, altro filone interessante è quello che valuta i cambiamenti degli assetti proprietari nell’Europa centro settentrionale dal medioevo fino all’attualità. Il Comparative Rural History of the North Sea Area (CORN), network di ricerca fondato nel 1995 e composto da diverse unità di ricerca, cura la pubblicazione di questi studi<sup>38</sup>.

Il forte retaggio dei *commons* nel vecchio continente – in alcune regioni europee la proprietà collettiva si è conservata in maniera pressoché inalterata nei secoli come nelle regioni della Navarra (Spagna) e della Baviera (Germania), nei paesi scandinavi, e in tutto l’arco alpino – richiede che oggi si discuta insieme sul loro futuro, partendo dal rapporto tra tradizione e modernizzazione (aspetti legati alla lunga durata) fino alla questione della normativa comunitaria in materia di beni collettivi. Oltre alla grande confusione che ancora esiste nella terminologia di riferimento, il grosso lavoro da fare riguarda, appunto, la gestione della proprietà collettiva da parte delle amministrazioni centrali e locali<sup>39</sup>.

Ad un livello generale, comunque, la ricerca si è occupata soprattutto dello studio delle risorse tradizionali (v. p. 13, lettera A), condotte in genere alla scala locale e prevalentemente legate a economie povere. Il forte sviluppo di questo tipo di indagine è legato a due fattori, il primo dato dalla difficoltà di applicazione della ricerca a sistemi di risorse che interessano una scala più ampia, il secondo dalla necessità di indagare le possibili alternative di sviluppo delle popolazioni del Sud del mondo. Negli ultimi anni si

<sup>36</sup> <http://www.agrar.hu-berlin.de/wisola/fg/ress/>.

<sup>37</sup> Affianco ai lavori che riguardano la realtà dei paesi ex socialisti (Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca ecc.), la collana ICAR accoglie anche ricerche ed analisi delle trasformazioni istituzionali e dei conflitti che interessano i sistemi di risorse collettive nei paesi in via di sviluppo.

<sup>38</sup> Tra le pubblicazioni più recenti si segnala De Moor M., Leight S.T., Warde P. (eds.) (2002), *The management of Common land in north west Europe, c. 1500-1850*, Brepols, Oxon (UK).

<sup>39</sup> Importante momento di dibattito sulla questione dei beni comuni in Europa, e sul loro futuro, è stata la conferenza regionale promossa dall’International Association for the Study of the Commons e dall’Università di Brescia, dal titolo “*Building the European Commons: from open fields to open source*” (cf. nota 32), a cui la scrivente ha partecipato. Per un approfondimento sui contenuti della conferenza, Carestiatto N. (2006), *IASCP Europe Regional Meeting “Building the European commons: from open fields to open source”*, in Riv. Geogr. It., CXIII, fasc. 4, pp. 743-744.

sono comunque moltiplicati gli studi sui *new commons* (v. p. 13, lettera C), in particolare sui *commons* urbani (parcheggi, infrastrutture stradali, gestione dell'acqua per uso domestico, gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico delle città ecc.) che stanno offrendo interessanti occasioni di analisi teorica ed empirica, oltre che sugli aspetti legati alla *governance*<sup>40</sup>. Per quanto riguarda i beni comuni globali (v. p. 13, lettera B), gli studi hanno cominciato a moltiplicarsi negli ultimi anni, sulla spinta di temi quali il riscaldamento globale, la perdita di biodiversità e l'impovertimento di ecosistemi unici. In Europa ed in Italia in particolare, però, l'interesse per tali argomenti è ancora limitato. Altro fronte poco indagato è quello che analizza l'aspetto socio-antropologico che caratterizza i sistemi di risorse collettive, vale a dire le relazioni che si determinano tra società ed istituzioni nel processo di normazione di un sistema collettivo.

Il contributo della ricerca, comunque, ha dato nuove argomentazioni al dibattito internazionale sui beni comuni oltre che scalfire le teorie che hanno alimentato le posizioni contrarie alla loro esistenza ed opportunità, arrivando a considerarli una tragedia. È nota infatti con l'espressione "the tragedy of the commons", teoria secondo la quale la gestione collettiva delle risorse sia la causa stessa del loro esaurimento.

### **1.3 Da Hardin a Ostrom: dalla tragedia alla gestione dei beni comuni**

La teoria della tragedia dei beni comuni trova la sua formulazione in un breve, ma notissimo, saggio di Garrett Hardin sulla rivista *Science*, intitolato appunto "*The Tragedy of Commons*"<sup>41</sup>. Garrett Hardin, biologo e specialista del problema dell'incremento demografico mondiale, con questo articolo apre la strada alla riflessione sulla capacità dell'uomo di affrontare la questione delle risorse collettive, da cui si è venuta a sviluppare quella che è definita come la teoria convenzionale dei beni collettivi, basata sul presupposto che gli individui, messi di fronte al dilemma che deriva dall'esternalità creata dalle azioni

---

<sup>40</sup> Il termine *governance* riassume il ruolo nuovo e diverso dei poteri pubblici rispetto al passato, che si realizza attraverso un modo di operare condiviso, specie in contesti di incertezza e scarsità di risorse.

<sup>41</sup> L'articolo, scritto per un convegno tenuto dalla Pacific Division of the American Association for the Advancement of Science presso l'Università dello Utah nel giugno del 1968, fu riedito su *Science* nel mese di dicembre dello stesso anno. Hardin G. (1968), "The Tragedy of the Commons", *Science*, n. 162, pp. 1243-8.

di ciascuno, facciano calcoli a breve termine per trovare soluzioni più vantaggiose per il proprio interesse immediato, incapaci di trovare un modo per trarre beneficio da un bene collettivo. Questa teoria, ancora oggi alla base delle analisi economiche e di molte politiche pubbliche, ha trovato un antagonista negli studi condotti dalla politologa americana Elinor Ostrom, che ha portato ad affermare l'esistenza di una alternativa alla tragedia dei *commons* dimostrata da una vasta casistica di istituzioni collettive analizzate.

### ***1.3.1 La tragedia dei commons***

Nel saggio del 1968 Hardin delinea un modello, o piuttosto una metafora, della pressione data dalla crescita della popolazione umana sulle risorse terrestri, finite, utilizzando l'esempio di una risorsa scarsa sfruttata in comune da più individui. Seguendo un approccio neo malthusiano (tipico di un certo ambientalismo), Hardin spiega che data la crescita esponenziale della popolazione in uno spazio limitato (la Terra), la parte dei beni disponibili per ciascuno uomo deve diminuire in modo costante ponendo il problema del loro esaurimento. La conclusione dello studioso, che segue un articolato ragionamento, è che l'individuo lasciato libero di riprodursi porterà alla rovina l'intero genere umano<sup>42</sup>. La libertà di procreare viene qui paragonata ad un bene comune. Per dimostrare la sua teoria, Hardin porta l'esempio di una zona a pascolo aperto a tutti gli allevatori di una data comunità. Dallo sfruttamento del pascolo collettivo ogni attore ricava dei vantaggi per i suoi animali, mentre i costi che è costretto a pagare per lo sfruttamento eccessivo della risorsa sono dilazionati con gli altri allevatori. Ogni allevatore, considerato come "essere razionale", cercherà di massimizzare il proprio profitto: il vantaggio personale porterà ogni singolo allevatore ad aumentare il numero dei propri animali al pascolo, portando all'esaurimento la risorsa. La tragedia è questa. Ogni uomo è prigioniero di un sistema che lo obbliga ad accrescere senza limiti il numero dei suoi animali, in un mondo che è limitato: «La rovina è la destinazione verso cui tutti gli uomini corrono, ciascuno perseguendo il

---

<sup>42</sup> Hardin mette sotto accusa il concetto della "mano invisibile" reso popolare dall'opera di A. Smith, *The Wealth of Nation* (1776), secondo il quale un individuo che pensa al profitto personale è «guidato da una mano invisibile a promuovere... l'interesse pubblico»: Smith A., (1937), *The Wealth of Nations*, New York, Modern Library, 1937, p. 423.

proprio interesse, in una società che crede nella libertà delle risorse comuni»<sup>43</sup>. Da questa teoria emerge l'incapacità da parte di un gruppo o di una comunità a darsi delle regole per fronteggiare o sottrarsi alla "tragedia delle risorse comuni", vale a dire al loro esaurimento, mentre solo le regole imposte dall'esterno possono garantire la corretta amministrazione delle risorse<sup>44</sup>. Nello specifico, l'autore sostiene che solo un controllo esterno, dello Stato o di un proprietario privato, può evitare la tragedia della risorsa collettiva.

Per il fatto di essere rappresentata come metafora della sovrappopolazione, la tragedia dei beni comuni di Hardin è stata frequentemente utilizzata dagli studiosi per descrivere problemi molto diversi tra loro<sup>45</sup>, diventando un fondamentale punto di riferimento concettuale per sviluppare altri modelli utili a sostenere risoluzioni a conflitti sull'uso delle risorse naturali che propongono un intervento pubblico piuttosto che la privatizzazione<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Hardin G. (1968), *op. cit.*, p. 1244.

<sup>44</sup> Hardin G. (1968), *op. cit.* Hardin non fu il primo a indicare i beni comuni come una tragedia. Già Aristotele aveva scritto «ciò che è comune alla massima quantità di individui riceve la minima cura. Ognuno pensa principalmente a se stesso, e quasi per nulla all'interesse comune» (*Politica*, libro II, capo 3). Medesima conclusione deriva dalla parabola di Hobbes, in cui l'uomo allo stato di natura cerca solo il proprio tornaconto, finendo così per lottare con gli altri uomini. Riferimento più diretto per la definizione della tragedia dei beni comuni di Hardin è un breve e poco conosciuto *pamphlet* scritto dal matematico William Foster Lloyd nel 1833 (*Two Lectures on the Checks to Population*, Oxford University Press, Oxford, England), in parte riedito dallo stesso Hardin: Hardin G. (ed.), (1964), *Population, Evolution, and Birth Control*, Freeman, San Francisco, p. 34. Altra pietra miliare della logica della tragedia dei beni comuni, pubblicata circa dieci anni prima del saggio di Hardin, l'articolo di Gordon H.S. (1954), "The Economic Theory of a Common-Property-Resource: The Fishery", *Journal of political Economy*, 62, pp. 124-142.

<sup>45</sup> Di fatto, le risorse collettive non sono costituite solo dai pascoli, e gran parte delle popolazioni del mondo dipendono da risorse finite, quindi soggette ad esaurimento. Per fare alcuni esempi, la tragedia dei *commons* è stata recepita per spiegare la carestia che ha colpito l'Africa saheliana negli anni sessanta, la crisi della legna da ardere nei paesi sottosviluppati, il problema delle piogge acide e i rapporti tra settore pubblico e privato nelle economie moderne, e così per altre questioni: Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 14.

<sup>46</sup> Tra questi ricordiamo il gioco del dilemma del prigioniero (*prisoner's dilemma* o PD), spesso utilizzato per rappresentare il modello di Hardin: Bravo G. (2001), *op. cit.*, Ostrom E. (1990), *op. cit.* In questa variante, il gioco prevede due giocatori ai quali è chiesto di prendere una decisione rispetto all'uso di un pascolo comune. L'esito del gioco dipende da due condizioni: la prima è data dalla possibilità per entrambi i giocatori di avvalersi di una strategia dominante, cioè più vantaggiosa e non vincolata alla scelta dell'altro, rappresentata dalla non cooperazione; la seconda è che nessun giocatore ha un incentivo a cambiare strategia che sia indipendente dalla scelta dell'altro. Nella casistica del PD applicata al modello di Hardin i due giocatori, considerati individui razionali, optano entrambi per la strategia dominante, dimostrando così la loro incapacità a collaborare per una finalità comune. Strettamente legato all'idea di una incapacità degli individui a concorrere insieme per raggiungere un bene comune, è il pensiero sviluppato da Mancur Olson nella *Logica dell'azione collettiva*: Olson M. (1983), *op. cit.* Douglas M. (1994), *op. cit.*, pp. 26-27 e Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 18, sottolineano come in realtà l'autore non neghi in assoluto l'azione collettiva, lasciando aperta la possibilità che questa possa essere attuata da un gruppo di dimensioni medie o soggetto ad una coercizione o ad altro tipo di pressione tale da far collaborare i suoi membri per un interesse comune.

Per Hardin, la soluzione al dilemma deriva da una concezione neo-hobbesiana, la risorsa deve cioè fare capo ad un sistema di imprese private o ad un sistema statale di tipo socialista<sup>47</sup>. Il “Leviatano” come unica via porta all’idea di porre sotto il controllo dei governi centrali la maggior parte delle risorse naturali, un’idea che ha portato anche ad affermare la necessità di governi militari per fronteggiare i problemi ambientali<sup>48</sup> o a soluzioni meno drastiche, che sollecitano l’intervento di agenzie pubbliche o autorità internazionali<sup>49</sup>. Gli stessi modelli hanno portato altri analisti politici a suggerire di sopprimere il sistema della proprietà collettiva sostituendolo con sistemi di diritti di proprietà privata<sup>50</sup>.

Nella maggior parte dei casi sia i sostenitori dello stato che quelli del mercato hanno presentato delle soluzioni ipersemplicate e, soprattutto, non hanno indicato le modalità per definire queste istituzioni. La non attenzione per le istituzioni, il non considerare le alternative possibili e la struttura dell’ambiente in cui determinate decisioni verranno prese, ha portato a scelte politiche i cui risultati si sono rivelati spesso molto diversi da quelli prospettati dai modelli teorici<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> Hardin G. (1978), “Political Requirements for Preserving our Common Heritage, in Bokaw H.P. (ed.), Council on Environmental Quality, Washington D.C., p. 314

<sup>48</sup> Heibroner R.L. (1974), *An Iniquity into the Human Prospect*, New York, Norton, trad. it. Heibroner R.L. (1975), *La prospettiva dell’uomo*, Etas libri, Milano, qui utilizzata.

<sup>49</sup> Ehrenfield D.W. (1972), *Conserving Life on Earth*, Oxford University Press. Nella pratica, l’opzione per un controllo centralizzato di risorse come pascoli, foreste o zone di pesca, ha trovato larga diffusione nei paesi del terzo Mondo (Ostrom, 2006, p. 22). Riguardo all’opzione di un controllo da parte di governo forti, c’è chi ha fatto emergere il problema della figura del leader, implicitamente idealizzato in soggetto altruista, saggio e soprattutto profondo conoscitore dei problemi ambientali: Stillman P.G. (1975), “The Tragedy of the Commons: A Re-Analysis”, *Alternatives*, 4, pp. 12-15.

<sup>50</sup> Tra i primi, Smith R.J. (1981), “Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife”, *CATO Journal*, 1, pp. 439-468. L’istituzione di diritti privati su sistemi di risorse collettive pone un problema di applicazione. Se la risorsa collettiva corrisponde a terreni, questi saranno divisi in lotti assegnati a singoli proprietari (in questo caso si applicheranno le norme generali che disciplinano il mercato e l’uso della terra). Se la risorsa è rappresentata da una zona di pesca o dall’acqua più in generale, non è ben chiaro come possa essere attuata la creazione di diritti privati. Una soluzione è stata quella di creare una serie di diritti, come ad esempio la possibilità di utilizzare certe attrezzature o di limitare l’uso di un dato sistema in tempi e luoghi determinati. Ma anche quando questi diritti possono essere quantificati e commercializzati, il sistema di risorse ha ancora una maggiore possibilità di essere posseduto in comune che individualmente: Ostrom (2006), *op. cit.*, p. 27.

<sup>51</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 40, ricorda in proposito alcuni studi condotti sulla nazionalizzazione delle foreste in paesi come la Thailandia, il Niger, il Nepal o l’India. L’analisi di queste realtà hanno rilevato come la creazione di una nuova istituzione, pubblica o privata, in sostituzione di quella collettiva, ha portato a sistemi di risorse ad accesso libero (quindi soggette a sfruttamento) dove prima sussistevano regimi di sfruttamento

### 1.3.2 Governare i beni collettivi

Una terza via per risolvere i problemi è stata quella aperta da Elinor Ostrom con lo studio e l'osservazione diretta dei sistemi di gestione delle risorse comuni da parte di diverse comunità locali. Ostrom non rifiuta aprioristicamente la teoria convenzionale e i suoi modelli - al contrario, da studiosa di teorie e modelli, considera l'indagine teorica una delle attività centrali delle scienze politiche -, ma ha saputo cogliere il limite ed il pericolo della loro applicazione astratta su tutte le situazioni, senza considerare le possibili variabili empiriche dei modelli stessi. La convinzione che tutte le strutture fisiche possano essere riportate a delle forme perfette (cerchi, triangoli o quadrati), già sottolineata in un articolo di Godwin e Shepard<sup>52</sup>, condiziona ancora molti analisti, ricercatori e le stesse amministrazioni pubbliche, nella convinzione che i problemi delle risorse collettive siano dilemmi in cui gli attori non possono evitare di produrre la crisi o l'estinzione della risorsa<sup>53</sup>. Secondo Ostrom manca una specificazione della teoria delle azioni collettive, cioè quelle azioni mediante le quali un gruppo si autoorganizza per godere del frutto del suo stesso lavoro<sup>54</sup>.

Il lavoro di Ostrom parte da qui, dallo studio delle problematiche delle azioni collettive a cui si dedica a partire dai primi anni sessanta, cominciando con lo studio delle istituzioni preposte alla gestione di una serie di falde acquifere della California meridionale e settentrionale<sup>55</sup>. Nel 1985, la partecipazione al Comitato per la Gestione delle Risorse Comuni della National Academy of Science offerse ad Ostrom la possibilità di ampliare la base dei dati empirici utili alla comprensione del funzionamento delle istituzioni collettive

---

collettivo limitato, cioè regolato dagli stessi possessori (gli abitanti dei villaggi), attraverso limitazioni nella quantità e modalità del prelievo dei prodotti della foresta.

<sup>52</sup> Godwin R.K., Shepard W.B. (1979), "Forcing, Squares, Triangles and Ellipses into a Circular Paradigm: The use of the commons Dilemma in Examining the allocation of Common Resources", in *Western political Quarterly*, 32, pp. 265-277.

<sup>53</sup> Bravo G. (2001), p. 8, nota 9, indica come alcuni autori, in proposito, parlino di gestione irresponsabile della risorsa legata sia ad interessi di guadagno che a interessi derivati da investimenti in settori diversi rispetto a quelli ricavati dalla risorsa, per le quali la sua distruzione risponde ad una certa razionalità economica.

<sup>54</sup> Ostrom E. (2006), p. 40.

<sup>55</sup> Il primo approccio con la tematica fu la ricerca condotta durante il dottorato sull'approccio imprenditoriale di alcune imprese pubbliche che cercavano di arrestare un processo di infiltrazione di acqua marina in una falda acquifera posta al di sotto di una zona della città di Los Angeles: Ostrom E. (1965), *Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Management*. PhD dissertation, University of California at Los Angeles. Negli anni ottanta, divenuta ricercatrice presso il Centro di Ricerca interdisciplinare dell'Università di Bielefeld, grazie ad un finanziamento del u.s. Geological Survey, lo studio fu ampliato a 12 bacini di acqua sotterranea: Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 3-4.

(e le modalità con cui gli invidi possono modificarle), grazie al contatto con altri autori. Da questa esperienza risultò che esisteva già una ricca letteratura su casi di studio in cui erano state analizzate le strategie organizzative e le regole adottate da gruppi di individui per la gestione di risorse collettive, e che i diversi autori provenivano da discipline molto diverse tra loro<sup>56</sup>.

Convinzione della studiosa è che la conoscenza si alimenti attraverso l'alternanza tra osservazione empirica e tentativi di formulazione teorica, di cui il testo *Governing the Commons* rappresenta una «relazione intermedia sullo stato di avanzamento»<sup>57</sup>. L'importanza di questo testo sta nella descrizione della metodologia applicata dall'autrice per la sua analisi, che ha come primo scopo quello di individuare i problemi che gli individui tentano di risolvere ed i fattori favorevoli o contrari a questa azione, per poi tentare di spiegarli attraverso il confronto con altri casi indagati. L'approccio scientifico è mutuato, per sua stessa ammissione, da quello utilizzato dai biologi che per studiare processi complessi identificano organismi semplici, in cui il processo avviene in maniera chiara. L'organismo viene scelto non tanto perché rappresentativo di tutti gli organismi, ma in quanto la sua struttura "semplice" permette di studiare in modo più efficace determinati meccanismi.

L'«organismo» di Ostrom corrisponde ad una situazione umana «in cui si sviluppa un sistema d'uso di risorse collettive»<sup>58</sup>, e tra le tante situazioni relative all'uso di risorse collettive si concentra su sistemi di piccole dimensioni, situate in un solo paese (inteso come villaggio) e in cui il numero degli individui che dipendono dalla risorsa varia da un minimo di 50 a un massimo di 1.500<sup>59</sup>. Alla scala locale i sistemi di risorse coincidono con piccole zone di pesca costiera, aree di pascolo, bacini di acque sotterranee, sistemi di irrigazione e

---

<sup>56</sup> Una prima raccolta di questi studi venne pubblicata a seguito di una conferenza internazionale tenuta ad Annapolis nel 1986: National Research Council (1986), *Proceedings of the Conference on Common property Resource Management*, National Academy Press, Washington DC. Successivamente, Ostrom e alcuni colleghi dell'Università dell'Indiana individuarono altri casi attinenti a queste problematiche raccolti in una bibliografia che nel 1989 accoglieva già 5.000 casi: una collazione ricca, in cui si trovano rappresentate discipline come la sociologia rurale, l'antropologia, la storia, l'economia, le scienze politiche, l'ecologia umana ecc. e in cui sono compresi casi di studio relativi ad aree geografiche specifiche: Asia, Africa, Europa occidentale ecc.

<sup>57</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 7.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>59</sup> *Ibidem*, pp. 43-44.

foreste collettive. I casi presentati nel libro sono stati scelti in quanto hanno fornito chiare informazioni sui processi impliciti all'autoorganizzazione e all'autogoverno, rispondendo alle questioni legate all'amministrazione di risorse collettive di lunga durata, alla trasformazione delle loro strutture istituzionali, o al mancato superamento di problemi legati alla gestione delle risorse collettive permanenti<sup>60</sup>.

Stabilito che le risorse di uso collettivo si configurano come sistemi di produzione di risorse, naturali o artificiali (v. p. 12), Ostrom specifica che per cogliere i meccanismi che stanno alla base dei loro processi di governo e utilizzazione si deve distinguere tra quello che è il *sistema di produzione di risorse*, definito come *stock di capitale*, e il flusso di *unità di risorse* prodotte dal sistema stesso. Esemplicando, se i sistemi di produzione di risorse collettive sono le zone di pesca o i pascoli, nel primo caso le unità di risorsa sono le tonnellate di pesci pescati, nel secondo il foraggio consumato dagli animali al pascolo<sup>61</sup>. Ostrom rinomina il processo di prelievo delle unità «appropriazione» e gli individui che prelevano «appropriatori»<sup>62</sup>, così con un unico termine si può riferirsi agli utenti di tutti i tipi di sistemi di risorse collettive, siano essi pescatori, irrigatori, pastori, o altri soggetti. Altro aspetto riguarda l'uso delle risorse da parte degli appropriatori: in alcuni casi essi consumano direttamente le unità prelevate (autoconsumo), in altri le unità di risorse rappresentano degli *input* per la produzione di altri beni (ad es. l'acqua impiegata per

---

<sup>60</sup> I casi di studio presentati in Ostrom E. (2006), *op. cit.*, appartengono ad aree geografiche molto diverse e distanti tra loro. Brevemente, Ostrom prende in considerazione i pascoli e i boschi del villaggio di Törbel in Svizzera (pp. 97-103), le terre comuni dei villaggi di Hirano, Nagaike e Ymanoka in Giappone (pp. 103-107), le istituzioni di irrigazione (*huerta*) di Valencia, Murcia, Orihuela e Alicante in Spagna (pp. 107-124), le comunità di irrigazione *zanjera* nelle Filippine (pp. 124-132). La descrizione di queste istituzioni, definite come modelli durevoli, è affiancata dalla presentazione di altri casi caratterizzati dalla fragilità istituzionale: due zone di pesca in Turchia, i bacini delle acque sotterranee della California, una zona di pesca e un progetto di sviluppo dell'irrigazione nello Sri Lanka, le zone di pesca costiera nella Nuova Scozia (pp. 215-259).

<sup>61</sup> La distinzione tra *stock di capitale* e *flusso di unità di risorse* è significativa se tratta di risorse rinnovabili, di cui si può definire un tasso di reintegro: fino a che il rapporto tra prelievo e reintegro si mantiene alla pari, la risorsa si conserva nel tempo. Per quanto riguarda invece le risorse artificiali, la relazione sarà tra uso e deterioramento naturale, da un lato, e investimenti in manutenzione e riparazione dall'altro: Ostrom E., Schroeder L., Wynne S. (1990), *Institutional Incentives and Rural Infrastructure Sustainability*, Washington DC, u.s. Agency for International Development.

<sup>62</sup> Il termine è utilizzato, all'interno della teoria dei *commons*, per designare tutti coloro che prelevano delle unità di risorse collettive, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un diritto legale per farlo: Ostrom E., (2006), *op. cit.*, p. 53 e 88, nota 2.

irrigare i campi), o ancora le unità prelevate vengono trasferite direttamente dagli appropriatori ad altri utenti (il pesce pescato può essere interamente venduto)<sup>63</sup>.

Se l'appropriatore è chi prende ed usa la risorsa collettiva, chi ne struttura il sistema di utilizzo è definito «fornitore» e chi costruisce, rimette in funzione o assicura la sostenibilità nel lungo periodo del sistema è chiamato «produttore»<sup>64</sup>. Un sistema di risorse collettive può dipendere contemporaneamente dall'azione di più fornitori o produttori – identificabili sia in persone fisiche che in altri soggetti come le imprese -, oppure i fornitori e i produttori possono coincidere, mentre il prelievo dell'unità di risorsa può avvenire per mano di più appropriatori contemporaneamente o sequenzialmente. Ciò nonostante, le unità di risorsa non sono soggette ad uso o ad appropriazione congiunti – l'acqua usata per irrigare i campi di un agricoltore, ad esempio, non può essere usata da altri -, mentre il sistema di risorse è soggetto ad uso congiunto, nel senso che tutti gli appropriatori che fanno capo a quel sistema possono beneficiare dei miglioramenti che a quel sistema vengono apportati, anche se essi abbiano contribuito o meno alla loro realizzazione. Questa caratteristica avvicina le risorse comuni ai beni pubblici, in quanto le difficoltà di esclusione degli appropriatori sono spesso costose. Il processo di normazione e regolazione dell'uso delle risorse si avvicina invece alla teoria dei beni privati, soprattutto quando si tratta di risorse scarse in cui un prelievo eccessivo di unità di risorsa può portare alla crisi del sistema che non sarà più in grado di riprodursi. Senza contare che senza un metodo equo, strutturato ed efficiente della divisione delle unità di risorsa gli appropriatori locali non avranno sufficienti motivazioni a partecipare alla manutenzione del sistema di produzione della risorsa<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Ostrom sottolinea come il punto di vista degli appropriatori sia generalmente quello considerato dall'analisi delle risorse rinnovabili e scarse, anche se non è l'unico da cui partire per analizzare i complessi meccanismi che regolano l'uso di risorse collettive. Può accadere infatti che le strategie organizzative degli appropriatori di un'unità di risorsa portino ad ottenere un certo potere di mercato influenzando i prezzi dei prodotti finali; in questo caso le loro decisioni avranno effetto anche su altri soggetti, esterni al sistema collettivo. Le situazioni analizzate da Ostrom prendono in considerazione solo sistemi in cui gli appropriatori non hanno poteri sui mercati e le loro azioni non hanno nessun peso al di fuori del contesto in cui avviene l'uso della risorsa.

<sup>64</sup> Per spiegare meglio il concetto, Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 54, porta l'esempio di un sistema articolato in questo modo: un governo nazionale può istituire un sistema di irrigazione finanziandone la progettazione e la realizzazione e poi affidarne la gestione, la cura e la manutenzione agli agricoltori locali. In questo caso il governo è il produttore principale, ma i contadini a cui è affidata la manutenzione del sistema diventano a loro volta produttori e fornitori, oltre che appropriatori.

<sup>65</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*, pp. 54-55.

Il principale problema che si presenta agli appropriatori è, quindi, quello di organizzarsi, vale a dire raggiungere l'accordo sulle regole relative al prelievo delle unità di risorsa e sul tipo di contributo che ogni appropriatore deve dare ai fini di mantenere il sistema, oltre che elaborare metodi di monitoraggio e sanzionamento per il controllo degli eventuali trasgressori. Il processo di costruzione istituzionale non è facile data l'incertezza rispetto alla natura dei problemi che gli appropriatori si trovano ad affrontare - difficoltà che derivano dalla natura stessa dei sistemi di risorse collettive - e non può essere raggiunto in tempi brevi. Gli appropriatori devono in genere imparare attraverso prove ed errori: inizialmente le azioni possono essere intraprese senza conoscerne gli effetti, poi nel tempo l'acquisizione di maggiori conoscenze sia dell'ambiente che del comportamento dei diversi attori porta all'individuazione di soluzioni migliori. Il processo organizzativo può produrre una organizzazione, cioè l'insieme di individui che formano e fanno funzionare un'impresa. La definizione di una organizzazione comporta il riordino delle attività, che significa l'introduzione di decisioni sequenziali, condizionate e ripetute sistematicamente nel tempo, mentre prima prevalevano le azioni simultanee, incondizionate e con frequenza indeterminata<sup>66</sup>.

L'ipotesi da cui Ostrom parte per analizzare l'analisi dei diversi sistemi di risorse collettive è che tutti gli appropriatori si trovino a dover affrontare una serie di problemi da risolvere, problemi che si possono dividere in due grandi categorie: i problemi di appropriazione e i problemi di fornitura<sup>67</sup>. I primi riguardano gli effetti che i metodi di ripartizione della risorsa hanno sul profitto da essa derivato e la possibilità di concedere o limitare l'accesso spaziale o temporale alla risorsa; i secondi si legano ai processi di organizzazione del sistema e alla sua conservazione nel tempo, da cui discendono anche i vantaggi per gli appropriatori. Lo studio dei sistemi di risorse collettive deve tener conto di questa complessità di rapporti, basandosi su più livelli di analisi: un livello che considera gli incentivi che influenzano l'azione dei singoli individui, un livello che analizza le caratteristiche in grado di favorire o meno l'azione collettiva, e un terzo livello incentrato sulle istituzioni.

---

<sup>66</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 65.

<sup>67</sup> Gardner R., Ostrom E., Walker J.M. (1990), "The Nature of Common pool Resource Problems", *Rationality and Society*, 2, pp. 335-358.

La ricerca avviata da Ostrom e dai suoi collaboratori ha portato alla definizione di un quadro concettuale coerente utile all'analisi empirica dei sistemi di risorse collettive, denominato *Institutional Analysing and Development framework (IAD framework)*<sup>68</sup>, che ha dotato di un linguaggio comune i ricercatori provenienti da diverse discipline impegnati nello studio dei *commons* e che ha permesso di organizzare database specifici per alcune tipologie di risorse collettive (sistemi di irrigazione, aree di pesca, foreste), utilizzati poi anche nelle analisi comparative delle diverse istituzioni<sup>69</sup>.

L'*IAD framework* analizza le componenti principali che formano un dato sistema collettivo. Al centro viene posta l'*arena di azione (action arena)*, costituita dagli attori che in essa agiscono e dallo spazio sociale, il *luogo di azione (action situation)*, in cui si sviluppano le loro relazioni. L'IAD individua quindi i fattori che influiscono su di essa, li analizza e valuta poi gli effetti dell'interazione tra questi e gli attori al suo interno. Sull'*arena di azione* funzionano contemporaneamente tre insiemi di fattori:

1. i fattori fisici, che formano il contesto ambientale (naturale o artificiale) in cui gli attori si muovono e rispetto al quale le loro azioni acquistano un significato concreto; essi interagiscono con il numero degli utilizzatori e con la loro capacità di consumo della risorsa determinando le caratteristiche dello sfruttamento<sup>70</sup>;
2. i fattori socio-economici, che comprendono sia gli attributi dei singoli utilizzatori che i caratteri socio-culturali della comunità di riferimento; l'analisi riguarda sia gli aspetti più specificatamente economici (il grado di dipendenza degli utilizzatori dalla risorsa), che caratteri individuali e culturali (l'esistenza di valori condivisi, la comprensione comune del problema, la fiducia reciproca ecc.);

---

<sup>68</sup> I metodi e le applicazioni dell'*IAD framework* sono stati definiti in diverse pubblicazioni, tra le quali: Kiser L.L., Ostrom E. (1982), "The Three Worlds of Action. A Metatheoretical Synthesis of Institutional Approaches", in Ostrom E. (ed.), *Strategies of Political Inquiry*, Beverly Hills, Sage, pp. 179-222; Ostrom E. (1986), "A Method of Institutional Analysis", in Kaufmann F.X., Majone G., Ostrom V. (eds.), *Guidance, Control, and Evaluation in the public Sector*, New York, Walter de Gruyter, pp. 459-75, e nel più recente Ostrom E. (2005), *Understanding Institutional Diversity*, University Press, Princeton.

<sup>69</sup> Bravo G. (2001), op. cit., p. 12.

<sup>70</sup> Bravo G. (2001), op. cit., p. 12, indica che tra i caratteri fisici più studiati nella letteratura sui *commons* figurano le condizioni della risorsa, ovvero il suo stato di salute rispetto ai prelievi effettuati, le dimensioni, le variazioni a cui è soggetta nelle varie stagioni e nel tempo, il grado di difficoltà nell'ottenere informazioni sul suo stato e sugli effetti dell'utilizzazione.

3. i fattori istituzionali, ovvero l'insieme di regole per l'uso collettivo di una data risorsa.




Fig. 3 – Shema generale dell'IAD Framework. Tratto da Ostrom E. (2005), *op. cit.*

L'analisi di diversi sistemi attraverso il metodo dell'IAD *framework*<sup>71</sup> ha permesso ad Ostrom di comparare i risultati ottenuti ed arrivare alla definizione di un insieme di *principi costitutivi* (*design principles*) alla base di sistemi di risorse collettive molto diversi tra loro. Questi principi non delineano regole precise, che possono variare di caso in caso a seconda dei fattori locali che caratterizzano il sistema, piuttosto descrivono le condizioni di progetto alla base della struttura istituzionale nella sua generalità<sup>72</sup>. La comparazione di numerosi casi ha permesso inoltre di osservare come, laddove i principi vengano rispettati, gli attori di

<sup>71</sup> Si fa notare come lo schema dell'IAD *framework*, per quanto specifico per l'analisi dei sistemi di risorse collettive, presenti particolari forme di caratterizzazione territoriale. Il territorio, infatti, si caratterizza per un insieme di relazioni tra uomo e spazio che vivono all'interno di uno stato di potere: Raffestin C. (1983), *Per una geografia del potere*, trad. it., Unicopli, Milano; Turco A., (1988), *Verso una teoria geografica della complessità*, Unicopli, Milano. Gli elementi costitutivi delle relazioni sono dati dagli attori e dall'insieme delle loro finalità, le strategie utilizzate per raggiungere in propri fini, i mezzi della relazione, i codici utilizzati e la componente spaziale e temporale della relazione: Raffestin C. (1983), *op. cit.*, p. 50.

<sup>72</sup> Sui *principi costitutivi* di Ostrom ritorneremo nel secondo capitolo di questo lavoro.

un sistema di risorse collettive sino in grado di trovare da soli la soluzione al dilemma, arrivando alla definizione di regole condivise per la gestione sostenibile della risorsa. Ciò detto, si sottolinea che questi principi non sono condizione necessaria e sufficiente per definire un sistema di successo. Fattori di altra natura possono infatti intervenire in istituzioni fragili, favorendone il successo, o viceversa decretare la fine di sistemi meglio progettati. La sfida che la ricerca sui *commons* si pone sia dal punto di vista teorico che da quello empirico riguarda l'approfondimento e l'analisi dei problemi che gli individui devono risolvere e dei fattori che li agevolano o gli ostacolano in questo processo.

#### 1.4 Il bene comune come costruzione sociale

Il bene comune è stato analizzato e definito dalla teorie economiste come qualcosa di diverso dal bene privato, e definito dalla teoria dei *commons* sulla base del rapporto tra tipo di bene e i suoi utilizzatori, ma entrambe le teorie non considerano un altro elemento indispensabile a connotare il bene comune: il concetto di valore del bene in sé, che può essere assegnato solo dalla comunità di riferimento<sup>73</sup>.

L'idea della costruzione sociale del bene comune è stata introdotta in letteratura da Mancur Olson<sup>74</sup> nel suo lavoro sulla logica dell'azione collettiva (v. p. 15). In particolare, si fa riferimento all'affermazione che è il gruppo sociale a stabilire quali sono i beni collettivi e quali i beni privati, in quanto dal punto di vista individuale il bene pubblico non può esistere. Anche se con i limiti imposti dallo stesso autore (v. p. 26, nota 46), l'enunciato apre sicuramente la strada ad altri approcci e teorie rispetto a quelle derivate dalla sfera delle scienze economiche.

Certamente nuova e stimolante è la riflessione sul concetto di bene comune svolta dall'antropologa Mary Douglas nel suo ragionamento sull'azione collettiva<sup>75</sup>. Recuperando ed estendendo l'affermazione di Olson, Douglas sottolinea come il gruppo dei beni comuni

---

<sup>73</sup> Kammarer P. (2006), *op. cit.*, p. 22, sottolinea come la comunità di riferimento possa essere sia quella tradizionale (tribù, popoli, classi sociali) sia quella globale, intesa come genere umano, in quanto oggi beni quali acqua, aria, comunicazione ecc., sono considerati *global commons*.

<sup>74</sup> Olson M. (1983), *op. cit.*

<sup>75</sup> Douglas M. (1994), *op. cit.*

non può dipendere dal genere di beni scambiati, ma dal tipo di comunità in cui avviene lo scambio<sup>76</sup> - da qui uno stesso bene può essere sentito diversamente a seconda del gruppo che ne fa uso – precisando poi che “... *la questione dei beni pubblici si manifesta in forme differenti nei diversi tipi di comunità e le differenti definizioni offerte riflettono le diverse forme sociali in cui si inquadra il dibattito*”<sup>77</sup>. Seguendo questo ragionamento si stabilisce che in una società fondata su relazioni di mercato (come lo è la nostra) i beni pubblici sono rappresentati da una classe residua di beni – quelli esclusi dalle leggi del mercato -, di contro per una comunità collettivista i beni privati sono considerati un residuo dei beni collettivi<sup>78</sup>.

Per spiegare le modalità attraverso le quali i gruppi tendono a raggiungere il bene comune, Douglas parte dall’assunto che gli individui che instaurano una relazione sociale (anche minima) sono coinvolti nel dibattito su ciò che la relazione è e su come dovrebbe essere gestita, arrivando così a legittimare la loro forma di società<sup>79</sup>. Il processo, secondo la teoria dell’analisi culturale a cui Douglas fa riferimento, viene indicato come il *dibattito sulle norme*. L’azione collettiva si può avvalere di due diverse modalità che caratterizzano il dibattito sulle norme. La prima presume che un dato gruppo (o una società tramite i suoi rappresentanti) si trovi a discutere per individuare delle categorie concettuali utili a definire e/o raggiungere un obiettivo comune attraverso la forma del *dialogo vincolato*, identificato da Bruce Ackerman<sup>80</sup> per descrivere il dibattito liberale, ma applicabile a qualsiasi forma di struttura politica identificata dall’analisi culturale. Il dibattito vincolato si basa, appunto, su tre vincoli: razionalità, coerenza e neutralità<sup>81</sup>. Il primo vincolo, la razionalità, impone che ogni rivendicazione sia sostenuta da ragioni precise, mentre la coerenza si pone a salvaguardia della chiarezza del dialogo come richiede la razionalità. La neutralità, infine, serve a proteggere la continuità del dialogo da dichiarazioni di superiorità intrinseca.

---

<sup>76</sup> Douglas M. (1994), *op. cit.*, p. 47.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>78</sup> *Ibidem*, pp. 46-47.

<sup>79</sup> *Ibidem*, pp. 31-32.

<sup>80</sup> Ackerman B. (1980), *Social Justice in the Liberal State*, New Haven, Yale University Press (Conn.), trad. it. Ackerman B. (1984), *La giustizia sociale nello stato liberale*, il Mulino, Bologna, qui utilizzata. Il saggio di Ackerman analizza e giustifica i principi filosofici liberali, per l’autore il liberalismo è «un modo di parlare del potere, una forma di cultura politica», Ackerman B. (1984), *op. cit.*, p. 45.

<sup>81</sup> *Ibidem*, p. 45.

La seconda modalità che può informare il dibattito sulle norme è ordinata al concetto di *habitus* di Pierre Bourdieu<sup>82</sup>. Tale concetto definisce il campo sociale in cui gli individui competono per la legittimità - una lotta che si svolge prevalentemente nella forma di una contrapposizione tra giudizi estetici e morali<sup>83</sup> - che prevede la forma del *dibattito pubblico* che, coinvolgendo membri di generi diversi di unità sociali, rivela l'atteggiamento verso una autorità costituita. Il dibattito pubblico precede la scelta degli individui di affacciarsi o meno sulla scena politica. Quello che viene messo in gioco, in questo caso, è la forma futura della società, di cui i contendenti definiscono le opzioni. È questo il momento in cui gli individui lottano (con la forza, le minacce o altro) per difendere ed assicurare il sostegno al bene comune. In base alla logica del dibattito sulle norme ogni gruppo umano, per legittimare la sua scelta collettiva, dovrà utilizzare uno di questi due principi e ogni scelta porterà a soluzioni radicalmente diverse<sup>84</sup>.

Douglas, ragionando sulle modalità che guidano l'azione collettiva, non fa riferimento alla dimensione del gruppo, che invece viene valutata in un lavoro precedente dedicato alle istituzioni<sup>85</sup>. In questo lavoro l'antropologa riprende il pensiero di David Hume sull'azione collettiva, secondo il quale questa ha una maggiore possibilità di successo se avviene in una comunità ristretta, in quanto questa ha meno risorse da contendersi<sup>86</sup>, per sostenere poi che nella prospettiva antropologica i fattori favorevoli ad un esito positivo dell'azione collettiva dipendono dal rapporto tra popolazione e risorse, non dalle dimensioni del gruppo<sup>87</sup>. Questa stretta relazione si ritrova applicata nella ricerca empirica sui sistemi di risorse collettive attraverso il metodo dell'IAD *framework* (v. pp. 23-24 e 25). Il ragionamento sulle istituzioni, quindi, aiuta a completare quello sulla costruzione dei beni comuni, in particolare per quando riguarda le istituzioni non particolarmente complesse come quelle da cui dipende il governo delle risorse comuni. Un istituzione poco complessa viene definita

---

<sup>82</sup> Bourdieu P. (1979), *La distiction: critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris, trad. it. Bourdieu P. (1983), *La distinzione. Critica sociale del gusto*, il Mulino, Bologna, qui utilizzata.

<sup>83</sup> Bourdieu P. (1983), *op. cit.*, cap. III.

<sup>84</sup> Douglas M. (1994), *op. cit.*, pp. 34-35.

<sup>85</sup> Douglas M. (1986), *How Institution Think*, Syracuse University Press, Syracuse (NY), trad. it., Douglas M. (1990), *Come pensano le istituzioni*, il Mulino, Bologna, qui utilizzata.

<sup>86</sup> Douglas M. (1990), *op. cit.*, p. 56.

<sup>87</sup> *Ibidem*, p. 56; anche per Olson M. (1983), *op. cit.*, non è importante la grandezza del gruppo, ma piuttosto la comprensione reciproca delle azioni dei singoli individui.

come una convenzione, la cui genesi, secondo David Lewis<sup>88</sup>, si ha quando tutti i membri di una collettività hanno un interesse comune all'esistenza di una regola che assicuri la coordinazione e nessuno devia dalla regola a meno che non cessi la coordinazione desiderata.

Mettendo in relazione i due ragionamenti di Douglas, il primo relativo alle logiche che portano alla legittimazione di una scelta collettiva, il secondo sulla funzione di una istituzione, si può cogliere l'intenzione di decodificare i processi che regolano la costruzione o la realizzazione di un bene comune. L'aspetto delle modalità con cui un bene comune viene costruito è, di fatto, poco considerato. In genere si parte dall'assunto che un bene è comune, senza stabilire il modo in cui questo sia diventato tale. A questo proposito risulta particolarmente interessante la descrizione della costruzione di un bene comune svolta dal filosofo e politologo Avelino Manuel Quintas<sup>89</sup> (1979) che, partendo dall'importanza della comunità nella definizione del bene comune, arriva a parlare appunto della sua costruzione. Lo studioso individua due tipi di bene comune, che corrispondono poi a due momenti diversi della sua realizzazione: un *bene comune da costruire* (o realizzare) attraverso la collaborazione di tutto il gruppo, e un *bene comune da distribuire* tra i diversi membri del gruppo stesso. Il bene comune da distribuire chiude il ciclo del bene comune da costruire, quindi, da un punto di vista cronologico, gli individui prima desiderano il bene e dopo decidono di realizzarlo.

Dalle teorie degli economisti, passando per l'antropologia e la filosofia della politica, oggi in tema dei beni comuni, o di bene comune in senso più ampio, c'è ancora molto da dire. In una recente pubblicazione che si occupa di beni comuni, Riccardo Petrella<sup>90</sup> - coordinatore dei Comitati nazionali per il Contratto mondiale dell'Acqua - elenca una serie di nuovi criteri utili alla definizione di questi beni. Il primo è il *criterio della responsabilità collettiva* in base al quale un bene è comune quando la responsabilità di questo bene (o servizio), indispensabile al vivere insieme, implica un impegno collettivo al mantenimento

---

<sup>88</sup> Lewis D. (1968), *Convention: A Philosophical Study*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).

<sup>89</sup> Quintas A.M. (1979), *Analisi del bene comune*, Bulzoni Editore, Roma.

<sup>90</sup> Petrella R. (2006), "Le risorse per i beni comuni", in *La casa dei beni comuni*, op. cit., pp. 77-87.

di questo bene<sup>93</sup>. Il secondo criterio riguarda le *regole* che stabiliscono l'uso del bene: per qualunque bene (o servizio) comune c'è bisogno di un'autorità rappresentativa dal punto di vista della legittimità. Ultimo, fondamentale criterio, stabilisce che un bene pubblico si definisce solo in presenza di *democrazia*.

Basandosi su questi valori, e in particolare sull'ultimo, è fondamentale che il riconoscimento dei beni comuni avvenga in primo luogo nella Costituzione degli stati. Se non c'è costituzionalizzazione non può esserci giurisdizionalità e, quindi, nessuno potrebbe ricorrere allo Stato per proteggere il diritto ad accedere al bene comune o a garantirne la sopravvivenza come tale<sup>94</sup>.

Per concludere questo primo capitolo che introduce al tema della proprietà collettiva, argomento centrale di questo studio, si può affermare che per quanto riguarda l'Italia questa categoria di beni collettivi è tutelata dai principi costituzionali, che nella proprietà collettiva riconoscono finalità volte alla tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, della salute e della crescita sociale, economica e culturale della comunità (articoli 9, 142 e 149). Malgrado ciò il suo riconoscimento è ancora lontano dall'essere realizzato. Per quanto riguarda le altre categorie di beni comuni molto c'è ancora da fare, nel nostro paese e a livello internazionale, anche se la ricerca sui *commons* sta già svolgendo un ruolo fondamentale per far emergere realtà e questioni spesso sconosciute o semplicemente ignorate.

---

<sup>93</sup> Il criterio della responsabilità esposto da Petrella richiama in modo chiaro la teoria di Quintas, anche se per quest'ultimo l'impegno è insito nella definizione stessa del bene comune.

<sup>94</sup> Petrella R. (2006), *op. cit.*, p. 79.

## CAPITOLO SECONDO

### UNA CATEGORIA DI BENI COMUNI: LA PROPRIETÀ COLLETTIVA

*«Proprietà collettiva non è quindi una nozione specifica ma è una espressione il cui significato generico ed elementare è quello di proprietà di un gruppo abbastanza lato ...; essa è soltanto l'oppositum storico e logico della proprietà del singolo, con tutto l'insieme di valori alternativi che vi emergono...»<sup>95</sup>*

Nel capitolo precedente si è cercato di definire cosa sono i beni comuni, la loro natura e i problemi legati alla loro gestione. La proprietà collettiva rientra nell'ampia tassonomia dei beni comuni, o meglio delle risorse comuni - accogliendo l'espressione utilizzata nella teoria dei *commons* - e coincidono, nella forma più tradizionale, ai beni che le popolazioni, in ogni parte della terra e in tutti i periodi storici, hanno goduto e continuano a godere collettivamente per diritto consuetudinario (v. p. 13, lettera A).

L'antichissima origine della proprietà collettiva, la sua presenza in aree geografiche e culture molto diverse è largamente documentata, ma viene da chiedersi come e quando la proprietà collettiva sia divenuta oggetto di studio ed analisi teorica. Alla base di tutto il ragionamento si pone la necessità di comprendere il rapporto uomo-cose, uomo-terra, e svelare i meccanismi storici, sociali ed economici delle forme di appropriazione: la proprietà collettiva e la proprietà individuale.

Il problema della relazione tra proprietà collettiva e proprietà individuale ha impegnato storici, sociologi, giuristi ed economisti in una lunga serie di dibattiti rispetto al significato

---

<sup>95</sup> Grossi P. (1977), *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, p. 38.

delle due forme proprietarie e alle fasi di sviluppo che le hanno caratterizzate. In particolare gli studiosi delle scienze giuridiche ed economiche – ognuna delle quali attraverso i propri costrutti dottrinali – hanno sempre sostenuto l'efficienza, l'equità e la sostenibilità della proprietà privata rispetto alla proprietà collettiva, diffondendo in questo modo l'opinione della netta superiorità della prima rispetto alla seconda<sup>96</sup>.

Questa certezza, maturata dalla cultura occidentale attraverso i secoli, viene messa in discussione dall'opera di Harri Sumner Maine, giurista inglese del XIX secolo che dà il via ad un dibattito che per la prima volta nel campo delle scienze giuridiche occidentali si pone il problema, storico e teorico, di spiegare le forme di appropriazione collettiva e di porle in una posizione dialettica con quella individuale. Il dibattito, che si sviluppa e si spegne tra gli anni '80 e '90 dell'Ottocento, vede coinvolti storici e filosofi del diritto, pubblicisti e civilisti, storici e sociologi inglesi, francesi, tedeschi, italiani e nordamericani. È un dibattito figlio del suo tempo, i cui motivi culturali si possono rintracciare da una parte nella cultura romantica che aveva pervaso anche le scienze giuridiche con le riscoperte germanistiche, dall'altra nell'emergere di un forte disagio all'interno della società occidentale che aveva aperto le grandi questioni sociale, agraria e operaia<sup>97</sup>.

Senza entrare nei tecnicismi delle analisi dei giuristi coinvolti in questo dibattito, sarà opportuno indicare gli elementi rivelatori di questa esperienza breve che, caduta nel dimenticatoio o relegata alle ricerche di carattere erudito, è stata ripresa solo sullo scorcio del secolo scorso quando l'interesse per la proprietà collettiva si è congiunto con le necessità di rivedere i modelli di sviluppo dell'era moderna. Grande contributo all'analisi epistemologica sulla proprietà collettiva è il lavoro di un giurista italiano contemporaneo, Paolo Grossi, e in particolare nella sua opera dal titolo significativo *Un altro modo di possedere*<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Ostrom E. (2000), "Private and Common-Property Rights", in Bouckaert B., De Geest G. (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics. Vol. II Civil Law and Economics*, Edward Cheltenham, England, Elgar Publishing, pp. 332–379.

<sup>97</sup> Il dibattito ha senso se colto all'interno della temperie culturale del XIX secolo e dei grandi problemi che caratterizzano l'Europa moderna in cui si scatenano le grandi lotte sociali, da quelle contadine a quelle operaie; l'esperienza trasgressiva della Comune di Parigi, i fermenti indipendentisti che portano all'Unità dell'Italia.

<sup>98</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.* L'opera è fondamentale per ricostruire il dibattito sulle origini delle forme proprietarie, con particolare riferimento alle forme di appropriazione collettiva. Grossi ripercorre i momenti

## 2.1 Il dibattito tra proprietà privata e proprietà collettiva

La data convenzionale per l'avvio di questa intensa ma breve disputa è indicata nel 1861, anno della pubblicazione dell'opera "*Ancient Law*" del giurista inglese Henry Sumner Maine<sup>99</sup>, una profonda e colta riflessione teorica sulle forme storiche di proprietà fondata sull'analisi di concreti istituti giuridici estranei al diritto romano, voce dominante nella cultura giuridica europea del tempo<sup>100</sup>.

L'innovazione di Maine non è tanto l'occuparsi del problema storico delle forme di proprietà e in particolare delle forme di appropriazione collettiva - di cui già in passato le scienze giuridiche si erano interessate -, ma risiede nel metodo con cui affrontare questo tema, cercando di liberare il ragionamento dai vincoli di una visione mitizzata e di calarlo in un tessuto storico e sociale concreto. In *Ancient Law*, e poi in altri lavori successivi, Maine svela la dignità storica della proprietà collettiva dimostrando la sua costante presenza nella vicende umane. Il metodo di Maine è basato sulla comparazione degli assetti proprietari collettivi arcaici con i relitti che di questo istituto si erano andati scoprendo in Europa e in altre parti del mondo nel corso del XIX secolo.

Maine aveva infatti a disposizione un materiale ricco ed eterogeneo relativo a questi ordinamenti: dalle indagini di Ludwig von Maurer sulla *Marke* germanica<sup>101</sup> (la Marca era il regno della proprietà indivisa della comunità germanica primordiale, esercitata sui pascoli e sulle foreste) a quelle di August von Haxthausen sulla situazione della proprietà fondiaria

---

salienti del dibattito europeo di fine '800, dedicando particolare spazio all'esperienza italiana post unitaria. La sua è una ricostruzione chiara, puntuale, che sviscera i motivi principali da cui la discussione prende vita e le personalità che la animano, uomini di scienza profondamente ancorati al clima culturale del tempo. Il contributo di Grossi alla comprensione storico-giuridica dell'istituto della proprietà collettiva è prezioso e riconosciuto a livello internazionale. Un lavoro di analisi sul quale si tornerà in seguito, per descrivere la realtà italiana, argomento centrale dello studio qui proposto.

<sup>99</sup> Maine H.S. (1861), *Ancient Law*, London. L'opera, più volte riedita, è stata tradotta in italiano: Maine H.S. (1998), *Diritto antico*, trad. a cura di V. Ferrari V., Giuffrè, Milano. Per la specificità dei contenuti, in questa sede si è scelto di fare riferimento prevalentemente all'analisi storico-critica svolta in Grossi P. (1977), *op. cit.* Harry Sumner Maine (1822-1888), professore di *jurisprudence and civil law* a Cambridge, è autore di numerose opere di carattere storico, sociologico, politico e giuridico. L'interesse per l'opera di Maine si andò spegnendo negli anni, causa la diffusa avversione verso le discipline sociologiche ed antropologiche cui Maine era particolarmente vicino, per tornare a risvegliarsi negli anni più recenti.

<sup>100</sup> Il tentativo di valorizzare altre esperienze di matrice non romana era già stato fatto, anche con successo, dalla Scuola Storica Tedesca che aveva dato risalto alla tradizione germanica, contribuendo così a liberare il pensiero giuridico da certe restrizioni imposte dalla tradizione classica imperante: Grossi P. (1977), p. 20.

<sup>101</sup> Si rimanda a Grossi P. (1977), *op. cit.*, p. 27, per la bibliografia relativa. Qui basti ricordare che i lavori di Maurer furono pubblicati tra il 1854 e il 1856.

in Russia<sup>102</sup>, caratterizzata da un'organizzazione rurale ricca di forme di gestione collettiva della terra (i *mir*), alle inchieste economiche ed agrarie che erano state svolte a partire nella prima metà dell'ottocento su commissione dei governi di vari paesi europei, indirizzate allo scopo pratico di conoscere un dato territorio per poter attuare o meno dei progetti su di esso<sup>103</sup>. Maine aveva in oltre la possibilità di attingere a fonti di conoscenza del tutto nuove rispetto al passato che provenivano dal mondo delle colonie. La mole delle informazioni che arriva da questi paesi è enorme; esse giungono attraverso i canali del commercio da informatori di vario tipo. In particolare i rapporti dei funzionari, professionisti assunti dai paesi colonizzatori, sono ricchi di notizie geografiche e storiche, raccolte in modo rigoroso in quanto finalizzate a ottenere una maggiore efficienza nel governo delle colonie<sup>104</sup>. Per quanto attiene specificatamente l'argomento che qui si sta trattando, le informazioni che giungono dalle colonie costituiscono nuove fonti che testimoniano l'esistenza di altre soluzioni che rispondono ai problemi del vivere associato<sup>105</sup>. Il merito di Maine è consistito nell'aver messo a confronto i sistemi della tradizione occidentale con quelli di altre culture, molto lontane e diverse.

### **2.1.1 La testimonianza di Maine**

L'analisi di Maine muove dalla conoscenza dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario, in particolare dell'occupazione. Il giurista sottolinea come l'occupazione,

---

<sup>102</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.*, p. 28, per la bibliografia relativa.

<sup>103</sup> Tra le tante, l'inchiesta avviata nel 1844 dal parlamento inglese sulla annosa questione dell'*Enclosures* degli *open field* (la chiusura dei campi aperti), è una importante fonte di riferimento per Maine. Riguardo alla questione inglese, di cui esiste una vasta letteratura che non è stata presa in considerazione, un profilo diacronico della vicenda è tracciato nel contributo di: Piraccini M. (2007), *La sostenibilità delle Common Lands: (sotto)sviluppo storico dei meccanismi di governance*, Comunicazione presentata alla 13<sup>a</sup> Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, Università degli studi di Trento (15-16 novembre 2007), in [www.jus.unitn.it/usi\\_civici](http://www.jus.unitn.it/usi_civici).

<sup>104</sup> La conoscenza come base per il potere, per garantire lo sfruttamento della maggior quantità possibile delle risorse ai fini di aumentare la produzione di ricchezza per i paesi dominanti.

<sup>105</sup> Maine stesso sarà uomo di colonia. L'anno successivo alla pubblicazione di *Acinet Law* Maine andrà in India su invito del governo inglese per ricoprire l'incarico di legale del consiglio del governatorato generale dell'India, a cui si affianca anche l'incarico di vice cancelliere dell'Università di Calcutta. L'esperienza indiana dura sette anni durante i quali Maine raccoglie preziose notizie sulla forme di organizzazione sociale della civiltà indù che amplieranno la sua casistica all'area indo-europea. Da questa esperienza nasce la pubblicazione *Village-Communities in the East and West*, London, 1876.

considerata una delle creazioni più seducenti della civiltà romana, sia utilizzata dai giuristi moderni per giustificare la proprietà individuale come un diritto naturale. Nella cultura classica l'occupazione di un bene era il giusto premio per l'individuo più coraggioso, più forte, per colui che aveva dimostrato la volontà di isolare una cosa (la *res*) dal caos primordiale. In questa logica, la proprietà individuale si veste di una eticità che rende possibile e accettabile l'esclusione di tutti gli altri membri della comunità dall'esercizio di qualsivoglia potere su di essa. Seguendo il principio di appropriazione propria del diritto romano, la giurisprudenza occidentale – che da quel diritto dipende – ha sempre guardato al processo storico della civilizzazione come ad una evoluzione naturale dalla non-proprietà alla proprietà individuale<sup>106</sup>. Tale concezione presuppone però la consapevolezza dell'appartenenza individuale, di un sentimento del proprio che pare impossibile per una realtà storica primordiale in cui la vita era legata ai problemi di sopravvivenza<sup>107</sup>.

Provocatoriamente, e forse per la prima volta, Maine sostiene che è il gruppo umano, non l'individuo, a cui si deve guardare per riuscire a storicizzare il mondo primitivo. Una affermazione basata sull'analisi storica e comparativa dei sistemi collettivi slavo ed indù, oltre che sulle testimonianze dell'antico diritto irlandese, facenti capo al fondo comune delle consuetudini indo-europee<sup>108</sup>. I fossili, come vengono definiti da Maine i sistemi collettivi scoperti ed analizzati in India e quelli di matrice celtica e slava, parlavano un linguaggio molto antico che non poteva essere ignorato, che anzi era necessario indagare per demitizzare la classicità giuridica quale interprete unica dell'evoluzione dell'organizzazione economico-giuridica nelle regioni mediterranee<sup>109</sup>. Tutta la documentazione riferita a tali realtà faceva emergere l'incapacità di concepire l'individuo

---

<sup>106</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.*, pp. 58-59.

<sup>107</sup> Maine accusa i giusnaturalisti moderni di fruttare una visione arcadica del mondo – visione in cui un individuo astratto, sullo sfondo di un paesaggio bucolico senza tempo, compie una serie di attività di occupazione – ai fini di giustificare e difendere gli interessi particolari della proprietà privata.

<sup>108</sup> In “The common basis of Aryan usage”, tratto dalla raccolta *Lectures on the early history of institutions*, p. 21, Maine osserva come i documenti dell'antico diritto irlandese, facente capo alla cultura celtica e da lui analizzati nell'opera *Ancient Law*, presentino degli elementi in comune con i relitti degli assetti istituzionali primitivi ancora vivi e funzionali nella civiltà indù e in quella slava: Grossi P. (1977), *op. cit.*, p. 70.

<sup>109</sup> È l'esperienza indiana, in particolare, a dare forza alla teoria di Maine: la scelta della proprietà collettiva come forma di appropriazione da parte della civiltà indù e la costanza di questo comportamento attraverso i secoli, dimostra come la proprietà privata rappresenti la norma e il modello solo per una certa cultura. In quel contesto culturale, la proprietà collettiva diventa anomalia, elemento negativo, in quanto contrasta con il modello culturale imperante basato sulla supremazia dell'individuo, divenuto ipostasi della natura umana.

come entità autonoma; in antitesi con la cultura occidentale, in questi contesti l'individuo ha senso solo all'interno del gruppo a cui appartiene e il suo rapporto con le cose che lo circondano non è di conquista, ma di rispetto, di umiltà, riconoscendo in esse una vitalità cosmica che le rende intangibili<sup>110</sup>.

Il diverso ordine che emerge dallo studio dei sistemi organizzativi socio-economici primitivi slavo, indù ed irlandese, mette in discussione il primato e la sacralità dell'edificio romano che diventa una delle tante costruzioni storiche dell'uomo, non la sola<sup>111</sup>. La dimostrazione che le indiscutibili regole giuridiche romane sono la trasposizione sul piano del diritto di una visione individualistica di una data società avviene anche sul terreno della proprietà. In una società il cui l'individualismo è considerato come valore dominante e in cui la proprietà individuale è storicamente preminente rispetto a quella comune, la proprietà privata diventa un modello indiscutibile<sup>112</sup>. Le altre forme di appropriazione, alternative alla proprietà privata o ad essa associate che pur hanno avuto un ruolo storico fondamentale, sono state relegate in un angolo, dimenticate o declassate dalla cultura occidentale, come appunto la proprietà collettiva. Maine è il primo ad affrontare il problema su un piano dottrinale per tentare non tanto di scalfire il valore della proprietà privata, ma per fornire un contributo alla teoria della genesi della proprietà in senso lato<sup>113</sup>.

Le conclusioni di Maine sono fissate in un sillogismo che discende dall'osservazione di quelle società in cui le istituzioni primitive si sono conservate e sono ancora funzionali: se il mondo primitivo è inospitale per l'agire individualistico; se la dimensione individuale ha scarsa possibilità operative e per questo è scarsamente sentita; se c'è un totale affidamento

---

<sup>110</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.*, pp. 64-65.

<sup>111</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.*, p. 67.

<sup>112</sup> Il culto dell'individuo, per quanto mutuato dalla cultura classica, trova la sua massima espressione nel Rinascimento, quando l'uomo, che fino a quel momento aveva senso di esistere solo in quanto parte di un popolo, di una famiglia, di un partito, diventa entità individuale e come tale si riconosce. In seguito il culto dell'individuo si legherà al protestantesimo, al sorgere del capitalismo e della rivoluzione industriale, alla dottrina del *laissez-faire*. Sarà ispiratore dei diritti dell'uomo e del cittadino proclamati dalla Rivoluzione francese per divenire poi la base della filosofia utilitaristica ottocentesca: Carr E.H. (1966), *Sei lezioni sulla Storia: La società e l'individuo, lezione seconda*, Einaudi, Torino, pp. 38-39 (tit. orig. *Wath is History?*, London, Macmillan & Co. Ltd., 1961).

<sup>113</sup> Una precisazione va fatta, Maine non ha nulla contro la proprietà individuale. La sua è una sensibilità che nasce dal suo essere figlio della cultura filosofica dell'ottocento, eclettica e amante dei dati, e della sua avversione per le false verità derivate dalla convinzione che il diritto romano rappresentasse il momento massimo della storia giuridica occidentale.

al gruppo, condizione necessaria alla vita intesa come esistenza e sopravvivenza, è logico che in quella condizione è al gruppo – inteso in senso lato – che fanno capo tutte le relazioni sui beni da cui dipendono l'alimentazione e la vita quotidiana di quella comunità<sup>114</sup>. Le relazioni socio-economiche che caratterizzano questo territorio primitivo sono definite da Maine con il termine “*infancy of law*” (l'infanzia del diritto) e si possono ritrovare in tanti luoghi diversi, e in tempi diversi della storia fino all'attualità.

La proprietà collettiva è quindi ad un altro modo di possedere che risponde alla necessità della sopravvivenza di una comunità. L'intuizione di Maine è stata avvalorata da molte altre testimonianze del fenomeno dell'appropriazione collettiva<sup>115</sup>, e il territorio primitivo in cui l'istituto della proprietà collettiva si è forgiato si ritrova in tutte le aree del pianeta in cui ambienti sfavorevoli, caratterizzati da risorse scarse, hanno portato comunità con culture differenti a maturare sistemi efficienti per la soluzione dei problemi legati alla loro sopravvivenza. Oltre l'aspetto strettamente giuridico, l'organizzazione sociale ed economica che risponde alla proprietà collettiva si accompagna a tutto un insieme di valori, profondi e radicati, che informano quelle comunità e rispondono ad un modo di vivere diverso da quello diffusamente affermatosi.

## 2.2 Lo status della proprietà collettiva

Il regime di proprietà collettiva viene considerato dagli economisti un ordinamento di diritti di proprietà nel quale un gruppo di utenti di una risorsa condivide diritti e doveri verso di essa<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.*, pp. 73-74.

<sup>115</sup> Molte altre saranno le figure di giuristi ed economi, storici e sociologi coinvolti nel dibattito, per la cui analisi si rimanda alla lettura di Grossi P. (1977), *op. cit.*

<sup>116</sup> Runge C.F. (1981), “Common Property Externalities: Isolation, Assurance and Resource Depletion in a Traditional Grazing Context”, *American Journal of Agriculture Economics*, 63, pp. 595-606; Runge C.F. (1984), “The Fallacy of Privatization”, *Journal of Contemporary Studies*, 7, pp. 3-17; Bromley D.W., Cernea M.M. (1989), *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, Washington DC, The World Bank, Discussion Paper no. 57; Bromley *et al.* (eds), (1992), *Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy*, San Francisco, ICS Press.

La proprietà collettiva si distingue in due tipologie:

1. la proprietà collettiva “chiusa”, in cui sono ammessi a godere dell’uso delle risorse naturali i residenti in una certa zona, che però siano anche discendenti dagli antichi originari (rapporto agnatizio);
2. la proprietà collettiva “aperta”, in cui lo sfruttamento delle risorse è garantito a tutti gli abitanti residenti in una certa zona (rapporto di incolato), dunque anche ai non originari che si sono stabilmente insediati sul territorio.

La proprietà collettiva “chiusa” è definita dagli economisti alla stregua di un regime di proprietà privata<sup>117</sup>, in primo luogo perché appartiene ad un gruppo di soggetti definiti, i co-proprietari, e in secondo luogo perché tutti gli altri soggetti esterni al gruppo sono, o possono essere, esclusi dall’utilizzo delle risorse e, in ogni caso, dal prendere decisioni sul suo controllo<sup>118</sup>. In termini più estesi la proprietà collettiva è un assetto particolare di vita associata che si struttura su una stretta relazione tra risorse naturali, comunità e singoli attori<sup>119</sup>.

In questa sede si tratterà della proprietà collettiva “chiusa”, che in termini generali corrisponde al sistema più antico e diffuso di gestione collettiva delle risorse. A prescindere da questa distinzione, comunque, entrambe le tipologie trovano senso di esistere su fondamenti comuni e rispondono ai medesimi interessi e funzionalità<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> M.A. McKean (2000), “*Designing New Common Property Regimes for New Landscape Futures*”, in Brunckhorst D., Mouat D. (eds.), *Landscape Future*, Armidale, University of New England - Institute for Bioregional Resource Management, New South Wales; Nervi P. (2002), “Elementi di specificità della gestione della proprietà collettiva”, in Paternoster F. (a cura di), *Patrimonio comune e responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti delle generazioni future*, Atti del ciclo di incontri 2000-2001 (Povo-Villazano), Trento, Comune di Trento, p. 19- 33.

<sup>118</sup> Nervi P. (1999), “Le ragioni di un incontro scientifico”, in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, Cedam, Padova, p. 7.

<sup>119</sup> Grossi P. (1998), “I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale”, in Nervi P. (a cura di), *Un diverso modo di possedere. Un diverso modo di gestire*, Cedam, Padova, pp. 22-23. Per Paolo Grossi il legame è tra «terra, comunità, singoli operatori», riferendosi particolarmente alla realtà italiana in cui la proprietà collettiva corrisponde principalmente a sistemi di risorse forestali o agro-pastorali. La scelta della scrivente di utilizzare il termine risorse naturali è intesa a mantenere la visione ampia della realtà della proprietà collettiva che, oltre alle terre, comprende anche aree di pesca, risorse forestali ecc.

<sup>120</sup> Da un punto di vista giuridico alla proprietà collettiva “chiusa” e a quella “aperta” viene riconosciuto un regime di tipo pubblicistico, per la capacità di soddisfare sia gli interessi privati della collettività sia gli interessi pubblici, comuni, quali ad esempio la conservazione delle risorse ambientali.

### 2.2.1 Elementi fondanti e funzioni della proprietà collettiva

In letteratura la proprietà collettiva trova fondamento sul concorso di tre fattori<sup>121</sup>:

1. la pluralità di persone individuata nella comunità locale chiamata a gestire il patrimonio della collettività e a raggiungere uno scopo comune sulla base di regole che la comunità stessa si dà; l'insieme dei soggetti che compongono la comunità possiede due caratteristiche distintive, la prima identificata nell'organizzazione che lega fra loro le singole persone (organizzazione intesa come predisposizione di organi idonei ad assicurare il funzionamento e la rappresentanza dell'ente), la seconda nella mutevolezza della componente umana che durante la «vita» di un'istituzione collettiva può variare sia nel numero sia nella composizione sociale, con l'inserimento nella collettività locale di nuovi membri;
2. il regime giuridico dei beni di proprietà collettiva, contraddistinto dalla loro incommerciabilità e inappropriabilità;
3. il suo scopo istituzionale, in base al quale la proprietà collettiva non ha finalità speculative, ma mira a fornire beni, servizi od occasioni di lavoro ai componenti della collettività locale, portando un vantaggio patrimoniale collettivo.

Altre singolarità della proprietà collettiva riguardano la sua gestione, questo deriva sia dalla composizione del patrimonio, formato prevalentemente da risorse naturali, sia dalla sua parziale appartenenza al sistema dell'economia<sup>122</sup>. Un sistema di risorse collettive è quindi un sistema complesso, multifunzionale, in quanto può dare luogo a utilizzazioni multiple, a volte antagoniste, delle risorse. Le principali funzioni che vengono attribuite alla proprietà collettiva, documentate dagli studi condotti fino ad oggi su questi sistemi di risorse collettive, sono tre: una funzione ecologica, una funzione economica, una funzione socio-culturale<sup>123</sup>.

La funzione ecologica svolta dalla proprietà collettiva deriverebbe dalla struttura stessa di questo sistema, il cui governo è assicurato da un insieme di regole che la comunità si è

---

<sup>121</sup> Nervi P. (2002), *op. cit.*

<sup>122</sup> Nervi P. (1999), *op. cit.*, p. 7.

<sup>123</sup> Nervi P. (1993), "La destinazione economica dei beni di uso civico", in Carletti F. (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*, Jovene, Napoli, pp. 173-205; Nervi P. (1999), *op. cit.*, pp. 8-9.

data, dettate dalle specifiche esigenze economiche della comunità medesima, ma prima di tutto rivolte alla conservazione della risorsa stessa<sup>124</sup>. Elemento determinante per la conservazione della risorsa sarebbe il fatto che ogni componente della comunità che la gestisce si sente comproprietario dell'intero bene; questo rapporto di comproprietà favorisce una sorta di autosorveglianza collettiva che difficilmente permetterebbe l'instaurazione di forme di utilizzazione o comportamenti non conformi alle regole stabilite dalla collettività<sup>125</sup>. Questo non è vero in assoluto, l'azione collettiva può essere indebolita da numerosi fattori esterni al sistema che possono portare al degrado della risorsa. Baland e Platteau<sup>126</sup> ne hanno individuato alcuni: i fallimenti del mercato, i fallimenti dello stato e i cambiamenti strutturali, come ad esempio la crescita della popolazione, il cambiamento dell'economia, i cambiamenti tecnologici<sup>127</sup>.

Altra considerazione relativa alla vocazione ecologica dell'istituto collettivo deriva dalla natura stessa del sistema di risorse a cui risponde, in genere scarse o poco produttive, in cui ogni elemento naturale viene valorizzato per essere sfruttato al meglio delle sue possibilità. Ne consegue che la sopravvivenza di un sistema di risorse collettive è legata alla capacità dei suoi utilizzatori di adattarsi al contesto nel quale operano e al grado di informazioni acquisite sul sistema socio-ecologico locale, da cui derivano forme di governo endogene che trasformano i *feedback* ricevuti dall'ambiente in *output* per la sopravvivenza di quella comunità<sup>128</sup>. I comportamenti qui descritti non sono solo della proprietà collettiva, ma

---

<sup>124</sup> Nervi P. (1993), *op. cit.*; Nervi P. (1999), *op. cit.*, pp. 8-9; Santilocchi R. (2003), "Proprietà collettiva e cultura dell'ambiente: i profili ecologici", in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità*, Cedam, Padova, pp. 73-80; Taddonio R. (2003), "La necessità consuetudinaria della proprietà collettiva nella comunità e nell'ambiente", in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva, op. cit.* pp. 151-166.

<sup>125</sup> Santilocchi R. (2003), *op. cit.*, p. 74.

<sup>126</sup> Ballan J.M., Platteau J.P. (1996), *Halting degradation of natural resources, is there a role for rural communities?*, FAO and Clarendon Press, Oxford.

<sup>127</sup> L'analisi di Baland e Platteau riguarda in particolare i sistemi di risorse collettive dei paesi dell'Africa o dell'Asia, ma l'incidenza di questi fattori può interessare qualsiasi sistema di risorse collettive.

<sup>128</sup> Bravo G. (2005), "Istituzioni e partecipazione nella gestione di risorse comuni", in Pellizzoni L. (a cura di), *La deliberazione pubblica*, Roma, Molteni, pp. 263-280. Questo è valido soprattutto la gestione di sistemi di risorse collettive tradizionali su piccola scala, come è stato dimostrato dall'indagine empirica di Ostrom (v. cap. 1). In contesti più ampi, sovra locali o globali, non si possono copiare ed applicare prassi organizzative di tipo tradizionale a causa della differenze sociali, culturali ed economiche che incidono su questi sistemi. Tuttavia, gli esempi di successo di gestione dei *commons* tradizionali si rivelano ambienti di apprendimento interessanti, nello specifico per quanto concerne la gestione ambientale in senso più lato: la possibilità per le istituzioni di gestione di poter apprendere e modificarsi nel tempo in funzione delle

possono essere attuati anche da attori che operano con beni privati. L'enfaticizzazione delle "virtù" della proprietà collettiva che si trova in letteratura deriva in parte dal fatto che questa forma di appropriazione è stata considerata una fonte di perenne inefficienza rispetto alla proprietà privata<sup>129</sup>, comporta una certa retorica nella trattazione dell'argomento.

Lo sfruttamento delle risorse a fini produttivi determina la seconda funzione della proprietà collettiva, quella economica. Questa si riferisce alle funzioni che il patrimonio collettivo assume nel sistema economico di una data comunità: lo sfruttamento delle risorse naturali da origine - sia nel caso di prelievo diretto da parte degli utilizzatori che per quello della vendita o della produzione di servizi<sup>130</sup> - a transazioni che ammettono lo scambio reale dei prodotti di processi distinti, con reciproco vantaggio e accordo dei soggetti interessati<sup>131</sup>.

Terza funzione della proprietà collettiva è quella socio-culturale, derivata dall'insieme di usi non economici a cui la risorsa collettiva è sottoposta e da cui dipendono gli aspetti legati alla qualità della vita, alla socialità. La gestione collettiva di un dato sistema - agropastorale o forestale, di pesca o di irrigazione - viene considerato anche per la sua capacità di produrre esternalità positive come la conservazione delle risorse, della biodiversità e del paesaggio oltre che la tutela del patrimonio storico e tradizionale delle comunità locali<sup>132</sup>. In questo senso la proprietà collettiva viene definita socialmente ottimale, in quanto produce beni comuni, materiali e immateriali, di cui tutti possono godere. I sistemi di proprietà collettiva sono studiati per provare dei modelli di sviluppo sostenibile<sup>133</sup>.

---

informazioni e dei *feedback* che arrivano dal sistema socio-ecologico a cui sono legate, contro l'imposizione di regole universali, impostate a tavolino. Il *managemet adattivo*, come viene oggi definito tale modello di gestione, considera le regole e le politiche applicate di volta in volta come degli esperimenti, non come soluzioni definitive al problema, ponendo il rapporto uomo-ambiente entro un ciclo di co-evoluzione continuo: *ibidem*, pp. 270-271.

<sup>129</sup> Per un excursus sulla considerazione della proprietà collettiva nelle analisi economiche: Molesti R. (2004), "La proprietà collettiva nella storia del pensiero economico", in Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva, Giuffrè Editore, Milano.

<sup>130</sup> Sull'uso delle risorse da parte dei soggetti della proprietà collettiva cfr. cap. 1, p. 31, testo e nota 63.

<sup>131</sup> Nervi P. (1993), *op. cit.*; Nervi P. (1999), *op. cit.*, p. 9.

<sup>132</sup> Citiamo in questo senso alcuni contributi: Berkes F., Feeny D. *et al.* (1989), "The Benefits of the Commons", *Nature*, 340, pp. 91-93. Per quanto riguarda l'Italia, il dettato costituzionale riconosce nella proprietà collettiva la finalità diretta alla tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, della salute e della crescita sociale, economica e culturale della comunità (articoli 9, 142 e 149).

<sup>133</sup> Berkes F. (ed.), (1989), *Common Property Resources; Ecology and Community-Based Sustainable Development*, London, Belhaven; McKean Margaret A. (1992), "Success on the Commons. A Comparative

Le funzioni della proprietà collettiva sono infine caratterizzati dalla programmazione dell'uso delle risorse naturali. Quando il sistema istituzionale perde di autorità per le motivazioni più diverse, la gestione delle risorse non può più essere esercitata per la collettività e il regime degenera in un regime di risorsa a libero accesso. In altri casi, il cambiamento delle condizioni sociali, culturali ed economiche originarie che avevano definito un certo sistema di proprietà collettiva, può causarne l'estinzione o la riduzione a sistema anacronistico, non rispondente alle nuove necessità di quella comunità e, di conseguenza, economicamente inefficiente<sup>134</sup>.

La resistenza nel tempo e l'efficienza della proprietà collettiva, e in generale dei sistemi di risorse collettive, dipende dalla capacità di adeguamento delle strutture istituzionali preposte al loro governo (per struttura istituzionale si intende l'apparato di norme, regole strumenti di monitoraggio e sanzionamento in grado di sostenere i sistemi) alle trasformazioni sociali, tecnologiche e alle sfide ambientali intervenute nel tempo.

### 2.3 Le regole della proprietà collettiva

La possibilità per le comunità di autogestione delle risorse locali (in questo caso risorse di uso collettivo) e l'opportunità di definire autonomamente le regole di uso-appropriazione del bene comune, rientrano nel concetto di *local empowerment*. E le capacità attribuite agli attori collettivi di agire come degli individui razionali - contrariamente alla visione pessimistica di Hardin - li configurano come decisori complessi capaci di mettere in atto processi di territorializzazione endogena<sup>135</sup>.

---

Examination of Institutions for Common Property Resource Management", *Journal of Theoretical Politics*, vol. 4, No. 3, pp. 247-281;

<sup>134</sup> Nel nostro paese, ad esempio, la proprietà collettiva ha ancora un forte retaggio storico e culturale che ne ha garantito la conservazione, a cui spesso non corrisponde un eguale peso sociale e territoriale. Su questo tema si ritornerà in maniera estesa nel proseguo di questo lavoro, che ha analizzato più da vicino le problematiche e le possibilità della proprietà collettiva in Italia.

<sup>135</sup> De Marchi M. (2000), *op. cit.*, La territorializzazione è un processo lungo, che implica una serie di azioni: la conoscenza, la progettazione, la trasformazione dello spazio originario, primitivo, in cui l'attore sociale si trova da agire, e successivamente la tessitura di relazioni all'interno di quell'ambiente trasformato e un continuo impegno di controllo dei dati mutevoli che solo l'esperienza maturata consente di accumulare: Turco A. (1988), *op. cit.*

Resta da definire quali siano le condizioni che influiscono ed incentivano le comunità detentrici di risorse collettive a preservare le risorse stesse e a mantenere in vita le istituzioni che ne disciplinano l'uso. Nel capitolo precedente, trattando sulla teoria dei *commons* e in particolare della ricerca empirica su diversi sistemi di risorse collettive svolta da Elinor Ostrom, si è accennato alla definizione di un insieme di *principi costitutivi* comuni alle istituzioni di successo (v. cap. 1, p. 34). Questi principi sono stati formulati attraverso il confronto di casi di lunga durata nel tempo, quindi di sistemi successo.

Per quanto diversi e lontani tra loro, i casi studiati da Ostrom, comparati tra loro, hanno rivelato delle analogie sostanziali. In primo luogo in tutti i sistemi analizzati ci si imbatte in ecosistemi incerti e complessi - aree montane, come nei casi dei villaggi svizzeri e giapponesi, o zone caratterizzate da scarsità di precipitazioni, come nel caso dei sistemi di irrigazione spagnoli (cfr. p. 30, nota 60) -; nonostante le condizioni sfavorevoli, le popolazioni in queste località si sono mantenute in modo stabile attraverso i secoli e prevedono di vivere uniti anche nel futuro<sup>136</sup>. Altra analogia è costituita dalla definizione di regole per il governo delle risorse, formulate nel tempo per definire il «giusto» comportamento<sup>137</sup>, e strutturate per permettere agli individui di vivere in stretta interdipendenza, senza eccessivi conflitti. Infine, l'analogia più importante è data dalla lunga durata di questi sistemi di risorse e delle rispettive istituzioni<sup>138</sup>.

Ostrom specifica che la definizione di principi progettuali comuni non è ricavabile dall'insieme delle regole, la cui diversità e particolarità risponde, come già sottolineato, agli attributi fisici specifici di un dato sistema, oltre che ai presupposti culturali, sociali, economici e politici di quel preciso contesto. Senza regole diverse, infatti, le comunità non potrebbero trarre il vantaggio dallo sfruttamento della risorsa collettiva locale o supplire ai possibili inconvenienti che potrebbero verificarsi in un contesto, ma non in altri<sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 132.

<sup>137</sup> *Ibidem*.

<sup>138</sup> La continuità nel tempo dei sistemi collettivi soddisfa il criterio della sostenibilità; la continuità delle istituzioni soddisfano il criterio della solidità istituzionale definito da Shepsle K.A. (1989), "Studying Institutions. Some Lessons from the Rational Choice Approach", *Journal of Theoretical Politics*, 1, pp. 131-149, in quanto e nella misura in cui le regole sono state concepite e modificate nel tempo conformemente alle regole in materia di scelte collettive e di scelte costituzionali.

<sup>139</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 133.

Per principi progettuali, Ostrom intende «un elemento o una condizione essenziale che aiuti a spiegare il successo di queste istituzioni nel preservare le risorse collettive e nell’ottenere da parte degli appropriatori il rispetto delle regole adottate, generazione dopo generazione»<sup>140</sup>. Gli stessi principi sono stati poi messi a confronto con altri casi analizzati, in cui però gli appropriatori non sono stati in grado di ideare o mantenere nel tempo le istituzioni preposte alla gestione e all’uso governo della risorsa collettiva. Confrontando tra loro sistemi solidi con sistemi di insuccesso o fragili, Ostrom svolge una valutazione della validità dei principi progettuali proposti, indicando quali tra questi principi si applica chiaramente, quale in maniera debole e quale non si applica affatto<sup>141</sup>. Da questa comparazione incrociata Ostrom ricava una conferma agli assunti teorici formulati, conferma sufficiente a dare avvio a nuove indagini teoriche ed empiriche volte a definire in modo sempre più preciso i caratteri comuni dei sistemi collettivi.

### ***2.3.1 I principi progettuali di Ostrom***

Ostrom definisce sette principi progettuali che caratterizzano i sistemi di successo da lei analizzati, che corrispondono a sistemi locali di piccole dimensioni, aggiungendone un ottavo individuato attraverso l’analisi di casi relativi a contesti più ampi e complessi.

#### **1. CHIARA DEFINIZIONE DEI CONFINI**

Gli individui o le famiglie che possiedono diritti collettivi su una data risorsa devono essere chiaramente definiti (determinazione dei “proprietari”), da cui deriva la necessità dell’introduzione di un meccanismo di esclusione dalla sua utilizzazione. Anche i confini fisici ed ecologici della risorsa devono essere chiaramente definiti (censimento dei beni), così come le modalità d’uso e prelievo della stessa.

#### **2. CONGRUENZA TRA LE REGOLE DI APPROPRIAZIONE, FORNITURA E CONDIZIONI LOCALI**

---

<sup>140</sup> *Ibidem*, p. 134. L’elenco, precisa Ostrom, non deve considerarsi definitivo ed assoluto, e tantomeno sufficiente per spiegare il successo di un sistema (v. anche cap. 1, p. 35).

<sup>141</sup> *Ibidem*, pp. 259-264.

Le regole di appropriazione (sfruttamento) della risorsa che limitano i tempi, i luoghi, i metodi e/o la quantità di unità di risorsa sono legate agli attributi specifici della risorsa e alle condizioni locali che richiedono lavoro, materiali e/o denaro.

### 3. METODI DI DECISIONE COLLETTIVA

Gli individui interessati dall'applicazione devono essere in grado di partecipare alla definizione delle stesse. Essi, infatti, sono i diretti interessati all'interazione con la risorsa e possiedono il *corpus* di conoscenze pratiche necessarie per adattare al meglio le disposizioni alle condizioni reali del sistema.

### 4. CONTROLLO

Coloro che controllano le condizioni d'uso della e il comportamento degli appropriatori, devono rispondere al gruppo degli appropriatori o sono parte del gruppo stesso. La responsabilità di fronte al gruppo è fondamentale, in sua assenza il problema della supervisione non potrebbe che risolversi con l'intervento di un'autorità esterna. Nella maggior parte dei casi di risorse collettive gestite con successo il monitoraggio avviene tramite il controllo reciproco tra gli utilizzatori, riducendo così quasi a zero i costi relativi.

### 5. SANZIONI PROGRESSIVE

Gli appropriatori che violano le regole possono ricevere delle sanzioni che possono variare a seconda della gravità e del contesto della violazione. Le sanzioni vengono applicate dal gruppo degli appropriatori, dai loro incaricati o da entrambi. Le sanzioni sono indispensabili per garantire l'impegno del rispetto delle regole da parte degli utilizzatori. La loro progressione è utile per distinguere tra violazioni occasionali (più o meno involontarie) o di lieve entità, che non provocano cioè danni gravi alla risorsa, e trasgressioni sistematiche in grado di mettere in pericolo la risorsa e le basi stesse delle relazioni di fiducia e di reciprocità tra gli utilizzatori.

### 6. MECCANISMI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Il controllo del rispetto delle regole svolto dagli appropriatori o dai loro diretti incaricati ha il vantaggio del rapido accesso agli ambiti locali, garantendo un rapido intervento in caso di violazione. Dato un inevitabile grado di ambiguità delle regole, la presenza di

meccanismi in grado di giudicare con costi ridotti che cosa costituisca un'infrazione è indispensabile per evitare la nascita di conflitti disgreganti all'interno del gruppo degli utilizzatori.

#### 7. MINIMO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI AUTO-ORGANIZZARSI

I diritti degli appropriatori di predisporre le proprie istituzioni non deve essere contestabile da autorità governative esterne (situazione preferibile e che esse offrano una legittimazione ufficiale alle regole da esso stabilite).

#### 8. ORGANIZZAZIONI ARTICOLATE SU PIÙ LIVELLI

Nel caso di risorse facenti parte di sistemi più estesi e complessi è opportuno che tutte le attività legate allo sfruttamento, al mantenimento, al monitoraggio, al sanzionamento e alla risoluzione di conflitti siano strutturate su livelli molteplici e successivi, in modo che ciascun problema possa essere affrontato alla scala più opportuna. I diversi sistemi di regole dovranno comunque essere coerenti tra loro e, possibilmente, organizzati in base a criteri di sussidiarietà<sup>142</sup>.

Questi elementi caratterizzanti sono oggi largamente accettati da chi si occupa di *commons* in generale e forniscono un'utile guida per l'analisi e la comprensione dei sistemi di proprietà collettiva.

Per le loro particolarità, le aree interessate da sistemi di risorse di uso collettivo si rivelano particolarmente interessanti per un esame geografico delle relazioni uomo/ambiente, in particolare riguardo ai processi di territorializzazione. La proprietà collettiva si iscrive infatti in un territorio, deriva dalle sue specificità, e il suo tipo di gestione può influenzare l'evoluzione di quel territorio. Il vantaggio di una riflessione

---

<sup>142</sup> Il concetto di sussidiarietà ha origini nel diritto canonico. Una antica categoria oggi rivalutata all'interno del nuovo paradigma della *governance* – il fenomeno del progressivo coinvolgimento degli attori sociali nell'esercizio del potere pubblico, contrapposto al tradizionale concetto di *government* – che si basa sul principio secondo il quale le competenze che si trovano a livello territoriale possono essere esercitate in maniera più efficiente ed adeguata alle necessità ed alle richieste dei cittadini (la preferenza è assegnata al livello più prossimo al territorio e alla comunità amministrata): Veritto G., Velo F. (2006), “Una lezione per le politiche pubbliche : il governo delle realtà sociali complesse tra pubblico e privato”, Saggio introduttivo a Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. XXXII. Il principio della sussidiarietà, che implica il coinvolgimento degli attori sociali in tutte le fasi del potere pubblico (da quello decisionale a quello gestionale), non ha mai smesso di essere esercitato, o comunque sentito come necessità, nei sistemi di gestione delle risorse collettive.

geografica può, infatti, aiutare ad uscire dalla retorica del “bello” a priori della proprietà collettiva permettendo di ragionare sulla sua relazione con il territorio e non solo nel *focus* degli attori collettivi.

Nei capitoli seguenti si prenderà in considerazione la realtà della proprietà collettiva in Italia, i cui modelli di sfruttamento si caratterizzano per l'antichissima origine, presentandosi come realtà complesse legate al pluralismo culturale proprio del nostro paese. Caratteristica dominante dei sistemi di risorse collettive tradizionali nel nostro paese è quello di essere costituite principalmente da terreni, per lo più boschivi e pascolivi, anche se nel passato come oggi molte comunità sono detentrici di diritti su risorse di altro genere come ad esempio stagni, fiumi, o sistemi più estesi come quelli lagunari.

La gestione di questo patrimonio potrebbe offrire nuove opportunità alle popolazioni locali tenutarie di diritti su risorse collettive per avviare progetti di riqualificazione territoriale e di sviluppo locale concreto, azioni che però sono spesso limitate dalla mancanza di riconoscimento di queste realtà o di una legislazione organica in materia.

## CAPITOLO TERZO

### L'EREDITÀ DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN ITALIA: LE TERRE COLLETTIVE

*«Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni; è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale che inosservato discese da remotissimi secoli fino a noi...»<sup>204</sup>*

La proprietà collettiva, un altro modo di possedere come Carlo Cattaneo indicava nella sua relazione sulle condizioni agrarie del piano di Magadino, nell'Alta Valle del Ticino, quando si trovò a dover descrivere le numerose forme di appropriazione collettiva che ancora a metà '800 caratterizzavano quella zona. Beni né pubblici né privati, che la modernità ha portato a considerare come qualcosa di anomalo che in qualche modo doveva essere fatto rientrare nella "regola". In Italia la proprietà collettiva ha avuto nella storia una grande importanza sociale ed economica, che ancora oggi si percepisce se si vanno a svelare le numerose istituzioni presenti sul nostro territorio. La lunga tradizione e la lunga durata di tali istituzioni è stata duramente messa alla prova soprattutto nel corso degli ultimi due secoli; oltre ai mutamenti economici, sociali e culturali che hanno provocato una loro naturale estinzione, si è assistito, infatti, ad un'opera di omologazione e semplificazione delle diverse forme di appropriazione da parte dello Stato.

Due sono oggi le principali problematiche che riguardano la proprietà collettiva in Italia: la prima, di natura giuridica, riguarda il riconoscimento delle istituzioni collettive da parte dello Stato o degli enti locali, che si scontra con la natura autonoma dei sistemi collettivi, la

---

<sup>204</sup> La frase, di Carlo Cattaneo, è contenuta in una relazione intitolata "Su la bonifica del Piano di Magadino a nome della Società Promotrice. Primo Rapporto" pubblicata in Bertolino A. (a cura di), (1956), *Scritti economici*, Firenze, pp. 187-188.

seconda, di natura quantitativa, riguarda la conoscenza della dimensione attuale del fenomeno, indispensabile per realizzare una valutazione effettiva del ruolo economico e sociale. Le vicende che hanno portato a tale situazione meritano quindi di essere brevemente riepilogate per consentire una maggiore comprensione del fenomeno attuale.

### 3.1 Quadro di riferimento storico-giuridico

La forte particolarità locale che la proprietà collettiva presenta ancora oggi si trova riflessa nelle molteplici denominazioni a cui tale istituto risponde a seconda dell'area geografica o dei luoghi a cui appartiene. Le diverse forme, e nomi, che assume il godimento delle risorse collettive nel nostro paese deriva sostanzialmente dalle diverse vicende della proprietà fondiaria, pubblica e privata, dall'antichità al Medioevo fino alla modernità<sup>205</sup>.

Una prima, generale, definizione degli ambiti di utilizzo collettivo deriva dagli antichi giuristi nella trattazione dei *diritti civili*, indicati in una serie di diritti esistenziali di sopravvivenza di una comunità (i *cives* appunto). Nelle società basate sulla produzione, utilizzo e scambio diretto dei beni, il *civis* poteva trarre dalle terre, dal bosco, dall'acqua, una serie di *utilitates* indispensabili al suo sostentamento e a quello dell'intera comunità di cui era membro<sup>206</sup>. In questo tipo di economia solidaristica – ancora oggi forte in Africa, Asia, America latina – il singolo individuo è strettamente legato alla sua comunità e l'esercizio dei suoi diritti collettivi sarà ammesso fintanto che esso manterrà dei rapporti con quel gruppo e sarà stabilmente insediato in quel territorio. Tali diritti potevano essere esercitati su beni privati, di un signore locale o di un ente religioso, e come tali assumevano

---

<sup>205</sup> I primi documenti scritti relativi alle diverse forme di appropriazione collettiva, in Italia come nel resto d'Europa, risalgono all'epoca Medievale. Le fonti in questione raccolgono in forma scritta le regole consuetudinarie poste a fondamento delle comunità locali: i modelli di comportamento, gli usi e le tradizioni che fanno capo ad una comunità e ne garantiscono la sopravvivenza. Negli Statuti consuetudinari – adottando un termine generico in quanto essi assumono appellativi diversi a seconda delle diverse aree geografiche – si ritrovano precise informazioni legate all'uso di beni comuni, terreni, boschi, paludi, stagni, in cui si indicavano tempi e modi per il loro sfruttamento collettivo. Gli Statuti, in cui il carattere ereditario e l'antica origine degli usi collettivi è spesso testimoniata dalla formula *ab immemorabili* riferita all'appartenenza dei beni ad una data comunità, in alcuni casi riportano anche la data e la formula di acquisizione dei beni (per dono o legato, per concessione, per acquisto diretto).

<sup>206</sup> Fiaccavento M., Moro L. (a cura di), (2005), *Usi civili: opportunità o vincoli?* Atti del Convegno di Marano Lagunare (30 ottobre 2004), Formez, Roma, p. 27 (contributo di Maria Athena Lorizio); Cerulli Irelli V. (1993), *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova.

l'appellativo di “usi civici”, e sui beni che appartenevano alle comunità degli abitanti (acquisiti in vario modo), che costituivano il “demanio civico” (ovvero la proprietà collettiva). Gli usi possibili delle terre collettive, usando un termine generico, erano (e sono) naturalmente legati alle caratteristiche ambientali locali, ma in generale si trattava di attività di pascolo, sfalcio, raccolta di frutti, raccolta di legna, strame, ghiaia o sassi, e della possibilità di cacciare o pescare in un dato ambito.

Tali caratteristiche comuni trovarono poi differenti sviluppi nel mosaico politico-istituzionale dell'Italia dei secoli precedenti all'unificazione. Nell'Italia dei comuni, che comprendeva le regioni centro-settentrionali, i domini collettivi continuarono ad essere gestiti secondo la consuetudine. In alcune regioni molte delle antiche istituzioni collettive, che avevano mantenuto l'originaria forma di organizzazione territoriale anche dopo la formazione del Comune, rivendicarono la loro natura “privata”. Questo accadde per le “regole” in Veneto, le “servitù” in Valle d'Aosta, le “società degli antichi originari” in Lombardia e nella montagna friulana. In Trentino, dai tempi del Principato Vescovile fino all'occupazione bavarese nel 1805, i Comuni definiti chiaramente in senso giuridico erano pochi e le popolazioni si amministravano mediante gli antichi ordinamenti collettivi, le Vicinie, le Regole, le Ville<sup>207</sup>. Altre organizzazioni collettive rimasero invece legate alla loro struttura di carattere pubblicistico.

Nelle province meridionali, dove il sistema feudale si mantenne più a lungo (in alcune aree il regime feudale fu soppresso solo dalla riforma agraria di fine '800) e in forme diverse, le terre collettive furono regolate in relazione al titolo costitutivo e all'appartenenza, ma la loro natura pubblicistica non venne mai modificata<sup>208</sup>. La natura del feudo poteva essere patrimoniale o giurisdizionale: la prima presupponeva che il feudatario

---

<sup>207</sup> Pace D. (1999), “Amministrazioni separate di uso civico: situazione giuridica e realtà operativa”, in Nervi P. (a cura di), *Il ruolo economico dei demani civici e delle proprietà collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, Cedam, Padova, pp. 167-183. Tra gli istituti più antichi mantenutisi fino ad oggi, ricordiamo la Magnifica Comunità di Fiemme, che comprende la Val di Fiemme, in provincia di Trento, e parte della Val di Fassa, sotto la provincia di Bolzano, che amministra un territorio di circa 20 mila ettari, di cui oltre 11 mila sono costituiti da foreste; le Regole di Spinale e Manez, in provincia di Trento, che oggi amministrano direttamente un patrimonio costituito da boschi, prati, zone improduttive ed aree adibite alla pratica dello sci.

<sup>208</sup> Grossi P. (1977), *op. cit.*, p. 232, sottolinea l'antica tradizione della letteratura giuridica sui demani civici dell'Italia meridionale, a partire dagli autori napoletani del Cinquecento e Seicento e poi della metà del XIX secolo, e la sua importanza nella questione legislativa che si aprirà subito dopo l'Unità d'Italia. Per un quadro storico sulle vicende delle terre comuni meridionali: Cassandro G.I. (1943), *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari.

avesse la proprietà dei beni del territorio da lui amministrato, mentre la seconda affidava solo dei poteri giurisdizionali sul territorio infeudato. In entrambe i casi, comunque, se al momento dell'infeudazione il territorio era già abitato, la nuova istituzione tendeva a mantenere e garantire i diritti preesistenti esercitati delle popolazioni sui propri terreni. Le terre collettive venivano indicate come “demanio universale” o “comunale”, utilizzate dalle famiglie e amministrare dalla riunione dei capofamiglia denominata *Universitas civium*. La stessa comunità poteva usufruire di diritti d'uso collettivo anche sulle terre feudali (il demanio feudale concesso dal re ai suoi feudatari per l'esercizio dei poteri pubblici) in cui la popolazione poteva trarre i frutti per il proprio sostentamento e le prestazioni (in natura) dovute al signore; stesso principio era valido per i territori infeudati dalla Chiesa, costituenti il demanio ecclesiastico.

Da nord a sud i diritti di uso civico, mantenutesi nel tempo, nella temperie culturale ed economico-sociale del Settecento illuminista e poi dell'Ottocento positivista, assunsero una connotazione sempre più negativa, collegati ad una retriva organizzazione feudale e confusi con gli abusi che quel sistema aveva perpetuato, e continuava a perpetuare in gran parte dell'Italia meridionale e in altre aree della penisola. I diritti d'uso delle popolazioni locali sui terreni feudali, necessari all'integrazione della loro povera economia e al loro sostentamento, vennero considerati come un ostacolo allo sviluppo di una politica agricola che puntava sulle tecniche moderne e sulla razionalizzazione dei sistemi produttivi; la loro soppressione, quindi, significava attuare la definitiva eversione della feudalità<sup>209</sup>. La presenza di diritti collettivi, diffusa e capillare su tutto il territorio italiano, impegnò gli stati pre-unitari in interventi legislativi ed amministrativi importanti, sia per numero che per incidenza, volti alla quotizzazione e allo smantellamento dei diritti comuni<sup>210</sup>. In questa

---

<sup>209</sup> Carletti F. (2005), “La liquidazione degli usi civici. Normativa, amministrazione e commissario”, in Ricoveri G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 99-109.

<sup>210</sup> La letteratura che raccoglie le leggi di affrancazione delle terre private gravate da uso civico è ricordata in Grossi (1977), *op. cit.*, pp. 192-193. Gli interventi legislativi sono rivolti di volta in volta ai diritti di “pensionatico” o del “vagantivo” (ovvero i diritti di pascolo invernale del bestiame su terreni privati incolti) nel Veneto, alle “servitù di pascolo” vigenti negli Stati pontifici, agli “ademprivi” in Sardegna, agli “usi civici” o i “demani” nell'Italia meridionale. Le diverse leggi avevano in comune il fatto di prendere spunto dalla legislazione napoletana di inizio '800: Acrosso L., Rizzi G. (a cura di), (1994), *Codice degli usi civici*, Jandi Sapi Editore, Roma.

fase la procedura di liquidazione prevedeva la corresponsione alle popolazioni tenutarie di diritti d'uso comune in denaro o in terre, attribuite alla totalità della comunità.

Le varie leggi abrogative riguardarono solo i diritti di uso civico, non la proprietà collettiva vera e propria, le cui sorti future dipenderanno da una legge del 1927 (n. 1766) intitolata alla liquidazione degli usi civici, di cui tratteremo oltre. Ma sui domini collettivi un'operazione di controllo era già stata operata nel corso della breve esperienza del Regno Italico (1805-1814), durante il quale il Codice civile francese (*Code civil*) fu applicato su tutto il territorio conquistato, abolendo l'intero diritto previgente e andando a toccare anche le istituzioni collettive<sup>211</sup>.

### **3.1.1 I domini collettivi nell'applicazione Codice civile di età napoleonica**

La trattazione dei diritti collettivi aveva impegnato non poco anche i giuristi francesi al momento della stesura del Codice civile. In Francia, come del resto in Italia e in alte parti d'Europa, le istituzioni collettive, denominate *bien communaux*, erano diffusissime in tutto il territorio, sopravvissute alla rivoluzione che ne aveva tentato lo smantellamento attraverso operazioni di *partage* (quotizzazione) dei beni tra gli abitanti<sup>212</sup>. I redattori del Codice, preso atto di questa importante realtà, la riconobbero nell'art. 542 che, nella traduzione italiana, così definiva i beni comunali: «I beni comunali sono quelli alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito»<sup>213</sup>. Questo articolo univa nella medesima denominazione i beni di proprietà delle comunità (*bien communaux*) e i semplici diritti d'uso (*usages*). I commentatori del codice, nel momento dell'applicazione delle leggi, riconobbero alle comunità tenutarie di beni

---

<sup>211</sup> Il Codice civile, promulgato nel 1804, sanciva le riforme rivoluzionarie, applicando sull'intero territorio i principi di uguaglianza tra le persone, la libertà di circolazione dei beni, l'abolizione del feudalesimo, la laicità dello Stato, la centralità dell'individuo - realizzata anche attraverso la liberazione dei vincoli di proprietà di origine medievale - e l'eliminazione dei corpi intermedi che si ponevano fra lo Stato e il cittadino, con il loro bagaglio di privilegi.

<sup>212</sup> La divisione ed assegnazione di quote di terre comuni alle popolazioni che fino ad allora avevano portato avanti un uso collettivo dei beni medesimi, fu autorizzata da una legge del 1793: Barbacetto S. (2000), "*Tanto del ricco quanto del povero*": proprietà collettiva e usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia, Tolmezzo p. 154. Per il quadro storico-amministrativo dei *bien communaux*: Mannoni S. (1994 e 1996), *Une et indivisible. Storia dell'accertamento amministrativo in Francia*, voll. I e II, Giuffrè, Milano.

<sup>213</sup> La prima versione italiana del Codice fu stampata nel 1806: cfr. Barbacetto (2000), *op. cit.*, p. 155, nota 233.

comuni il solo diritto d'uso, affidando la gestione del patrimonio al Municipio, il nuovo organismo istituzionale creato dalla riforma amministrativa che aggregava abitati vicini, indicati nei documenti del tempo come comuni censuari<sup>214</sup>. Anche in territorio italiano, dunque, sia i diritti d'uso collettivo che i domini collettivi saranno assoggettati al controllo amministrativo del Municipio. Alla soppressione dei primi provvederanno, come già esposto, i singoli stati pre-unitari dopo la conclusione dell'esperienza del regime napoleonico<sup>215</sup>, mentre per le proprietà collettive si sarebbe aperto un iter più complesso, avviato subito dopo il 1865.

### ***3.1.2 Evoluzione della legislazione dall'Unità d'Italia fino al 1927***

Con l'avvento dell'Unità d'Italia il lavoro di liquidazione degli usi civici proseguì in maniera organica, appoggiandosi sulle inchieste agricole commissionate dal neonato Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio<sup>216</sup>. Le prime relazioni relative a queste inchieste, pubblicate a partire dal 1877, rivelano la persistenza e la diffusione di varie forme di appropriazione collettiva<sup>217</sup>. Ma sarà la grande "Inchiesta agraria sulla condizione della classe agricola" (varata dal Parlamento nel marzo del 1877 ed avviata nell'aprile dello stesso anno) che porterà alla luce una serie di dettagliate informazioni sulla reale condizione agraria del paese e, per quanto riguarda il tema qui trattato, la conferma di una

---

<sup>214</sup> Per quanto importante, la fase relativa al periodo pre-unitario, e in particolare quella del Regno d'Italia, non viene trattata ulteriormente. La specificità delle singole realtà regionali, infatti, avrà un estremo peso nell'applicazione delle leggi di questo periodo, tanto da meritare attenzioni particolari che in questa sede riserveremo alle organizzazioni collettive oggetto di indagine empirica scelte come casi di studio per la presente ricerca, di cui farà ampia trattazione nel prossimo capitolo.

<sup>215</sup> La conquista dell'Italia avvenne in maniera graduale, e non omogenea, con l'annessione progressiva dei territori conquistati da Napoleone a partire dal 1796, anno della vittoria sull'Austria, e si concluse nel 1804 con la proclamazione del Regno d'Italia, esperienza conclusasi nel 1814 con l'abdicazione di Napoleone.

<sup>216</sup> Le inchieste servivano allo stesso tempo a legittimare questo Ministero, nato su imitazione di modelli d'oltralpe e per questo fortemente avversato da parte di molti componenti del governo. Sul dibattito che riguardò questa istituzione: Caracciolo A. (1956), "Il dibattito sul Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel periodo cavouriano", in *Movimento operaio*, VIII (luglio-dicembre); Einaudi, Torino, e Caracciolo A. (1968), "I compiti del Ministero di Agricoltura e Commercio da Cavour a Depretis", in *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Einaudi, Torino.

<sup>217</sup> La *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura in Italia*, vol. III, Roma, 1877, p. 264 e ss., dedica un intero capitolo alle "servitù e condomini"; in *Notizie e studi sull'agricoltura (1876)*, Roma, 1877, p. 288 e ss., p. 353 e ss, *Notizie e studi sull'agricoltura (1877)*, Roma, 1879, p. 903 e ss. e p. 1005 e ss. e in *Notizie intorno alle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878-1879*, vol. III, Roma, 1882, la dimensione delle realtà delle terre collettive e dei diritti di uso civico, varie e diverse sia per origine storica che per natura giuridica, emerge in tutta la sua importanza. Le indicazioni bibliografiche sono indicate in Grossi P. (1977), *op. cit.*

realtà agricola in cui la proprietà collettiva aveva ancora un ruolo forte e, in alcuni casi, determinate in tutte le province italiane (dalla montagna alla pianura, isole comprese)<sup>218</sup>. L'evidenza del fenomeno naturalmente non poteva essere ignorata, ma ne fu completamente sottostimata l'importanza sociale ed economica, tanto che nella relazione finale dei risultati dell'inchiesta il presidente della giunta definì le diverse forme di appropriazione collettiva come «gravami della proprietà», indicando la loro eliminazione a favore della individualizzazione della proprietà<sup>219</sup>. Non mancarono però le voci discordanti, che si fecero sentire in sede di elaborazione della legge sull'abrogazione delle forme di appropriazione collettiva, aprendo una breve spiraglio alla riflessione sui dati che emergevano dall'indagine in cui la proprietà collettiva appariva come qualcosa di più di un gravame da eliminare.

Di particolare peso, in tal senso, furono i rapporti stilati da due funzionari inquirenti, Agostino Bertani e Ghino Valenti. Il primo, vicepresidente della Giunta d'Inchiesta, si occupò in prima persona di coordinare le ricerche nelle province di Porto Maurizio, Genova e Massa Carrara; il secondo, economista agrario, svolse direttamente l'indagine sulle province di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro. Bertani, medico e deputato, sensibile alle questioni sociali, rileverà il valore sociale degli assetti fondiari collettivi, strumenti per la sopravvivenza delle popolazioni agricole ancora fortemente condizionate dalla miseria. Valenti, partendo da una valutazione economica delle realtà collettive analizzate, concentrate in particolare nell'area montana umbro-marchigiana, arriverà invece ad affermare la loro efficacia e congenialità per quel particolare mondo socio-economico, rivelandosi come la soluzione istituzionale “naturale” ai sistemi fondati su una economia agro-silvo-pastorale<sup>220</sup>. Il contributo teorico di Valenti nell'analisi delle realtà collettive si estende oltre l'Inchiesta agraria, nei saggi autonomi realizzati in seguito, come quello relativo alle istituzioni collettive locali dell'Appennino marchigiano (le Comunanze),

---

<sup>218</sup> Il lavoro di indagine si concluse con la pubblicazione degli *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, Roma, 1886. Per una trattazione critica dei lavori dell'inchiesta, Grossi P. (1977), *op. cit.*, pp. 275-314; sui lavori della Giunta: Novacco D. (1963), “L'inchiesta Jacini”, in Rodolico N. (a cura di), *Storia del Parlamento italiano*, vol. 17, Palermo, e Caracciolo A. (1973), *L'inchiesta agraria Jacini*, Torino.

<sup>219</sup> Caracciolo A. (1973), *L'inchiesta agraria Jacini*, Torino, p. 90.

<sup>220</sup> Sulla figure di Agostino Bertani e Ghino Valenti ed sui risvolti delle loro indagini all'interno dell'Inchiesta agraria: Grossi P., *op. cit.*, pp. 278-305.

pubblicato nel 1887, e le più ampie riflessioni sulla proprietà collettiva e la teoria economica della proprietà<sup>221</sup>.

L'esito del dibattito fu sicuramente a favore degli abrogatori, ma sul fronte della difesa delle antiche istituzioni collettive si ottenne un minimo successo consistente nell'inserimento di una clausola all'interno della legge 24 giugno 1888. Questa legge, che di fatto è annovera tra le leggi abolitive delle forme di appropriazione collettiva, inserisce la possibilità per le popolazioni locali di affrancare i beni goduti fino ad allora per diritto consuetudinario. Anche in questo caso la legge toccava i diritti d'uso collettivo, non i domini collettivi, che stavano a cuore ai deputati "collettivisti". La piccola vittoria ottenuta venne presa come occasione per avviare un dibattito di più ampio respiro sulle varie forme di appropriazione collettiva, fino ad allora valutate in maniera unitaria. La nuova discussione portò alla definizione di un progetto di legge per l'"Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio", che aveva l'ambizione di aprire la strada ad una linea operativa che doveva portare all'ordinamento legislativo dei domini collettivi italiani, ma l'esperienza si concluse con la realizzazione del progetto iniziale, senza portare altri frutti<sup>222</sup>.

Per arrivare ad un ordinamento organico dei domini collettivi si dovrà attendere la legge del 1927, nel frattempo le terre collettive, collocate in genere nelle aree marginali e generalmente poco adatte a pratiche agricole intensive, vengono abbandonate dalle popolazioni che, comunque, salvo i casi in cui le antiche istituzioni non siano state trasformate in soggetti di diritto privato (v. p. 59) o equiparate a persone giuridiche (cfr. nota 157), nel tempo avevano perso il controllo diretto del loro patrimonio - amministrato

---

<sup>221</sup> Valenti G. (1914), "Il rimboschimento e le proprietà collettive nell'Appennino marchigiano, Roma, 1887, in Studi di politica agraria", Roma; Valenti G. (1892), *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, Roma.

<sup>222</sup> L'art. 2 della legge 4 marzo 1894, n. 397, che ordinava le proprietà collettive degli ex Stati pontifici e dell'Emilia, stabiliva che le diverse istituzioni collettive - università agrarie, comunanze, partecipanze, altre organizzazioni istituite a favore della collettività, formate da abitanti di un comune o di una frazione di un comune o da una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo di fondi o l'amministrazione sociale del bestiame - venissero considerati persone giuridiche. Sulla base di questo principio, la legge obbligava i soggetti collettivi a definire entro il termine di un anno un proprio regolamento. La legislazione pre- e post unitaria è raccolta in FEDERICO P., *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma, Buffetti, 1995.

ormai da quasi un secolo dal Comune - la capacità organizzativa e il bagaglio di conoscenze pratiche per il controllo delle risorse.

### **3.1.3 La legge del 1927**

Nel 1927, con la legge n. 1766<sup>223</sup> (v. all. 1) sul riordinamento degli usi civici, si unificava la materia delle diverse forme di appropriazione collettiva presenti nel territorio italiano, comprendendo nella dizione “usi civici” tutti i diritti collettivi i cui titolari sono i singoli cittadini componenti la collettività. La legge del 1927 (ancora oggi in vigore in Friuli Venezia Giulia e, in parte, anche in altre regioni) provocò un livellamento delle proprietà collettive rispetto a quelli che erano definiti come “usi civici”. L’uso civico, ricordiamo, si caratterizza come un diritto reale su una cosa altrui, quella che anticamente veniva definita servitù (di pascolo, legnatico, semina ecc.), mentre la proprietà collettiva si configura in un insieme di beni posseduti dalla comunità da tempo immemorabile, sui quali insistono dei diritti reali. Senza contare che anche la stessa categoria dei demani collettivi si distingueva in strutture a carattere chiuso o aperto e rispondeva a regole diverse a seconda dei luoghi in cui si era formata. Per una più chiara comprensione si propone uno schema riassuntivo delle diverse istituzioni collettive italiane a cui la legge fa riferimento (Tab. 2).

Le finalità della legge, d’altro canto, rispecchiano pienamente il periodo storico in cui è stata concepita. Da un lato, infatti, tale normativa è improntata al paradigma unitario che è proprio degli Stati fondati sulla gerarchia e l’autarchia, dall’altra si ascrive nel novero delle leggi dette fascistissime, volte cioè a dare sostegno e connotazione politica alla formazione del regime<sup>224</sup>.

Obiettivo del legislatore era quello di rafforzare l’economia agricola del paese, da attuare attraverso lo stretto controllo delle forme della proprietà terriera. L’ancora forte incidenza nell’Italia dell’epoca dei diritti collettivi sulle terre agricole, alcune delle quali di

---

<sup>223</sup> La legge 16 giugno 1927, n. 1766 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927, n. 228), era il frutto di un dibattito durato tre anni, e convertiva con varie modifiche il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno. Nel 1928, con il Regio decreto n. 332, si emanava il suo regolamento attuativo.

<sup>224</sup> De Lucia L. (2000), “I demani civici e le proprietà collettive di fronte al declino dell’autorità locale di sistema”, in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche tra l’istituzionalizzazione del territorio e il declino dell’autorità locale di sistema*, Cedam, Padova, pp. 115-135.

particolare valore economico come i boschi, poneva una serie di problemi ad un regime non ancora consolidato, primo fra tutti quello dell'ordine pubblico considerata la diffusa indigenza in cui versavano i contadini e il malcontento che imperversava nelle campagne a causa della concentrazione delle terre nelle mani di pochi e potenti proprietari<sup>225</sup>. Per rispondere a tali esigenze, la legge prevedeva la liberazione delle terre ancora gravate da usi civici, tramite la liquidazione o l'affrancazione<sup>226</sup>. Le terre civiche ottenute con l'affrancazione, e quelle possedute dalle comunità, vale a dire le proprietà collettive nelle loro diverse forme gestionali (Comuni, Frazioni, Associazioni agrarie<sup>227</sup>), dovevano essere divise in due categorie: le terre adatte all'agricoltura, che dovevano essere ripartite in enfiteusi fra i coltivatori diretti aventi diritto (art. 13, 15 e 23); i boschi ed i pascoli permanenti, che dovevano invece rimanere indivisi e assoggettati al regime di inalienabilità (art. 12)<sup>228</sup>. La conservazione e l'esercizio dei diritti collettivi sui terreni boschivi e pascolivi dovevano essere stabiliti da appositi regolamenti e sottoposti al piano economico previsto dalla legislazione forestale (art. 12, comma 3).

---

<sup>225</sup> Al di là degli aspetti strettamente economici legati alla proprietà dei terreni, il regime si preoccupava di contenere il problema sociale delle masse contadine, la cui rivolta poteva essere innescata dai partiti antagonisti, socialisti e comunisti in primis. Il regime doveva trovare quindi una via per dare la terra ai contadini, senza però toccare troppo da vicino gli interessi dei grandi proprietari terrieri legati al partito fascista: Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 205.

<sup>226</sup> La quota dei terreni concessi come liquidazione è stabilita dall'articolo 5 della legge, quantificata in «... una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova ...»; la quota assegnata era stabilita in base alla qualità dei diritti di uso civico, divisi in diritti di prima e seconda classe, come stabilito nell'art. 4. I diritti di prima classe sono definiti diritti essenziali, vale a dire fondamentali per il sostentamento, e indicati nel diritto di pascolo e abbeveraggio del bestiame, nella raccolta della legna per uso domestico o per la realizzazione o la riparazione delle abitazioni o di altre opere utili al lavoro, di semina (mediante una corresponsione al proprietario); i diritti di seconda classe sono definiti «utili», in quanto hanno un ricavo economico accessorio, e sono dati dal diritto di raccogliere o ricavare dal fondo altri prodotti per il commercio (ad es. i funghi), dal diritto di pascolare gli animali in comunione con il proprietario e dalla possibile vendita dei prodotti ricavati dall'allevamento. Per i diritti della prima classe, le quote di terreno assegnate andavano da un minimo di un ottavo del fondo, ad un terzo, fino alla metà. Per i diritti della seconda classe il compenso poteva andare da un minimo di un quarto fino ad un massimo di due terzi del fondo.

<sup>227</sup> Le Associazioni agrarie derivano dalla realtà storico-giuridica degli ex Stati pontifici e si configurano come associazioni di utenti separate dall'organizzazione comunale o frazionale: Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 205; Grossi P. (1977), *op. cit.*

<sup>228</sup> Il principio di inalienabilità, come il divieto di cambio d'uso, dei terreni boschivi e pascolivi, non erano assoluti, infatti il Ministero per l'economia Nazionale (poi per l'Agricoltura e Foreste) poteva concedere l'autorizzazione all'alienazione dei terreni collettivi, oggi di competenza delle Regioni.

Tab. 2 – Le istituzioni collettive in Italia

Usi Civici	Diritti di godimento di derminate <i>utilitas</i> su proprietà “altrui” (o di soggetti pubblici o privati diversi dai soggetti utilizzatori) da parte delle comunità residente	
Terre collettive	Proprietà collettive “aperte” o “terre civiche”	Diritti di godimento delle risorse da parte delle comunità residente
	Proprietà collettive “chiuse”	Diritti di godimento delle risorse della comunità residenti discendenti dagli antichi originari del luogo

Il carattere accentrativo della disciplina del 1927 si individua nelle disposizioni in merito alla gestione dei beni, la cui amministrazione viene affidata nuovamente ai Comuni e alle Frazioni. La legge reintrodusse infatti il concetto di amministrazione separata per le frazioni - annullata in epoca napoleonica, quando l'amministrazione dei beni collettivi fu assegnata al nuovo istituto del Municipio (cfr. p. 62 ) – previa richiesta da parte delle comunità tenutarie di diritti collettivi dell'accertamento dell'esistenza degli stessi. A tale scopo furono istituiti i Commissariati Regionali agli Usi Civici, organismi amministrativi e giurisdizionali a cui si affidava tutta la questione degli accertamenti, definiti istruttorie demaniali, che dovevano verificare l'esistenza di diritti collettivi e la consistenza dei beni sui quali questi diritti ricadevano per le popolazioni che ne facevano richiesta. Gli accertamenti venivano coordinati, a livello locale, dal Commissario regionale “*per la liquidazione degli usi civici*”, figura ancora oggi attiva rinominata Commissario “*agli usi civici*”<sup>229</sup>. Gli accertamenti tecnici, vale a dire le operazioni di misurazione e descrizione

<sup>229</sup> La figura del Commissario era stata introdotta già a partire dal 1925, su applicazione del decreto legge n. 751/1924 (v. nota 158), che prevedeva l'istituzione per ogni regione dei Commissariati agli usi civici. Il Commissario agli usi civici è un uomo di legge, un magistrato. Tale scelta discende dai principi stessi del nostro ordinamento, secondo il quale solo un giudice può accertare dei diritti preesistenti e attribuire loro un riconoscimento legale, riconoscimento che si pone a sua volta come premessa per la loro tutela. Carletti F. (2005), *op. cit.*, p. 102. Oggi il Commissario agli usi civici viene nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. I rispettivi uffici, oggi denominati Commissariati agli usi civici, sono quattordici e hanno sede a Torino, Milano, Trento, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro,

della natura dei beni, sono affidati a periti incaricati dal Commissario che, sulla base dei rilievi e delle relazioni tecniche, emana poi gli atti amministrativi (i bandi) ad essi relativi, a cui segue la sentenza finale. Altro aspetto fondamentale della legge è dato dal carattere di imprescrittibilità e reintegrazione dei diritti collettivi, vale a dire che nel caso di accertamento di usurpazioni su terreni collettivi, questi devono essere restituiti alla comunità anche a distanza di molto tempo<sup>230</sup>.

Punto focale della disciplina per i suoi risvolti attuali, è il principio dell'accertamento dei diritti collettivi, che comporterà non pochi problemi fin dall'inizio. La possibilità per le comunità di richiedere tali accertamenti si rivela un infatti un procedimento artificioso, difficilmente comprensibile alle popolazioni fino ad allora abituate a considerare i loro diritti naturali ed oggettivi, giustificati dalla pratica continua. Altro elemento inibitore è insito nel meccanismo di avvio della procedura di accertamento, che prevede che sia la comunità o il Comune, in quanto amministratore dei beni, a richiedere l'intervento del Commissario. Un'azione che non poteva, e ancora oggi spesso non può, venire naturale alla comunità per i motivi sopra citati oltre che per ragioni di altra natura, derivate da una atavica sfiducia verso le istituzioni di governo, senza contare, cosa non proprio secondaria, che le spese di accertamento dovevano essere anticipate della parte richiedente<sup>231</sup>.

Le istruttorie demaniali per verificare l'esistenza e la consistenza di questi diritti seguirono iter lunghi e contorti. La lentezza delle operazioni di accertamento - oltre settant'anni sono trascorsi dall'applicazione della legge al riconoscimento dei diritti delle comunità locali sui beni collettivi e molti sono ancora i casi in cui la battaglia delle

---

Palermo e Cagliari (dati ricavati dal sito del Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive dell'Università di Trento, [www.jus.unitn.it/usi\\_civici](http://www.jus.unitn.it/usi_civici)).

<sup>230</sup> L'art. 9 della legge, al 3° comma, sottolinea che la reintegrazione dei beni usurpati, ovvero sottratti illegalmente alle comunità, sia possibile «... a qualunque epoca essa rimonti». L'utilizzo abusivo dei terreni poteva essere attuato in vari modi, più o meno drastici. Abbastanza diffuso, ad esempio, lo spostamento dei termini confinari da parte dei vicini sui terreni appartenenti o goduti in esclusiva da una singola comunità (la situazione riguardava tipicamente beni ubicati al margine delle pertinenze territoriali del villaggio), come le più pesanti pretese dei nobili o signori locali nei confronti delle terre collettive che spesso si trovano inframmezzate alle loro proprietà. A testimonianza della diffusa pratica sono i numerosissimi atti notarili che dall'età medievale fino al tardo Settecento trattano i contenziosi tra comunità vicine o tra comunità e signorotti locali, in cui i dati relativi ai beni sottratti sono riportati in maniera precisa e spesso corredati da una mappa che riporta l'indicazione dei confini del terreno oggetto di contenzioso.

<sup>231</sup> L'articolo 39 della legge 1766/1927 è chiaro a questo proposito: «Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni ...».

popolazioni locali per ottenere l'amministrazione diretta di questi beni non si è ancora conclusa – ha causato un'incertezza amministrativa che, di fatto, ha portato al depauperamento della consistenza dei patrimoni collettivi, spesso alienati o lottizzati illegalmente per mano delle amministrazioni pubbliche a cui era stata affidata la loro tutela<sup>232</sup>. A questo si aggiunga che molte comunità non fecero richiesta degli accertamenti in quanto inconsapevoli dell'esistenza di un patrimonio collettivo: più di un secolo di gestione in mano alle amministrazioni comunali aveva provocato incertezza o disinteresse verso queste proprietà.

Se da un lato la legge 1766 è ancora un forte punto di riferimento per il regolamento della materia, il modello di gestione ed amministrazione indicato dal legislatore nel 1927 è stato oggetto subito dopo la seconda guerra mondiale di una graduale scomposizione.

### **3.1.3 L'evoluzione della normativa e il contesto attuale**

L'affermazione dei principi costituzionali del pluralismo sociale e amministrativo apre la strada ad una importante svolta per il riconoscimento di regimi differenziati di patrimoni collettivi. La riduzione di tutte le particolari forme di appropriazione collettiva presenti sul territorio alla forma amministrativa pubblica, con l'apertura dei diritti di accesso alla risorsa a tutti i residenti di un Comune anche nei casi di proprietà collettiva chiusa (i cui diritti di accesso erano riservati ai soli originari ed ai loro eredi), suscitò da subito la reazione delle istituzioni che da secoli vantavano una ininterrotta autonomia amministrativa. Le reazioni più forti furono quelle delle comunità della montagna veneta dell'area cadorina e cortinese, che portarono alla creazione, dopo anni di battaglia, della categoria delle "Comunioni familiari" montane<sup>233</sup>, accomunate alle terre civiche dai principi di inalienabilità,

---

<sup>232</sup> I casi di vendita illegittima di terreni o, in alcuni casi, di interi patrimoni collettivi, sono moltissimi, documentati dalle cause ancora oggi in corso: Carletti F. (2005), *op. cit.*

<sup>233</sup> Le Regole della Magnifica Comunità Cadorina furono riconosciute nel 1948, mentre l'istituzione delle Comunioni familiari deriva dalla legge n. 991 del 1952 sui territori montani: De Lucia L. (2000), *op. cit.* Sulle Regole cadorine si rimanda a Pototschnig U. (1953), *Le regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Vita e Pensiero, Milano, e De Martin C.G. (1990) "I regimi regolieri cadorini tra diritto anteriore vivente e ordinamento vigente", in De Martin C.G.(a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettiva in Italia e in Europa*, Cedam, Padova.

indivisibilità e dal vincolo di destinazione dei terreni (nella fattispecie la destinazione agro-silvo-pastorale), ma con autonomia statutaria piena<sup>234</sup>.

Questo passaggio ha segnato il superamento della filosofia unificatrice che aveva informato anche le leggi precedenti alla 1766; la Costituzione, secondo i più recenti orientamenti interpretativi degli articoli 9, 142 e 149, segna la svolta verso la valorizzazione delle forme tradizionali ed autonome – in contrapposizione a modelli eteronomi - di gestione e godimento delle risorse da parte dei gruppi insediati in un dato territorio. Il processo di decentramento delle funzioni amministrative e legislative relative alle istituzioni collettive si attua in due momenti: prima con il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto speciale in cui proprietà collettive e usi civici sono trattati come materia autonoma, poi con l'estensione anche alle Regioni a statuto ordinario, in cui la questione delle proprietà collettive viene inglobata nella materia dell'agricoltura (legge 616/1977, art. 66, commi 5 e 6), mentre la vigilanza degli usi civici viene attribuita ai Comuni<sup>235</sup>.

Se da un lato, quindi, si vede un progressivo smantellamento dei principi accentrativi, non cade invece il principio pubblicistico che informa le varie forme di proprietà collettiva e che ne determina il loro carattere di beni indivisibili, inalienabili e a destinazione vincolata. Tali caratteristiche hanno fatto in modo che le terre collettive venissero considerate dalle leggi di tutela e valorizzazione paesaggistica, a partire dalla legge 431/1985 (detta legge Galasso) che ha assoggettato al vincolo paesistico tutte le porzioni di territorio gravate da uso civico o proprietà collettiva. Ricordiamo poi la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, che riconosce l'interesse dell'intera comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorre a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una "integrazione tra uomo

---

<sup>234</sup> Le disposizioni che regolano le comunioni familiari e le altre organizzazioni collettive che amministrano beni di natura agro-silvo-pastorale sono contenute anche nella legge 1102/1971 (articolo 10, 2° comma) e, con formulazione più ampia, nell'art. 3 nella legge n. 97 del 1994 (*Nuove disposizioni per le zone montane*), in cui viene specificato come l'autonomia statutaria delle organizzazioni determini attraverso proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza, anche sulla base delle antiche consuetudini. La legge del 1997 (art. 3, lettera a) conferisce a tali organizzazioni la personalità giuridica di diritto privato, secondo le modalità della legge regionale di riferimento.

<sup>235</sup> De Lucia L. (2000), op. cit.; Crosetti A. (1999), "Il rapporto tra gli usi civici e il paesaggio", in Nervi P. (a cura di), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, pp. 203-215

e ambiente naturale” (art. 1, comma 3)<sup>236</sup>, fino al nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. n. 157 del 2006), che nelle aree di interesse paesaggistico da tutelare per legge include le «aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici» (art. 12, lettera h)<sup>237</sup>.

Le motivazioni del legislatore nel fare oggetto di tutela tali beni derivano da considerazioni di carattere generico, che suppone che la sola presenza di tali istituti abbia contribuito al mantenimento del paesaggio tradizionale e di ambiti di estremo valore naturalistico, anche se spesso sono stati mantenuti paesaggi dell’abbandono, o addirittura sono ritornati boschi dove prima c’erano aree prative o coltivate, in quanto il mantenimento del paesaggio non era legato alle forme della proprietà in sé, ma alla funzione della proprietà nel sistema territoriale locale<sup>238</sup>. Certo questo è stato reso possibile là dove l’applicazione di regole condivise ha garantito nel tempo un utilizzo delle risorse controllato, che da una parte ne ha favorito la conservazione e dall’altra si è posta come incentivo al singolo individuo consociato (l’appropriatore di Ostrom) a mantenere la consistenza dei beni attraverso il lavoro<sup>239</sup>. In generale va segnalato che la validità della funzione sociale ed economica della proprietà collettiva in Italia ha perso peso nel contesto dell’economia attuale, mantenendo invece una forte connotazione culturale utile a sostenere alcune pratiche tradizionali, non sempre sufficienti tuttavia alla conservazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche poste alla base della tutela.

Il valore ambientale e paesaggistico assegnato agli ambiti caratterizzati da proprietà collettiva ha spinto a ragionare sempre più sulla loro affinità con i parchi naturali, per la tutela ecologica e la conservazione delle risorse a cui entrambi gli istituti rispondono per vocazione<sup>240</sup>. La conseguenza di tale collegamento detta una linea di pensiero ormai

<sup>236</sup> Fiaccavento M., Moro L. (a cura di), (2005), p. 27 (intervento di Lorio M.A.).

<sup>237</sup> Il Decreto legislativo 157/2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006 – Suppl. Ord. n. 102) contiene le “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” (c.d. Codice Urbani). L’Articolo 12 sostituisce l’articolo 142 del decreto precedente.

<sup>238</sup> Sugli aspetti legati alla gestione del territorio ed ai limiti che l’intervento di tutela impone, si ritornerà a trattare nel capitolo dedicato ai casi di studio.

<sup>239</sup> Carletti F. (1985), “Usi civici e controllo delle risorse”, in *Urbanistica aspetti civilistici amministrativi e penali*, Cedam, Padova.

<sup>240</sup> Barana A. (2003), “Gli usi civici nel contesto dei parchi naturali e nella più ampia funzione di salvaguardia del territorio”, in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità*, Cedam, Padova, pp. 303-314.

ampiamente diffusa che propende per l'inclusione delle proprietà collettive all'interno di zone destinate a parco naturale<sup>241</sup> (per ironia della sorte se utilizzi bene il territorio poi lo Stato se ne appropria con la tutela, mentre se speculi ci guadagni...) L'operazione non comporta l'espropriazione dei diritti collettivi, ma di fatto li può limitare, per legge, in funzione dell'interesse generale di tutela a cui l'istituzione del parco è preposta e il linea con la funzione pubblica e sociale a cui la proprietà collettiva risponde, che in tale situazione si concreta in quella di conservazione della natura<sup>242</sup>. L'istituzione del parco può offrire la possibilità di recupero di pratiche tradizionali di sfruttamento delle risorse abbandonate, permettendo di avviare attività di tipo turistico ed agrituristico, ma questo vantaggio può essere effettivamente a favore della comunità solo nel caso le sia data la possibilità di gestione autonoma della nuova istituzione<sup>243</sup>.

La discussione sul futuro della proprietà collettiva in Italia è oggi sicuramente viva, concentrata soprattutto sugli aspetti giuridici che la riguardano<sup>244</sup> – del resto non poco complessi – da cui derivano molte delle complicazioni per la gestione di questi beni da parte delle comunità. Altro problema, in qualche modo collegato, riguarda invece la quantità delle terre collettive nel nostro paese.

### 3.2 Consistenza del patrimonio e problemi di misurazione

Come anticipato nell'introduzione di questo capitolo, affianco alla questione giuridica che riguarda la proprietà collettiva si affianca quello della sua misurazione. Il problema,

---

<sup>241</sup> Di Genio (2004), "Parchi naturali: occasione di sviluppo e autonomia per i beni di uso civico", *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di Studi sulla Proprietà Collettiva*, n. 2, Milano, Giuffrè, pp. 125-129.

<sup>242</sup> Barana A. (2003), p. 311.

<sup>243</sup> Un esempio significativo e di successo di tale simbiosi è sicuramente rappresentata dalle terre collettive delle Regole di Ampezzo inglobate nell'area del Parco Naturale delle Dolomiti, nato nel 1990. La creazione del Parco non ha comportato problemi alla collettività: il cambio di gestione del territorio, da utilitaristica ad ambientale, resa necessaria per i principi della tutela a cui il parco risponde, è stata accettata in quanto l'intera gestione del parco è stata affidata Regole, diventando quindi una delle principali fonti di reddito per la comunità. Sulla convivenza tra proprietà collettiva e parchi naturali si tornerà a parlare in maniera più specifica nel seguente capitolo, nella descrizione di uno dei casi oggetto di analisi, le Comunelle del Carso triestino.

<sup>244</sup> A livello nazionale, fondamentale punto di riferimento per questa materia giuridica, e più in generale sulle ricerche legate alla proprietà collettiva, è il Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive dell'Università di Trento ([www.jus.unitn.it/usi\\_civici](http://www.jus.unitn.it/usi_civici)).

che si presenta sia a livello nazionale che a livello regionale, deriva da un insieme di fattori tra loro correlati: una oggettiva mancanza di riferimenti omogenei riguardo la natura dei beni - terre di dominio collettivo e terre su cui insistono diritti d'uso civico sono state oggetto di una progressiva omologazione -; dal fatto che molti degli accertamenti avviati subito dopo il 1927 non si sono ancora conclusi, creando una incertezza rispetto alla natura dei beni oggetto di verifica; dal costo che tali operazioni comporta, sia in termini di tempo che di impegno. Questo ultimo aspetto non è trascurabile, la misurazione della consistenza della proprietà collettiva richiede infatti l'analisi di documenti storici – atti, mappe e registri catastali antichi, realizzati in modo non conforme al catasto moderno – sopraluoghi per verificare i termini confinari dei terreni (molti dei quali posti in luoghi difficilmente raggiungibili, come i boschi) ed il confronto con le mappe catastali attuali per una eventuale revisione delle confinazioni e della distribuzione dei beni. A questa si aggiunga la descrizione della qualità dei suoli, la loro destinazione e l'indicazione di eventuali cambi d'uso.

Date le premesse, seguono alcune indicazioni rispetto alla dimensione della proprietà collettiva e l'illustrazione di alcune esperienze di censimento realizzate a livello regionale e in ambito di progetti di ricerca indirizzati alla definizione di metodi di rilevamento applicabili a livello nazionale.

### ***3.2.1 Le terre collettive in cifre***

Fornire cifre dettagliate sulla dimensione delle terre collettive italiane è, come anticipato, arduo sia per la scarsità dei dati disponibili oggi, sia per la difficoltà di poterli confrontare diacronicamente. Un dato storico certo, che si ritrova diffusamente riportato nei contributi scientifici sull'argomento, anche più recenti, riguarda la dimensioni del patrimonio delle terre collettive rilevato dall'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia realizzata nel 1947 dall'allora Istituto Nazionale di Economia Agraria (in seguito indicato con la sigla INEA)<sup>245</sup>. Dalla relazione generale dell'indagine, risulta che le

---

<sup>245</sup> L'indagine, avviata nel con del decreto legge nel 1946, e si concluse nell'arco di poco meno di un anno con la pubblicazione della Relazione. L'intera opera è suddivisa in un primo volume riassuntivo, che riguarda tutto il territorio nazionale, e in una serie di fascicoli regionali: INEA (1947), *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*, INEA, Roma.

terre collettive ammontavano a 3.085.028 ettari di terreni (il 10% dell'intero territorio italiano)<sup>246</sup>, la maggior parte situati in area montana. Nella tabella riassuntiva contenuta nella relazione, il quadro della proprietà collettiva viene offerto per zone geografiche - regione alpina, Pianura Padana, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Lazio, Italia meridionale continentale ed isole – e ripartito tra le strutture amministrative dei Comuni e delle Associazioni agrarie (Tab. 3).

**Tab. 3 - Consistenza della proprietà collettiva in Italia al 31.12.1947\***

Aree geografiche	Terre civiche (ha)		
	Comuni	Associazioni agrarie	Totale
Regione alpina	1.446.246	287.474	1.173.720
Pianura Padana	20.306	3.51	23.357
Appennino settentrionale	67.830	33.058	100.888
Appennino centrale	173.727	117.88	285.815
Lazio	11.087	53.121	168.208
Italia meridionale continentale	386.692	-	386.692
Sicilia	44.534	-	44.534
Sardegna	314.814	-	314.814
ITALIA	2.596.236	488.792	3.085.028

\*Fonte INEA (1947), op. cit.

Come si può osservare dai dati indicati nella tabella, la maggiore concentrazione delle istituzioni collettive si ritrova nell'area alpina e, proporzionalmente, nell'Appennino centrale, rispetto ad altre aree come la Pianura Padana o il sud dove le terre collettive hanno un'incidenza decisamente minore. Va sicuramente tenuto in considerazione il fatto che i numeri forniti dall'inchiesta INEA sono rilevati in un paese appena uscito da una guerra disastrosa che aveva sconvolto gli assetti economici e che dai tempi delle inchieste di fine Ottocento, che rivelavano una capillare diffusione delle organizzazioni collettive, molte delle antiche istituzioni erano andate dissolvendosi a causa delle varie leggi liquidatorie dell'Ottocento o non più riconosciute come tali per i problemi derivati dall'applicazione della legge del 1766 del 1927.

<sup>246</sup> INEA (1947), op. cit., Medici G. (1948), La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, INEA, Roma.

Altro dato, quello riguardante la situazione amministrativa dei patrimoni collettivi, rivela come questi siano nella maggior parte affidati ai Comuni, il resto risulta di competenza delle associazioni agrarie<sup>247</sup>, mentre non si trova nessuna traccia delle frazioni o, figura amministrativa reintrodotta dalla legge del 1927 il cui ripristino, da effettuare su richiesta delle comunità e comunque sottoposto a verifica (v. p. 67 ), non era ancora effettivo<sup>248</sup>. La necessità di un censimento delle terre collettive è stato più volte sottoposto ad attenzione da parte di chi si occupa, a vario titolo, di proprietà collettiva. La rilevazione statistica d'altronde pone una serie di problemi. Il primo è che non sempre le comunità hanno piena consapevolezza dei patrimoni fondiari in loro possesso o dei regimi giuridici cui sono soggetti, il secondo dalle modalità di rilevamento adottate che, come nel caso dell'Istat, nei questionari per il titolo di possesso dei terreni non consentivano di discriminare forme diverse di gestione (Associazioni Agrarie variamente denominate, Amministrazioni Frazionali, Consorzi misti etc.), per cui tali altre forme ricadevano nella generica formula "Altre forme di gestione" insieme a varie tipologie minori. Il metodo adottato di fatto aveva come risultato una forte perdita di contenuti informativi, oltre a non consentire una effettiva quantificazione delle terre collettive e tanto meno una loro valutazione in termini di distribuzione per forme di gestione<sup>249</sup>.

Sul fronte dell'indagine statistica i tempi si sono fatti maturi, ed alcuni progetti indirizzati al censimento della proprietà collettiva e degli usi civici stanno dando dei buoni risultati. Si registra inoltre un impegno maggiore da parte delle regioni nell'affrontare il problema della misurazione di tali beni nella definizione delle leggi che regolano la materia<sup>250</sup>. Si riportano di seguito alcuni esempi di buona pratica.

---

<sup>247</sup> Nella Relazione generale dell'indagine si trova riportata la cifra di 2.200 enti collettivi su tutto il territorio italiano: Medici G. (1948), *op. cit.* Riguardo alla nomenclatura dei singoli enti, nella parte della relazione dedicata alla descrizione dei metodi impiegati per il rilevamento dei dati, nella voce proprietà collettive sono considerati i terreni appartenenti alle Comunanze, alle Università agrarie, ai Consorzi di persone o di famiglie ed associazioni originarie, riuniti poi sotto la più generica voce di associazioni agrarie: INEA (1947), *op. cit.*

<sup>248</sup> Le prime istruttorie demaniali risalgono agli anni '30: Barbacetto S. (2000), *op. cit.* La lentezza delle procedure e poi lo scoppio della guerra aveva bloccato le pratiche burocratiche per il loro riconoscimento.

<sup>249</sup> Macrì A. (2006), "La rilevazione statistica delle Proprietà collettive e delle relative forme di gestione nelle indagini di struttura", Comunicazione presentata alla 12<sup>a</sup> Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, Università degli studi di Trento (16-17 novembre 2006).

<sup>250</sup> Ricordiamo che la legge 616/1977 ha affidato alle Regioni la questione giuridica ed amministrativa della proprietà collettiva.

### 3.2.2 Per un inventario delle terre collettive

Una delle prime esperienze per la realizzazione di un inventario delle terre collettive è quella avviata dal Centro Regionale per la Documentazione Dei Beni Culturali ed Ambientali del Lazio nel 1989, che ha inserito nel suo sistema di classificazione anche gli usi civici e le proprietà collettive. Il progetto, partito sperimentalmente con il censimento della situazione della proprietà collettiva nella provincia di Viterbo (attuato grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Provinciale), ha permesso di formare una prima banca dati delle terre collettive messa a disposizione su internet e sottoposta a continuo aggiornamento<sup>251</sup>. Il lavoro di riconoscimento e catalogazione, lungo e complesso, dovrebbe essere ampliato progressivamente a tutto il territorio della regione<sup>252</sup>.

Già in buono stato di avanzamento è invece il l'inventario informatizzato, per dati e cartografia, delle terre collettive e dei beni civici della Regione Molise. La realizzazione del progetto, che intende coprire tutto il territorio regionale, è stata affidata all'Università di Campobasso (Dipartimento di Cultura del Progetto); oltre al censimento, classificazione dei beni e loro georeferenziazione, il lavoro ha riguardato anche la raccolta della documentazione relativa ai vari enti, atti e mappe prodotti durante le varie istruttorie demaniali e depositati presso il Commissariato agli Usi Civici di Napoli (a cui fanno capo la Campania ed il Molise), oltre che i vari vincoli di uso civico dei territori di tutti i singoli comuni della regione<sup>253</sup>.

Di più ampio respiro, il progetto per la creazione di un "Atlante delle Istituzioni territoriali collettive italiane", avviato dal Dipartimento di Geografia dell'Università degli studi di Firenze. La proposta per la costruzione di un repertorio nazionale dei demani civici e delle proprietà collettive parte dalla considerazione che in Italia manca una aggiornata analisi, complessiva e multidisciplinare, del fenomeno al livello nazionale<sup>254</sup>. Per la

---

<sup>251</sup> L'accesso alla consultazione della banca dati è possibile dal sito [www.provincia.vt.it/uscivicivi](http://www.provincia.vt.it/uscivicivi).

<sup>252</sup> Voglino A. (2003), "Il Centro Regionale per la Documentazione Dei Beni Culturali ed Ambientali del Lazio e il censimento degli usi civici", in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. la consuetudine tra tradizione e modernità*, Cedam, Padova, pp. 347-348.

<sup>253</sup> Al sito <http://www.dipartimentodiculturadelprogetto.it/uscivicivi> sono disponibili i dati e la cartografia relativa alle terre collettive fino ad oggi raccolti ed elaborati.

<sup>254</sup> Cerreti C., Ciampi G., Torresani S. (2000), "Una proposta per la creazione di un repertorio della proprietà collettiva in Italia", in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, Cedam, Padova, pp. 261-262. In particolare si osserva come gli studi

realizzazione di tale opera è stata formulata una scheda per la raccolta di tutte le informazioni disponibili su ogni singola istituzione: dati geografici, storici, giuridici e normativi. Obiettivo minimo del progetto è la definizione di una scheda-tipo, applicabile ai diversi soggetti a livello nazionale, e la costruzione di un database che raccolga sia le informazioni della scheda che quelle acquisite dalla letteratura esistente, aggiornabile nel tempo. Tutte le informazioni raccolte nel database dovranno poi servire alla realizzazione dell'“Atlante delle Istituzioni territoriali collettive italiane”, in formato sia cartaceo che digitale<sup>255</sup>. Il progetto è partito con l'applicazione della scheda censuaria a quattro istituzioni collettive insediate nell'Appennino tosco-romagnolo: la Comunità di Bagno (Comune di Bagno di Romagna, Forlì), il Comunello di Casale (Comune di San Godenzo, Firenze), la Comunità di Cavrenno (Comune di Firenzuola, Firenze) e la Comunità di Verghereto (Comune di Verghereto, Forlì)<sup>256</sup>. Oltre le informazioni ricavate con la scheda, si è realizzato anche il rilievo cartografico delle superfici a godimento collettivo dei

---

geografici sugli enti comunitari hanno avuto sempre una forte connotazione storica, occupandosi soprattutto di analizzare singole istituzioni o le loro caratteristiche in ambiti regionali e sub-regionali. Abbastanza numerosi i contributi che hanno approfondito la realtà della pianura emiliana, dell'Appennino tosco-emiliano e di quello umbro-marchigiano, tra cui: Melelli A. (a cura di), (1983), “Indagine preliminare per lo studio delle Comunanze Agrarie dell'Appennino umbro-marchigiano”, in *Quaderni dell'Ist. Policedra di Geogr.*, Perugia; Buonasera F. (1979), “Le «Comunanze Agrarie» nelle Marche. Considerazioni generali”, in *Ann. Fac. Di Econ. E Comm. Dell'Univ. di Palermo*, Palermo; Federzoni L., Torresani S. (1979), “L'evoluzione storica delle Partecipanze agrarie emiliane”, in Menegatti M. (a cura di), *Ricerche geografiche sulle pianure dell'Emilia-Romagna*, Pàtron, Bologna. Per un quadro più ampio della bibliografia relativa all'area appenninica: Cerretti C., “L'analisi geografica delle terre comuni”, in *Boll. Della Soc. Geogr. It.*, Roma serie XI, vol. XI, pp. 489-500. Dell'autore si ricorda anche Cerretti C. (1998), “Proprietà collettive e geografia amministrativa”, in Nervi P. (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive*, Cedam, Padova, pp. 13-29. La letteratura geografica sulla proprietà collettiva inoltre numerosi contributi di ambito più circoscritto.

<sup>255</sup> Cerretti C., Ciampi G., Torresani S. (2000), *op. cit.*

<sup>256</sup> Ciampi G., Pinzani M., Squartanti S. (2000), “Quattro casi di applicazione della scheda di catalogazione inerente al progetto di atlante nazionale dei demani civici e delle proprietà collettive”, in Nervi P., *Domini collettivi e autonomia*, Cedam, Padova, pp. 382-385. Questa sperimentazione è servita a verificare l'ideoneità dello strumento di raccolta dei dati, la scheda censuaria. Una prima valutazione degli autori sottolinea come le informazioni ottenute rispondano alla maggior parte delle domande espresse nei vari campi in cui la scheda si struttura. La formulazione di una scheda-tipo, applicabile a differenti tipologie di enti collettivi, non sembra aver creato particolari problemi, mentre si segnala che la diversa completezza informativa, nei casi esaminati, dipende da una diversa trasparenza o disponibilità a collaborare da parte degli uffici comunali competenti: *ibidem*. Riguardo la difficoltà ad ottenere informazioni riguardo i modelli di gestione delle terre collettive ancora amministrate dai Comuni, si sottolinea come questo sia uno dei problemi maggiori per chi affronta questo tipo di ricerca, come nel caso dell'esperienza personalmente maturata dalla scrivente durante l'indagine di campo.

rispettivi enti censiti, trasferendo su tavolette IGM al 25.000 il perimetro rilevato attraverso le mappe catastali<sup>257</sup>.

Informazioni strutturali puntuali e circostanziate sui patrimoni collettivi e sui rispettivi gestori sono importanti non tanto per un calcolo statistico, quanto allo scopo di favorire un loro effettivo riconoscimento. Detto questo, si può affermare che anche in assenza di cifre esatte la proprietà collettiva è ancora un fenomeno resistente. Lo dimostrano i dati che riguardano il numero dei soggetti collettivi che oggi gestiscono in vario modo i propri patrimoni.

### 3. 3 Gestione delle terre collettive: i soggetti collettivi

Gli enti collettivi attualmente attivi su tutto il territorio nazionale assumono oggi, come un tempo, nomi diversi a seconda della loro storia. In realtà i diversi soggetti si possono ricondurre a due uniche figure: i soggetti di diritto pubblico, le Amministrazioni separate (dei beni di uso civico o dei beni frazionali) nate a seguito della legge 1766/1927, e i soggetti di diritto privato, le Comunioni familiari, in cui sono confluite antiche istituzioni come le Regole, le Comunelle, le Vicinie, le Comunanze, le Partecipanze ecc., che affianco al nuovo titolo hanno mantenendo la denominazione originaria (v. Tab. 4)<sup>258</sup>. Dal punto di vista gestionale dei patrimoni collettivi i due soggetti hanno, di fatto, differenti capacità.

Le Amministrazioni separate fanno capo generalmente alle odierne frazioni, gli originari villaggi confluiti poi nel l'organismo del moderno Comune, tenutarie di patrimoni collettivi propri, detti beni frazionali. Per il Consiglio di Stato la frazione è una entità territoriale di fatto, risultante da tradizioni storiche che la distinguono dal capoluogo, accertabili attraverso i fatti storici<sup>259</sup> (Pace, 1999), caratterizzata dall'insediamento di una parte di

---

<sup>257</sup> *Ibidem*.

<sup>258</sup> La tabella non è esaustiva del fenomeno, mancano infatti i dati relativi ad a Pace D. (1999), "Amministrazioni separate di uso civico: situazione giuridica e realtà operativa", in Nervi P., *Il ruolo economico dei demani civici e delle proprietà collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, Cedam, Padova, pp. 167-183. Alcune regioni, che per i motivi sopra esposti sono difficili da reperire o comunque non sono mai stati prodotti.

<sup>259</sup> Pace D. (1999), "Amministrazioni separate di uso civico: situazione giuridica e realtà operativa", in Nervi P., *Il ruolo economico dei demani civici e delle proprietà collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, Cedam, Padova, pp. 167-183.

popolazione che in essa riconosce il proprio territorio di appartenenza (il paese), a cui fanno capo specifiche circostanze di ordine storico, sociale, economico e religioso, oltre che connotarsi fisicamente come un nucleo abitativo staccato rispetto agli altri che compongono il Comune<sup>260</sup>. A tale organizzazione spettava anticamente il controllo delle proprie risorse, il cui utilizzo era consentito per vincolo agnaticio, sottoposto a regole condivise, e la cui amministrazione era affidata alla riunione dei capo famiglia (questo in linea generale). L'Amministrazione separata di beni frazionali o proprietà collettive istituita con la legge del 1927 è assimilata, in quanto soggetto pubblico, all'ente comunale, anche se in realtà essa è considerata un ente minore, per cui nella gestione del patrimonio non ha piena autonomia dovendo rispondere alla Regione per tutto quanto riguarda la gestione straordinaria dei beni e gli aspetti finanziari ad essa legati. L'Amministrazione è presieduta da un Comitato eletto dal gruppo degli aventi diritto, vale a dire tutti i membri della comunità titolari di diritti collettivi, che in linea di principio si comporta come l'organo consiliare del Comune<sup>261</sup>. Questo aspetto ha imbrigliato la gestione dei beni collettivi in una serie di obblighi burocratici spesso pesanti per questi piccoli enti, oltre a creare una serie di paradossi, primo fra tutti quello di dover giustificare la finalizzazione dei proventi ricavati dalla gestione del proprio patrimonio. Altri limiti sono dati dal loro difficile riconoscimento, che diviene un ostacolo ad esempio in sede di concorso per la partecipazione a progetti di sviluppo finanziati dalla comunità europea, i cui parametri di riferimento sono abbastanza rigidi<sup>262</sup>. Se questi sono, in linea di principio, i limiti amministrativo-gestionali delle Amministrazioni separate, dall'altro questa istituzione ha snaturato l'originaria valenza degli istituti collettivi in cui il rapporto tra persone ed ente era

---

<sup>260</sup>Questo è ovviamente oggi ancora valido per le realtà che non hanno conosciuto forti mutamenti urbanistici, come le piccole località montane o collinari. In pianura il fenomeno dell'inurbamento ha cancellato, oltre che i segni delle originarie organizzazioni di paese, anche i loro originari caratteri sociali e culturali assumendone di nuovi.

<sup>261</sup> Originariamente il comitato, composto da cinque membri, veniva eletto dalla Giunta Provinciale (art. 64 del Regolamento attuativo n. 332/1928 della legge n. 1766/1927). Dopo la fine della seconda guerra, sulla scorta dei principi costituzionali, le norme sulla designazione degli amministratori frazionali furono modificate in senso democratico con la legge n. 278/1957: l'art. 1 dispone che il Comitato, composto sempre da cinque membri, venga eletto dai cittadini residenti nella frazione iscritti nelle liste elettorali. La durata del Comitato dura quattro anni. Attuali compiti ed obblighi del Consiglio dell'Amministrazione frazionale sono, come per il Consiglio comunale, definite dal decreto legge 267/2000.

<sup>262</sup> Meno difficile la partecipazione a progetti transnazionali, che interessano aree geografiche contermini e affini come ad esempio i vari progetti INTERREG per la montagna.

continuo, non mediato come in questi casi in cui i soci e gli amministratori, riprendendo Grossi, sembrano fare parte di due mondi alieni<sup>263</sup>. Questo ha provocato nel tempo un calo dell'interesse della popolazione, non più coinvolta direttamente nella gestione delle risorse<sup>264</sup>.

Tutto quanto sopra descritto non riguarda invece le diverse organizzazioni collettive trasformatesi in Comunioni Familiari. Questi soggetti, esclusi i vincoli di inalienabilità e indivisibilità dei beni e di destinazione d'uso agro-silvo-pastorale dei terreni<sup>265</sup>, gestiscono il proprio patrimonio in autonomia e secondo i propri statuti. Questa autonomia può venire meno nei casi in cui le proprietà collettive rientrano a far parte di aree soggette a parco naturale, anche se i limiti che questa istituzione comporta sono spesso compensati dall'attivazione di altre attività, ferma restando la possibilità delle popolazioni alla partecipazione gestionale dell'ente parco (v. p. 72, testo e nota 180).

Va comunque sottolineato che le organizzazioni trasformatesi in Comunioni familiari sono quelle che nel tempo hanno mantenuto un forte contatto con il proprio territorio, adeguando lo sfruttamento delle risorse alle nuove esigenze economiche e sociali, avviando vere e proprie imprese come ad esempio quelle per la lavorazione ed esportazione del legno di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme in provincia di Trento (v. nota 142), o hanno forte peso nel settore turistico della zona partecipando come azionari alla gestione di strutture od impianti sciistici realizzati sui propri terreni<sup>266</sup>, oltre a possedere numerosi beni come malghe, alberghi, interi condomini. Tutto questo si traduce in possibilità di creare opportunità lavorative per tutta la comunità, oltre che l'offerta di servizi di vario tipo per tutti i residenti. Altra caratteristica che differenzia le Comunioni familiari dalle Amministrazioni separate è che le prime sono composte, come dice il nome stesso, da

---

<sup>263</sup> Grossi P. (1998), *op. cit.*, p. 22.

<sup>264</sup> Ai limiti oggettivi che la legge impone, si affiancano poi altri aspetti legati alla capacità progettuale endogena di tali organizzazioni non sempre in grado di formulare nuove strategie per la gestione efficace delle proprie risorse. Su questo aspetto fondamentale per le finalità che questa ricerca si è posta torneremo nei prossimi capitoli, attraverso la descrizione, l'analisi e il confronto delle tre diverse realtà scelte come casi di studio.

<sup>265</sup> La norma non è assoluta, viene infatti contemplata la possibilità di una destinazione del terreno diversa da quella primitiva agro-silvo-pastorale laddove si presenti un maggiore valore del terreno finalizzato ad altri usi (legge 97/1994, art. 3).

<sup>266</sup> È il caso delle Regole di Spinale e Manez, in trentino, a cui spetta una parte del controllo delle S.p.A. Funivie di Madonna di Campiglio.

gruppi di famiglie appartenenti a nuclei abitativi diversi, più frazioni di stesso comune o frazioni appartenenti ad amministrazioni comunali diverse.

I principi di *governance* che informano sempre più le politiche di sviluppo dell'unione europea offrono sicuramente un nuovo impulso alle proprietà collettive, per le quali si stanno aprendo concrete possibilità di incidere nelle aree tematiche della stessa politica territoriale degli enti pubblici che la gestiscono, partecipando alla loro formazione e implementazione in maniera paritetica. Su questa linea si segnala la possibilità sia per le Comunioni familiari che per le Amministrazioni separate di partecipare alla stesura dei Piani di sviluppo rurale alla pari degli altri enti pubblici e privati riconosciuti dalla legge.

Le nuove tendenze sembrano segnare un capovolgimento dei ruoli degli attori dello sviluppo, o meglio di un loro avvicinamento ad un livello paritario, in cui lo Stato non più unico artefice dell'economia e dello sviluppo del paese, ma è affiancato da una serie di attori non istituzionali tra i quali si possono ben far rientrare le associazioni collettive. Gli aspetti della *governance*, in cui rientrano i concetti di auto-governo e di organizzazione auto-regolata, sembrano adattarsi pienamente sia alla concezione delle proprietà collettive e alle loro modalità gestionali basate su meccanismi di controllo e regolamentazione dell'uso delle risorse efficaci.

Queste capacità, fiaccate dai diversi interventi legislativi e da motivazioni di natura diversa, sono l'aspetto fondamentale per la sopravvivenza della proprietà collettiva; a queste si deve affiancare una progettualità endogena in grado di reinventare i beni collettivi in modo di dotarli nuovamente di una funzionalità per un concreto sviluppo del territorio.

Su questo fronte e per una salvaguardia e la valorizzazione della proprietà collettiva, dal 2006 sta lavorando la "Consulta Nazionale della proprietà collettiva", associazione che, come recita l'art. 2 del suo Statuto (v. all. 1), si propone come finalità quelle di «[...] conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche delle proprietà collettive...», impegnandosi a confrontarsi ai vari livelli amministrativi per favorire lo scambio di informazioni, conoscenze e buone pratiche per la gestione dei beni collettivi.

Promossa da un gruppo di amministratori delle proprietà collettive, la Consulta della proprietà collettiva è costituita dai Coordinamenti Regionali e dai Comitati gestori delle

proprietà collettive, dei demani e dei Comitati promotori l'amministrazione autonoma dei patrimoni civici di tutta Italia ed ha la sua sede presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli studi di Trento. Organi dell'Associazione sono l'assemblea dei soci, il Comitato direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci, quest'ultimo composto da un presidente, 2 membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Consulta e dura in carica quattro anni (v. all. 1, art. da 4 a 10).

**Tab. 4 - Gli odierni enti collettivi divisi per Regione, Provincia e tipologia\***

REGIONE	ENTE COLLETTIVO	NUMERO	PROVINCIA	TOTALE
<b>Abruzzo</b>	Amministrazione separata dell'antica Università Agraria	1	Teramo	<b>1</b>
<b>Trentino Alto Adige</b>	Amministrazione Beni Usi Civici	1	Bolzano	<b>1</b>
	Amministrazione Separata	119	Trento	<b>144</b>
	Cosortella	23		
	Comunità / Regole	2		
<b>Emilia-Romagna</b>	Comunaglie	35	Parma	<b>42</b>
	Consorzi	1	Ferrara	
		1	Reggio-Emilia	
	Partecipanze	4	Bologna	
		1	Ferrara	
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Amministrazione Separata Beni Frazionali	8	Udine	<b>61</b>
		1	Pordenone	
	Comunella	29	Trieste	
	Comunità	1	Udine	
		1	Trieste	
	Consorzio Privato	2	Udine	
	Consorzio Antichi Originari	1	Udine	
	Vicinie	13	Udine	
<b>Lazio</b>	Università Agraria	19	Roma	<b>39</b>
		13	Viterbo	
		6	Rieti	
		1	Latina	
<b>Liguria</b>	Beni Frazionali	3	La Spezia	<b>3</b>
<b>Lombardia</b>	Consorzio Forestale	1	Sondrio	<b>3</b>
	Vicinia Agraria	2	Brescia	
<b>Sicilia</b>	Azienda Speciale silvo-pastorale	2	Enna	<b>2</b>

REGIONE	ENTE COLLETTIVO	NUMERO	PROVINCIA	TOTALE
<b>Marche</b>	Comunanza Agraria	13	Ancona	<b>15</b>
		1	Ascoli Piceno	
		2	Pesaro Urbino	
<b>Toscana</b>	Amministrazione Separata Beni di Usi Civico	1	Grosseto	<b>7</b>
		2	Lucca	
	Amministrazione Separata	2	Grosseto	
	Consorzio Forestale	1	Grosseto	
	Usi Civici	1	Grosseto	
<b>Umbria</b>	Amministrazione Separata	11	Perugia	<b>171</b>
		2	Terni	
	Comunanza Agraria	119	Perugia	
		4	Terni	
	Condominio Usi Civici	1	Terni	
	Consorzio Possidenti	1	Terni	
		2	Perugia	
	Consorzio Usi Civici	1	Terni	
	Dominio Collettivo	19	Terni	
		1	Rieti	
Partecipanza Agraria	1	Terni		
Università Agraria	6	Perugia		
	3	Terni		
<b>Veneto</b>	Consorzio Usi Civici	1	Vicenza	<b>16</b>
	Regola Comune	1	Vicenza	
	Regola Comunione Familiare	6	Belluno	
		1	Vicenza	
	Regola	7	Belluno	

\*La tabella è elaborata dall'autrice con dati del Centro Studi sui Demani e le Proprietà Collettive di Trento ([www.jus.unitn.it/usi\\_civici](http://www.jus.unitn.it/usi_civici)) risalenti al 2005. Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia i dati sono aggiornati al 2007.

## CAPITOLO QUARTO

### TERRE COLLETTIVE E SVILUPPO LOCALE: TRE STORIE DAL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il quadro della proprietà collettiva in Italia rivela una sua ancora diffusa presenza su tutto il territorio nazionale, anche se la concentrazione maggiore si ha in tre regioni: il Trentino Alto Adige (in particolare la Provincia Autonoma di Trento), il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria (v. Tab. 4, pp. 82-83). Data la complessità della realtà italiana in generale, oltre che dei singoli casi particolari, la scelta per una analisi empirica della attuale funzione della proprietà collettiva è caduta sul Friuli Venezia Giulia per due ragioni sostanziali. La prima, in qualche modo già anticipata, è dettata dall'ancora forte presenza nella regione di istituzioni collettive a cui si aggiunge una casistica notevole<sup>267</sup>; la seconda dalla valutazione che a fronte di una certa vitalità del fenomeno questo sia oggi poco indagato nelle sue problematiche attuali rispetto alle altre due regioni, mentre molto è stato fatto sul fronte dell'analisi dei suoi processi di formazione, evoluzione e progressiva crisi in età moderna<sup>268</sup>.

---

<sup>267</sup> Questo è determinato sia da fattori geografici, trattandosi di diritti legati agli ambiti naturali in questa regione molto vari, sia dai fattori storici, viste le complesse vicende che ne hanno segnato il destino, con i numerosi cambiamenti di confine e l'alternarsi di governi diversi (Patriarcato di Aquileia, Repubblica di Venezia, Regno Italico, Lombardo Veneto e Italia unita dalla parte del Friuli cosiddetto "veneto"; giurisdizioni imperiali, Impero d'Austria – poi austro-ungarico – Jugoslavia e Slovenia dalla parte della Venezia Giulia). A questo si aggiunga la diversità delle popolazioni che per secoli hanno convissuto in questa regione di confine.

<sup>268</sup> Vi è anche una terza motivazione che ha influito nella decisione di indagare la realtà del Friuli Venezia Giulia, legata alla personale esperienza maturata nello studio dei beni comunali veneti nell'ambito di una serie di collaborazioni di ricerca con i geografi dell'Università di Udine, sotto la cui guida è maturato l'interesse scientifico verso tali tematiche. Le ricerche svolte hanno permesso di indagare i principali fondi archivistici in cui i documenti sui beni comuni veneti sono raccolti e definire una prima base bibliografica sugli studi dedicati alla proprietà fondiaria collettiva in questa regione. Da qui la scoperta che gli antichi istituti collettivi non erano estinti, ma continuavano a sopravvivere nelle aree più marginali della regione. Il dottorato ha offerto l'opportunità di ampliare lo sguardo alla realtà odierna per comprendere le spinte che portano alla conservazione della proprietà collettiva e le sua valenza attuale.

L'argomento delle terre collettive è stato oggetto di interesse da parte di importanti studiosi, le cui ricerche rappresentano una solida base per l'analisi storica delle forme di appropriazione collettiva in questa regione, con particolare riferimento al Friuli "veneto", come viene definito il territorio delle attuali province di Udine e Pordenone sottoposto alla dominazione della Repubblica di Venezia dal 1420 al 1797<sup>269</sup>, che ha prodotto una articolata letteratura in materia. Ricordiamo gli studi indirizzati alla valutazione quantitativa del patrimonio fondiario collettivo o alla raccolta del *corpus* legislativo di riferimento<sup>270</sup>, quelli finalizzati ad accertare la natura giuridica di tali beni, il cui contributo è stato spesso utile per dirimere contenziosi tra Stato e Comuni in merito alla loro attribuzione<sup>271</sup>; ancora, le ricerche che hanno analizzato il processo evolutivo delle terre di uso collettivo, dal periodo di dominazione veneta fino alla fine del XIX secolo<sup>272</sup>, e il loro ruolo economico e sociale all'interno delle comunità rurali<sup>273</sup>. Non ultimi, gli studi più specifici su alcune realtà locali volti a definirne la loro esatta ubicazione<sup>274</sup>.

Indubbiamente meno ricca la letteratura relativa alle terre collettive ricadenti nel territorio isontino e giuliano, le cui vicissitudini storiche sono state per lungo tempo legate all'Impero d'Austria. Questo di fatto ha comportato che le fonti documentarie relative a tali istituzioni siano difficilmente reperibili, essendo esse in gran parte conservate presso istituti

---

<sup>269</sup> In questa lunga fase storica il territorio del Friuli non subì grandi mutamenti rispetto a quella che era stata la primitiva struttura politico-amministrativa del Patriarcato di Aquileia, un territorio fragile e turbolento, disseminato di castelli e di territori arciducali: Berengo M. (1956), *La società veneta alla fine del settecento*, Firenze, Sansoni.

<sup>270</sup> Ferrari G. (1918), "La legislazione veneziana sui beni comunali", in *Nuovo Archivio Veneto*, Venezia, pp. 5-64.

<sup>271</sup> Fondamentali in tal senso il lavoro di Mor C.G. (1962), *I boschi patrimoniali del patriarcato e di San Marco in Carnia*, Udine, Del Bianco, e il più recente lavoro di Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, a cui si farà ampio riferimento in seguito.

<sup>272</sup> Bianco F. (1994), *Le terre del Friuli: la formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX secolo*, Verona, Cierre e BIANCO F. (2000), *Carnia. XVII-XIX secolo. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine; De Cillia A. (2001), "Somma afflizione d'animo a tutti i contadini". *Le vicende dei beni comunali nel Friuli "veneto"*, Udine, Centro Friulano di Studi "I. Nievo"; Bianchetti A. (2004), *Ville friulane e beni comuni in età veneta*, Udine, Forum, a cui la scrivente ha collaborato per la raccolta e la trascrizione dei documenti ivi contenuti.

<sup>273</sup> Guaitoli A. (1983), *Comunità rurale e territorio: per una storia delle forme del popolamento in Friuli*, Udine, Coop. Ed. "il campo", Perusini G. (1961), *Vita di popolo in Friuli*, Firenze, Orloschki.

<sup>274</sup> Alcune di queste ricerche sono state realizzate nell'ambito di progetti coordinati dalla prof. Alma Bianchetti dell'Università di Udine, a cui chi scrive ha collaborato. Si cita in particolare il progetto "Beni culturali e tradizionali fra etnografia e sociolinguistica. Ricerca, catalogazione, distribuzione areale, rielaborazione e riproposta" in Collaborazione con il Centro Internazionale sul Plurilinguismo (Università di Udine).

austriaci o andate distrutte nel periodo compreso tra i due conflitti mondiali, durante il quale questi territori sono stati oggetto di contenzioso tra l'Italia e l'Austria prima e tra l'Italia e la Jugoslavia poi<sup>275</sup>. Gli studi e le ricerche che hanno indagato tali realtà sono, per quanto è stato possibile riscontrare, pochissimi, ed in lingua slovena<sup>276</sup>.

Le attuali forme di appropriazione collettiva ancora presenti in Friuli Venezia Giulia sono concentrate soprattutto nella montagna, in particolare nella regione montana della Carnia e nella Val Canale Canal del Ferro (v. p. 90), e nel Carso triestino e goriziano, mentre pochi sono gli enti collettivi in pianura e nella zona collinare. Questo risponde ad una logica comune alle forme di proprietà collettiva tradizionale, che troviamo conservate in genere nelle aree marginali e in presenza di risorse scarse e dove, come è il caso delle terre collettive, il valore di produzione per unità di terra è basso e le possibilità di miglioramento ed intensificazione dell'utilizzo è ridotta. Nel passato, però, tali istituzioni erano capillarmente diffuse in tutto il territorio della regione, dalla montagna al mare; la loro estinzione, come la loro conservazione, si lega alle particolari vicende storiche, politiche, culturali ed economiche che hanno segnato questo territorio.

Nella varietà che caratterizza il fenomeno della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia si è scelto di circoscrivere la ricerca a due ambiti significativi, la Carnia ed il Carso, due aree decisamente diverse per natura geografica, storica e culturale, accomunate però da un attaccamento molto forte agli antichi diritti collettivi. Dall'analisi generale della storia di queste istituzioni nelle due diverse aree, si è passati all'osservazione diretta di tre casi specifici: Ravascletto, comune della Valcalda, e la frazione di Pesariis (comune di Prato Carnico) per l'area montana, le Comunelle della provincia di Trieste per l'area carsica. Tre situazioni accomunate dalla secolare persistenza dell'uso da parte dei residenti di terre

---

<sup>275</sup> Il territorio delle attuali province di Gorizia e Trieste, definito in seguito alla sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale dal trattato di Parigi del 1947 e poi, definitivamente, dal trattato di Osimo del 1975, corrisponde ad una minima parte (il 7,7%) della Venezia Giulia prebellica che comprendeva anche le province di Fiume e Pola.

<sup>276</sup> Utile per la ricostruzione storica ed i riferimenti bibliografici il lavoro di Golemac N. (1998), *Comunità e beni comunali nel carso triestino e Goriziano (sec. XVIII-XX)*, Trieste, Slovenski Raziskovalni Inštitut (Istituto Sloveno di Ricerche), Trieste, collana Tesi di laurea.

collettive, le cui situazioni amministrative, evolutesi nel tempo in modo diverso, condizionano oggi le prospettive future di queste comunità locali<sup>277</sup>.

Per meglio comprendere la situazione attuale delle tre realtà indagate sarà opportuno un breve richiamo alle vicende delle forme di appropriazione collettiva e degli usi civici in Friuli.

#### **4.1 La proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia: debolezza e resistenza di un sistema di lunga durata**

In Friuli le antiche forme di proprietà collettiva possono essere classificate in tre categorie in cui, anche se in modo generico, si possono far rientrare tutti quei beni goduti, a vario titolo, dalle comunità locali:

- Beni di uso comune o *comugne*<sup>278</sup>, acquisiti dalle popolazioni locali con atti idonei al trasferimento del pieno possesso (compravendita, donazione o legato), definiti giuridicamente come *beni comuni* o *di ragione particolare* (parificati ai beni allodiali, con la distinzione di essere goduti singolarmente da tutti i membri della comunità). La loro qualità non è sempre definibile a priori vista l'antichità degli atti d'acquisto (spesso andati perduti o consunti dal tempo).
- Beni di *dominio utile*, posseduti da altri soggetti - nobili, ecclesiastici, pubblica autorità – ma sfruttati da una comunità rurale previo pagamento di una rendita in

---

<sup>277</sup> Tale scelta è stata incentivata anche dai contatti stabiliti tra la scrivente ed alcuni attori locali appartenenti a queste comunità durante il primo anno di dottorato. In particolare, il primo contatto è stato quello con alcuni membri del "Comitato Promotore dell'Uso civico di Ravascletto", impegnato da anni in una battaglia legale per riottenere l'amministrazione diretta delle terre un tempo amministrare direttamente dagli abitanti delle tre frazioni che compongono il comune (Salars, Zovello e Ravascletto). Gli altri soggetti di studio sono stati scelti in seguito, sia per la vicinanza geografica che permetteva un agevole confronto tra i diversi sistemi, sia per le specificità che li caratterizzano.

<sup>278</sup> Il termine Italiano *comugne* (in friulano *cumugne*) deriva dall'aggettivo latino *communis*, qualifica che designava un terreno comune o comunale, aperto al pascolo. L'uso più arcaico è il primo, vale adire l'indicazione di un terreno appartenente ad una comunità in modo indiviso, attestato nei documenti di età pre-veneta (anteriori al 1420), mentre la designazione di un terreno comunale è più tarda: Desinan C.C. (1982), *Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del Friuli Venezia Giulia*, Centro per lo Studio del Paesaggio Agrario, Pordenone, p. 173.

denaro o in natura; il *dominio utile* aveva natura giuridica (ed economica) di proprietà.

- Beni *communalis*, terreni o altri beni sfruttati dalla collettività attraverso il sorteggio (le terre, divise in aree chiamate secondo i luoghi in modo diverso - *parts*, *suarts*, in Carnia *colonei* - erano assegnate alle famiglie o ai *fuochi*), oppure con forme d'affitto collettivo che prevedevano la divisione della rendita tra i membri della comunità - goduti da tempo immemorabile, il cui sfruttamento era giustificato dalla sola consuetudine<sup>279</sup> (una situazione di fatto per la quale non erano necessari documenti od altro tipo di testimonianze scritte). Si tratta di terre boschive, pascolive, prative, rocciose, ghiaiose, paludose e vallive sfruttate per il pascolo, il legnatico, la raccolta di strame, funghi o canne palustri, per la pesca e per la caccia.

La situazione descritta si riferisce al periodo precedente la dominazione veneta. Dal 1420, quando il Friuli diventa dominio di terra ferma della Repubblica di Venezia, sulle terre collettive, considerate da parte della comunità rurali come dei beni propri soggetti ad una sorta di *diritto naturale*, ricadono gli interessi della Serenissima che intraprende una vera e propria opera di “statalizzazione”. Con la Ducale del 18 marzo 1476 le *comugne* sono sottoposte *sub jurisdictione Domini*<sup>280</sup>, e le diverse tipologie di appropriazione collettiva sono riunite sotto la voce unica di *beni communi*. Negli anni successivi le diverse leggi emanate dal governo veneziano, pur mantenendo di fatto l’antico uso collettivo di questi beni, da un punto di vista giuridico trasformano i diritti delle popolazioni su di essi tanto che, da proprietarie, si ritrovano ad essere semplici concessionarie di diritti d’uso concessi dalla Dominante “*per grazia*”.

---

<sup>279</sup> La formula *ab aeterno* che si ritrova in moltissimi documenti rivela come le origini dei diritti collettivi fossero molto lontane nel tempo, in alcuni casi paragonate ad un dono della provvidenza: Bianchetti A. (2004), *op. cit.* Tale condizione di incertezza venne pagata a caro prezzo dalle popolazioni locali nel momento in cui esse furono chiamate a dimostrare i loro titoli di proprietà, come faranno sia la Repubblica di Venezia, nel caso del Friuli, che l’Impero asburgico nelle province di Gorizia e Trieste a partire dal XVI secolo.

<sup>280</sup> Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 82.

#### 4.1.1 La “statalizzazione” dei beni collettivi da parte di Venezia

La politica di tutela di questo patrimonio è garantita dall’istituzione di una magistratura permanente a controllo di questi beni, i *Provveditori sopra i beni comunali*, a cui viene affiancata una magistratura temporanea, i *Provveditori sopra la revisione dei beni comunali in Terra Ferma*, preposta alle preliminari, necessarie, operazioni di valutazione del patrimonio esistente. Questo secondo istituto svolge un ruolo fondamentale nella verifica della consistenza dei beni comunali a partire dalla fondamentale opera di compilazione del Catastico dei beni comunali - oggi prezioso documento per comprendere la vastità del patrimonio delle terre collettive – accompagnata dalle operazioni di definizione dei loro confini (il confine era segnato da una pietra sulla quale era scolpito il Leone di San Marco), dalle indagini sugli usurpi - pratica comune dei signori locali effettuata, in genere, sui terreni limitrofi alle loro proprietà o su terreni particolarmente appetibili come le paludi o i boschi -, e sulle alienazioni dei beni fatte dalle comunità (proibite per legge dal 1476)<sup>281</sup>. Usurpi ed alienazioni dei beni comunali, in ogni caso, si mantennero per tutta la durata del dominio veneto, come testimoniano i documenti relativi alle numerose liti e contenziosi tra comunità e signori locali, o tra comunità confinanti, che i magistrati veneti dovevano dirimere<sup>282</sup>.

L’imponente iniziativa di controllo su questi beni, ed in particolare la loro catasticizzazione, inizialmente finalizzata alla loro tutela, si rivelò invece base materiale per l’imponente liquidazione dei *comunali* di pianura innescatasi nel 1646, in piena crisi economica causata dalla guerra contro i Turchi, e poi protrattasi inesorabilmente anche dopo la caduta della Repubblica. La vendita, che avveniva per quote<sup>283</sup>, aumentò le

---

<sup>281</sup> Bianco F. (1994), *op. cit.*

<sup>282</sup> Molte di queste informazioni sono contenute nei *Privilegi* con cui Venezia concedeva in uso i *beni comunali* alle ‘ville’ (i villaggi friulani) dei domini di terraferma. L’immensa mole dei *Privilegi* è conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia. Un’importante raccolta di *Privilegi* relativi alla Provincia friulana è custodita in un fondo dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Udine: si tratta di copie manoscritte di originali sei-settecenteschi prodotti durante il periodo di dominazione austriaca. I documenti, raccolti in una serie di volumi intitolati *Prospetto ed Investiture dei Beni Comunali in tempo veneto*, furono prodotti al fine di stabilire la consistenza residua del patrimonio fondiario collettivo nella Provincia friulana negli anni immediatamente successivi al periodo napoleonico. In Bianchetti A. (2004), *op. cit.*, sono raccolte le trascrizioni dei *Privilegi* di alcune ville limitrofe alla città di Udine realizzate dalla scrivente.

<sup>283</sup> La vendita dei comunali iniziò nel 1647. La filosofia di Venezia fu quella di mettere all’incanto i beni ritenuti superflui, mentre i terreni usurpati vennero sequestrati o offerti agli usurpatori ad una somma corrispondente al valore di mercato assegnato ai fondi coltivati; i boschi e gli incolti vennero invece divisi in

difficoltà delle comunità rurali le quali spesso riuscirono a riscattare parte dei terreni goduti fino ad allora per diritto consuetudinario, ma data la povertà diffusa che caratterizzava le ville friulane le quote acquisite dalla popolazione furono minime, mentre la grossa parte dei terreni venne acquistata dalla nobiltà o dalla borghesia locale<sup>284</sup>.

Dopo la caduta di Venezia, all'alternarsi dei regimi napoleonico ed austriaco fino all'unificazione dell'Italia, seguirono disposizioni diverse riguardo questi beni. Sia il codice napoleonico che austriaco assicurarono alle popolazioni il godimento dei beni collettivi, la cui amministrazione era però affidata all'autorità municipale (decreto napoleonico n. 225, del 1806). Nel 1839, una disposizione imperiale ordinava alle amministrazioni comunali di alienare i *beni comunali incolti*<sup>285</sup>. Il seguito è storia comune al resto d'Italia, che con la legge 1766 del 1927 porterà alla uniformazione della materia.

#### **4.1.2 Il governo del patrimonio collettivo in Carnia**

Sorte diversa ebbe la proprietà collettiva in Carnia, la parte più interna del Friuli Venezia Giulia, compresa nella provincia di Udine, confinante con l'Austria a nord, il Veneto ad ovest e ad est con l'area montana del Canal del Ferro - Val Canale (v. p. 86), annessa al Friuli solo nel 1919<sup>286</sup>. Questa regione prevalentemente montana, che occupa il bacino del Tagliamento a monte della confluenza del fiume Fella<sup>287</sup>, assunse nei quattro secoli di dominio veneziano un ruolo centrale e strategico determinato dalla sua posizione di confine con l'Impero austriaco e dalla ricchezza dei suoi boschi, che per Venezia

---

sette quote, di cui inizialmente una venne lasciata in godimento alle comunità, messe all'asta presso gli uffici di Rialto: Bianco (1994), *op. cit.*, p. 65.

<sup>284</sup> Bianchetti A. (2004), *op. cit.*, Bianco F. (1994), *op. cit.*

<sup>285</sup> Le vendite dei *beni incolti* vennero effettuate in vari modi: con asta pubblica, a titolo enfiteutico, o, secondo le consuetudini locali, tramite ripartizione gratuita fra tutti i soggetti con diritto di pascolo.

<sup>286</sup> L'area del Canal del Ferro- Val Canale, a cui ci si riferisce anche con il termine Tarvisiano, dal capoluogo Tarvisio, confina a nord con l'Austria e ad est con la Slovenia. Essa si differenzia in modo netto dalla Carnia dal punto di vista storico e culturale, con vallate di lingua tedesca e slovena.

<sup>287</sup> Oltre all'alta valle del Tagliamento, che prende il nome di Canale di Socchieve, fanno parte della regione altre quattro vallate principali, chiamate canali: la valle del torrente But (Canale di San Pietro), la valle del Degano (Canale di Gorto), la valle del Chiarsò (Canale di Incaroio) e la valle Pesarina (Canale di San Canziano).

costituivano una enorme risorsa economica e una riserva preziosa per rifornire il suo Arsenale<sup>288</sup>.

Per favorire i propri scopi ed evitare sommosse, Venezia si assicurò subito la fedeltà delle popolazioni locali grazie ad *un patto di dedizione* (stipulato nel 1420) che, se da un lato annetteva la Carnia ai domini veneti, dall'altro le confermava statuti e consuetudini propri. Lo *status quo* giuridico assicurava ai Carnici ampia autonomia di gestione del proprio territorio, quindi anche il patrimonio comune.

Questo non impedì l'operazione di censimento dei beni, che ebbe inizio nel 1606 per concludersi nel 1608, e nemmeno le alienazioni, ma di fatto le limitò fortemente conservando praticamente intatto l'assetto collettivistico della proprietà silvo-pastorale<sup>289</sup>. Oltre a ciò, si aggiunga il fatto che le caratteristiche morfologiche e podologiche dei terreni li rendevano poco adatti ad essere convertiti ad uso agricolo, quindi poco appetibili ad eventuali compratori.

Con il patto di dedizione, poi, i diritti collettivi sui *comunali* rimasero riservati ai soli abitanti originari o a chi fosse stato accolto nella *vicinia*, la riunione dei capifamiglia a cui era assegnato il compito di amministrare i beni collettivi di una data comunità.

Le vicende dei comunali dopo Venezia si legano al resto del territorio del Friuli, quindi a partire dall'applicazione del codice napoleonico (1806) i beni collettivi passarono sotto l'amministrazione dei municipi. Tuttavia il decreto n. 296 del 18 settembre 1808<sup>290</sup>, stabiliva una fondamentale norma: i comuni aggregati (ovvero le ville), pur formando un unico soggetto amministrativo (il municipio), mantenevano le loro «... *attività e passività rispettive* ...» (art. 1). Si riconosceva in pratica alle comunità divenute Frazioni i redditi provenienti dai loro antichi beni, che rimanevano ben distinti anche sul piano giuridico da quelli patrimoniali del Comune. Dopo la breve parentesi napoleonica (1806-1813), Venezia con il Friuli e Milano ritornarono all'Austria. L'applicazione del codice austriaco (1815)

---

<sup>288</sup> I boschi destinati all'approvvigionamento del legname per l'arsenale veneziano vennero banditi, cioè preclusi a qualsiasi tipo di attività. Nei documenti li troviamo citati come boschi "bandi" o "delle remi": Mor C.G., *op. cit.*

<sup>289</sup> Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, sottolinea come l'analisi dei documenti prodotti da Venezia durante gli anni dell'operazione di catastrazione dei beni comunali rivela come tutte le comunità della Carnia fossero dotate di propri patrimoni collettivi.

<sup>290</sup> Il decreto, pubblicato sul *Bollettino delle leggi del regno d'Italia, 1808, II, 813*: Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 164.

mantenne valido il principio del godimento dei beni da parte degli abitanti delle frazioni, cioè da parte delle comunità che ne erano titolari *ab antiquo*. Anche l’emanazione della Patente imperiale del 1839 che imponeva ai Comuni la vendita dei *beni comunali incolti* non incise particolarmente sui patrimoni collettivi delle popolazioni carniche; le vendite si limitarono, infatti, all’assegnazione di queste terre in base ai bisogni dei locali<sup>291</sup>. Negli anni successivi all’Unità d’Italia la suddivisione venne utilizzata solo per i terreni incolti ed i boschi deperiti o usurpati (specie quelli adiacenti all’abitato) per far fronte all’aumento della popolazione e per migliorare la qualità dei terreni<sup>292</sup>.

Malgrado il forte intervento dello Stato veneziano, e le successive forme di controllo più o meno stretto esercitate in seguito, in Carnia si era mantenuto ancora un vastissimo patrimonio collettivo. La proprietà comune aveva consentito il mantenimento delle antiche relazioni di vicinanza e la comunità era riuscita a mantenere un fondamentale ruolo istituzionale e di controllo del territorio.

L’uso dei beni spettava ai *vicini*, cioè al gruppo di persone che originariamente era stato investito dei beni comuni in età veneta, oggi rappresentati dai frazionisti. Questa situazione manteneva validi i diritti di pascolo, le raccolta della legna da ardere o da fabbrica, e altre attività tradizionali sui beni collettivi (Fig. 4), mentre l’Amministrazione municipale poteva vendere il legname del bosco, ma a beneficio delle frazione (gli introiti delle vendite venivano infatti ascritti in bilanci separati per frazioni)<sup>293</sup>.

---

<sup>291</sup> Ampia trattazione dell’aspetto legislativo relativo a questi beni è svolto in Barbacetto S. (2000), *op. cit.*

<sup>292</sup> Le vendite furono effettuate dalle stesse Frazioni, in modi e forme diverse a seconda dei casi: in alcuni luoghi le vendite furono gratuite, cioè furono attuate attraverso contratti di *licenziazione*, in altri casi i fondi furono messi all’asta. Si mantenne comunque il principio secondo il quale il diritto di partizione dei beni spettava unicamente ai frazionisti: Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 194.

<sup>293</sup> Queste disposizioni sono contenute negli Atti preparatori del Catasto austriaco, conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia. Il fondo è stato esaminato da Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, e precedentemente a lui da Violino C. (1996), “Territorio ed agricoltura nell’Ottocento negli atti del Catasto austriaco”, in Casanova P. (a cura di), *Valcalda. Il tempo, i luoghi, le voci*, Monfalcone, Edizioni della Laguna, pp. 107-128. Gli Atti sono il frutto del lavoro di predisposizione del Catasto austriaco vero e proprio e contengono le relazioni dei periti mandati nei vari comuni censuari a rilevare la capacità produttiva dei vari beni immobili, sui quali poi si sarebbero effettuate le imposizioni fiscali: Violino C. (1996), *op. cit.*, p. 110.



**Fig. 4 – Il sistema di gestione delle risorse della proprietà collettiva. Immagine tratta da un cartellone realizzato per la mostra sugli “usi civici” organizzata a Ravascletto nel 1998 (realizzato da Stefano Barbacetto)**

Interessanti a questo proposito le regole delle comunità per la gestione delle risorse forestali, che possono essere considerate valide per tutta la Carnia, fatte salve le caratteristiche particolari delle singole vallate<sup>294</sup>. Le piante da destinare alla vendita erano solo le resinose (abeti e larici), le cui ramaglie e cortecce potevano essere comunque raccolte dalla popolazione. Il taglio per la vendita era praticato ogni 15-20 anni per dare modo alle piante di riprodursi e raggiungere la maturità. Il bosco era diviso in lotti che venivano tagliati a rotazione ogni anno; finita la rotazione si ripartiva da capo. Il “fabbisogno”, vale a dire il legno da fabbrico e rifabbrico, veniva assegnato a chi ne avesse fatto richiesta, ma mai più di una volta nella vita. Nei boschi più prossimi agli abitati (i “boschi tensi”) il taglio era proibito, questo perché le piante avevano funzione di protezione

<sup>294</sup> In tutta la regione la composizione dei boschi è data in gran parte da faggete pure o miste a conifere che si possono incontrare già a 300-400 m, mentre la vegetazione arborea cessa a circa 1500-1700 m. I fattori che influenzano la presenza di questi ecosistemi forestali sono in gran parte dovute all’alta piovosità ed alla nuvolosità che caratterizza questa zona alpina.

a valle degli insediamenti o dei terreni coltivati, altrimenti esposti a rischio idrogeologico (frane e valenghe), e riservati al pascolo. Il taglio del bosco per l'approvvigionamento della legna "da brucio" (il legnatico) era effettuato ogni anno: l'operazione, essendo praticata dai soli aventi diritto (i frazionisti), avveniva sia nei boschi cedui che nei pascoli boscati, tranne che nei "boschi tensi"<sup>295</sup>.

Organo fondamentale della comunità era la Vicinia, l'assemblea dei capifamiglia residenti nella villa, che aveva anche compiti di giurisdizione. Le regole erano dettate da precise norme consuetudinarie o disposizioni statutarie, che indicavano i diritti e gli obblighi dei singoli appartenenti alla comunità, il funzionamento dell'apparato di governo locale, e le regole per la gestione della risorsa. Uno degli obblighi che spettavano alla comunità era la partecipazione di almeno un membro di ciascuna famiglia ai lavori collettivi, o il prestare assistenza in caso di bisogno. Il mancato assolvimento poteva essere punito con severe sanzioni.

Per quanto riguarda le regole di approvvigionamento della risorsa collettiva, era compito della Vicinia stabilire il giorno e l'ora in cui gli abitanti aventi diritto dovevano incontrarsi per organizzare il lavoro del taglio della legna o del legname. Essa dettava inoltre i tempi ed i modi in cui le operazioni dovevano essere effettuate. La modalità di organizzazione del lavoro poteva variare a seconda dei paesi, ma in linea di massima si svolgeva nel seguente modo: il lotto destinato al taglio veniva suddiviso in particelle che venivano poi sorteggiate tra le famiglie aventi diritto oppure, a seconda del luogo, venivano semplicemente occupate dopo che il capo dei lavori aveva dato il via<sup>296</sup>. La pratica più diffusa, ed equa, era comunque quella di raccogliere la legna in cataste uguali, una per famiglia, che venivano poi controllate ed assegnate tramite sorteggio per evitare liti o contestazioni.

---

<sup>295</sup> Violino C. (1996), *op. cit.*, p. 110.

<sup>296</sup> Un colpo sparato in aria dal coordinatore dei lavori poteva dare il via ad una vera gara per la conquista del proprio appezzamento. Le persone intervistate durante la ricerca sul campo, per lo più gli anziani che sono riusciti a vivere queste esperienze, raccontano che in questi casi le persone più svantaggiate erano i vecchi, che non potendo essere veloci, alla fine si trovavano a dover lavorare nelle particelle poste più in alto, più difficili da trattare per il terreno scosceso e più lontane dai sentieri, per cui la legna tagliata era poi difficile da portare fuori. Dai racconti emerge però anche il ricordo di un momento di vita sociale molto intenso in cui tutte le famiglie, uomini, donne e bambini, erano coinvolti.

Per quanto riguarda il pascolo, anche questo continuò ad essere praticato in forma collettiva dagli abitanti originari<sup>297</sup>. Queste pratiche in Carnia si sono mantenute nella forma descritta fino alla fine della seconda guerra mondiale, così come le riunioni delle vicinie che in alcuni casi si sono tenute fino agli anni '60.

#### **4.1.3 Le proprietà collettive delle comunità del Carso**

Altra storia particolare nel panorama della regione Friuli Venezia Giulia è quella che riguarda le proprietà collettive dell'area del Carso, compreso nelle province di Gorizia e Trieste<sup>298</sup>. Fatte salve le caratteristiche comuni delle forme di appropriazione collettiva, che qui come altrove ha origini molto lontane nel tempo, le comunità del Carso ebbero durante il Medioevo una quasi totale indipendenza nell'organizzazione e gestione del territorio, con una minima ingerenza da parte dei feudatari locali sulle terre utilizzate collettivamente.

Le terre occupate collettivamente erano poste lontano dagli insediamenti ed utilizzate soprattutto per il pascolo, data la scarsa vegetazione che caratterizza l'area carsica costituita da una vegetazione abbastanza scarsa, anche se ricca di varietà che vede alternarsi boschi ed estensioni prative (la landa carsica)<sup>299</sup>, mentre le terre fertili sono racchiuse nelle depressioni causate dal crollo della volta di cavità sotterranee (le doline). Nelle aree boscate o con vegetazione a basso fusto, si poteva raccogliere legna o piccoli frutti. Nei terreni rocciosi si potevano togliere le pietre per la costruzione dei muretti a secco che

---

<sup>297</sup> Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 177. I pascoli in Carnia erano in genere collettivi, mentre gli alpeggi e le malghe erano beni privati soggetti all'uso civico.

<sup>298</sup> Questo è solo una piccola parte della regione carsica, che ha la sua massima estensione in Slovenia e lungo la costa istriana. Il Carso italiano, o Basso Carso, si suddivide in due settori: il Carso isontino (o Goriziano), posto fra la pianura isontina, la piana del Timavo e il vallone Goriziano, e il Carso triestino, tra quest'ultimo e il solco della Rosandra ad est, affacciato sul mare nel settore nord-occidentale (Baia di Sistiana), mentre a sud est è orlato dalle colline arenaceo marnose.

<sup>299</sup> La landa carsica è una formazione semi naturale di prati aridi e semi aridi su tavolati calcarei che si ritrova in tutta la costa orientale dell'Adriatico, che va dalla Dalmazia fino al Carso triestino, interrompendosi a ovest nell'area prealpina. Tale formazione deriva dalle caratteristiche naturali dei suoli e del clima del sistema carsico, in cui le attività antropiche si sono sviluppate a partire dall'insediamento dei castellieri (età del ferro). La landa carsica è considerata un ecosistema ad elevata biodiversità, con valori che sono valutati tra i più alti in tutta Europa, con specie che qui trovano l'unico habitat di sopravvivenza in ambito nazionale: Poldini L. (1989), *La vegetazione del Carso isontino e triestino: studio del paesaggio vegetale fra Trieste, Gorizia e i territori adiacenti*, Trieste, Lint.

delimitavano i campi coltivati, o la sabbia. Tra le proprietà comuni rientravano anche i sentieri che portavano al pascolo, gli stagni per l'abbeveraggio degli animali e ruscelli<sup>300</sup>.

Un maggiore controllo sulle risorse in generale, in particolare sui boschi, iniziò sotto l'imperatore Massimiliano d'Asburgo nel XVI secolo. In questa fase si assiste, come era avvenuto nel Friuli veneto, al censimento dei terreni comunali. L'operazione, svolta per mettere ordine sulla materia e porre un freno alle usurpazioni da parte dei signori locali o delle comunità vicinarie, portò come nel caso di Venezia all'incameramento dei beni da parte dell'Impero. I beni comunali divennero beni camerati, ceduti poi, dopo la guerra di successione austriaca, agli Stati provinciali che adottarono misure diverse per la loro amministrazione. I patrimoni collettivi, cioè quelle terre che le comunità avevano acquisito a titolo di proprietà in vario modo, non rientrarono nella categoria dei beni soggetti a servitù, quindi non furono soggetti alla vendita o ad operazioni di quotizzazione.

Con l'introduzione del Catasto Teresiano nel 1752, istituito per stabilire l'imposizione fiscale secondo la qualità dei suoli e non più sulla classificazione dei proprietari come avveniva nel sistema feudale, si avviò la registrazione dei vari patrimoni, compresi quelli delle comunità locali<sup>301</sup>. La successiva predisposizione, nel 1804, dell'Ufficio Tavolare dell'Impero, comportò la possibilità per le popolazioni di iscrivere nei libri tavolari<sup>302</sup>, (i nostri Registri dei beni immobiliari) i terreni di proprietà comune; l'iscrizione avveniva sulla base della dimostrazione della proprietà *ab immemorabile*, che veniva effettuata davanti al giudice: dopo tale procedimento le proprietà collettive diventavano proprietà comuni indivise<sup>303</sup>. Le proprietà comuni erano intavolate a più famiglie, definite nel numero, i cui membri venivano poi registrati singolarmente. I vari gruppi di famiglie

---

<sup>300</sup> Golemac N. (1998), *op. cit.*, p. 10.

<sup>301</sup> Golemac N. (1998), *op. cit.*, p. 35. Il Catasto Teresiano, che prende il nome dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, è organizzato in mappe comunali in cui ogni particella è indicata da un numero e dal nome del possessore, e per ogni terreno vengono descritte le qualità delle colture (prato, aratorio, vigna ecc.) e altre indicazioni relative alla qualità dei terreni: Barbina G. (1973), Il catasto particellare di Giovanni Giacomo Marinoni, *Boll. Ass. It. Cartogr.*, 28-29, pp. 65-69.

<sup>302</sup> Il sistema tavolare prevede la registrazione dei beni nel Libro Fondiario. Tale sistema è ancora in vigore nei territori di ex dominio austriaco, ovvero nelle province annesse al Regno d'Italia dopo la prima guerra mondiale: nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in alcuni comuni del Veneto e della Lombardia, in Friuli Venezia Giulia nelle province di Gorizia e Trieste e in alcuni comuni della provincia di Udine.

<sup>303</sup> Golemac N. (1998), *op. cit.*, p. 35, testo e nota con riferimenti bibliografici.

proprietarie sono indicati nei libri tavolati con i nomi di *Comunelle*, *Srenje*, *Vicinie* o *Regole*, a seconda delle località.

Anche qui, come in Carnia, la forma originale della proprietà collettiva è quindi quella “chiusa” (cfr. cap. 2): il diritto di accesso ed uso delle risorse spettava infatti alle famiglie autoctone del villaggio, che lo ereditavano per il ramo maschile<sup>304</sup>. Il diritto poteva però essere anche acquistato da nuovi arrivati nella comunità, previo pagamento o prestazione di una serie di servizi (pulizia dei sentieri e degli stagni, taglio della legna, ripristino dei muretti a secco ecc.). Tale diritto era indicato con il termine *jus*<sup>305</sup>, ancora oggi utilizzato per definire la proprietà comune di una collettività. La proprietà collettiva era amministrata da un comitato di dodici membri, il cui presidente era indicato con la parola *župan* (sindaco), rappresentante di tutta la comunità con autorità di controllo e polizia. Il comitato e lo *župan* sono rimasti attivi fino alla seconda guerra mondiale, anche se con compiti limitati alla sola amministrazione dei beni comuni. Lo “zuppano” era eletto tra i capifamiglia, altri ruoli elettivi erano quello del giudice e quello del mandriano del villaggio (cioè di colui che portava al pascolo comune gli animali). Durante le riunioni del Consiglio si decidevano l’uso dei pascoli e dei boschi collettivi, i diritti d’uso sulle sorgenti e gli abbeveratoi, i lavori di manutenzione delle strade o dei sentieri (il lavoro era prestato sotto forma di tributo). Il Consiglio decideva anche in merito alle sanzioni per eventuali violazioni delle regole, da cui derivavano una parte delle entrate della comunità.

L’uso delle terre comuni avveniva secondo regole precise: i terreni adibiti a pascolo (le *gmajna*) venivano suddivisi in zone, in modo che i singoli beneficiari potessero usufruirne in modo equo; i tempi ed i modi per la raccolta della legna, dell’erba o delle foglie (il fogliatico che serviva per fare da lettiera alle mucche nella stalla) erano decisi dal consiglio dei dodici e poi comunicati con un pubblico annuncio, fatto in genere dal prete durante la messa domenicale. Anche in questo caso il terreno comune era suddiviso in parti

---

<sup>304</sup> In Carnia l’ereditarietà dei diritti collettivi non avveniva per linea maschile, ma andava a tutti i figli di una data famiglia originaria.

<sup>305</sup> La parola *jus* deriva dal latino *jus-juris*, con significato di diritto oggettivo, legge, o diritto soggettivo. Nell’area in questione indicava un diritto di usufrutto o di proprietà collettiva. In area slovena questo termine è rimasto in vita anche dopo che i terreni concessi in usufrutto sono stati riscattati dai contadini, che ne sono divenuti i proprietari (*jusarji*): per la bibliografia di riferimento Golemac N. (1998), *op. cit.*, p. 91, testo e nota 110.

uguali che venivano poi assegnate agli aventi diritto. In genere la raccolta dell'erba e delle foglie era organizzata annualmente, mentre il taglio della legna era effettuato ogni 3 o 5 anni a seconda della crescita delle piante e del fabbisogno. In linea di principio tutta l'operazione si svolgeva secondo modalità uguali da zona a zona e, dal momento dell'annuncio pubblico fino al lavoro concluso, potevano passare più giorni. Per prima cosa le famiglie dovevano mandare un proprio uomo sul luogo di lavoro (se nella famiglia non c'erano uomini fisicamente validi se ne doveva assoldare uno, altrimenti si perdeva il diritto di fare legna); gli uomini si radunavano poi per eleggere il capo delle operazioni il quale doveva comunicare le regole stabilite dal Consiglio:

- 1) il terreno dove fare il taglio, gli alberi da abbattere e il modo con cui andavano abbattuti;
- 2) le raccomandazioni per evitare incidenti sul lavoro;
- 3) le persone preposte al taglio (in genere gli uomini più esperti e robusti) e gli aiutanti.

Anche qui come in Carnia la legna tagliata veniva accatastata in tanti mucchi quanti erano gli uomini al lavoro (le cataste dovevano essere tutte uguali e comprendere sia pezzi di lega grossa che fina), numerate e sorteggiate. Questo tipo di autogoverno si mantenne in molti villaggi fino agli anni '30 del secolo scorso, e in alcuni casi fino ai anni '50, soprattutto per quanto riguardava il pascolo comune<sup>306</sup>.

## **4.2 La proprietà collettiva oggi: dalla Carnia al Carso fino al mare**

Le proprietà collettive nel territorio del Friuli Venezia Giulia mantengono ancora oggi le antiche denominazioni - *Vicinie, Comunelle, Comunità, Consorzi di antichi originari* – anche se ricondotte ai due soggetti giuridici dell'Amministrazione Frazionale e della Comunità Familiare determinati rispettivamente dalla legge 1766/1927 e dalla legge n.

---

<sup>306</sup> Le informazioni relative alle regole ed ai metodi di gestione delle proprietà collettive del Carso sono ricavate da Golemac N. (1998), *op. cit.*, oltre che dai vari racconti degli attori locali raccolti durante il lavoro di indagine sul terreno.

991/1952 sui territori montani, applicata in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale n. 3/1996<sup>307</sup>. Il patrimonio delle terre collettive comprende boschi e pascoli nell'area montana – in Carnia e Valcanale (v. pp. 3 e 7)- e nel Carso, pascoli magri nell'alta pianura (*magredi*)<sup>308</sup>, boschi planiziali della fascia a sud delle risorgive<sup>309</sup>, mote ed isole nelle lagune di Grado e Marano, a cui si aggiungono i diritti *esclusivi* su piccole aree di pesca. Le comunità di Grado e di quella di Marano Lagunare, infatti, hanno sfruttato per secoli collettivamente le acque delle lagune omonime<sup>310</sup>. In questo spazio d'acqua si è sviluppata una intensa attività economica legata alla pesca (l'intera laguna è soggetta ad uso civico di caccia e pesca per circa 15.000 ettari in cui operano nel settore della pesca ed acquacultura circa 280 imprese)<sup>311</sup>. Questo aspetto comporta problemi di natura diversa ed ancora più complessa rispetto alla questione legata alle terre collettive. Nel caso della comunità di Marano, i problemi legati alla gestione di questa risorsa derivano sostanzialmente dal fatto che i diritti di pesca sono esercitati su un bene del demanio idrico dello Stato, dal 2001 di competenza della Regione<sup>312</sup>, mentre i numerosi documenti prodotti dal governo veneziano attestano l'appartenenza della laguna al demanio civico, poi affrancato dal Comune di

<sup>307</sup> Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3, “Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane”, Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 10 gennaio 1996, n. 158.

<sup>308</sup> La parola friulana *magredi* indica dei terreni aridi e ghiaiosi dell'alta pianura friulana caratterizzati da una magra prateria. La loro scarsa resa produttiva li ha preservati dalla distruzione da parte dell'agricoltura, per cui oggi questi terreni sono tra i rari prati stabili che ancora si conservano in regione. Questi terreni, particolarmente adatti alla pastorizia e alla raccolta del fieno, sono oggi praticamente inutilizzati salvo per il pascolo ovino praticato da pochissimi operatori, per lo più pastori transumanti. I *magredi* si concentrano lungo i torrenti dell'alta pianura, o sono distribuiti in modo irregolare lungo le fasce che fiancheggiano i suoi principali corsi d'acqua: Pizzutti R. (2002), “Beni ambientali. I prati stabili”, in Battigelli F. (a cura di), *Terra di castellieri. Beni culturali territoriali nel Medio Friuli*, Tolmezzo Cre@ttiva, pp. 83-102.

<sup>309</sup> La zona delle risorgive, che corrisponde ai fontanili padani, attraversa la pianura friulana in direzione Ovest-Est, raggiungendo il massimo sviluppo fra i fiumi Tagliamento ed Isonzo, da Codroipo a Palmanova. La linea delle risorgive divide in la pianura in due zone distinte per i caratteri naturali e podologici. L'alta pianura caratterizzata da terreni aridi e ghiaiosi (i *magredi*), e la bassa pianura costituita invece da suoli grassi ed umidi. Le aree paludose, che per secoli avevano limitato lo sviluppo delle attività antropiche, limitate alla caccia, alla pesca o alla raccolta delle canne o a scarse colture cerealicole (riso), è stata oggetto di una intensa bonifica idraulica a partire dagli anni '20 del Novecento, che ha trasformato tutta l'area sviluppando una economia prevalentemente legata all'agricoltura intensiva (monocolture di mais e soia).

<sup>310</sup> La laguna di Marano e minore laguna di Grado, più orientale, occupano la depressione fra il delta del Tagliamento e dell'Isonzo.

<sup>311</sup> In Fiaccavento M., Moro L. (2005), *Usi civici: opportunità o vincoli?*, Atti del Convegno di Marano Lagunare (30 ottobre 2004), Roma, Formez.

<sup>312</sup> La legge regionale Friuli Venezia Giulia 11/2001, applicazione del D.lgs. 112/1998, ha trasferito alla Regione e agli enti locali le sole funzioni e compiti amministrativi di gestione e di tutela, non i beni che fanno parte del demanio marittimo lagunare che sono sempre dello Stato: Fiaccavento M, Moro L. (2005), *op. cit.*, p. 37.

Marano nel 1867. La vicenda coinvolge le famiglie di pescatori (la maggior parte della popolazione), il Comune di Marano e la Regione in un vero conflitto per la gestione di questo delicato sistema<sup>313</sup>.

Oltre a Marano, sono moltissime le collettività che stanno ancora attendendo il riconoscimento giuridico. Secondo i dati della Regione Friuli Venezia Giulia i comuni cui le operazioni non sono state ancora definite sono 93, mentre risultano 46 i comuni per i quali è stata verificata la sussistenza di proprietà collettive, con tanto di emissione del bando, e 80 quelli per i quali è stato emesso un decreto di archiviazione, vale a dire non sono state riscontrate proprietà collettive. I numeri forniti dalla Regione, che riportano la situazione alla data del 31 dicembre 2006, non collimano con i dati forniti dal Coordinamento regionale delle Proprietà Collettive, associazione istituita nel 1993 per far fronte alle problematiche delle diverse collettività in attesa di riconoscimento e per favorire il coordinamento tra le diverse istituzioni regionali, che ha redatto l'elenco dei diversi soggetti collettivi riconosciuti giuridicamente<sup>314</sup>. In questa lista, che suddivide i soggetti collettivi in Amministrazioni separate, Comunità, Comunelle, Consorzi di antichi originari Consorzi privati, Vicinie, compaiono anche soggetti che pur essendo giuridicamente riconosciuti non sono più attivi, in quanto i loro Comitati amministrativi non sono stati eletti o rinnovati<sup>315</sup>. Complessivamente il coordinamento comprende 69 realtà di cui solo 42 sono state giuridicamente riconosciute ed hanno un comitato regolarmente eletto (v. Tab 5). Tra questi soggetti compaiono, infatti, anche alcuni comitati promotori della proprietà collettiva, associazioni di soggetti che si sono impegnati nel promuovere gli accertamento dei beni di pertinenza della loro comunità.

---

<sup>313</sup> Il caso di Marano Lagunare è stato oggetto di un convegno tenutosi nel centro lagunare nel 2004. Data la mancanza di lavori di ricerca su questa realtà, le informazioni qui riportate sono state riprese dagli atti del convegno, in Fiaccamento M, Moro L. (2005), *op. cit.*

<sup>314</sup> L'elenco, che oltre alla denominazione dell'ente collettivo riporta anche altri dati come il nome del presidente del Comitato, è aggiornato alla data 25.12.2005. Copia di tale elenco e di quello predisposto dalla Regione, sono state rese disponibili a chi scrive dal segretario del Coordinamento regionale delle Proprietà Collettive, Delio Strazzaboschi.

<sup>315</sup> Il riconoscimento giuridico è, infatti, solo il primo passo per avviare la gestione della proprietà collettiva, a cui deve seguire l'elezione dei Comitati di amministrazione. Il problema risiede nel fatto che un incarico di questo tipo comporta un notevole impegno a livello burocratico ed organizzativo (v. cap. 3, p. 79).

**Tab. 5 – Soggetti collettivi riconosciuti con comitati regolarmente eletti**

Amministrazioni Separate	8	Udine
Amministrazione Separata Beni Frazionali	1	Pordenone
Comunella	22	Trieste
Comunità	1	Trieste
Consorzio Privato	1	Udine
Vicinia	9	Udine

Il problema dei dati è notevole e da anni si richiede da parte dei soggetti collettivi una operazione di verifica del patrimonio su tutto il territorio regionale. I numeri che vengono presentati dal Coordinamento regionale delle Proprietà Collettive si basano sulla somma approssimativa dei singoli patrimoni, molti dei quali però non sono ancora stati sottoposti a verifica. Le cifre di riferimento, proposte in ogni occasione (dai convegni alle riunioni scientifiche del Centro Studi dell'Università di Trento), si riferiscono a 75 mila ettari di terreni circa, di cui la maggior parte è costituita da boschi, e a 100 mila persone coinvolte.

Ad oggi la Regione non ha avviato nessuna operazione di censimento per la verifica della dimensione della proprietà collettiva nel suo territorio. Indicazioni a riguardo sono contenute nello schema di linee guida per la riforma dell'ordinamento degli usi civici presentato a luglio 2007, in cui si dichiara l'esigenza improcrastinabile di completare la verifica della consistenza dei beni di uso civico, intendendo con questi anche la proprietà collettiva in senso stretto<sup>316</sup>.

In attesa della legge regionale, che però accusa una fase di stallo dei lavori, le comunità che ancora oggi sono tenutarie di terre collettive si sono coordinate in una rete autorganizzata attraverso la definizione di un Progetto di assistenza programmatoria e gestionale. Il progetto, finanziato dalla Regione nel 2005 (deliberazione della giunta regionale n. 2614) su proposta del Coordinamento regionale fra le Proprietà collettive e le

---

<sup>316</sup> Il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento degli usi civici, inserito nel piano strategico regionale per la direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali come voce prioritaria, è stato avviato nel 2006 ma ad oggi l'unico documento prodotto è lo schema di linee guida a cui si è fatto riferimento, che comunque non convince le comunità in quanto ancora si parla di usi civici e non di proprietà collettive.

Comunioni familiari del Friuli e del Carso triestino, ha portato alla realizzazione di un sito internet ([www.terrecollettivefvg.it](http://www.terrecollettivefvg.it)), che raccoglie materiali ed informazioni relative agli aspetti istituzionali, giuridici e tecnici legati all'amministrazione dei patrimoni collettivi. Oltre al coordinamento gestionale ed amministrativo ordinario, la rete rende un utile servizio di assistenza per la richiesta di contributi (regionali, statali o europei), per la definizione di progetti di sviluppo locale o per la partecipazione a bandi europei. La rete delle terre collettive del Friuli Venezia Giulia si può quindi considerare come un attore territoriale operante a diversi livelli per un fine comune.

Il Coordinamento regionale accoglie quindi varie realtà, tra le quali non mancano esempi di successo nella gestione di questi patrimoni, com'è per l'Amministrazione Frazionale di Pesariis o situazioni in cui si stanno aprendo interessanti prospettive per il futuro di cui le realtà delle Comunelle del Carso triestino offrono un interessante modello di analisi. Altra storia è quella delle proprietà collettive non ancora riconosciute giuridicamente, la cui gestione è ad oggi ancora affidata all'Amministrazione comunale come nel caso di Ravascletto.

### **4.3 Una storia di successo in Carnia: Pesariis**

Pesariis, ultima frazione del comune di Prato Carnico nella Val Pesarina (dal nome del torrente che la percorre in direzione ovest-est), è nota per la secolare attività della fabbricazione di orologi che la ditta Solari (attiva dal 1725) ha portato a livello industriale<sup>317</sup> (Fig. 5).

---

<sup>317</sup> Oggi la sede principale della fabbrica è a Udine, ma a Pesariis è ancora attivo l'originario stabilimento che attualmente dà occupazione a circa una quarantina di persone, tutte originarie del luogo, impiegate nella realizzazione di componenti di orologeria che vengono poi assemblati nella sede del capoluogo friulano. Prima del trasferimento a Udine della gran parte del lavoro, lo stabilimento Solari di Pesariis occupava circa 120 operai.



**Fig. 5 - Veduta di Pesariis d'inverno (foto Strazzaboschi)**

La valle si sviluppa parallelamente all'asse della catena principale carnica (Fig. 6), ed è l'inizio di una serie di depressioni - la Valcalda, la sella di Ligosullo e l'alta Val Fella - che si interpongono fra le Alpi Carniche e la depressione longitudinale del Tagliamento. Il versante nord della vallata è caratterizzato dall'ambiente aspro e nudo della catena dolomitica, che contrasta con la costiera sud più verdeggiante e morbida.


Gli insediamenti urbani sono distribuiti con la logica di utilizzare al massimo le risorse del territorio, mentre la configurazione lineare del sistema insediativo è messo in stretta relazione con l'assetto geomorfologico e il tracciato viario di collegamento con il vicino Comelico<sup>318</sup>. Gli abitanti residenti nel territorio comunale sono 1049, di cui circa 178 compongono l'attuale comunità di Pesariis<sup>319</sup>.

Dalla fine del XIII secolo, passando attraverso il dominio della Repubblica Veneta, il Regime Napoleonico e l'impero Austro-Ungarico, la frazione di Pesariis ha esercitato la gestione autonoma di un esteso patrimonio collettivo. I documenti più antichi che attestano l'esistenza di terre collettive ed usi civici risalgono all'epoca del Patriarcato di Aquileia (le

<sup>318</sup> Gli abitati sono posti ad altezze relativamente basse, dai 550 m s.l.m. di Prato Carnico ai 750 m di Pesariis.

<sup>319</sup> Dati della Provincia di Udine ([www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)) "Popolazione residente al 1991 e al 31/12/2002 nelle località abitate delle Comunità Montane della Carnia e del Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale". Le cifre riportate si riferiscono al 2002.

prime attestazioni scritte risalgono alla metà agli anni 1250 e 1275)<sup>320</sup>. Nel 1810, in seguito all'istituzione del municipio, Pesariis fu aggregata, insieme a tutte le comunità della valle, al Municipio di Prato e Pradumbli (oggi Prato carnico)<sup>321</sup>. Nel 1811 la nuova amministrazione decise il concentramento delle attività e “passività” delle ville divenute frazioni. La decisione di realizzare importanti opere a favore del capoluogo sfruttando i redditi provenienti dalla gestione dei beni della frazione di Pesariis causò non pochi malumori.



**Fig. 6 – La Val Pesarina (stralcio della tavoletta IGM 1:25.000 (foglio 13, I, SO Prato Carnico, da foto aeree del 1957)**

<sup>320</sup> La storia delle vicende della proprietà collettiva di Pesariis è stata ricostruita in un lavoro svolto alla fine degli anni cinquanta da Luciano Sidar, che ha ricoperto l'incarico di segretario dell'Amministrazione frazionale di Pesariis proprio in quel periodo: Sidar L. [s.d.], *Storia dei beni di Pesariis*, Marciano, Tipografia Gaspari. La pubblicazione, che non riporta la data di edizione, è stata realizzata sicuramente dopo il 1957, data che si riferisce ad una delle ultime disposizioni legislative citata dall'autore. Il libro, di cui esistono poche copie, è stato visionato presso la sede dell'Amministrazione Frazionale di Pesariis; tale lavoro è stato inoltre analizzato da Barbecetto S. (2000), *op. cit.*, ed utilizzato dall'Amministrazione stessa per la realizzazione dei testi che si ritrovano nel sito [www.pesariis.it](http://www.pesariis.it). L'opera raccoglie e riporta per esteso gran parte dei documenti e degli atti relativi ai beni collettivi di Pesariis.

<sup>321</sup> Tale operazione suscitò una vera rivolta da parte della comunità della villa di Pesariis, che al tempo contava 311 abitanti, numero sufficiente secondo la legge napoleonica per costituire un comune a se.

Dopo il 1865, e dopo anni di numerosi e vani ricorsi al Prefetto, i frazionisti chiesero che venisse concessa a Pesariis la separazione degli interessi, in modo che essa potesse provvedere da sé ai propri bisogni. Il 19 gennaio 1896 fu emesso un primo decreto reale, firmato da Umberto I, in cui si stabiliva che la frazione di Pesariis era autorizzata «... a tenere distinte, da quelle del rimanente Comune, le proprie rendite e passivi patrimoniali». Un successivo decreto del 15 gennaio 1899 stabiliva l'appartenenza alla frazione di Pesariis di tutte le terre poste a ponente dei torrenti Fuina e Salangians, tutti i beni che erano registrati nel catastico del 1606 redatto dai periti veneti (v. Fig. 6), un patrimonio di più di 1700 ha, circa i due terzi dei beni collettivi dell'intera vallata.

Dopo l'ultimo decreto, che stabiliva in maniera chiara la pertinenza territoriale della frazione, il Comune di Prato Carnico si oppose, ricorrendo a vari livelli di giudizio contro tale riconoscimento. La causa durò quasi trent'anni, concludendosi a favore della frazione di Pesariis. Una prima vittoria fu la sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo nel 1922, in cui si affermava nuovamente che i beni posti a monte dei Rio Fuina e Salangians erano di esclusiva proprietà dei frazionisti di Pesariis, sentenza confermata poi nel 1925 dalla Corte d'Appello di Venezia<sup>322</sup>.

I problemi, però, continuarono anche dopo l'emanazione della legge 1766 del 1927, che ripristinava le amministrazioni frazionali. La Giunta Provinciale Amministrativa ritenne, infatti, che una volta verificato l'oggetto da amministrare non fosse giustificata una speciale rappresentanza della frazione, ma fosse sufficiente la separazione delle rendite e delle spese nel bilancio comunale. Il Commissario agli usi civici di Trieste diede ragione a Pesariis, con sentenza del maggio 1930. La questione tra Frazione e Comune si concluse il 28 dicembre 1932 con la firma di un atto di conciliazione presso il Municipio di Prato Carnico; l'intesa fu convalidata con provvedimento del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nel 1933: quest'ultimo documento conteneva anche i numeri dei mappali relativi ai terreni assegnati in piena proprietà<sup>323</sup>. Dopo il 1933, in base all'art. 64 del Regolamento n. 332/1928, la Giunta Provinciale Amministrativa di Udine nominò il

---

<sup>322</sup> La sentenza della Corte d'Appello di Venezia è pubblicata da Sidar L., *op. cit.*

<sup>323</sup> Tutti i dettagli sono descritti in Sidar L., *op. cit.*

primo comitato di amministrazione, composto da cinque membri scelti tra i frazionisti (v. cap. 3)<sup>324</sup> (v. all. 2).

#### ***4.3.1 Le attività di un soggetto collettivo***

A partire dagli anni Trenta, l'Amministrazione separata di Pesariis, grazie alle rendite provenienti principalmente dalla vendita del legname, cominciò a sostenere le spese previste dalla legge comunale e provinciale inerenti in modo esclusivo la frazione stessa: manutenzione delle vie interne e delle piazze, culto e manutenzione del cimitero, illuminazione pubblica ed istruzione elementare. Tutte le opere erano eseguite da operai regolarmente assunti, stipendiati dalla Frazione. Sempre a partire dagli anni '30, accanto all'ordinaria amministrazione, l'ente collettivo operò anche per la valorizzazione del patrimonio frazionale e per il sostegno della collettività attraverso numerosi progetti<sup>325</sup> che testimoniano la vitalità di questa Amministrazione e l'attaccamento al bene della collettività<sup>326</sup>. In questa direzione sono rivolti gli sforzi per realizzare delle politiche di sostegno alle famiglie residenti: l'apertura di un asilo infantile nel 1964 (oggi chiuso per mancanza di bambini), il mantenimento della scuola elementare, i sussidi per le spese scolastiche e l'acquisto dei libri di testo agli alunni che frequentavano la scuola media. L'Amministrazione frazionale si è presa carico fino al giugno del 2006 anche delle spese dell'illuminazione pubblica<sup>327</sup>.

---

<sup>324</sup> L'attuale Comitato è stato rinnovato con le elezioni regionali del 27 maggio 2007.

<sup>325</sup> Tali progetti, elaborati da generazioni di amministratori dagli anni trenta ad oggi, sono conservati presso l'archivio dell'Amministrazione.

<sup>326</sup> Non tutti i progetti furono realizzati, sia per motivi economici che di tipo politico. Ricordiamo qui alcune delle principali opere attuate: nel 1930 fu costruito un edificio destinato a colonia montana, in località Pradibosco; dopo la seconda guerra fu costruito nel centro del paese un grande edificio dove trovarono sede un negozio di alimentari, una rivendita di sali e tabacchi, i bagni pubblici, la scuola elementare e una sala per le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali (al pianterreno di questo edificio, nel 1964, fu realizzato anche l'asilo infantile); altre opere riguardarono la realizzazione di fognature dinamiche (a scorrimento continuo dell'acqua), dell'acquedotto (in collaborazione con il Comune) ecc. Numerosi i cantieri di lavoro per la manutenzione dell'abitato e dei suoi immediati dintorni, finanziati su progetto del Genio Civile dalla cosiddetta "Legge Fanfani" del 29 aprile 1949 ("Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati"), in base alla quale nel 1964 fu finanziato anche il progetto per la creazione di un comprensorio turistico in località Pradibosco che prevedeva la sistemazione e l'ampliamento dell'ex colonia per trasformarla in albergo, opera conclusasi negli anni Settanta.

<sup>327</sup> Il caso, abbastanza curioso, è stato reso noto anche dai giornali locali (il Nuovo, 7 luglio 2006, intitolava il caso "La guerra della luce"). La questione era legata ad una convenzione stipulata tra il Comune di Prato Cranico e Pesariis in cui la frazione si era impegnata a versare un contributo una tantum come rimborso per

Negli anni Ottanta, causa lo spopolamento che ha colpito in generale tutta l'area alpina e la svalutazione del valore del legname sul mercato, l'Amministrazione separata di Pesariis si limitò ad occuparsi della gestione del patrimonio boschivo: assegnazione delle quote di bosco in godimento gratuito ai residenti e vendita di lotti di legname, i cui introiti servivano per far fronte alle spese di ordinaria amministrazione. Mentre alla fine degli anni Novanta l'Amministrazione Frazionale ha avviato un vero e proprio programma di rinnovamento nella gestione del patrimonio collettivo. Le nuove necessità della comunità, e le contingenze economiche proprie della montagna, hanno portato ad una presa di coscienza della necessità di nuove e più efficienti forme di gestione del proprio patrimonio. Tale innovazione è stata resa possibile da una generale volontà politica di salvaguardia delle aree montane emarginate e dalla possibilità di accedere a fonti di finanziamento europeo. A tale riguardo l'Amministrazione Frazionale di Pesariis ha, infatti, ottenuto nel 2001 il riconoscimento quale possibile beneficiario dei contributi regionali, nazionali e comunitari destinati ai soggetti pubblici o a questi assimilati, per interventi sui beni di esclusiva proprietà, senza la necessità di presentare domanda tramite il Comune o di richiederne sue deliberazioni. Ad essa è stata inoltre riconosciuta la competenza per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione su beni di proprietà esclusiva (subordinatamente alle autorizzazioni regionali previste in materia di usi civici). Infine, con pronunciamento del 2001, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'Amministrazione Frazionale di Pesariis come "ente gestore di demanio collettivo" che, in quanto tale, è escluso dal versamento dell'Irpeg su ogni tipologia di reddito.

Questa serie di deliberazioni e riconoscimenti hanno reso possibile all'Amministrazione Frazionale la richiesta diretta di contributi destinati a soggetti

---

l'acquisto di attrezzature e per le manutenzioni dell'abitato. Alla scadenza della convenzione e in seguito al parere della Direzione Centrale Relazioni Internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia, tali oneri – indicati come servizi pubblici essenziali – sono oggi a carico del Comune, a cui comunque gli abitanti di Pesariis pagano regolarmente le tasse con cui tali spese vengono sostenute (come, ad esempio, l'Imposta Comunale sugli Immobili).

pubblici, nonché la possibilità di partecipare ai bandi europei previsti dall'Obiettivo 5b, in seguito dall'Obiettivo 2, e ai bandi proposti dai gruppi Leader<sup>328</sup>.

#### 4.3.2 Una moderna gestione della proprietà collettiva

L'attuale patrimonio amministrato dalla frazione di Pesariis comprende 1585 ettari di terreni e vari edifici, acquistati o costruiti ex novo dalla Frazione con i proventi derivati dalla vendita del legname (v. Tab. 6). L'attività dell'Amministrazione riguardano quindi l'amministrazione e la gestione di tali beni, a cui si affianca la tutela dei diritti dei frazionisti.

**Tab. 6 – Descrizione del patrimonio della proprietà collettiva di Pesariis\***

Terreni	747 ettari di superfici improduttive (boschi di protezione/percorsi valanghivi, praterie alpine/prati, improduttivi/frane/rocce)
	554 ettari di bosco di produzione, classe economica unica A, suddiviso in 26 particelle boscate comprese tra gli 820 ed il 1700 metri slm con la seguente partecipazione delle specie legnose: abete rosso 54%, abete bianco 29%, faggio 13%, larice 4%
	284 ettari di bosco, prevalentemente a latifoglie, concesso in enfiteusi/godimento gratuito ai frazionisti di Pesariis per ricavarne legna da ardere, quale diritto di uso civico
Edifici	Casa storica dell'Orologio
	Albergo Pradibosco (località Pradibosco a m. 1200 slm)
	Casa Pesarina - Centro Frazionale (ex caseificio sociale)
	Bivacco Entralais (a m. 1572 slm nelle dolomiti pesarine)
	Case per ferie "da Cuesta" e "Palabona" (nel versante nord)
	Casera Pradibosco
	Altri manufatti minori (Lavatoio, Fonte Solforosa)

\*I dati sono stati ricavati dal sito <http://www.pesariis.it>

<sup>328</sup> Si citano ad esempio i progetti per la realizzazione di attività di animazione per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale finanziati da Euroleader ("Educazione al territorio, all'ambiente e alle attività locali" 01.10.06 - 30.06.07).

## 1. GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Prevede sia interventi di valorizzazione di foreste e boschi, sia lo sviluppo dell'imprenditoria locale, attuata attraverso la gestione attiva della risorsa boschiva da parte della proprietà collettiva. Questi sono stati i principali obiettivi degli interventi previsti dal Piano Integrato Particolareggiato "Foresta dell'alta Val Pesarina" predisposto dall'Amministrazione ed approvato dalla Direzione Regionale delle Foreste<sup>329</sup>, che ha comportato la pianificazione delle utilizzazioni boschive, il miglioramento della viabilità forestale (sistemazione dei boschi tramite diradamenti e potature e riattivazione di sentieri)<sup>330</sup>, oltre che la modificazione del sistema di commercializzazione del legname. Fondamentale a questo riguardo la decisione di avvalersi della legge regionale n. 20/2000 in materia forestale che ha consentito la possibilità, accanto alla tradizionale modalità di vendita dei lotti boschivi in piedi, della commercializzazione diretta del legname. L'Amministrazione, costituitasi come impresa boschiva, si è inserita nel mercato regionale del legno con la partecipazione alla società Legno Servizi (soggetto misto pubblico-privato) che oggi gestisce la Borsa regionale del Legno<sup>331</sup>. L'Amministrazione ha inoltre aderito nel 2004 al sistema PEFC regionale (*Programme for Endorsement of Forest Certification schemes*), certificazione della sostenibilità della gestione dei boschi dal punto di vista ecologico, economico e sociale e garanzia di rintracciabilità dei prodotti legnosi al fine di una maggiore qualificazione del bosco e del legname.

Importanti le innovazioni attuate nelle modalità di utilizzazione dei 284 ettari di bosco di latifoglie concesso in godimento gratuito ai frazionisti per ricavarne legna da ardere (Fig.

---


<sup>329</sup> Il P.I.P. "Alta Val Pesarina", elaborato dallo studio Staf snc Servizi Forestali di Tolmezzo (Ud), è stato approvato nel 2002: Strazzaboschi D. (2003), "La valorizzazione della proprietà collettiva nella filiera foresta-mercato", in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla Proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità*. Atti della VIII Riunione Scientifica (Trento, 14-15 novembre 2002), p. 344.

<sup>330</sup> Tra il 2000 ed il 2002 l'Amministrazione Frazionale ha provveduto alla realizzazione di tre nuove piste forestali, cui se ne sono aggiunte altre cinque nel quadriennio 2003-2006 grazie agli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, migliorando così la viabilità forestale ed incrementando la facilità del taglio e della commercializzazione del legname.

<sup>331</sup> L'Amministrazione Frazionale di Pesariis è stata tra i soci fondatori di Legno Servizi, che ha iniziato la sua attività con l'istituzione di un osservatorio del comparto legno regionale e ha poi contribuito ad un nuovo assetto normativo della materia. Oggi la società si occupa delle operazioni di assortimento, qualificazione e commercializzazione collettiva del legname tondo. A fine 2002, l'Amministrazione di Pesariis ha iniziato ad operare con le nuove modalità, affidando direttamente sia i contratti d'opera alle imprese boschive che i mandati di vendita a Legno Servizi: Strazzaboschi D. (2003), *op. cit.*, p. 344.

6). Data la prevalenza della popolazione anziana, negli anni si era affermato l'uso di affidarsi ad una impresa boschiva che provvedeva al taglio della legna ed era pagata in legname. Tale pratica aveva causato la spoliazione dei boschi, in quanto per ottenere il fabbisogno medio annuo di una famiglia - circa 20 quintali di faggio - ne venivano tagliati 100, con conseguente danno ambientale. La Frazione ha quindi deciso di eseguire direttamente il taglio della legna da ardere per quanti ne facessero esplicita richiesta: la legna oggi viene in parte ceduta al prezzo di costo ai frazionisti, in parte venduta sul mercato, razionalizzando così i tagli ed offrendo un ulteriore servizio alla comunità<sup>332</sup>.

Tale scelta ha implicato notevoli investimenti per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali, tra cui un trattore e un rimorchio con gru (gli acquisti, dilazionati negli anni 2004, 2005 e 2006, hanno seguito un preciso piano di meccanizzazione delle attività forestali); in questo modo sono stati creati quattro posti di lavoro per altrettanti lavoratori forestali.



**Fig. 6–** Nella mappa sono evidenziate le particelle (“colonnelli”) assegnate alle famiglie degli aventi diritto per ricavarne legna da ardere. Tale suddivisione è stata utilizzata fino al 2004. I numeri 13a e 14a indicano invece i boschi di produzione (la mappa appartiene all’Amministrazione frazionale di Pesariis)

<sup>332</sup> Il passaggio alla gestione diretta del patrimonio boschivo è avvenuto nel 2004 ed è stato accolto con favore da tutta la comunità. La legna è, infatti, ancora oggi usata per il riscaldamento delle abitazioni in gran parte della frazione.



**Fig. 7 - Cataste di legna destinata ai frazionisti e alla vendita. I boscaioli assunti dall'Amministrazione Frazionale di Pesariis con i nuovi mezzi (foto Strazzaboschi)**

## 2. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà collettiva, dal 2001 si sono avviate una serie di opere di sistemazione e riqualificazione. Tra il 2001 e il 2007 si è portata avanti la ristrutturazione dell'Hotel Pradibosco e altre iniziative rivolte ad incentivare il turismo in questa zona attraverso una offerta di albergo diffuso<sup>333</sup> (Fig. 8). Nel 2006 si è conclusa anche la ristrutturazione e sistemazione dell'ex Caseificio Sociale (risalente al 1908)<sup>334</sup> che ora ospita gli uffici dell'Amministrazione, una sala multimediale disponibile per convegni,

<sup>333</sup> L'albergo, che dispone di 42 camere, è stato affidato in gestione con contratto di affitto d'azienda. Oltre ai lavori di ristrutturazione, gli investimenti sono stati indirizzati al rinnovo delle strutture e degli arredi di alcune camere, della reception, bar e sala da pranzo, oltre che alle opere di adeguamento anti-incendio, ristrutturazione di una sala riunioni e di una sauna. Nel centro del paese, nell'edificio delle ex scuole elementari, "Casa Pesarina", sono stati ricavati sei monolocali al primo e secondo piano e tre bilocali in mansarda, destinati alla ricettività turistica sia estiva che invernale, gestiti direttamente dall'Amministrazione Frazionale.

<sup>334</sup> Il progetto di ristrutturazione è stato possibile grazie al contributo del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, che ha contribuito con un finanziamento pari al 95% del totale dell'importo del progetto. A tale riguardo il segretario dell'Amministrazione, Delio Strazzaboschi, sottolinea che il finanziamento è stato ottenuto grazie alla presentazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un centro culturale, mentre l'originaria proposta del Comitato della realizzazione di una serie appartamenti per l'albergo diffuso sarebbe stato bocciato. Con il contributo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, destinato al ripristino ambientale, restauro e riqualificazione dei manufatti pubblici, sono stati sistemati il "Lavatoio" e la "Fonte Solforosa", entrambi edificati verso la fine degli anni Venti. Altri manufatti minori sono stati ristrutturati grazie all'aiuto di volontari locali.

proiezioni ed altre attività di animazione (Fig. 9) e un negozio di prodotti dell'artigianato locale che occupa una commessa part-time<sup>335</sup>.



**Fig. – La “Casa Pesarina” (ex scuole elementari) adibita alla ricettività turistica e gestita direttamente dall’Amministrazione Frazionale. Sulla facciata laterale un grande orologio ricorda la secolare tradizione di Pesariis nel settore dell’orologeria**

Altra iniziativa, rivolta come da tradizione dell’Amministrazione ai bisogni della popolazione locale, è stata l’acquisto, nel 2003, degli impianti, attrezzature ed arredi dell’unico negozio di alimentari della frazione, chiuso per la scarsa capacità di competere con i prezzi dei supermercati. L’Amministrazione Frazionale ne ha garantito la riapertura tramite l’assunzione di una commessa part-time. Il servizio, indispensabile soprattutto per le molte persone anziane del paese, prive di propri mezzi di locomozione e costrette a dover “scendere a valle” per fare la spesa, ha avuto un utile operativo negli anni successivi<sup>336</sup>.

<sup>335</sup> La Bottega del Tempo è stata inaugurata nell’estate del 2006. Il negozio, aperto durante l’estate e nei periodi di maggior afflusso turistico, espone prodotti di artigianato locale e di piccole imprese tra cui anche orologi, da polso e da parete, per cui questa vallata e Pesariis in particolare sono famosi in tutto il mondo.

<sup>336</sup> Il commento del segretario Strazzaboschi in un comunicato stampa del 2003 è significativo riguardo a questa operazione: «*Quello che abbiamo fatto è semplice e rivoluzionario. Un ente locale minore, una proprietà collettiva, ha colmato una deficienza del mercato, assumendo su di sé gli investimenti patrimoniali*».



**Fig. 8 – Il caseificio della frazione oggi sede dell’Amministrazione separata di Pesariis e uno scorcio dell’ufficio con il segretario Delio Strazzaboschi**

### 3. TUTELA DEI DIRITTI DEI FRAZIONISTI

Ai frazionisti l’Amministrazione separata può garantire una serie di attività (v. all. 3): il libero accesso con i veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico (leggi regionali 15/1991, 3/1991 e 39/1992) per raggiungere i terreni e gli edifici che rientrano nel patrimonio collettivo se questi non sono altrimenti raggiungibili (tale autorizzazione è concessa dalla Direzione delle autonomie locali, dalla Direzione Foreste e Parchi e dal Commissario regionale agli usi civici); la libera raccolta di funghi e piccoli frutti nei terreni collettivi (a questo riguardo anche l’Amministrazione Frazionale ha facoltà di recintare o segnalare con apposita tabellazione i fondi su cui tali pratiche si possono effettuare).

Riguardo ai diritti dei frazionisti si sottolinea come oggi questi siano stati ampliati a tutti i residenti nella frazione, mentre un tempo erano esclusivi delle famiglie originarie del luogo. Questo si deve alla forte diminuzione della popolazione, per cui oggi, diversamente

---

*e la gestione economica del negozio di vicinato, con l’alto obiettivo di garantire comunque un servizio indispensabile alla popolazione, perseguendo non il profitto ma il pareggio di bilancio.»*

da un tempo, non si incorre nel rischio di uno sfruttamento eccessivo della risorsa (in questo caso la foresta)<sup>337</sup>.

I dati e le informazioni riportate presentano l'Amministrazione separata di Pesariis come un caso di successo, esempio di buona pratica non solo nell'ambito regionale ma anche nazionale. Pesariis rappresenta un sistema collettivo di lunga durata che si è saputo trasformare nel tempo, garantendo alla comunità i beni tradizionali (la legna per il riscaldamento) oltre a nuovi servizi, occasioni di lavoro ed un vantaggio patrimoniale collettivo<sup>338</sup>, sfruttando la risorsa collettiva in modo sostenibile ed efficiente.

Non mancano però i problemi. Un tale sistema è attivo e funzionale grazie alle persone che vi operano, a chi prende le decisioni. L'impegno è grande e richiede professionalità adeguata: l'antica gestione delle risorse, che rispondeva ai bisogni di sussistenza di una collettività e basata sull'esperienza e sulla profonda conoscenza del territorio, oggi non è più sufficiente. A questo si devono affiancare nuove capacità organizzative e gestionali che, come denuncia il segretario amministrativo Delio Strazzaboschi, difficilmente si è in grado di poter mantenere con contratti stabili, anche per una realtà così attiva. Una possibile soluzione ai problemi economici, nonché burocratici, legati all'amministrazione delle proprietà collettive potrebbe essere la cooperazione tra realtà vicine. Su questa strada è il progetto di gestione associata, che coinvolgerebbe Pesariis ed altre quattro amministrazioni separate della vallata (Collina, Givigliana, Ovasta, Tualis), con la possibilità di presentare insieme progetti per finanziamenti nel Piano regionale di Sviluppo Rurale, la compartecipazione ad investimenti in mezzi e materiali per il lavoro del bosco, e da qui la possibilità di creare nuova occupazione. Il progetto, ancora in fase di definizione, sta incontrando però alcuni problemi legati più che agli aspetti pratici, di cui l'Amministrazione di Pesariis si farebbe carico, a incertezze e paure da parte

---

<sup>337</sup> Strazzaboschi afferma, infatti, come la risorsa sia oggi in eccesso, dato l'abbandono delle pratiche tradizionali che hanno causato l'avanzamento del bosco fino a lambire i paesi. La scelta fatta dall'Amministrazione di Pesariis è quindi tarata sulla propria specificità locale (in questo caso comune a tutte le realtà della montagna friulana e non solo) e il cambiamento delle regole ha permesso di ritornare ad una gestione "dinamica" della risorsa.

<sup>338</sup> La crescita del patrimonio collettivo nel 2006 è stato pari a 4,2 milioni di euro, un bel successo per una piccolissima comunità locale.

degli altri soggetti collettivi di perdere la loro identità, senza valutare i vantaggi che questa operazione potrebbe portare alla comunità locale<sup>339</sup>.

#### **4.4 Ravascletto: una storia ancora da scrivere**

Il territorio del comune di Ravascletto comprende il tratto centrale della Valcalda, un ampio solco che si estende trasversalmente tra la valle del torrente Bût, o canale di San Pietro, e la valle del Torrente Degano, canale di Gorto, interposto tra il monte Cròstis, a nord, e il monte Arvénis a sud. Il confine del comune è segnato naturalmente sul lato est dal corso del rio Marasso, ad ovest dal torrente Vaglina, mentre a nord corre per un tratto oltre la cresta sommitale del monte Cròstis, estendendosi oltre la vallata fino al fondo del rio Chiaula. Il confine meridionale non presenta elementi geografici facilmente individuabili (Fig. 10). La quota minima del territorio comunale è a 750 m, quelle più elevate sono i 2200 della monte Cròstis, a nord, e i 1730 m del monte Zoncolan a sud.


Le tre frazioni che compongono il comune, partendo da occidente Salars, Ravascletto (Monaj) e Zovello (Fig. 11 e 12 ), si sviluppano nella parte della vallata più meridionale ed esposta al sole, dove un tempo erano concentrati anche i prati e le aree ad uso agricolo. A sud, la fascia che scende dallo Zoncolan fino quasi al fondo della valle si caratterizza per la presenza di un bosco misto di faggio ed abete, e in quota di ontano; a nord, un'altra fascia interamente boscata è interrotta dai pascoli e dalle praterie alpine. Verso la fine degli anni '70, con la realizzazione del comprensorio sciistico dello Zoncolan, Ravascletto è divenuta una delle principali mete del turismo invernale in regione, che ha visto sviluppare soprattutto il capoluogo in cui si sono concentrati gli alberghi e le seconde case<sup>340</sup>. Il centro

---

<sup>339</sup> Il coordinamento del progetto è affidato a Delio Strazzaboschi, attuale segretario amministrativo della proprietà collettiva di Pesariis nonché Segretario del Coordinamento regionale delle Proprietà collettive. La natura del progetto ed i problemi della sua realizzazione sono stati accennati alla scrivente durante una delle ultime missioni a Pesariis.

<sup>340</sup> Il comprensorio dello Zoncolan si sviluppa nel territorio del comune di Ravascletto e in quello del vicino comune di Suttrio, posto sulla riva destra del torrente Bût, all'imbocco della Valcalda. Le piste e gli impianti di risalita sono gestiti da Promotur, l'agenzia regionale per il turismo. Nel 2007 tutto il versante nord dello Zoncolan, dal lato di Ravascletto, è stato interessato da una serie di lavori finalizzati a rilanciare questa località turistica che negli ultimi anni ha subito un notevole calo delle presenze, causa una serie di fattori tra i quali la vicinanza dell'Austria, che offre piste ed impianti più attrezzati. Sono stati realizzati una nuova pista

maggiormente abitato è Ravascletto, che conta 283 abitanti, segue Zovello con 208 e Salars con 138, per un totale di 629 abitanti su un territorio di complessivi 26,32 Km<sup>2</sup><sup>341</sup>.




**Fig. 10 - La Valcalda (stralcio tavoletta IGM 1:25.000 (foglio 13, I, SE, Comeglians, da foto aeree del 1957)**

di rientro, un bacino di stoccaggio per l'innevamento artificiale, un nuovo impianto di risalita (cabinovia), un palaghiaccio, tutto inaugurato per la stagione sciistica 2007/2008.

<sup>341</sup> Dati della Provincia di Udine ([www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)) "Popolazione residente al 1991 e al 31/12/2002 nelle località abitate delle Comunità Montane della Carnia e del Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale". Le cifre riportate si riferiscono al 2002 e corrispondono ai dati dell'ultimo censimento del 2001. L'occupazione locale è bassa (circa il 22%) ed interessa i settori dell'imprenditoria privata (segherie, piccole imprese boschive, attività commerciali ed altro tipo di lavoro autonomo) e il settore turistico, più che altro di carattere stagionale, a cui si aggiungono i lavoratori del settore pubblico (1,8%). Il resto della popolazione in età lavorativa è impiegata in diversi settori fuori del paese (29,30%).




**Fig 11 – Ravascletto e Zovello**



**Fig. 12 - Particolare del centro di Salars. Il gruppo di abitazioni poste più in alto costituiscono il borgo più antico, ancora completamente abitato, mentre le abitazioni verso valle sono state abbandonate dopo il 1976 a causa di una frana**

Le tre comunità che oggi compongono il comune di Ravascletto, ma che un tempo costituivano tre villeggi distinti, sono tenutarie di un patrimonio di terre collettive che oggi ammonta a circa di 860 ettari, amministrato a partire dal 1806 (dall'applicazione del codice civile napoleonico) dal Comune, ma con bilanci separati almeno fino al 1927. I terreni

collettivi, costituiti per lo più da boschi e pascoli compresi tra i 740 e i 1880 metri di quota, sono posti a settentrione e a meridione della vallata abitata, solcata da due torrenti Margò e Gladegna (i prati e i pascoli alpini sono per la maggior parte di proprietà privata) (Fig. 13).



**Fig. 13 – Distribuzione dei terreni collettivi appartenenti alle tre frazioni di Salars, Ravascletto e Zovello, indicati dalle lettere maiuscole R S Z. La carta è stata ricavata da Barbacetto (2000), *op. cit.***

Il caso di Ravascletto, come altri in regione e in Italia, è rappresentativo per la questione legata alla battaglia condotta dalla popolazione locale per riottenere l'amministrazione diretta di questi beni. La vicenda presenta degli elementi di particolare complessità<sup>342</sup>. Va premesso che sul patrimonio boschivo, oggi amministrato dal Comune,

<sup>342</sup> Le vicende riguardanti il caso di Ravascletto sono state ricostruite in Barbacetto S. (2000), *op. cit.* L'autore - esperto in studi storico-giuridici sulle terre collettive e cultore di Storia del diritto medievale e moderno presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona -, che vive tra Bolzano e Zovello, paese originario del padre, è stato personalmente coinvolto nella vicenda giuridica apertasi a metà degli anni '90, di

la popolazione delle tre frazioni non ha mai smesso di esercitare gli usi di legnatico, fabbisogno (da fabbrica e rifabbrico), pascolo e strammatico (raccolta di strame), ma di fatto nel tempo si è andata perdendo la consapevolezza della effettiva natura di tali diritti. Questo è stato determinato da diversi fattori e dal concorso di una serie di eventi legati all'accertamento della natura dei beni in questione.

#### **4.4.1 L'accertamento degli "usi civici", una storia senza fine**

In seguito all'istituzione del Commissariato agli usi civici di Trieste, nell'aprile del 1925<sup>343</sup>, tutti i comuni della regione furono invitati a comunicare se nel loro territorio esistessero terre soggette ad uso civico - come venivano indicati indifferentemente i diritti su beni patrimoniali delle popolazioni e i semplici diritti d'uso su un bene altrui - di proprietà dei comuni stessi, delle frazioni o delle associazioni agrarie. A tale richiesta il Sindaco di Ravascletto rispose dichiarando l'esistenza nel suo territorio di terre di "uso civico" amministrate dal Comune, ma di proprietà di ciascuna delle sue tre frazioni. Nella dichiarazione si specificava che i patrimoni avevano bilanci separati e che l'intestazione delle partite catastali era anch'essa assegnata agli "*Abitanti originari della Frazione di... amministrati dalla Deputazione Comunale*"<sup>344</sup>. Si diede via così all'accertamento, conclusosi solo nel 1972 con il riconoscimento della natura di beni di proprietà degli antichi originari delle frazioni di Zovello, Salars e Ravascletto. A sigillare tale dichiarazione, come previsto dalla legge del 1927, mancava solo il bando commissariale (cfr. cap. 3), ma questo non venne emesso per un motivo singolare: il Commissario preposto all'accertamento andò in pensione e l'istruttore incaricato della perizia morì prima di consegnare i propri elaborati. Né l'Amministrazione comunale, né la comunità, né il Commissariato di Trieste si preoccuparono di recuperare tali documenti.

---

cui qui si forniranno i principali elementi. Nel suo libro sono raccolti e descritti tutti gli atti prodotti durante la lunga vicenda fino a 2000. Per quanto riguarda i fatti occorsi dal 2000 ad oggi, si riporteranno le notizie raccolte durante il lavoro di campo attraverso varie interviste agli attori coinvolti, tra i quali lo stesso Stefano Barbacetto.

<sup>343</sup> I commissariati agli usi civici erano stati creati in base al decreto legge n. 751/1924, poi convertito nella legge 1766/1927.

<sup>344</sup> Barbacetto S. (2000), *op. cit.*, p. 232, riporta il testo della lettera inviata dal Sindaco al Commissario agli usi civici di Trieste, datata 3 luglio 1925, e conservata presso l'Archivio Comunale di Ravascletto.

Nel frattempo Ravascletto cambiava: il terremoto del 1976 portava nuove incombenze e priorità e, una volta assolta la ricostruzione, il comune si impegnò nel “progetto Zoncolan”. Il diritto di legnatico ed il fabbisogno continuavano ad essere garantiti alla popolazione, ma le entrate derivanti dalla vendita della legna, fino al 1927 ancora registrate in bilancio con voci separate, cominciarono ad essere registrate sotto la voce unica “*bosco comunale*”<sup>345</sup>.

Ma nel 1995 la questione dei beni frazionali si riaccende per la fortuita scoperta di un decreto di archiviazione degli usi civici del Comune di Ravascletto, emesso dal Commissario agli usi civici di Trieste<sup>346</sup>. Il decreto sanciva l’inesistenza di terre di uso civico in queste località, affermando che i beni erano patrimonio del Comune e non della collettività (v. all. 4). La scoperta porta ad una immediata reazione da parte di chi l’ha effettuata, e conduce in tempi brevissimi (quelli concessi per il ricorso) all’impugnazione dell’atto. L’iniziativa viene sottoscritta da 54 famiglie di tutte e tre le frazioni. Si apre così una prima causa tra comunità e Amministrazione comunale<sup>347</sup>. Viene, infatti, subito scoperto che l’archiviazione era stata richiesta dall’allora Sindaco, ed era finalizzata alla liquidazione dei beni frazionali. Da parte delle famiglie coinvolte viene avviata una raccolta

---

<sup>345</sup> Nessuno ricorda con precisione quando questo passaggio sia avvenuto, nemmeno gli amministratori comunali. A tale proposito è abbastanza significativa la testimonianza di un ex sindaco di Ravascletto in carica dal 1970 al 1980, quindi nel periodo degli accertamenti, che, intervistato da chi scrive, ha dichiarato che «... negli anni subito dopo la guerra nessuno pensava agli usi civici». Il “nessuno” si riferisce sia agli amministratori comunali che alla popolazione, che non aveva più l’interesse di un tempo vero la risorsa, vista la diffusione anche in montagna degli impianti a gasolio e l’abbandono delle pratiche tradizionali dell’allevamento e dell’agricoltura.

<sup>346</sup> La scoperta è avvenuta per mano di un cittadino di Ravascletto, abitante a Zovello, che in un locale pubblico del paese trova tra i volantini pubblicitari e i quotidiani locali la fotocopia del documento del decreto di archiviazione.

<sup>347</sup> In realtà la causa fu portata avanti in maniera individuale da chi aveva ritrovato il documento. Procedimento reso valido dalla stessa legge del 1927 che, come afferma Barbacetto, si basa sul diritto naturale per cui il bene comunitario è anche bene del singolo. Tale principio deriva al legislatore del 1927 dalla disciplina giuridica napoletana, che aveva informato anche le leggi pre-unitarie in materia (cfr. nota 4 cap. 3). Una breve *lectio* su questi aspetti è stata tenuta dal dott. Barbacetto in occasione del seminario organizzato dalla scrivente dal titolo “*La proprietà collettiva delle comunità di Ravascletto e Pesariis tra storia, attualità e progettualità futura. Incontro e confronto con gli attori locali*”, inserito nel programma delle attività formative progettate dai dottorandi in “Uomo e Ambiente” per l’anno 2006. Il seminario è stato organizzato grazie alla guida del dott. Massimo De Marchi, ricercatore presso l’Università di Padova, esperto delle problematiche legate alla proprietà collettiva e supervisore del lavoro di ricerca qui esposto, e con la collaborazione del Comitato promotore per l’uso civico di Ravascletto. Alla giornata di studio, svoltasi il 1 ottobre 2006, hanno partecipato i dottorandi del Dipartimento di Geografia e altri studiosi interessati alla materia.

di fondi per finanziare la causa, e nel contempo furono avviate le ricerche di qualsiasi tipo di documento utile a chiarire la situazione dei beni interessati<sup>348</sup>. La causa non fu vinta, ma sicuramente fu in grado di risvegliare l'interesse della comunità rispetto alla tematica delle terre collettive che ha portato poi all'istituzione di un "Comitato promotore dell'uso civico". Nel 1997 fu costituita anche una commissione comunale per esaminare i documenti contenuti nell'Archivio Comunale sui terreni collettivi. La ricerca portò al ritrovamento della pratica di accertamento avviata nel 1925 e dell'istruttoria emessa nel 1972; sulla scorta di tali documenti la commissione chiese al consiglio comunale di rivedere la richiesta di archiviazione e al Commissario agli usi civici di riaprire la procedura per il riconoscimento degli usi civici, ovvero della proprietà collettiva. Mancavano però le carte relative agli accertamenti, necessarie per chiudere il caso. Tali documenti, di cui nessuna aveva più saputo nulla, furono consegnati alla commissione comunale alla fine del 1998 dagli eredi dell'ultimo geometra incaricato degli accertamenti (scomparso prima di terminare il lavoro) grazie all'eco della vicenda riportata sulla stampa e le tv locali<sup>349</sup>. Il processo si poteva quindi riaprire, ma non fu così. O meglio il processo fu riaperto solo nel 2003 (la carica del Commissario rimase vacante per cinque anni); la sentenza, emessa nel 2004, ha portato ad un ulteriore accertamento dei beni, consistente nella verifica di eventuali mutamenti intervenuti tra gli anni '70 e l'attualità, a cui è seguita la dichiarazione degli usi tradizionali dei beni da parte della collettività e l'operazione di demarcazione dei loro confini<sup>350</sup>. Il bando commissariale, finalmente pubblicato nel 2006, è stato poi ritirato a seguito di una richiesta di verifica sottoscritta da un gruppo di abitanti delle frazioni di Salars, Ravascletto e Zovello su una serie di edifici acquistati o costruiti con i proventi del bosco frazionale prima dell'unificazione dei bilanci e non ritrovati

---

<sup>348</sup> Le ricerche documentali furono condotte inizialmente da Stefano Barbacetto, allora studente in Giurisprudenza presso l'Università di Trento, poi affiancato da uno storico esperto in materia giuridica.

<sup>349</sup> Per più di venti anni questi documenti erano rimasti custoditi nell'archivio di famiglia del geometra. Ad oggi questi documenti, tra cui le mappe che riportano i mappali dei beni dei frazionisti, sono ancora in mano del Commissario agli usi civici di Trieste in quanto la causa non è ancora stata chiusa.

<sup>350</sup> Racconta Barbacetto che i lavori di demarcazione dei confini hanno impiegato, oltre ai geometri, anche altre persone locali tra cui il padre, e che hanno richiesto 15 giornate di sopralluoghi. Le confinazioni, infatti, sono lunghe migliaia di metri e seguono il dislivello dei terreni, boschi molto fitti o terreni particolarmente impervi.

nell'elenco del bando stesso<sup>351</sup> (v. all. 5). L'azione intrapresa, oltre a bloccare il bando e la sentenza finale con la quale i frazionisti potevano riottenere l'amministrazione separata dei propri beni, ha creato una spaccatura all'interno del gruppo formatosi dopo il 1995 e a nuove tensioni con gli attuali Amministratori, orientati al mantenimento di una gestione centralizzata del patrimonio boschivo. Ad oggi, quindi, il bosco è ancora amministrato e gestito dal Comune.

#### ***4.4.2 Una gestione del bosco collettivo poco collettiva***

Come abbiamo anticipato nella presentazione del caso di Ravascletto, i diritti d'uso del bosco collettivo si sono conservati durante tutti questi anni, malgrado le vicende sopra descritte. L'antica gestione del bosco corrisponde a quella descritta nel paragrafo dedicato alle vicende storiche dei beni collettivi della Carnia. Per le tre comunità che oggi formano il comune di Ravascletto, l'organo a cui era affidata l'amministrazione del patrimonio collettivo era dunque la Vicinia, che riuniva i capifamiglia di tutta la frazione. La creazione del municipio non cambiò la situazione, mantenutasi pressoché invariata fino agli anni precedenti allo scoppio della seconda guerra mondiale. Le frazioni continuavano a sfruttare i propri terreni per i vari usi tradizionali, secondo regole proprie, e i proventi derivati dalla vendita del legname erano investiti in opere destinate alle esigenze della collettività, come ad esempio il pagamento degli insegnanti elementari (v. all. 6) e la stessa realizzazione degli edifici adibiti scuola, mentre al Comune spettava solo la parte amministrativa della questione. Dopo la fine della guerra mondiale si accentuano i problemi legati all'esodo della montagna, i giovani che rimangono a vivere nel paese trovano lavoro nei centri maggiori verso la pianura o a Udine e il contatto con il territorio diventa sempre più labile, tanto che l'istituto vicinale comincia a perdere peso fino a non essere più riunito.

---

<sup>351</sup> Gli edifici in questione sono l'ex latteria frazionale di Salars, l'ex latteria frazionale di Ravascletto e quella di Zovello, l'ex scuola elementare di Zovello e una malga, Malga Pezzet di Sopra, acquistata dai frazionisti di Salars nel 1927. Alla richiesta di verifica i firmatari hanno allegato la documentazione relativa ai rispettivi edifici come, ad esempio, le richieste fatte dalla riunione dei capifamiglia della frazione di Salars di poter realizzare la costruzione della latteria con i soldi del bosco frazionale, approvata dal Comune nel 1921. Copia della richiesta di verifica è stata consegnata alla scrivente da un rappresentante dei richiedenti, ma non la documentazione allegata.

Rimangono il diritto di legnatico e il fabbisogno, che diventano usi concessi dal Comune su un proprio bene patrimoniale.

L'attuale gestione degli 860 ettari di patrimonio boschivo è sottoposta al piano di gestione forestale, che si basa sulla normativa dettata dal Regolamento Forestale regionale<sup>352</sup>, obbligatorio per tutti gli enti pubblici proprietari di patrimoni boschivi<sup>353</sup>. Il piano di gestione forestale, della durata di 12 anni, contiene il programma di taglio del bosco. Per quanto riguarda il numero di piante e le modalità di taglio, le regole sono dettate sempre dal Regolamento Forestale, mentre le operazioni di taglio possono essere eseguite da tecnici o dal personale di custodia dell'ente, dal personale della stazione forestale competente per l'area<sup>354</sup> o, come prevedono gli ultimi aggiornamenti del Regolamento Forestale, a ditte boschive esterne. Nel caso di Ravascletto i lotti vengono assegnati con gare d'asta a ditte boschive che acquistano le piante al valore del mercato<sup>355</sup>. Le ramaglie, le cortecce e le cime degli alberi che rimangono a terra sono lasciate a disposizione della comunità. Fino alla metà degli anni '90, una volta eseguiti i lavori di taglio e di estrazione delle piante dal bosco, il Consiglio comunale emetteva un bando per il legnatico in cui comunicava alla popolazione il giorno, l'ora e il luogo di incontro per l'organizzazione dei lavori. Il compito di supervisione e controllo delle operazioni era affidato alla guardia boschiva comunale, che riuniva i capifamiglia e si accertava che tutti avessero la stessa quantità di legna. L'ultima guardia boschiva comunale è andata in pensione nel 1996; le sue mansioni sono oggi solo in parte assolte dalla guardia comunale, la cui attività è però prevalentemente legata all'espletamento delle pratiche burocratiche. Dal 1996, in concomitanza con l'avvio della causa tra Comune e popolazione, i bandi per il legnatico non sono più stati emessi, ma la tradizione è in parte rimasta. Sono, infatti, sempre meno le persone interessate o disposte ad andare nel bosco a "fare la legna". Dalle testimonianze

---

<sup>352</sup> Questo è valido anche per le Amministrazioni separate, in quanto enti pubblici anche se minori. Non è invece obbligatoria per i soggetti collettivi di diritto privato.

<sup>353</sup> Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Direzione regionale delle Foreste e della Caccia (2003), *Regolamento Forestale. Per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (L.R. 13.12.2000 n. 20, art.1, co. 1 25)*, LithoStampa, Pasian di Prato (Ud), p.11.

<sup>354</sup> Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Direzione regionale delle Foreste e della Caccia (2003), *op. cit.*, p. 17.

<sup>355</sup> Un aspetto da sottolineare è che la ditta a cui viene affidato di norma l'appalto è quella di proprietà del Vicesindaco. Questa pratica, peraltro confermata a chi scrive dal Sindaco e dal Vicesindaco durante un'intervista, si presenta agli occhi degli abitanti (e non solo) come un chiaro caso di conflitto di interessi.

raccolte, in particolare quella dell'ex guardia boschiva e di alcuni abitanti che continuano ad andare nel bosco, si segnala che l'estinzione di questa tradizione sta provocando un grave danno alla risorsa. I rami e gli scarti lasciati dopo i tagli rimangono a terra a marcire, con conseguente degrado del bosco. Alcuni denunciano che la colpa è degli amministratori, che non emettono più il bando e quindi non permettono alla popolazione di conoscere i tempi e luoghi per la raccolta, oltre a non ottemperare all'obbligo di ripristino delle piste forestali e alla pulitura delle strade dopo l'esecuzione dei lavori (Fig. 14). Sindaco e Vicesindaco, intervistati dalla scrivente a riguardo, sostengono invece che oggi emettere il bando sia inutile in quanto non c'è più nessuno interessato alla legna "da brucio"; comunque, sostengono gli amministratori, chi vuole la legna deve solo chiedere e il permesso gli verrà accordato. Riguardo ai lavori di ripristino e pulitura essi sostengono, ovviamente, il contrario.



**Fig. 14 – Ramaglie ammassate sul bordo della strada dopo il taglio di un lotto nel bosco di *Cjavalaria*, frazione di Ravascletto (foto agosto 2007)**

A prescindere dalle reciproche accuse, i diritti collettivi non sono più sottoposti alle rigide regole di un tempo ed al controllo. Ancora regolamentato è invece il fabbisogno,

ovvero l'assegnazione di legname resinoso da opera per costruire case e annessi rustici o per la riparazione di quelli posseduti. Il regolamento comunale, aggiornato nel 2006, prevede l'assegnazione a tutti i residenti previa domanda al Comune, corredata dal progetto e l'indicazione del legname richiesto o dalla distinta del legname impiegato<sup>356</sup> (v. all. 7). Esiste, infatti, la possibilità di assegnare una somma in danaro in sostituzione del legname, corrispettiva al prezzo di mercato della pianta in piedi, ovvero non lavorata. Nel primo caso, dopo la verifica della quantità di legname necessaria all'opera e l'indicazione delle piante da tagliare, il richiedente può effettuare il taglio da solo o affidarlo ad una ditta<sup>357</sup>.

Come si può capire, la gestione attuale estromette completamente la popolazione da qualsiasi decisione sulle modalità di accesso ed approvvigionamento della risorsa e non tiene conto delle problematiche attuali della comunità. La scarsa richiesta di legna viene interpretata come disinteresse verso gli antichi diritti, ma non viene considerato l'aspetto che la popolazione, che ancora si sente proprietaria del bosco, rifiuta il fatto di chiedere il permesso per poterne usufruire. Nonostante le polemiche, il bosco non è stato mai abbandonato completamente e le attività programmate nel piano di gestione forestale hanno garantito un minimo di tutela della risorsa. La valenza ambientale del bosco comune è ancora oggi riconoscibile rispetto ai terreni privati, lasciati in stato di abbandono (con conseguenze di gravi squilibri idrogeologici, peraltro già verificatesi) o destinati a piantagioni per la produzione industriale (in prevalenza pecceto), che impoveriscono la vegetazione del sottobosco (Fig. 15).

---

<sup>356</sup> Comune di Ravascletto, *Regolamento Comunale per l'assegnazione del fabbisogno di legname agli abitanti*, approvato con delibera consiliare n. 42 del 01 settembre 2000 (e successive modifiche), art. 1. Il Regolamento è scaricabile dal sito del comune [www.altofriuli.net/altofriuli/ravascletto/](http://www.altofriuli.net/altofriuli/ravascletto/).

<sup>357</sup> I compiti di verifica delle misurazioni del legname, l'indicazione delle piante da tagliare e la martellatura sono svolti in genere dalla guardia comunale.



**Fig. 15 – A sinistra il bosco collettivo di *Postavieles*, di godimento delle frazioni di Zovello e Ravascletto, a destra un terreno e un bosco privato adiacente a quello collettivo, in stato di completo abbandono.**

#### ***4.4.3 Problematiche e prospettive future***

La vicenda della proprietà collettiva di Ravascletto è ancora sospesa, anche se l'esito della lunga battaglia giudiziaria è a favore dei frazionisti. Il problema oggi non riguarda più l'appartenenza di questi beni, ma la loro futura amministrazione e gestione, mettendo in causa la capacità decisionale e progettuale della comunità locale. Ma “di quale comunità?” è la domanda che ci si pone. Di fatto, gli attori impegnati in questi anni per il riconoscimento dei propri diritti di proprietà sono solo una parte della popolazione, un gruppo di persone, cresciuto negli anni, che si è impegnato nella sensibilizzazione degli abitanti delle tre frazioni rispetto all'argomento “proprietà collettiva” attraverso la realizzazione di conferenze, mostre e convegni sul tema<sup>358</sup>. Ma questo non è stato sufficiente, come ammettono gli stessi rappresentanti del Comitato promotore dell'uso civico, in quanto esiste una difficoltà oggettiva a creare momenti partecipativi tra i membri della comunità e tra questi e gli amministratori comunali.

Tale incapacità di dialogo e confronto tra cittadini e loro rappresentanti e tra la comunità stessa, è emersa in tutta la sua problematicità in occasione del seminario

---

<sup>358</sup> Importante iniziativa è stata l'organizzazione nel 1997 del Convegno “*Le terre civiche della montagna del Friuli Venezia Giulia: problemi e prospettive*”, che ha visto la partecipazione di insigni studiosi della materia come il prof. Pietro Nervi, docente di Economia e Politica montana e forestale presso la facoltà di Economia dell'Università di Trento e per lungo tempo presidente del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive di Trento. Gli atti del convegno non sono mai stati pubblicati.

organizzato a Ravascletto nel 2006 da chi scrive (cfr. nota 282)<sup>359</sup>. Il seminario, dopo molti anni, ha offerto un'occasione di incontro per provare a discutere sul futuro del bene comune, per confrontarsi con chi, sul fronte della ricerca, si interessa a tali questioni in un dibattito dialogico (Fig. 16). Quello che è prevalso è la rivendicazione del diritto ad un proprio autogoverno, ovvero la possibilità di riappropriarsi della sovranità locale di un tempo, anche se i modi non sono ancora chiari.



**Fig. 16 – Un momento del seminario di Ravascletto (da sinistra Nadia Carestiato, Stefano Barbacetto, Massimo De Marchi e il Presidente della Consulta Nazionale della proprietà collettiva, Carlo Grgic)**

Da parte di alcuni la soluzione però è possibile, e non significa necessariamente arrivare ad una amministrazione separata dei beni, anche perché la creazione di tre enti diversi per amministrare un esiguo patrimonio, all'incirca 300 ettari per frazione, sarebbe economicamente svantaggiosa e poco efficiente. Basterebbe cambiare la forma con cui oggi

---

<sup>359</sup> All'incontro hanno partecipato circa trenta rappresentanti della popolazione locale (in maggior parte provenienti dalle frazioni di Salars e Zovello), il Vicesindaco di Ravascletto (in realtà presente come semplice uditore), i presidenti di alcuni Comitati frazionali delle amministrazioni separate dei beni civici della Carnia e il Presidente del Comitato Direttivo della Consulta Nazionale della proprietà collettiva, Carlo Grgic.

i soldi che derivano dalla gestione del bosco vengono amministrati, tornare cioè a fare in modo che questi vengano reinvestiti in progetti di interesse comune<sup>360</sup>, che mirino al benessere di tutti gli abitanti, per favorire lo sviluppo di una economia improntata a favorire lo sfruttamento delle vocazioni del territorio, e non basata su modelli che nulla hanno a che vedere con la cultura alpina che hanno reso la montagna uno spazio privo di propria specificità di vita<sup>361</sup>. Dall'altro lato la necessità di uno sfruttamento dinamico della risorsa, sul modello di quanto sta facendo Pesariis, e di un forte impegno politico da parte degli amministratori perché ciò avvenga. Sono necessarie, per questo, competenze tecniche che comunque sono presenti sul territorio.

Tali argomentazioni portano ad una prima considerazione, quella dell'urgenza di un coordinamento intorno ad obiettivi comuni, del ritorno a regole condivise per l'uso di questi beni, regole nuove basate sulle nuove necessità della comunità. Per fare questo è quindi indispensabile coinvolgere anche quella parte di popolazione indifferente alla questione o convinta a priori che il ritorno ad una gestione collettiva dei beni non sia economicamente valida. Solo a quel punto la proprietà collettiva di Ravascletto, Salars e Zovello ritornerà ad essere un attore territoriale, a rinnovare il rapporto che lega un'area caratterizzata e la popolazione che vi abita. Perché, riportando le parole di un abitante di Salars «... se tu vai in cima alla valle, da noi qua, e chiedi dov'è un paese, ti dicono quel gruppo di case... i confini comunali nessuno li vede».

---

<sup>360</sup> Le entrate che provengono dalla gestione del bosco si aggirano intorno ai 90.000 Euro l'anno, come ha affermato il Sindaco di Ravascletto. Secondo alcuni abitanti questa somma è approssimata per difetto, ma alla scrivente non è stato possibile verificare tale importo. Alla richiesta di poter vedere il registro del bilancio comunale, il Sindaco ha glissato con una serie di scuse per le quali, alla fine, il bilancio non è stato reso pubblico.

<sup>361</sup> Le accuse maggiori, mosse in maniera unanime dai vari attori intervistati (anche da chi non è coinvolto nella vicenda) vanno ai recenti investimenti per il rinnovo degli impianti di risalita e delle piste dello Zoncolan e per la realizzazione di un lago per l'innervamento artificiale (v. nota 275), per i quali il Comune ha stipulato dei mutui ponendo come garanzia la rendita annua del bosco collettivo, che insieme all'ICI costituisce la principale fonte delle entrate dell'Amministrazione comunale (l'informazione è stata confermata dagli amministratori comunali alla scrivente). Il disagio sentito è che i vantaggi di tali operazioni andrà ai pochi gestori di attività turistiche locali e non a tutta la popolazione.

#### 4.5 Le Comunelle del Carso triestino: una realtà di confine

Dei sei comuni che formano la provincia di Trieste<sup>362</sup>, cinque sono ancora oggi caratterizzati dalla presenza di proprietà collettive: Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle (Dolina) e Trieste (Fig. 17). Tali realtà, localmente denominate Jus e Srenje, in italiano Comunelle, interessano 29 comunità locali riunite nel consorzio “Agrarna Skupnost Jus Srenje” (Comunanza delle Comunelle e Vicinie) e costituiscono il nucleo più stabile della minoranza slovena in territorio italiano della provincia di Trieste.

Questa delicata area di confine ha vissuto e subito pesantemente le diverse situazioni storiche e politiche che hanno caratterizzato gran parte del secolo scorso. Il passaggio all’Italia, in seguito all’esito del primo conflitto mondiale, ha segnato un cambio di rotta rispetto alla storia precedente, in cui la comunità slovena aveva visto sempre riconosciuta la propria cultura e i propri diritti, tra cui le proprietà collettive.



**Fig. 17 – Comuni della provincia di Trieste e perimetro dell’area del Carso**

<sup>362</sup> Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle (Dolina), Muggia e Trieste, per un totale di 212 kmq e 242.235 abitanti residenti. I dati sulla popolazione sono ricavati da Istat, 14° Censimento delle Popolazioni e delle Abitazioni, 2001, Tavola Popolazione residente – Trieste, [www.dawinci.istat.it](http://www.dawinci.istat.it).

Dopo l'iniziale compromesso stabilito dal Trattato di Rapallo, sottoscritto nel 1920, in cui il Regno d'Italia si era assunto l'obbligo di rispettare i diritti e le proprietà dei cittadini delle *nuove nazioni*, l'avvento della dittatura fascista, oltre a portare all'annullamento delle specificità culturali delle minoranze presenti, con forme persecutorie e repressive, interviene sui diritti di proprietà delle comunità locali<sup>363</sup>. Diritti che, diversamente dal resto del paese, erano stati ufficialmente riconosciuti grazie all'iscrizione dei beni nel Libro Fondiario dopo l'istituzione del Catasto Teresiano (v. p. 96). Nel caso specifico fu la legge 1766 del 1927 a stravolgere il sistema, trasformando i diritti di proprietà in uso civico esteso a tutti i residenti del Comune amministrativo<sup>364</sup> e l'esautorazione degli antichi Consorzi degli aventi diritto, formati da dodici uomini eletti tra i rappresentati della comunità. Dopo il 1928 fu varata anche la riforma dei vecchi comuni austriaci ed attuato il loro accorpamento. In questo modo si cancellarono gli antichi confini dei territori delle comunità locali che per secoli ne avevano determinato l'identità<sup>365</sup>. Molte comunità si opposero a tali operazioni seguendo la via giudiziaria, ma solo alcune riuscirono a far valere i propri diritti<sup>366</sup>. Questo portò alla determinazione di situazioni giuridiche diverse delle frazioni, che pure derivano dalla medesima normativa (la patente imperiale del 1853).

L'esito della seconda guerra mondiale, che vede sconfitta l'Italia, segnava il nuovo confine orientale del nostro paese. La cessione alla confederazione slava di gran parte dell'entroterra triestino portò allo smembramento delle proprietà che attraversavano il confine di Stato. Nel comune di Trieste le frazioni che hanno interessi fondiari oltre confine sono Basovizza, Gropada e Trebiciano, a cui si aggiungono le frazioni di Draga Sant'Elia, Bagnoli della Rosandra, Dolina, Prebenico del comune di San Dorliogo della Valle (Dolina) per complessivi 815 ettari (Tab. 7). Così dall'altro lato la proprietà di numerosi

---

<sup>363</sup> Il regime fascista tendeva alla snazionalizzazione dei villaggi sloveni, come di quelli tedeschi nell'Alto Adige, anche attraverso l'eliminazione della base materiale per la loro sopravvivenza, costituita in gran parte dai boschi e dai pascoli collettivi: Šimac R., "Origine e significato delle comunità agrarie", in Documenti della Conferenza regionale sulla problematica degli usi civici, Opicina, Trieste, (1993), non pubblicato.

<sup>364</sup> Tale passaggio era già avvenuto in molta parte dell'Italia dopo il 1806, ovvero in seguito all'applicazione del Codice civile napoleonico.

<sup>365</sup> Golemac N. (1998), *op. cit.*, p. 74, testo e note di riferimento.

<sup>366</sup> Altro problema, sempre derivato dall'applicazione della legge del 1927, riguardò la notifica dell'applicazione dei vincoli di uso civico. Questa venne inviata solo ai Comuni, non ai legittimi proprietari dei beni, dando adito in questo modo alle nuove Amministrazioni comunali di rivendicare a sé le proprietà delle Comunelle: Golemac N. (1998), *op. cit.*

villaggi sloveni è rimasta in territorio italiano<sup>367</sup>. Negli anni dell'occupazione militare del Governo Alleato, dal 1945 al 1954<sup>368</sup>, molti terreni di proprietà delle collettività furono espropriati per consentire la realizzazione di una serie di opere pubbliche ed infrastrutture e per la realizzazione dei campi di accoglienza dei profughi istriani<sup>369</sup>.

In seguito alla legge n. 991/1952 sui territori montani, che ha trovato applicazione in regione con la legge regionale n. 3 del 1996, le Comunelle hanno avviato la richiesta di riconoscimento della loro personalità giuridica come soggetti collettivi di diritto privato. Il riconoscimento, inizialmente negato, è arrivato attraverso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2000. Dal 2001 al 2004, 22 delle 29 associazioni collettive riunite nella Comunanza Agrarna Skupnost Jus Srenje, hanno ottenuto il riconoscimento come Comunioni familiari (Tab. 8), dotate di personalità giuridica riconosciuta «ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva... e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali» (art. 1, capo 1 L.R. n. 3/1996). Il riconoscimento dei beni è stato possibile grazie al fatto che i beni delle comunità erano regolarmente iscritti nel Registro Tavolare (v. all. 8)<sup>370</sup>.

---

<sup>367</sup> Dopo il 1945 anche lo stato socialista nazionalizzò le terre collettive, concedendole però in affitto agli ex proprietari attraverso le cooperative o altre forme associazionistiche come le società di pascolo. Dopo la caduta del socialismo e la divisione degli stati che formavano la Jugoslavia, la Repubblica slovena ha approvato nel 1994 una legge sulla denazionalizzazione delle terre collettive. La legge ha portato alla restituzione delle terre agli eredi degli antichi originari (coloro che avevano iscritto questi beni come proprietà indivise nel Libro Fondiario), con la differenza che oggi la proprietà è assegnata alle persone fisiche, non ad una comunità: Šimac R., *op. cit.* Riguardo alle terre delle comunità slovene rimaste in territorio italiano, queste sono state per lo più abbandonate.

<sup>368</sup> Il Trattato di pace firmato a Parigi nel febbraio 1947 sancì la creazione di un territorio cuscinetto tra l'Italia e la Slovenia, il Territorio Libero di Trieste, affidato appunto al governo militare anglo-americano. La città di Trieste fu divisa in due zone, la zona A italiana, e la zona B slovena. Nel 1954, in seguito al Memorandum di Londra, Trieste divenne una provincia italiana, e poi nel 1963 capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia. Le vicende prebelliche, però, si sarebbero risolte soltanto nel 1975 con il trattato di Osimo.

<sup>369</sup> Le operazioni di esproprio non furono pacifiche ed alcune popolazioni locali furono costrette a cedere i terreni senza alcun indennizzo. In gioco, però, non erano solo i diritti di proprietà della terra ma anche l'aspetto identitario: le popolazioni locali, di origine e cultura slava, vissero come una ennesima imposizione culturale lo stanziamento dei profughi italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia: Volk L., "Gruppo nazionale sloveno e sviluppo socio economico sul territorio etnico della provincia di Trieste", testimonianza alla conferenza internazionale sulle minoranze a Trieste, 1974, pp. 425-428 (non pubblicato).

<sup>370</sup> Esempio di un Foglio di possesso fondiario della Comunella "Draga Comune", frazione del comune di S. Dorlugo della Valle in provincia di Trieste.

**Tab. 7 – Superficie dei fondi di proprietà collettiva delle Comunelle della provincia di Trieste\***

COMUNE	FRAZIONI	ESTENSIONE PROPRIETÀ (MQ)	TOTALE
Duino Aurisina	Medeazza	2.541.581	
	Duino	680.098	
	Visogliano	662.739	
	Coroglie	117.444	
	Malchina	19.483	
	Slivia	38.514	
	Precenico	19.947	
	Prepotto-Ternova Piccola	525.005	
	San Pelagio	74.331	
	Aurisina	1.214.624	
			5.894.766
Sgonico	Bristie	340.415	
	Rupinpiccolo	245.436	
			585.851
Monrupino	Rupingrande	2.180.336	
			2.180.336
San Dorligo della Valle (Dolina)	San Giuseppe della Chiesa	409.249	
	San Antonio in Bosco	2.277.027	
	Grozzana	2.011.192	
	Draga Sant'Elia	1.234.676	
	Bagnoli della Rosandra	2.355.041	
	Dolina	2.503.421	
	Prebenico	250.432	
			11.041.038
Trieste	Santa Croce	2.190.044	
	Prosecco	1.542.442	
	Contovello	1.741.389	
	Barcola	605.954	
	Villa Opicina	3.918.007	
	Banne	714.312	
	Trebiciano	2.912.000	
	Gropada	309.633	
	Padriciano	262.000	
	Longera	1.908.838	
	Basovizza	2.154.848	
	Varie	5.600.000	
			23.859.467
Proprietà in territorio italiano			43.561.458
Proprietà in territorio sloveno			8.150.000

\*Nella tabella sono riportati i dati catastali registrati nel Libro Fondiario forniti dalla Comunanza-Agrarna Skupnost Jus Comunelle-Srenje Vicinie.

**Tab. 8 – Comunelle della provincia di Trieste (Jus e Srenje) con riconoscimento della personalità giuridica delle Comunioni familiari (L.R. 3/1996)\***

COMUNE	DENOMINAZIONE		RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA
Duino Aurisina	Jus	Medeazza	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	Visogliano	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	Coroglie	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	Malchina	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	Slivia	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	Precenico	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	Prepotto-Ternova Piccola	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Jus	San Pelagio	Consorzio di Comunioni familiari (2005)
	Jus	Aurisina	Consorzio di Comunioni familiari (2001)
Monrupino	Jus	Rupingrande	Consorzio di Comunioni familiari (2001)
Dolina	Srenja	San Giuseppe della Chiusa	Consorzio di Comunioni familiari (2004)
	Srenja	San Antonio in Bosco	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Srenja	Draga Sant'Elia	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
	Srenja	Bagnoli Rosandra	Consorzio di Comunioni familiari (2001)
	Srenja	Prebenico	Consorzio di Comunioni familiari (2003)
Trieste	Jus	Santa Croce	Consorzio di Comunioni familiari (2001)
	Jus	Contovello	Consorzio di Comunioni familiari (2001)
	Jus	Opicina	Consorzio di Comunioni familiari (2001)
	Jus	Banne	Consorzio di Comunioni familiari (2004)
	Jus	Trebiciano	Consorzio di Comunioni familiari (2004)
	Jus	Padriciano	Consorzio di Comunioni familiari (2004)
	Jus	Basovizza	Consorzio di Comunioni familiari (2004)

\*Dati della Comunanza-Agrarna Skupnost Jus Comunelle-Srenje Vicini, elaborazione dell'autrice

#### 4.5.1 La situazione odierna

Le proprietà collettive delle comunità del carso triestino sono calcolate oggi in 4.356 ettari, con la maggiore concentrazione nel territorio del comune di Trieste (cfr. Tab 7)<sup>371</sup>. I terreni collettivi si suddividono in 960 ha di bosco ad alto fusto e 716 di ceduo, 2.500 a pascolo, 10 ad incolto, 5 ad abitativo e 3 a destinazione industriale. Questi ultimi sono terreni sui quali le collettività hanno concesso a società private o pubbliche la realizzazione di infrastrutture industriali o l'installazione di antenne e ripetitori (Fig. 18). Da queste concessioni la Comunanza ricava le entrate fisse utili alla programmazione di alcune attività come opere di manutenzione straordinaria o recupero dei beni collettivi<sup>372</sup>.

Le famiglie incluse nella Comunanza sono 2.211, per un totale di 12.700 persone coinvolte (il comune di Trieste conta in totale 211.184 abitanti). L'età media della popolazione si aggira intorno ai 65 anni. La Comunanza è rappresentata da un presidente eletto ogni quattro anni dall'Assemblea Generale delle Comunelle, ma l'organo amministrativo vero e proprio è costituito dal Comitato della Comunione familiare. Al Comitato spettano, infatti, le funzioni amministrative e la gestione del bene patrimoniale. La partecipazione dei consorti familiari, come sono definiti oggi gli aventi diritto, avviene attraverso l'organizzazione di riunioni mensili in cui vengono prese le decisioni relative alla gestione del patrimonio collettivo (il metodo utilizzato per le scelte è quello dell'alzata di mano)<sup>373</sup>.

---

<sup>371</sup> Da questa cifra sono esclusi i terreni che si trovano in territorio sloveno, per i quali si sta attendendo un accordo tra i due paesi per il loro ritorno alle comunità locali, anche se di fatto questi terreni non sono stati mai abbandonati, in quanto il trattato di Parigi permetteva alle comunità della parte italiana il libero passaggio del confine per le attività agricole. Nel 1982, a Udine, venne firmato l'accordo tra Repubblica italiana e Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, ratificato con la legge n. 129 del 1985. Oggi, con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, tali confini sono stati annullati.

<sup>372</sup> Le rendite annue ricavate dalla concessione per l'installazione di una antenna per la telefonia fissa installata nel parco Globojner è di 14.000 Euro, mentre l'antenna dei Vigili del Fuoco assicura una entrata fissa di 3.500 Euro. Queste informazioni sono state rilasciate dal presidente della Comunione familiare di Padriciano.

<sup>373</sup> La partecipazione alle riunioni è in genere alta, intorno al 75%, come ha affermato Carlo Grgic, presidente del Comitato della Comunella di Padriciano, intervistato dalla scrivente.



**Fig. 18 – A sinistra una antenna per la telefonia fissa e a destra, sullo sfondo, l’antenna dei Vigili del Fuoco installate all’interno dell’area del parco Globojner di Padriciano**

I settori economici in cui opera al momento il consorzio delle Comunelle sono quello forestale e zootecnico, a cui si aggiungono le attività di sistemazione e di recupero delle aree degradate e la manutenzione del verde. Tali attività sono programmate in un piano ambientale decennale basato sulla gestione integrata delle risorse collettive e mirato al recupero ambientale, allo sviluppo dell’agricoltura e del turismo dell’area del Carso Triestino. L’attuale piano, il cui studio è stato presentato nel 2001, interessa diverse aree delle 29 Comunelle e si prefigge di portare a nuova redditività le terre collettive con la possibilità di creare nuovi posti di lavoro<sup>374</sup>. Al momento le attività intraprese hanno interessato il recupero ambientale della landa carsica finalizzato a dare nuovo impulso al settore zootecnico (allevamento ovino)<sup>375</sup> (Fig. 19).

<sup>374</sup> Il progetto prevedeva anche un accordo con i proprietari privati di terreni abbandonati per poter ampliare la superficie produttiva e allo stesso tempo ripristinare altre aree degradate.

<sup>375</sup> Il ripristino di alcune aree caratterizzate dalla landa carsica è stato avviato grazie a preliminari operazioni di pulitura e taglio delle specie arboree colonizzatrici realizzate dai membri della collettività. Il mantenimento



**Fig. 19 – A sinistra un tratto di landa ripristinata, a destra i rami delle piante tagliate destinati a diventare cippato per la produzione di compost**

Il rilancio delle proprietà collettive come attore territoriale per lo sviluppo delle comunità locali si è incrociato e scontrato negli ultimi anni con la grande valenza ambientale riconosciuta all'ambiente carsico, a cui la proprietà collettiva ha dato sicuramente un grande contributo con il mantenimento di alcune attività tradizionali, come lo sfalcio dei prati, l'allevamento. A partire dalla metà degli anni '90 la Regione Friuli Venezia Giulia ha tentato più volte di attuare la realizzazione di un parco naturale del Carso. Il "progetto parco" si è scontrato però con la realtà delle Comunelle, che occupano gran parte del territorio carsico della provincia di Trieste, sia per i limiti ed i vincoli che la sua realizzazione comporta all'uso tradizionale del territorio, sia per l'avversione a demandare ad altri la sua gestione. I motivi di attrito tra Comunelle e Regione si sono poi ulteriormente acuiti in seguito all'inserimento della zona del Carso nel Progetto "Natura 2000" e all'individuazione dei siti di interesse comunitario indicati dalla direttiva "Habitat" (SIC), che si aggiungono alle zone a protezione speciale indicate della Direttiva "Uccelli" (ZPS)<sup>376</sup>. Sul Carso triestino incidono oggi quattro Riserve regionali (L.R. 42/1996)<sup>377</sup>, un

---

della landa dovrebbe poi essere assicurato dall'introduzione controllata di animali al pascolo, per i quali sono già state predisposte le vasche di abbeveraggio.

<sup>376</sup> La Direttiva "Habitat" 92/43/CEE/ ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Tale direttiva integra la Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, che prevede una serie di azioni

biotopo e alcune zone di tutela ambientale per un totale di 13.225,1 ettari, pari a 132,251 kmq<sup>378</sup>.

Le Comunelle hanno denunciato più volte come il rapporto tra la superficie della provincia e quella destinata alle zone SIC-ZPS e alle altre aree protette sia sproporzionato, in quanto le aree individuate comprendono quasi totalmente il territorio carsico interessando tutte le terre collettive (Fig. 20). Ad essere messa in discussione dalle comunità locali, però, non è la valenza ambientale e naturalistica dell'area, di cui comunque queste comunità vantano un certo orgoglio, ma il fatto di essere state escluse dalle decisioni relative alla gestione del loro territorio. Un diritto che non deriva loro solo dai diritti proprietari su queste terre, ma dal fatto di rappresentare una minoranza etnica. La legge n. 38 del 2001, fondata sugli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione italiana, tutela, infatti, la minoranza linguistica slovena in territorio italiano, e prevede la difesa degli interessi sociali, economici ed ambientali di tali comunità: nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente «...l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali»<sup>379</sup>.

#### ***4.5.2 Una nuova sfida della proprietà collettiva: la gestione del parco e delle aree naturali***

L'ostilità verso il progetto del Parco del Carso e i problemi derivati dall'individuazione delle aree SIC e ZPS, si è trasformata in nuova opportunità in seguito ad una proposta di legge regionale presentata nel 2005 che prevede che la gestione del


per la conservazione di numerose specie di uccelli e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'UE di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

<sup>377</sup> Le Riserve Regionali istituite in base alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 42/1996 (“norme in materie di parchi e riserve naturali regionali”) sono: la riserva “Falesie di Duino” (comune di Duino Aurisina), la riserva di “Monte Lanaro” comuni di Sgonico e Monrupino), la riserva di “Monte Orsario” (comune di Monrupino) e la riserva di “Val Rosandra” (comune di San Dorligo della Valle).

<sup>378</sup> Dati ricavati dal documento “Linee guida per lo sviluppo del P.T.P.C. della Provincia di Trieste”, Tav. 2,5-II “Aree protette”, 2006, dal sito [http://www.provincia.trieste.it/piano\\_territoriale/1.PDF](http://www.provincia.trieste.it/piano_territoriale/1.PDF).

<sup>379</sup> Legge n. 38/2001, “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia”, in Gazzetta Ufficiale n. 56, 8 marzo 2001, art. 21, capo 1.

Parco sia affidata alla Comunanza delle Comunelle della provincia di Trieste<sup>380</sup>. Questa opportunità permetterebbe, infatti, di avviare un nuovo sviluppo dell'economia locale su modello di quanto è avvenuto per il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo gestito dai proprietari di quei terreni, la comunità delle Regole di Ampezzo (v. nota 180, p. 72)<sup>381</sup>.



**Fig. 20 – Carta 1:50.000 della provincia di Trieste con l'individuazione delle aree SIC-ZPS (colore verde chiaro) e delle riserve regionali (L.R. 42/1996) e demarcazione dei confini dei comuni. Ricavata dal documento Linee guida per lo sviluppo del P.T.P.C. della Provincia di Trieste, Tav. 2,5–II “Aree protette”, 2006, con elaborazione dell'autrice)**

<sup>380</sup> Proposta di legge n. 149 “Norme per l'istituzione del parco del Carso”, presentata il 28 luglio 2005, art. 1, comma 4. Testo disponibile sul sito <http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/iterleggi.htm>.

<sup>381</sup>

Il dialogo tra Amministrazione regionale e Comunelle si è aperto anche riguardo alla questione delle zone SIC-ZPS per le quali si sta individuando un'intesa tra gli interessati. L'Amministrazione regionale sta operando per la predisposizione di un opportuno piano di gestione delle aree SIC e ZPS del Carso che verrà concordato con le realtà amministrative, economiche e sociali dell'area interessata<sup>382</sup>. Su queste basi si gioca quindi il futuro delle Comunelle del Carso e il loro ruolo di attori territoriali.

#### **4.6 Proprietà collettiva e territorio**

La comunità di villaggio, in Carnia come nel Carso, costituiva la struttura fondamentale del territorio, intervenendo sui rapporti sociali, influenzando sul lunghissimo periodo comportamenti collettivi e strategie produttive. Le terre comuni, poste lontano dagli abitati avevano anche una funzione di confine, separando nettamente le pertinenze dei territori contermini. Ma avevano anche un valore simbolico e culturale: paludi, boschi e pascoli rappresentavano una sorta di soglia ideale per difendere la propria identità. L'esistenza di un patrimonio di terre di uso collettivo costituiva l'elemento materiale su cui fondare la coesione sociale, l'unità e l'identità di villaggio. Lo sfruttamento dei boschi, dei pascoli e delle altre risorse garantì anche l'afflusso di risorse finanziarie (vedasi la possibilità di vendere la legna), per qualche comunità anche notevole.

La comunità locale rappresenta quindi la prima cellula politica e amministrativa del territorio, e anche quando lo Stato riorganizzerà in prospettiva amministrativa il proprio territorio l'unità di base da cui partire sarà sempre la comunità locale, nella forma della frazione: la nascita del Municipio, poi Comune, deriva dall'aggregazione di più frazioni. E da qui il gioco delle somme: più comuni formano una provincia, più province formano la regione, anche se in questo caso si tratta di aggregazioni amministrative più artificiali.

---

<sup>382</sup> Un interessante incontro sul possibile, futuro ruolo delle Comunelle del Carso nella gestione delle aree SIC e ZPS e del parco è stato il seminario dal titolo "*Gestione dei parchi naturali e individuazione di aree di particolare pregio ambientale secondo le Direttive europee (SIC ZPS) Rete europea Natura 2000*" (Trieste, Narodni Dom, 8 giugno 2007), seguito dalla scrivente.

L'intervento legislativo del 1927, nella sua operazione uniformatrice, non è riuscito però a distruggere la cellula originale della comunità locale, o almeno non completamente. In Carnia come nel Carso, i due ambiti qui analizzati in cui i sistemi collettivi si erano mantenuti pressoché inalterati per secoli, l'applicazione della legge ha portato ad una effettiva riduzione del fenomeno collettivo, ma là dove il legame della comunità con il proprio territorio non si è mai completamente spezzato il sistema collettivo è resistito, trasformandosi nel tempo. Dove il legame si è allentato il sistema si è spezzato, e i tentativi per riavviare le antiche forme di partecipazione collettiva trovano forti difficoltà a riprendere.

## CAPITOLO QUINTO

### RISCRIVERE UNA NUOVA STORIA DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

Partendo dall'assunto che la proprietà collettiva corrisponde ad una situazione umana in cui si sviluppa un sistema d'uso di risorse collettive, si è sviluppata l'ipotesi che la proprietà collettiva possa essere considerata alla stregua di un attore territoriale. Il contributo che si è voluto dare alla conoscenza dei territori caratterizzati dalla presenza di queste forme proprietarie è stato quello di utilizzare un approccio teso non tanto alla documentazione del passato, per quanto indispensabile ad inquadrare i soggetti collettivi ed utile a comprendere la loro attuale posizione, come la maggior parte degli studi in questo ambito, ma ad interrogarsi sulle loro prospettive future.

#### 5.1 Considerazioni generali

La prima considerazione che emerge dal lavoro di ricerca è il carattere di lunga durata della proprietà collettiva nel nostro paese. Per Ostrom<sup>321</sup> la resistenza nel tempo dei sistemi di risorse collettive dipende dalla capacità di adeguamento delle strutture istituzionali preposte al loro governo (per struttura istituzionale si intende l'apparato di norme, regole strumenti di monitoraggio e sanzionamento in grado di sostenere i sistemi) alle trasformazioni tecnologiche e alle sfide ambientali intervenute negli anni. Un mancato superamento dei problemi relativi alla loro gestione, cioè la non capacità di trasformazione, può portare alla privatizzazione della risorsa, alla regolamentazione da parte di un'autorità esterna o, come fase estrema, alla sua distruzione (v. p. 52, nota 136).

---

<sup>321</sup> Ostrom E. (2006), *op. cit.*

Nel caso italiano, la lunga durata dei sistemi collettivi non è sempre stata accompagnata ad un adattamento alle condizioni esterne. Questo dipende da diversi fattori, tra i quali notevole peso che hanno avuto gli interventi statuali che nel tempo hanno sempre più indebolito le capacità endogene dei sistemi a trasformarsi per rispondere alle nuove esigenze sociali ed ambientali. Tra questi la “famigerata” legge 1766/1927 sugli “usi civici” è stata sicuramente uno degli atti più importanti in questo senso.

La resistenza nel tempo la proprietà collettiva in Italia si lega piuttosto al forte attaccamento delle comunità locali al proprio territorio. In questo caso il patrimonio collettivo diventa un elemento di appartenenza e di identificazione territoriale<sup>322</sup>, condizione sufficiente a garantire il mantenimento dell’istituto (o a volerlo ripristinare là dove questo sia stato esautorato), ma non della sua funzionalità.

In generale si osserva che gran parte dei sistemi oggi riconosciuti come enti collettivi si configurano in piccole comunità che corrispondono a frazioni o piccoli comuni montani e collinari in cui la risorsa collettiva è rappresentata per lo più da boschi e pascoli e i cui diritti d’uso sono riservati agli antichi originari. Considerato il forte grado di spopolamento di queste aree a fronte di una sovrabbondanza della risorsa foresta, causata dall’abbandono delle attività tradizionali con i noti esiti dell’avanzata del bosco fino ai limiti degli insediamenti, si individua ancora una propensione a non cambiare le regole per un allargamento dei diritti d’uso anche a soggetti da tempo insediati in quelle località. Senza contare che la risorsa foresta, così come utilizzata tradizionalmente per procurarsi la legna da ardere o il legname da fabbrica, non è più così richiesta in quanto gran parte delle case sono dotate di impianti di riscaldamento a gasolio o a metano e che comunque i ritmi di vita e il lavoro non permettono di gestire la risorsa come un tempo.

Là dove le pratiche tradizionali si sono mantenute si è garantita la conservazione di ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico. Per le loro caratteristiche peculiari, questi ambiti sono oggi oggetto di tutela da parte dello Stato (v. p. 70). Il vincolo ambientale, però, come dice la parola stessa, si è scontrato con la parola “diritto”, o meglio

---

<sup>322</sup> Questa forma di identità può essere definita come *identità resistenziale*: Castells M. (2003), *Il potere delle identità*, Università Bocconi Editore, Milano. Un tipo di identità che si costruisce come reazione difensiva che si costruisce come reazione e difesa contro elementi esterni sentiti ostili che informa diversi tipi di comunità tra cui quelle locali: *ibidem*, p. 73.

diritti collettivi delle comunità ad un uso comune della risorsa. L'immagine che emerge corrisponde alla figura di un "cane che si morde la coda": dove i diritti collettivi non sono stati riconosciuti dalla legge si è assistito all'estinzione dell'istituto collettivo, dove i diritti si sono conservati è arrivato un regime di tutela a limitarli (v. p. 71).

Chi si occupa di proprietà collettiva, dai soggetti collettivi all'ambiente giuridico, sostiene da anni l'urgenza di una sistemazione della legislazione in materia, ma i problemi non sembrano derivare solo da questi aspetti.

L'indagine svolta sulle realtà di Pesariis, Ravascletto e le Comunelle del Carso è stata utile ad individuare criticità ed opportunità della proprietà collettiva come attore territoriale e ad indicare alcune vie per promuovere un tipo di sviluppo locale.

## **5.2 Principi progettuali e livello di successo dei casi di studio**

Prendendo come riferimento i principi progettuali definiti da Ostrom attraverso il confronto di diverse realtà caratterizzate da sistemi di risorse collettive (v. p. 53), si è potuto fare una comparazione tra le realtà oggetto analizzate e valutare il loro grado di successo. Vengono qui considerati solo i primi sette principi, in quanto l'ottavo riguarda sistemi di gestione delle risorse collettive più estesi, la cui gestione è articolata su più livelli (v. p. 55, punto 8) (v. Tab. 10).

Riassumendo brevemente, i principi di Ostrom sono: confini chiaramente definiti, regole di appropriazione e gestione della risorsa, metodi di decisione collettiva e garanzia di partecipazione alla definizione delle stesse, controllo delle condizioni d'uso della risorsa, predisposizione di sanzioni per chi viola le regole, meccanismi di risoluzione dei conflitti (ovvero possibilità di un rapido intervento in caso di violazione delle regole), diritto degli appropriatori di predisporre le proprie istituzioni senza essere contestate da autorità esterne.

## PESARIIS

Per quanto riguarda l'Amministrazione frazionale di Pesariis, i confini e l'appartenenza dei beni sono chiaramente definiti e riguardano oggi tutti gli abitanti residenti della frazione, mentre un tempo erano riservati ai soli abitanti originari. Il cambiamento della regola si deve alla considerazione che oggi la frazione accusa un calo della popolazione residente, quindi l'intervento è andato nella direzione di incentivare gli abitanti a rimanere nella frazione e ad attrarre nuovi residenti. Lo statuto dell'ente collettivo contiene le regole che riguardano la gestione della risorsa sia dal punto di vista amministrativo (con chiara definizione delle competenze degli amministratori) che dal punto di vista di controllo e sanzionamento per i soggetti che non rispettano le regole stabilite, mentre il coinvolgimento della collettività alle decisioni è garantita dalla possibilità di eleggere i propri rappresentanti e dalla possibilità di partecipare alle assemblee del Comitato direttivo. Anche i metodi di risoluzione dei conflitti sono garantiti, mentre il diritto ad auto organizzarsi è ridotto in parte dalla natura pubblica dell'Amministrazione frazionale che deve rispondere ai principi che regolano gli enti locali. Nonostante ciò, la proprietà collettiva di Pesariis rappresenta un sistema collettivo di lunga durata che si è saputo trasformare nel tempo, garantendo alla comunità i beni tradizionali (come la legna per il riscaldamento) oltre a nuovi servizi, occasioni di lavoro ed un vantaggio patrimoniale collettivo derivato dallo sfruttamento dinamico della risorsa collettiva.

L'antico valore d'uso dei diritti sui beni collettivi si è trasformato in valore di scambio: i beni comuni, nella fattispecie il bosco, hanno acquistato un valore di mercato e sono oggi la leva che rende possibile attuare nuovi progetti. Si è innescato così un processo virtuoso che sembra porre le basi per avviare un nuovo sviluppo del territorio. L'esperienza di successo di questo istituto può essere un esempio per ad altre realtà locali. Il problema riguarda la sua solidità nel tempo, legata alla condizione di ente minore su cui gravano incombenze burocratiche spesso difficili da gestire, che può essere però superata dalla possibilità di realizzare una rete tra le diverse realtà locali interessate dalla presenza di beni comuni.

### RAVASCLETTO

Per quanto riguarda la realtà di Ravascletto l'unica rispondenza, per ora, ai sette principi di Ostrom è quella dei confini dei beni che sono stati riconosciuti dagli accertamenti, anche se ancora non è stata emessa la sentenza. Gli 800 ettari di bosco oggi amministrati dal Comune appartengono agli antichi originari delle tre frazioni di Salars, Zovello e Ravascletto, ma la proprietà collettiva rappresenta solo l'affermazione di un diritto all'identità territoriale. Gli attori che hanno avviato il processo di riconoscimento dei diritti collettivi sono incapaci, per ora, di pensare al futuro gestionale dei propri beni.

### LE COMUNELLE DEL CARSO

Le realtà delle Comunelle del Carso triestino rispondono al principio dei confini definiti, a quello delle regole, della partecipazione, del controllo e delle sanzioni, dettati dal proprio statuto. Il diritto all'autoorganizzazione, che è proprio dei soggetti di diritto privato della Comunione familiari a cui oggi le Comunelle rispondono, è indebolito però dal fatto sulle terre collettive gravano una serie di vincoli ambientali e naturalistici che limitano gli usi tradizionali. L'attuale condizione potrà essere superata solo se i soggetti collettivi avranno l'opportunità di diventare i gestori del patrimonio naturalistico, unica viva che sembra possibile per fare in modo che queste antiche istituzioni continuino a vivere.

**Tab. 10 - Principi progettuali e livello di successo istituzionale dei tre casi di studio \***

Soggetto collettivo	Definizione dei confini	Regole	Metodi di decisione collettiva	Controllo	Sanzioni	Meccanismi di risoluzione dei conflitti	Diritto ad auto organizzarsi	Livello di successo
Amministrazione di Pesariis	sì	sì	sì	sì	sì	si	debole	alto
Ravascletto	sì	debole	no	no	no	no	no	basso
Comunelle	sì	sì	sì	sì	sì	si	debole	fragile

\*La tabella è stata realizzata su modello di quella di Ostrom E. (2006), *op. cit.*, p. 262

I casi indagati non sono certo numerosi per permettere una definitiva valutazione dello scenario futuro delle proprietà collettive in Italia, ma dai dati raccolti si possono delineare alcune prospettive per queste realtà territoriali. L'approccio territorialista allo sviluppo sottolinea come la chiave della sostenibilità durevole e strategica di un territorio sia nei modi della sua produzione<sup>323</sup>.

Dall'analisi dei casi si è osservato che il potenziale della proprietà collettiva come attore territoriale, oggi, può essere ricostituito solo attraverso la capacità endogena di reinventare i beni collettivi in modo di dotarli di nuove funzionalità. Questo è possibile solo attraverso la formulazione di nuove regole condivise, come nel caso di Pesariis, e la creazione di un sistema a rete che supporti le diverse realtà per favorire dei processi di sviluppo territoriale integrati.

---

<sup>323</sup> Mgnaghi A. (2000), *op. cit.*, pp. 76-77.

## BIBLIOGRAFIA

- Ackerman B. (1980), *Social Justice in the Liberal State*, New Haven, Yale University Press (Conn.), trad. it. Ackerman B. (1984), *La giustizia sociale nello stato liberale*, il Mulino, Bologna.
- Acrosso L., Rizzi G. (a cura di), (1994), *Codice degli usi civici*, Jandi Sapi Editore, Roma.
- Ballan J.M., Platteau J.P. (1996), *Halting degradation of natural resources, is there a role for rural communities?*, FAO and Clarendon Press, Oxford.
- Barana A. (2003), “Gli usi civici nel contesto dei parchi naturali e nella più ampia funzione di salvaguardia del territorio”, in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità*, Cedam, Padova, pp. 303-314.
- Barbacetto S. (2000), “*Tanto del ricco quanto del povero*”. *Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico regime ed età contemporanea*, Tolmezzo, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia
- Barbina G., “Il catasto particellare di Giovanni Giacomo Marinoni”, *Boll. Ass. It. Cartogr.*, 28-29 (1973), pp. 65-69.
- Barlow M. (2005), “I servizi pubblici. L’ultima frontiera del Wto”, in Ricoveri G. (a cura di), *Beni Comuni fra tradizione e futuro*, Emi, Bologna, pp. 81-85.
- Battagin M., *Privatizzare il bene comune. La privatizzazione delle risorse idriche nell’analisi del «Contratto mondiale dell’acqua»*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 2005/2006.
- Berengo M. (1956), *La società veneta alla fine del settecento*, Sansoni, Firenze.
- Bernardo E. (2005), “Privatizzazione del modello sociale europeo, in Ricoveri G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 87-94.
- Bianchetti A. (2004), *Ville friulane e beni comuni in età veneta*, Udine, Forum.
- Bianco F. (1994), *Le terre del Friuli: la formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX secolo*, Verona, Cierre.
- Bianco F. (2000), *Carnia. XVII-XIX secolo. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine.
- Bollier D. (2002), *Silent theft: the private plunder of our common wealth*, Routledge, London.

- Bordieu P. (1979), *La distinction: critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris, trad. it. Bordieu P. (1983), *La distinzione. Critica sociale del gusto*, il Mulino, Bologna.
- Bravo G. (2001), *Dai pascoli a Internet. La teoria delle risorse comuni*, in *Stato e Mercato*, n. 63, dicembre, pp. 487-512.
- Bravo G. (2005), "Istituzioni e partecipazione nella gestione di risorse comuni", in Pellizzoni L. (a cura di), *La deliberazione pubblica*, Roma, Molteni, pp. 263-280.
- Bromley D.W., Cernea M.M. (1989), *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, Washington DC, The World Bank, Discussion Paper no. 57.
- Bromley D.W., Feeny D., McKean M., Peters P., Gilles J., Oakerson R., Runge C. F., Thomson J. (eds), (1992), *Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy*, San Francisco, ICS Press.
- Buchanan J.M. (1965), "An Economic Theory of Clubs", in *Economica*, n. 29, pp. 371-384.
- Buonasera F. (1979), "Le «Comunanze Agrarie» nelle Marche. Considerazioni generali", in *Ann. Fac. Di Econ. E Comm. Dell'Univ. di Palermo*, Palermo.
- Campbell R. (1985), "Background for the Uninitiated", in Campbell R., Sowden L. (eds.), *Paradoxes of Rationality and Cooperation*, Vancouver, University of British Columbia Press, pp. 3-41.
- Caracciolo A. (1956), "Il dibattito sul Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel periodo cavouriano", in *Movimento operaio*, VIII, Fetrinelli, Milano.
- Caracciolo A. (1968), "I compiti del Ministero di Agricoltura e Commercio da Cavour a Depretis", in *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Einaudi, Torino.
- Caracciolo A. (1973), *L'inchiesta agraria Jacini*, Einaudi, Torino.
- Carestiato N. (2006), *IASCP Europe Regional Meeting "Building the European commons: from open fields to open source"*, in *Riv. Geogr. It.*, CXIII, fasc. 4, pp. 743-744.
- Carletti F. (1985), "Usi civici e controllo delle risorse", in *Urbanistica aspetti civilistici amministrativi e penali*, Cedam, Padova.
- Carr E.H. (1966), *Sei lezioni sulla Storia : La società e l'individuo, lezione seconda*, Torino, Einaudi, pp. 36-61 (tit. orig. *What is History?*, London, Macmillan & Co. Ltd., 1961).
- Cassano F. (2004), *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Dedalo, Bari.
- Cerreti C., Ciampi G., Torresani S. (2000), Una proposta per la creazione di un repertorio della proprietà collettiva in Italia, in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, Cedam, Padova, pp. 261-262.

- Cerretti C. (1998), "Proprietà collettive e geografia amministrativa", in Nervi P. (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive*, Cedam, Padova, pp. 13-29.
- Cerretti C., "L'analisi geografica delle terre comuni", in *Boll. Della Soc. Geogr. It.*, Roma serie XI, vol. XI, pp. 489-500.
- Cerulli Irelli V. (1983), *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova.
- Ciampi G., Pinzani M., Squartanti S. (2000), "Quattro casi di applicazione della scheda di catalogazione inerente al progetto di atlante nazionale dei demani civici e delle proprietà collettive", in Nervi P. (a cura di), *Domini collettivi e autonomia*, Cedam, Padova, pp. 382-385.
- Commissione mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (1988), *Il futuro di tutti noi*, Bompiani, Milano.
- Crosetti A. (1999), "Il rapporto tra gli usi civici e il paesaggio", in Nervi P. (a cura di), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*. in Nervi P. (a cura di), Cedam, Padova, pp. 203-215.
- De Cillia A. (2001), "Somma afflizione d'animo a tutti i contadini". *Le vicende dei beni comunali nel Friuli "veneto"*, Udine, Centro Friulano di Studi "I. Nievo".
- De Lucia L. (2000), "I demani civici e le proprietà collettive di fronte al declino dell'autorità locale di sistema", in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, Cedam, Padova, pp. 115-135.
- De Marchi (2000), "Proprietà collettive, logiche territoriali e sviluppo sostenibile", in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, Cedam, Padova, pp. 186-202.
- De Martin G.C. (1990), "I regimi regolieri cadorini tra diritto anteriore vivente e ordinamento vigente", in De Martin (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettiva in Italia e in Europa*, Cedam, Padova.
- De Moor M., Leight S.T., Warde P. (eds.) (2002), *The management of Common land in north west Europe, c. 1500-1850*, Brepols, Oxon (UK).
- Desinan C.C. (1982), *Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del Friuli Venezia Giulia*, Centro per lo Studio del Paesaggio Agrario, Pordenone.
- Di Genio (2004), "Parchi naturali: occasione di sviluppo e autonomia per i beni di uso civico", Archivio Scialoja-Bolla. *Annali di Studi sulla Proprietà Collettiva*, n. 2, Milano, Giuffrè, pp. 125-129.
- Douglas M. (1986), *How Institution Think*, Syracuse University Press, Syracuse (NY), trad. it., Douglas M. (1990), *Come pensano le istituzioni*, il Mulino, Bologna.
- Douglas M. (1994), *Credere e pensare*, il Mulino, Bologna.
- Ehrenfield D.W. (1972), *Conserving Life on Earth*, Oxford University Press.

- Federzoni L., Torresani S. (1979), "L'evoluzione storica delle Partecipanze agrarie emiliane", in Menegatti M. (a cura di), *Ricerche geografiche sulle pianure dell'Emilia-Romagna*, Pàtron, Bologna.
- Ferrari G. (1918), "La legislazione veneziana sui beni comunali", in *Nuovo Archivio Veneto*, Venezia, pp. 5-64.
- Fiaccavento M., Moro L., (a cura di), (2005), Usi civici: opportunità o vincoli?, Atti del Convegno di Marano Lagunare (30 ottobre 2004); Formez, Roma.
- Finco A., Valentini S. (2007), *Economia delle risorse e proprietà collettiva. La riscoperta delle comunanze agrarie nella Regione Marche*, Comunicazione presentata alla 13<sup>a</sup> Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, Università degli studi di Trento, 15-16 novembre 2007.
- Gardner R., Ostrom E., Walker J.M. (1990), "The Nature of Common pool Resource Problems", *Rationality and Society*, 2, pp. 335-358.
- Godwin R.K., Shepard W.B. (1979), "Forcing, Squares, Triangles and Ellipses into a Circular Paradigm: The use of the commons Dilemma in Examining the allocation of Common Resources", in *Western political Quarterly*, 32, pp. 265-277.
- Gordon H.S. (1954), "The Economic Theory of a Common-Property-Resource: The Fishery", *Journal of political Economy*, 62, pp. 124-142.
- Grossi P. (1977), *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè.
- Grossi P. (1998), "I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale", in Nervi P. (a cura di), *Un diverso modo di possedere. Un diverso modo di gestire*, Cedam, Padova, pp. 13-29.
- Guaitoli A. (1983), *Comunità rurale e territorio: per una storia delle forme del popolamento in Friuli*, Udine, Coop. Ed. "il campo".
- Hardin G. (1968), "The Tragedy of the Commons", *Science*, n. 162, pp. 1243-8.
- Hardin G. (1978), "Political Requirements for Preserving our Common Heritage, in Bokaw H.P. (ed.), Council on Environmental Quality, Washington D.C., p. 310-317.
- Hardin G. (ed.), (1964), *Population, Evolution, and Birth Control*, Freeman, San Francisco.
- Hardin R. (1982), *Collective Action. Resources for the Future*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Heibroner R.L. (1974), *An Iniquity into the Human Prospect*, New York, Norton, trad. it. Heibroner R.L. (1975), *La prospettiva dell'uomo*, Etas libri, Milano.
- Hirschman A.O (1983), *Felicità privata e felicità pubblica*, il Mulino, Bologna.
- INEA (1947), *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*, INEA, Roma.

- Kammerer P. (2006), "Il contributo dell'individuo alla costruzione del bene comune", in *La casa dei beni comuni*, Emi, Bologna, pp. 18-27.
- Kiser L.L., Ostrom E. (1982), "The Three Worlds of Action. A Metatheoretical Synthesis of Institutional Approaches", in Ostrom E. (ed.), *Strategies of Political Inquiry*, Beverly Hills, Sage, pp. 179-222.
- Laerhoven F., Ostrom E. (2007), "Traditions and Trends in the Study of the Commons", *International Journal of the Commons*, vol. 1 (October), n. 1, Utrecht Publishing & Archiving Services for IASC, Bloomington (Indiana), pp. 3-28, [www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc/article/view/76](http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc/article/view/76)
- Lewis D. (1968), *Convention: A Philosophical Study*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
- M.A. McKean (2000), "Designing New Common Property Regimes for New Landscape Futures", in Brunckhorst D., Mouat D. (eds.), *Landscape Future*, Armidale, University of New England - Institute for Bioregional Resource Management, New South Wales.
- Macrì A. (2006), "La rilevazione statistica delle Proprietà collettive e delle relative forme di gestione nelle indagini di struttura", Comunicazione presentata alla 12<sup>a</sup> Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, Università degli studi di Trento, 16-17 novembre 2006.
- Magnaghi A. (2000), *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Maine H.S. (1861), *Ancient Law*, London.
- Maine H.S. (1998), *Diritto antico*, trad. a cura di V. Ferrari, Giuffrè, Milano.
- Mannoni S. (1994 e 1996), *Une et indivisibile. Storia dell'accertamento amministrativo in Francia*, voll. I e II, Giuffrè, Milano.
- Marangon F. (2006), *Imprese agricole e produzione di beni pubblici. Il caso del paesaggio rurale*, Working Paper Series in Economics, n. 1, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche.
- McKean Margaret A. (1992), "Success on the Commons. A Comparative Examination of Institutions for Common Property Resource Management", *Journal of Theoretical Politics*, vol. 4, No. 3, pp. 247-281.
- Medici G. (1948), *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*, INEA, Roma.
- Melelli A. (a cura di), (1983), "Indagine preliminare per lo studio delle Comunanze Agrarie dell'Appennino umbro-marchigiano", in *Quaderni dell'Ist. Politecnica di Geogr.*, Perugia.
- Molesti R. (2004), "La proprietà collettiva nella storia del pensiero economico", *Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva*, Giuffrè Editore, Milano.
- Mor C.G. (1962), *I boschi patrimoniali del patriarcato e di San Marco in Carnia*, Udine, Del Bianco.

- National Research Council (1986), *Proceedings of the Conference on Common property Resource Management*, National Academy Press, Washington DC.
- Nervi P. (1993), “La destinazione economica dei beni di uso civico”, in Carletti F. (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*, Jovene, Napoli, pp. 173-205.
- Nervi P. (1999), “Le ragioni di un incontro scientifico”, in Nervi P. (a cura di), *Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, Cedam, Padova, pp. 1-10.
- Nervi P. (2002), “Elementi di specificità della gestione della proprietà collettiva”, in Paternoster F. (a cura di), *Patrimonio comune e responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti delle generazioni future*, Atti del ciclo di incontri 2000-2001 (Povo-Villazzano), Trento, Comune di Trento, p. 19- 33.
- Novacco D. (1963), “L’inchiesta Jacini”, in Rodolico N. (a cura di), *Storia del Parlamento italiano*, vol. 17, Palermo.
- Oakerson R. (1992), “Analyzing the Commons: A Framework”, in Bromley *et al.* (eds.), *Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy*, San Francisco, ICI Press.
- Olson M. (1965), *The Logic of Collective Action*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, trad. it. Olson M. (1983), *La logica dell’azione collettiva*, Feltrinelli, Milano.
- Ostrom E. (1965), *Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Management*. PhD dissertation, University of California at Los Angeles.
- Ostrom E. (1986), “A Method of Institutional Analysis”, in Kaufmann F.X., Majone G., Ostrom V. (eds.), *Guidance, Control, and Evaluation in the public Sector*, New York, Walter de Gruyter, pp. 459-75.
- Ostrom E. (1990), *Governing the Commons: The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, Cambridge University Press, trad. it. Ostrom E. (2006), *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia.
- Ostrom E. (2000), “Private and Common-Property Rights”, in Bouckaert B., De Geest G. (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics. Vol. II Civil Law and Economics*, Edward Cheltenham, England, Elgar Publishing, pp. 332–379.
- Ostrom E., Gardner R., Walker J. (1994), *Rules, Games, & Common-Pool-Resources*, Ann Arbor, the University of Michigan Press.
- Ostrom V., Ostrom E. (1977), *Public Goods and Public Choices*, in Savas E.S. (ed.), *Alternatives for Delivering Public Services: Toward Improved Performances*, Boulder (CO), Westview Press, pp. 7-49.
- Ostrom E., Schroeder L., Wynne S. (1990), *Institutional Incentives and Rural Infrastructure Sustainability*, Washington DC., u.s. Agency for International Development.
- Pace D. (1999), “Amministrazioni separate di uso civico: situazione giuridica e realtà operativa”, in Nervi P., *Il ruolo economico dei demani civici e delle proprietà collettive, op. cit.*, Cedam, Padova, pp. 167-183.

- Perusini G. (1961), *Vita di popolo in Friuli*, Firenze, Orloschki.
- Petrella R. (2006), “Le risorse per i beni comuni”, in *La casa dei beni comuni, op. cit.*, pp. 77-87
- Piraccini M. (2007), *La sostenibilità delle Common Lands: (sotto)sviluppo storico dei meccanismi di governance*, Comunicazione presentata alla 13<sup>a</sup> Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, Università degli studi di Trento, 15-16 novembre 2007, in [www.jus.unitn.it/usi\\_civici](http://www.jus.unitn.it/usi_civici).
- Pizzutti R. (2002), “Beni ambientali. I prati stabili”, in Battigelli F. (a cura di), *Terra di castellieri. Beni culturali territoriali nel Medio Friuli*, Tolmezzo Cre@ttiva, pp. 83-102.
- Poldini L. (1989), *La vegetazione del Carso isontino e triestino: studio del paesaggio vegetale fra Trieste, Gorizia e i territori adiacenti*, Trieste, Lint.
- Possenti V. (1993), “Bene comune”, in Berti E., Campanini G., *Dizionario delle idee politiche*, Editrice Ave, Roma.
- Pototschnig U. (1953), *Le regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Vita e Pensiero, Milano.
- Prestipino G. (2005), “Il principio di non rivalità e il principio di esclusione”, in *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo*, materiali del seminario organizzato dalla rivista “CNS-Ecologia” Politica (Roma, giugno 2005), [www.ecologiapolitica.it](http://www.ecologiapolitica.it).
- Quintas A.M. (1979), *Analisi del bene comune*, Bulzoni Editore, Roma.
- Raffestin C. (1983), *Per una geografia del potere*, trad. it., Unicopli, Milano.
- Ricoveri G. (2005), “Il passato che non passa. Uno sguardo d’insieme”, in Ricoveri G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 11-20.
- Rossi G., *Per la storia delle proprietà collettive in area alpina: appunti preliminari*, in Barbacetto S., *op. cit.*, pp. 9-21.
- Runge C.F. (1981), “Common Property Externalities: Isolation, Assurance and Resource Depletion in a Traditional Grazing Context”, *American Journal of Agriculture Economics*, 63, 595-606.
- Runge C.F. (1984), “The Fallacy of Privatization”, *Journal of Contemporary Studies*, 7, 3-17.
- Sachs W. (2006), “I beni comuni capaci di futuro”, in *La casa dei beni comuni, op. cit.*, pp. 9-17.
- Santilocchi R. (2003), “Proprietà collettiva e cultura dell’ambiente: i profili ecologici”, in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva, op. cit.*, Cedam, Padova, pp. 73-80.

- Shepsle K.A. (1989), "Studying Institutions. Some Lessons from the Rational Choice Approach", *Journal of Theoretical Politics*, 1, pp. 131-149.
- Sidar L. [s.d.], *Storia dei beni di Pesariis*, Marciano, Tipografia Gaspari.
- Smith A., (1937), *The Wealth of Nations*, New York, Modern Library, 1937,
- Smith R.J. (1981), "Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife", *CATO Journal*, 1, pp. 439-468.
- Stillman P.G. (1975), "The Tragedy of the Commons: A Re-Analysis", *Alternatives*, 4, pp. 12-15
- Strazzaboschi D. (2003), "La valorizzazione della proprietà collettiva nella filiera foresta-mercato", in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla Proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità*, p. 344.
- Taddonio R. (2000), "Dominii collettivi e riforma delle autonomie locali dopo la legge 439/1989. Spunti per una diversa gestione della proprietà collettiva", in Nervi P. *Domini collettivi e autonomia*, op. cit., pp. 115-122.
- Turco A., (1988), *Verso una teoria geografica della complessità*, Unicopli, Milano.
- Veritto G., Velo F. (2006), "Una lezione per le politiche pubbliche : il governo delle realtà sociali complesse tra pubblico e privato", Saggio introduttivo a Ostrom E. (2006), op. cit., pp. XXIX-XXXIX.
- Violino C. (1996), "Territorio ed agricoltura nell'Ottocento negli atti del Catasto austriaco", in Casanova P. (a cura di), *Valcalda. Il tempo, i luoghi, le voci*, Monfalcone, Edizioni della Laguna.
- Vogolino A. (2003), "Il Centro Regionale per la Documentazione Dei Beni Culturali ed Ambientali del Lazio e il censimento degli usi civici", in Nervi P. (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva*, op. cit., pp. 347-348, .
- Ziegler J. (2003), *La privatizzazione del mondo*, Marco Troppa Editore, Milano.

**ALLEGATI**

**CONSULTA NAZIONALE  
della proprietà collettiva**

via Prati, 2 – 38100 Trento - tel./fax: 040/226161 - e-mail: [consultanazpropcollettiva@yahoo.it](mailto:consultanazpropcollettiva@yahoo.it)

*ASSEMBLEA  
COSTITUTIVA*



Roma, 07/03/2006  
Senato della Repubblica, Sala Stampa – p.zza Madama, 1

## STATUTO

### della Consulta nazionale della Proprietà collettiva

#### Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione "Consulta nazionale" della Proprietà collettiva.

Essa ha la sua sede in Trento presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli Studi di Trento, in via Prati, 2 - 38100 Trento.

Altre sedi regionali possono essere istituite in tutto il territorio italiano.

#### Art. 2 – Finalità

L'Associazione si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche delle Proprietà collettive, dei domini civici, degli usi civici e delle risorse naturali di collettivo godimento, nell'ottica della propria vocazione europea attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggiore conoscenza dell'argomento ed alla difesa e valorizzazione dei domini e dei diritti collettivi. Essa si propone altresì la predisposizione, e presentazione al finanziamento, di progetti di utilità generale e di tipo dimostrativo-esemplare a livello nazionale. L'Associazione può partecipare inoltre ai tavoli di concertazione e programmazione territoriale, a livello nazionale ed europeo.

L'Associazione non ha scopi commerciali e di lucro ed opera sull'intero territorio italiano. Essa

- a) assiste e tutela i soggetti rappresentativi della Proprietà collettiva locale, su richiesta e accordo specifico, nelle forme di rito, in tutte le azioni amministrative e giudiziarie;
- b) svolge attività di sensibilizzazione alla buona conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e al rispetto del loro valore ambientale, coordinandosi con i piani paesistici degli ambiti di conservazione.
- c) pubblica, divulga e commenta studi, ricerche, normative statali e regionali riguardanti gli usi civici e i beni collettivi, sentenze degli organi giudiziari competenti;
- d) organizza, anche per terzi, convegni riguardanti i fini istituzionali dell'Associazione;
- e) predispone e propone progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo delle Proprietà Collettive in ambito nazionale.

**CONSULTA NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA**

f) collabora con istituzioni nazionali, regionali e provinciali, con Università e centri di ricerca attivando, in modo innovativo e per finalità collettive, la collaborazione tra enti e l'integrazione tra fondi, strumenti e attività di gestione.

g) collabora con enti e con altre associazioni internazionali, nazionali e subnazionali aventi scopi e finalità analoghe.

h) intraprende ogni altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

**Art. 3 – Soci**

I Soci sono i soggetti rappresentativi della Proprietà collettiva, dei demani o degli usi civici locali che, fattane richiesta al Comitato Direttivo, ne abbiano ottenuto l'accettazione.

Il Comitato Direttivo può formulare l'invito ad associarsi a tutti i Coordinamenti Regionali ed ai soggetti rappresentativi della Proprietà collettiva locale, dei domini ed usi civici.

I Soci possono liberamente riunirsi fra loro in Coordinamenti Regionali, per la migliore gestione e rappresentatività delle realtà locali in seno all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione cessa per dimissioni scritte dell'associato, non condizionate da accoglimenti, accettazioni o approvazioni da parte di organi dell'Associazione medesima.

**Art. 4 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Comitato direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Sindaci.

**Art. 5 – L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; essa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Essa è convocata dal Presidente.

Il Socio collettivo partecipa all'Assemblea in persona del proprio Legale Rappresentante o suo delegato. Impossibilitato ad intervenire all'Assemblea, potrà

## **CONSULTA NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA**

farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio che, nel caso, ne esercita il diritto di voto. Ogni socio non può ricevere più di quattro deleghe.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea dei Soci la determinazione del numero dei membri elettivi del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci che durano in carica quattro anni, rieleggibili.

Nell'assemblea ordinaria dei Soci possono essere nominati Soci o Presidenti onorari.

L'Assemblea straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente previa deliberazione del Comitato Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci, per deliberare con la maggioranza dei due terzi dei voti sui seguenti argomenti:

- la modifica dello Statuto,
- lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina di un liquidatore o di un comitato liquidatore per la devoluzione del patrimonio della stessa,
- la revoca del mandato ai membri elettivi del Comitato Direttivo.

La nomina a qualsiasi carica deriva da elezioni da effettuarsi con votazione diretta, libera e segreta.

Risultano eletti i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti.

### Art. 6 – Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da non meno di cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti fra i Soci. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Comitato direttivo su proposta del più anziano consigliere, nomina fra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri ed il Segretario (vedi art. 9) dell'Associazione.

I Vicepresidenti vengono scelti, preferibilmente, fra i Soci del Consiglio Direttivo che rappresentano i Coordinamenti Regionali, qualora costituiti.

Il Comitato direttivo ha il compito di esaminare ed approvare i programmi di attività dell'Associazione e di valutare la piena rispondenza dell'attività svolta o promossa alle finalità statutarie.

**CONSULTA NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA****Art. 7 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione; convoca e presiede le sedute di tutti gli organi; segue l'attività, l'esecuzione e lo sviluppo dei piani di lavoro, assumendo tutte le iniziative e gli atti necessari allo scopo. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

**Art. 8 – Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente vicario sostituisce in ogni funzione il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. I Coordinamenti regionali fanno parte del Comitato Direttivo per diritto e hanno la figura di vice presidente non vicario. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

**Art. 9 – Il Segretario**

Il Segretario, che può anche non essere Socio, elabora i programmi di attività, ne cura l'esecuzione e coadiuva il Presidente nei suoi compiti. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

**Art. 10 – Il Collegio dei Sindaci**

Il collegio dei Sindaci, è composto da 1 presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti, che possono anche non essere Soci. Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Consulta nazionale della Proprietà collettiva. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

**Art. 11 - Il patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito attraverso i contributi ordinari e straordinari dei soci, di enti, società o privati, e da qualsiasi altra forma di contribuzione economica o patrimoniale ottenuta dall'Associazione medesima.

**Art. 12 – Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e i valori risultanti dalla liquidazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe.

**Art. 13 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

## ALLEGATO N. 2

**STATUTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE  
DI PESARIIS PCDP**

*Capo I*

*(Dell'Ente e delle famiglie che vi appartengono)*

- Art. 1. L'Amministrazione separata dei Beni Frazionali di Pesariis è persona giuridica autonoma e svolge la sua attività sotto la disciplina della legge sugli usi civici 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo regolamento 26 febbraio 1928 n. 3320.
- Art. 2. L'Ente ha per fine la conservazione e il miglioramento dei suoi beni, la gestione di essi e delle loro pertinenze, utilizzando le rendite che ne derivano per il soddisfacimento dei particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico, rifabbrico) delle famiglie della frazione di Pesariis e l'assolvimento dei servizi di pubblica utilità di cui all'art. 36 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.
- Inoltre l'Ente può:
- a) incoraggiare e promuovere l'istruzione professionale, agricola ed artigiana;
  - b) incoraggiare e promuovere l'esperimentazione agraria e forestale e la selezione qualitativa del bestiame da latte, avendo come fine l'aumento del reddito dei frazionisti coltivatori diretti;
  - c) favorire la cooperazione e la mutualità;
  - d) incoraggiare, promuovere e disciplinare la raccolta e la valorizzazione dei prodotti accessori (erbe medicinali, bacche, funghi, resine, ecc.);
  - e) incoraggiare e promuovere il turismo e in genere tutte le attività che tendono a migliorare le condizioni morali, sociali, igieniche e di vita della popolazione della frazione;
  - f) provvedere in caso di bisogno dei frazionisti alla concessione di sussidi.
- Art. 3. Hanno diritto all'uso e godimento dei beni di Pesariis le famiglie residenti nel territorio di questa frazione. Decadono dal diritto coloro che trasferiscono altrove la loro residenza o che comunque si allontanano dalla frazione per più di un anno, portando in altro luogo la sede principale dei propri affari. Rientrando però a Pesariis riacquistano automaticamente il diritto.
- Art. 4. Gli impiegati ed agenti governativi qui residenti per ragioni del loro servizio non acquistano alcun diritto.
- Art. 5. S'intende per famiglia quella riconosciuta come tale dagli artt. 112 e 113 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175.
- Art. 6. Sono sospese da ogni diritto (rifabbrico, pascolo, legnatico ecc.)
- a) per un periodo di dieci anni le famiglie di quegli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro o cose dell'Ente, salvo i provvedimenti a norma di legge;
  - b) per un periodo non eccedente i tre anni, su deliberazione della Commissione Amministrativa, le famiglie i cui componenti siano contravventori alle leggi forestali o alle prescrizioni di massima. Nonché per gravi infrazioni al presente Statuto, per furti di legname di una certa entità nei boschi di proprietà della frazione e in tutti i casi di recidività per furti ai danni dell'Ente;
  - c) le famiglie dei frazionisti che si siano resi debitori verso l'Ente e messi in mora con ingiunzione dell'Esattore Tesoriere, finché non abbiano soddisfatto il loro debito.
- La sospensione non si applica ove si sia in attesa di giudizio definitivo in merito.
- Art. 7. Avverso le deliberazioni della Commissione Amministrativa di cui l'articolo precedente gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Giunta Provinciale Amministrativa.
- Art. 8. Sono di proprietà della frazione di Pesariis i seguenti beni.

I beni immobili dell'Ente sono inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione.

In deroga al precedente capoverso, la Commissione Amministrativa può - con motivata deliberazione - permutare beni di modesta entità a scopo di rettifiche catastali di confinazioni o per ottenere aree da destinarsi ad opere pubbliche della frazione, previa approvazione della G.P.A. ed autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

## *Capo II*

### *(Della Commissione Amministrativa)*

Art. 9. L'amministrazione dei beni è affidata ad una Commissione composta di tre membri, scelti tra i frazionisti di Pesariis, nominata dalla G.P.A. a sensi dell'art. 64 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

L'autorità tutoria designa il Presidente, scegliendolo fra i membri suddetti.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Art. 10. Non possono far parte - contemporaneamente - dell'Amministrazione, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero, i cognati.

Devono essere esclusi gli analfabeti, i dipendenti dall'Amministrazione stessa e coloro che con essa hanno liti pendenti, coloro che siano gestori in proprio o a nome di terzi di appalti di opere di qualsiasi genere, di imprese per la utilizzazione di boschi, inoltre coloro che non sono eleggibili a consiglieri comunali in base alla vigente legislazione.

Art. 11. I componenti che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Prefetto su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi dell'interessato.

Coloro che sostituiscono i membri decaduti restano in carica fino allo scadere del quadriennio di cui all'art. 9.

Art. 12. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di tutti i componenti l'Amministrazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti e a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 13. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti i componenti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 14. La commissione Amministrativa esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'Ente e delibera, collegialmente, su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio dell'Ente.

In particolare spetta alla Commissione deliberare:

1. entro il mese di ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di maggio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
2. sulle utilizzazioni boschive o sulle vendite dei prodotti sia di utilizzazione ordinaria che straordinaria;
3. sulla nomina, sospensione o licenziamento del personale dipendente dall'Amministrazione;
4. sulla concessione dei diritti, contributi e sussidi previsti dalla legge o dal presente Statuto;
5. sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio;
6. sulla liquidazione delle spese;
7. sugli acquisti e sulle accettazioni di lasciti, salvo autorizzazione a norma di legge;
8. sulle transazioni circa diritti a proprietà e sulle terminazioni di terreni;
9. in genere su tutti gli argomenti che sono di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
10. la nomina di speciali commissioni in relazione a necessità contingenti dell'Ente.

*Capo III*  
(Del Presidente e delle sue attribuzioni)

Art. 15. Il Presidente è capo dell'Amministrazione.

Non può essere Presidente il Sindaco o il Segretario del comune, chi abbia ascendenti ovvero parenti ed affini fino al terzo grado che coprano in questa Amministrazione il posto di segretario, di tesoriere, di appaltatore o comunque di fideiussore.

I casi di sospensione, revoca o decadenza del Presidente sono disciplinati, per analogia, dalle norme previste per il Sindaco del Comune.

Art. 16. Spetta al Presidente:

- a) di spedire gli avvisi per la convocazione della Commissione Amministrativa e di presiederne l'adunanza;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione e firmare gli atti dell'Ente;
- c) di proporre le materie da trattare durante le adunanze;
- d) di presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'ente;
- e) provvedere all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto;
- f) di sorvegliare e sovrintendere all'Ufficio dell'Ente e fissare l'orario su parere della Commissione;
- g) di proporre alla Commissione Amministrativa per i provvedimenti di competenza che verranno deliberati in conformità alle norme in vigore per gli impiegati e i salariati del Comune, la sospensione di dipendenti da questa Amministrazione.

Art. 17. In caso di giustificato legittimo impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il membro più anziano della Commissione Amministrativa.

*Capo IV*  
(Del personale dell'Amministrazione)

Art. 18. I lavori amministrativi e contabili vengono eseguiti da un segretario che può essere anche il segretario del Comune di Prato Carnico.

Per essere nominato segretario è necessario aver conseguito uno dei titoli di studio di cui all'art. 175 della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 19. La sorveglianza dei beni frazionali è affidata ad una guardia boschiva per la cui nomina si servano le disposizioni vigenti per l'assunzione dei salariati manuali.

Art. 20. Lo stipendio del segretario e il salario della guardia vengono fissati dalla Commissione Amministrativa.

Art. 21. Il rapporto d'impiego tra l'Amministrazione e il personale dipendente è disciplinato dalle disposizioni del regolamento organico per gli impiegati e i salariati del comune di Prato Carnico.

*Capo V*  
(Norme generali amministrative)

Art. 22. Il Presidente e i membri dell'Amministrazione non possono, a nessun titolo, percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Ente. Hanno diritto però al rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi nell'interesse dell'Ente.

Art. 23. Il servizio di cassa è fatto, di regola, dal tesoriere comunale che dovrà prestare apposita, separata cauzione.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare per il tramite del tesoriere mediante l'emissione

di reversali, ruoli e mandati debitamente firmati dal Presidente e dal segretario.

E' vietato agli amministratori avere maneggio diretto del danaro dell'Ente.

Art. 24. L'ente ha un apposito Ufficio nel fabbricato di sua proprietà sito in Pesariis.

In tale Ufficio ed in apposito archivio, oltre tutta la corrispondenza, sono tenuti i seguenti registri:

- a) registro protocollo per la registrazione della corrispondenza;
- b) rubrica alfabetica per la ricerca degli atti;
- c) registro delle deliberazioni e competente bollo;
- d) l'elenco esatto, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, dei contratti, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Ente;
- e) gli inventari dei beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio dell'Ente. Gli inventari devono essere tenuti aggiornati di anno in anno e firmati dal Presidente e dal segretario,
- f) il repertorio degli atti soggetti a registrazione. Tale repertorio è tenuto dal segretario che ne risponde personalmente per la regolarità;
- g) il registro partitario di cui all'art. 34 lett. C nel quale devono essere annotate di volta in volta le concessioni e i sussidi accordati sia in legname che in danaro con gli estremi degli atti deliberativi e inoltre le indicazioni relative a penalità o sospensione e atti di sottomissione.

Art. 25. Tutti gli atti amministrativi della Commissione devono formare oggetto di apposite deliberazioni da trascriversi sul relativo registro in ordine cronologico.

Le deliberazioni debbono essere pubblicate all'albo della sede dell'Amministrazione a cura e sotto la responsabilità del segretario, con le stesse formalità prescritte per quelle dei comuni.

Art. 26. Le delibere relative alla vendita dei prodotti, quelle riguardanti utilizzazioni boschive o godimento dei beni silvo-pastorali sono soggette all'approvazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Le delibere per piccole vendite di legname da lavoro o da opera non eccedenti i 30 mc. Per volta e per una massa totale di non oltre 100 mc. all'anno e quelle riguardanti le utilizzazioni per uso interno di legname da lavoro e di legna da ardere sono invece soggette all'approvazione dell'Ispettorato Distrettuale.

Copia di tali delibere deve essere in ogni caso trasmessa all'Ispettorato Ripartimentale per conoscenza.

La delibera diviene esecutiva ove non siano state presentate opposizioni entro il termine delle due feste in cui è stata pubblicata all'albo dell'Ente e, per coloro che delle materie in oggetto sono direttamente interessati, entro dieci giorni dalla data di notificazione.

In caso di opposizione, che deve essere fatta per iscritto e motivata, entro il termine soprastabilito, da parte di uno o più frazionisti, la delibera non diviene esecutiva se non dopo il giudizio di merito pronunciato dalla G.P.A.

Art. 27. Per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità amministrative, contabili, giudiziarie sui conti consuntivi il presente Statuto fa riferimento alle norme relative ai conti comunali che si applicano per analogia.

Art. 28. La tutela tecnica ed economica sui boschi e sui pascoli è affidata all'autorità forestale della Provincia per quanto è previsto dalle leggi forestali in vigore.

#### *Capo VI* *(Dei diritti di godimento)*

Art. 29. L'uso dei pascoli deve essere disciplinato tenendo presente il carico massimo del bestiame consentito dall'estensione dei terreni atti allo scopo.

Tale carico viene fissato anno per anno dalla Commissione Amministrativa.

Art. 30. Ogni capo di famiglia dovrà ogni anno notificare all'Amministrazione il numero delle bestie che intende immettere al pascolo, distinto per bovini, ovini ed equini.

Il pascolo degli animali caprini deve esercitarsi in zone appositamente segnate e ben delimitate dall'autorità forestale che provvede anche a fissare il carico.

Il pascolo dei caprini è riservato solo ai frazionisti che non possiedono bovini e comunque in numero non superiore ai tre capi per ogni famiglia.

Art. 31. Sarà di spettanza dell'Amministrazione fissare l'epoca dei pascoli, né potrà alcun frazionista contravvenire alle sue determinazioni.

Art. 32. Per ogni capo di bestiame che userà dei pascoli sarà ogni anno imposta una tassa che verrà determinata dall'Amministrazione.

Art. 33. Chiunque in qualsiasi modo tentasse di frodare il pagamento della tassa di cui sopra sarà passibile della multa uguale al triplo della tassa stessa.

Art. 34. Il godimento di particolari diritti di legnatico e di legname di lavoro per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) ad ogni famiglia di Pesariis, che a giudizio dell'Amministrazione non possa provvedere in tutto o in parte con legna di sua proprietà, viene assegnato gratuitamente il quantitativo di legna da ardere strettamente necessario ai bisogni di fuoco;
- b) il legname per la costruzione di case di abitazione o per la riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di esse e dei fabbricati rurali è ceduto ai frazionisti vero il pagamento del prezzo reale.

La stima sarà fatta dalla guardia boschiva e in caso che l'Amministrazione lo creda, per l'interesse collettivo, delegherà apposita persona per la perizia di stima;

- c) dalle fatte assegnazioni di legna, di legname da lavoro e di sussidi consentiti dal presente Statuto è tenuto un partitario in cui saranno annotate le concessioni effettuate ad ogni frazionista;
- d) in caso di scarse disponibilità di legname per uso di rifabbrico è data la precedenza a coloro che meno hanno avuto, pur tenendo conto dell'urgenza e della necessità di riparare stabili di chiunque lo richieda.

Art. 35. I concessionari di legna e di legname da opera dovranno asportare dai boschi il materiale entro sei mesi dalla fatta consegna, sotto pena della revoca della concessione e del pagamento della metà del prezzo attribuito al materiale.

Art. 36. Del legname da lavoro concesso è fatto divieto assoluto di fare commercio. Chi contravviene alla presente disposizione sarà sospeso vita natural durante dal godimento dei diritti di fabbisogno e di rifabbrico.

Art. 37. In caso di vendita di case, di abitazioni civili e di fabbricati rurali costruiti con contributi in legname ed in denaro dell'Ente, il frazionista è tenuto ad offrirli prima in vendita all'Ente stesso. Ove non si attenga alla presente disposizione sarà sospeso per vent'anni da ogni diritto di godimento. L'Ente per nessun motivo concede ai frazionisti contributi in denaro od in legname per l'acquisto di case.

### *Capo VII*

#### *(Delle norme tecniche ed amministrative per la gestione dei beni)*

Art. 38. Per il taglio e la vendita dei prodotti boschivi sarà osservata la seguente procedura:

- a) La Commissione Amministrativa delibera l'utilizzazione di un determinato bosco e la stima del materiale ritraibile fatta col concorso dei rappresentanti da essa designati;
- b) La Commissione stessa fissa il prezzo base di vendita del lotto boschivo che non deve essere mai inferiore al prezzo di stima; indi delibera la vendita per asta pubblica o per licitazione privata.

Non è consentita la trattativa privata prima di almeno due esperimenti di asta o licitazione andati deserti. Lo stesso procedimento si adotta per i lavori pubblici in caso di emergenza. Qualora ricorrano circostanze favorevoli di mercato nell'interesse dell'Ente, la Commissione Amministrativa può deliberare la vendita a trattativa privata che viene autorizzata dal Prefetto. Le intese preliminari per la compravendita a trattativa privata devono essere condotte dal Presidente e non sono mai impegnative per l'Ente fino a tanto che la deliberazione della Commissione Amministrativa non sarà approvata.

- c) Ottenuta l'approvazione per quanto riguarda il merito, si procede all'esperimento d'asta o licitazione e successiva aggiudicazione attenendosi alle norme del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;
- d) Qualora l'Amministrazione venda materiale allestito, le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco sono fatte preferibilmente per appalto mediante licitazione privata. Ove ricorrano particolari circostanze, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare i lavori a mezzo contratto di cottimo fiduciario con preferenza ai frazionisti;
- e) La consegna ed il collaudo alla tagliata devono sempre essere fatti in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore.
- Il verbale di collaudo e di consensa all'Ente formano oggetto di apposita delibera di approvazione.
- Art. 39. I contratti di vendita e di lavorazione boschiva sono regolati da appositi capitoli d'oneri. Detti contratti sono soggetti al visto del Prefetto.
- La compilazione dei capitoli è fatta a cura dell'Amministrazione, d'intesa con l'autorità forestale solo per quanto riguarda le norme tecniche.
- Art. 40. Una quota parte delle rendite annue boschive, non inferiore al cinque per cento, deve essere destinata all'esecuzione di opere di miglioria dei boschi e dei pascoli dell'Ente.
- La Commissione Amministrativa è autorizzata ad eseguire in un anno lavori tali che importino il cumulo delle percentuali di un quadriennio.
- Art. 41. Dopo che siano stati soddisfatti gli impegni che l'Ente ha assunto col presente Statuto, la restante parte dei proventi deve essere impiegata in opere di utilità pubblica.
- La precedenza nella esecuzione è data a quelle opere che sono ritenute necessarie per il raggiungimento dei fini per i quali l'Ente è stato riconosciuto.
- Art. 42. Salvo quanto disposto negli art. 7, 38, 39 per i contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere si osservano le norme cui deve informarsi il Comune.

#### *Capo VIII* *(Disposizioni finali)*

- Art. 43. I boschi dovranno essere rispettati a norma delle leggi forestali vigenti.
- Art. 44. Viene perciò proibito agli utenti del "patume" e pascolo, e in generale a tutti coloro che s'introdurranno nelle proprietà frazionali l'uso di ogni arnese da taglio.
- Art. 45. Resta vietato a chiunque il taglio di legna cedue e resinose sotto pena del pagamento dei danni e di una multa.
- Art. 46. E' vietato introdurre capre nei boschi che non abbiano raggiunto il quarto anno di vegetazione. Lo stesso divieto si applica per i bovini, le pecore e i cavalli prima del secondo anno dal taglio.
- Art. 47. Quando le leggi e i regolamenti non dispongano diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto sono punite con l'ammenda fino a lire 5.000 (cinquemila).

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

- Art. 48. La misura della somma che deve essere pagata dal contravventore è determinata dal Presidente il cui provvedimento è pubblicato, mediante affissione all'albo dell'ufficio dell'Ente, per un termine non inferiore ad otto giorni.
- Art. 49. Se, esperite tutte le formalità di legge, il contravventore non ha pagato la somma fissata dal Presidente, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.
- Art. 50. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni della legge comunale e provinciale, della legge sugli usi civici e dei rispettivi regolamenti, nonché di tutte le altre leggi e degli altri regolamenti che possano avere attinenza con l'amministrazione dei Beni di Pesariis.

## ALLEGATO N. 3

Regione aut. Friuli V.G. – Provincia di Udine

<http://www.pesariis.it>**AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS P.C.D.P.**  
(PROPRIETÀ COLLETTIVA DI DIRITTO PUBBLICO)

I - 33020 - Prato Carnico UD

**SIGG. FRAZIONISTI****Oggetto: Diritti dei Frazionisti nella Proprietà Collettiva: 1-libero accesso con veicoli a motore; 2-libera raccolta di funghi e piccoli frutti.**

A seguito della richiesta di parere dell'Amministrazione Frazionale sui diritti in oggetto, di data 12-03-2004 -Prot.25/04-, la Direzione regionale per le Autonomie Locali rispondeva nel merito il 07-06-2004 con comunicazione prot.11305/1.9.60.

**1-** In riferimento alla L.R. 15/1991 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico) ed alle successive modificazioni con L.R. 3/1991 e 39/1992, si considerano esclusi dal divieto i mezzi dei proprietari, conduttori o aventi altro titolo, necessari a raggiungere gli immobili (terreni, edifici) di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta. Sia la Direzione Autonomie Locali, che la Direzione Foreste e Parchi, nonché il Commissario regionali per gli usi civici, concordano che gli utenti dei diritti di uso civico possono ritenersi esclusi dall'osservanza del divieto.

Riguardo la funzione ecologico-ambientale dei beni di uso civico, viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n.391 del 01-07-198 che aveva stabilito che "per i beni silvo-pastorali la destinazione pubblica viene subordinata all'interesse di conservazione dell'ambiente naturale in vista dell'utilizzazione come beni ecologici, assumendo come primario il valore estetico-culturale che deve integrarsi con la funzione sociale della proprietà attribuita ai singoli beneficiari".

Si chiarisce poi un possibile equivoco sull'argomento, allorché si debba identificare di quali usi civici si tratti al fine di consentire l'accesso con mezzi motorizzati. E' basilare la distinzione fra usi civici in senso stretto (esercizio di diritti limitati su terre aliene, altrui) e le terre civiche che comportano la proprietà della collettività (proprietà collettive), proprietà che gode di tutte le utilità della terra: le terre civiche appartengono alla collettività degli utenti che usufruisce di tutte le utilità che ne provengono. Al riguardo, si cita la nota 506/UC/2002 del Commissario regionale per gli usi civici, con la quale si enunciava "in tal caso infatti la collettività degli utenti degli usi civici è da ritenersi proprietaria dei terreni stessi, di cui può far ampio uso nei limiti del diritto proprietario".

**2-** Poiché il demanio civico appartiene alla collettività che vi abita, ciascun membro della quale ne gode singolarmente e collettivamente, i Frazionisti possono esercitare liberamente il diritto di raccolta dei funghi e dei piccoli frutti. Si ritiene quindi riconosciuta sia la facoltà di raccolta da parte dei singoli, che quella di recinzione o tabellazione dei fondi da parte dell'Amministrazione Frazionale.

Pesariis di P. C., 11-06-2004

**IL SEGRETARIO**  
D. Strazzaboschi72, Pesariis  
P. Iva: 00508910304  
U.L. 1: P.V. Alimentari -126, Pesariis-TEL/FAX: 0433695072  
E-MAIL: [pesariis@pesariis.it](mailto:pesariis@pesariis.it)  
TEL: 043369488

## ALLEGATO N. 4

1



R.C. n. 67/95

Pos. UD 171

*Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia*

COMMISSARIATO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE  
DEGLI USI CIVICI

Trieste. ....

Prot.

Ref.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

I L C O M M I S S A R I O

Oggetto:

agli Usi Civici per il Friuli Venezia Giulia

esaminati gli atti e la documentazione in possesso dell'Ufficio in ordine all'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico sul territorio del Comune di Ravascletto:

Preso atto in particolare:

- 1) che risulta iniziata d'ufficio alla fine degli anni '20 la pratica relativa all'accertamento del territorio di codesto comune; in concreto è stato solo emesso un "Bando" (datato 13 dicembre 1940, n. prot. 2000/40);
- 2) che in ordine a tale accertamento - comunque inutilizzabile facendo esso riferimento ad elaborati non rintracciabili - esso riguarda una superficie di non più di 20.000 mq;
- 3) che i successivi tentativi di questo Commissariato negli anni '70 - rivolti a definire la questione in esame - non sono pervenuti a nessun risultato concreto;
- 4) che dal complessivo esame degli atti sembra che si possa desumere che nè prima nè dopo il periodo bellico si è ritenuto opportuno di procedere ad una approfondita verifica sistematica diretta ad accertare l'esistenza di eventuali beni di uso civico nell'ambito territoriale di codesta amministrazione;



5) che il lunghissimo periodo trascorso senza che siano pervenute al mio Ufficio significative istanze dirette a sollecitare il predetto accertamento fa ritenere la inesistenza dei summenzionati diritti, considerato anche che al riguardo non può non essere sottolineato che l'intento del legislatore era quello di provocare una rapida definizione degli accertamenti in esame, come si rileva chiaramente dall'art. 3 della Legge fondamentale n. 1766 del 1927 e del regolamento di attuazione del 1928 (che tuttavia non sono applicabili al caso specifico). esaminato il parere espresso dal Sindaco con nota 7/11/95, a seguito di delibera consiliare del 29/9/95; considerato che in esso è condiviso l'avviso in ordine alla inopportunità di espletare un nuovo accertamento per la insusistenza di usi civici; ritenuto che non vi è materia di intervento, stante anche il lungo periodo di tempo intercorso ed il consolidamento delle posizioni intervenute senza contrasti di sorta, ai sensi della normativa relativa al riordino degli usi civici; applicato l'art. 15 R.D. 26/2/1928 n. 332;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA di non doversi procedere, per il Comune di Ravascletto al riordinamento previsto dalla legge n. 1766 del 16/6/1927;
- 2) DISPONE l'invio di copia del presente provvedimento al Comune di Ravascletto, per l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni, con l'avvertenza che chiunque interessato potrà, nello stesso termine, presentare formale opposizione con ricorso che dovrà pervenire a questo Commissario, nel suo ufficio di via Genova n. 9 - Trieste, invitando, altresì, l'Ammini-



strazione comunale a dare più ampia pubblicità al presente provvedimento, nelle forme che riterrà opportune;

3) DISPONE, inoltre, che copia del presente decreto venga trasmessa anche, per opportuna conoscenza, all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali, in Udine;

4) AVVERTE, infine, che in mancanza di tempestive opposizioni nei termini sopra indicati, il presente provvedimento diverrà definitivo.

Trieste, li 4.12.1995



IL COMMISSARIO AGG.  
Magistrato di Cassazione  
(dott. Edoardo Cola)

COMUNE DI RAVASCIETTO

RELAZIONE DI CHIUSURA

Il sottoscritto *Mario C.* *30*  
segretario *30*  
consociato *07/12/95* *07/02/96*  
Ravasciutto, li *08/02/96* *comale*

Copia conforme all'originale ad uso

*ann. 50*  
addi, *8.1.96*

Il Segretario



**PAGATO**

COMUNE DI RAVASCLETTO




**MANDATO DI PAGAMENTO**

Bilancio 1927 <i>Comprovato</i>				Somma stanziata . . . . . L.		
Tit. . . . .	Capo . . . . .	Cat. . . . .	Art. <i>95</i> Lett. . . . .	Aggiunte con storno . . . . . >		
N. <i>149</i> del Mandato				Fondo disponibile L.		
				Somme pagate . . . . . L.		
				Montare del presente . . . . . > <i>40.000 00</i>		
				Erogazione totale L.		
				Rimanenza L.		

L'Esattore Comunale Istituto Carnico di Credito pagherà alle Ditte sottoindicate la somma complessiva di Lire *quarantamila* come dal seguente prospetto :

DITTA CREDITRICE	Indicazione della spesa	Somma da pagarsi	PERCIPIENTE
1) De Ajgnis Carmelo in Esbatta, per sei e quale labore sei minori De Ajgnis Leonard	<i>Acquisto magra Pavani &amp; Sopra</i>	40.000 00	<i>De Ajgnis Carmelo Leonard</i>
2) De Ajgnis Clemente in Esbatta e per esso il suo procuratore <i>Cecconi Nicolò</i>		40.000 00	



15 LUG. 1927 Anno V, EF

IL PODESTA

*[Signature]*

Il Segretario

*[Signature]*

## ALLEGATO N. 6

PROVINCIA DI UDINE  
 GISTRO



DISTRETTO DI TOLMEZZO

## COMUNE DI RAVASCLETTO

## MANDATO DI PAGAMENTO

N. 239 d'ordine

Esercizio 1908

L'Esattore Comunale signora *Rosi, Rabeo Maria in Comeglians*  
 pagherà coi fondi sottoindicati a *se stessa*  
 LIRE *settecentosettantannove* e centesimi *novantanove*  
 in causa *imposte e sovrimposte sui terreni e fabbricati (art. 1) e imp. P. M. a carico*  
*delle frazioni sugli stipendi dei maestri elementari (articoli 29-29-23)*  
 come da delibera */* n. */* del */* resa esecutiva  
 col visto Commissariale */* n. */*

BILANCIO	Titolo	Capo	Categoria	Articolo	Lottina	SOMMA						Fondo complessivo		Pagamenti eseguiti		Annuale del presente		Assieme		Rimanenza disponibile			
						stanziata		aggiunta con storno		dedotta con storno		L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.
						L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.	L.	e.
Ravascletto	I	I	1 <sup>a</sup>	1		361	40					361	40			112	62	✓	112	62	248	78	
"	III		1 <sup>a</sup>	29		96	31					96	31			96	31	N	96	31			
Campivolo	I	I	1 <sup>a</sup>	1		376	90					376	90			230	93	✓	230	92	145	97	
"	III		1 <sup>a</sup>	29		96	31					96	31			96	31		96	31			
Lovello	I	I	1 <sup>a</sup>	1		351	16					351	16			192	41	✓	192	41	158	75	
"	III		1 <sup>a</sup>	23		51	41					51	41			51	41		51	41			

TOTALE c. s. l. 779.99

Dall'Ufficio Municipale: Ravascletto, 31 dicembre 1908.

IL SINDACO

L' ASSESSORE




II SEGRETARIO



N. 1578 Visto bollo da cent. sessanta

IL RICEVITORE



PER QUITANZA

**ALLEGATO N. 7**

**COMUNE DI RAVASCLETTO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ASSEGNAZIONE DEL FABBISOGNO  
DI LEGNAME AGLI ABITANTI**

Approvato con delibera consiliare n. 42 del 01 settembre 2000  
Modificato con delibera consiliare n. 50 del 29 settembre 2000  
Modificato con delibera consiliare n. 24 del 04 agosto 2006

## Art.1

Gli abitanti residenti del Comune che intendono ottenere l'assegnazione di legname resinoso da opera per costruire case di abitazione, tavoli e fabbricati accessori all'abitazione, o riparare quelli posseduti debbono inoltrare domanda in competente bollo.

Le domande devono essere corredate dal progetto e dalla distinta del legname impiegato asseverata da un professionista abilitato. Potranno essere eseguiti da parte dell'amministrazione dei controlli a campione. Per tutti i lavori che non prevedano, per il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, la presentazione di un progetto le domande dovranno essere corredate da un preventivo contenente l'indicazione particolareggiata dei lavori da eseguirsi con il legname richiesto nonché gli assortimenti e quindi la massa occorrente.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla copia dell'autorizzazione o concessione edilizia rilasciato dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia

Delle agevolazioni di cui sopra potranno usufruire anche i titolari di licenza di fabbricati destinati ad attività alberghiere ed altri servizi commerciali ed artigianali anche se non residenti.

In considerazione al fatto che la maggior parte dei richiedenti non utilizza il legname per l'esecuzione dei lavori saranno prese in considerazione anche le domande presentate a lavori ultimati.

**Gli abitanti "residenti del Comune", citati al primo comma del presente articolo, che hanno diritto a essere assegnatari del legname a titolo gratuito, ai sensi del presente Regolamento, sono prioritariamente, in base a disponibilità, coloro che alla data della richiesta hanno mantenuto la residenza nel Comune di Ravaschetto continuativamente nei precedenti 10 (dieci) anni.**

## Art.2

L'assegnazione per ogni immobile non sarà ripetibile prima di 30 anni.

Eventuali domande di richiesta di fabbisogno per la ripetizione di un intervento per il quale è già stata concessa l'agevolazione prima dei 30 anni saranno possibili qualora la qualità della struttura risulti compromessa e verranno valutate di volta in volta dalla Giunta previa verifica del tecnico comunale.

## Art.3

Il legname ricavato dalle piante assegnate deve essere impiegato esclusivamente nei lavori preventivamente dichiarati ed approvati dalla Commissioni Edilizia, nei termini della concessione o autorizzazione edilizia.

Qualora ciò non venisse osservato l'Amministrazione Comunale e per essa il Sindaco disporrà l'immediato sequestro del legname, senza che l'assegnatario possa vantare alcun risarcimento di danni o pagamento delle spese già sostenute per l'approntamento dei tronchi. Inoltre i beneficiari perderanno ogni diritto per ulteriori concessioni di legname richiesto allo stesso titolo.

L'assegnatario entro il termine indicato al I° comma del presente articolo, dovrà chiedere la verifica dell'esecuzione dei lavori; questa sarà eseguita dal tecnico comunale.

Eventuali proroghe al termine di impiego del legname faranno fede alle proroghe della concessione o autorizzazione edilizia

## Art.4

Le assegnazioni di legname saranno a titolo gratuito.

I fabbricati destinati ad attività alberghiere ed altri servizi commerciali ed artigianali di proprietà di non residenti beneficieranno dello sconto del 50% sul prezzo mercuriale.

Per gli assegni destinati ai fabbricati adibiti ad attività alberghiere ed altri servizi commerciali ed artigianali il limite massimo è di mc. 200.

Le seconde case dei residenti potranno beneficiare della concessione di legname a titolo gratuito qualora vengano adibite ad attività di affittacamere per un periodo non inferiore ai 6 anni dalla data di concessione dell'abitabilità. In presenza di un numero eccessivo di istanze, avranno diritto di precedenza i residenti che hanno presentato domanda per l'assegnazione di fabbisogno per la prima casa.

Le concessioni verranno assegnate possibilmente in zona favorevole all'esbosco.

#### Art.5

Prima di iniziare il taglio delle piante il concessionario dovrà attendere la delibera della giunta comunale, sulla quale saranno riportati gli estremi di approvazione dell'Autorità Tutoria all'atto dell'assegnazione. La misurazione sarà effettuata alla presenza dell'assegnatario, degli Agenti Forestali e con l'intervento del rappresentante comunale prima dell'estraduzione dal bosco.

Sono escluse dalla misurazione del legname posto in opera tutte le controsoffittature, escluse quelle del sottotetto, ed i rivestimenti interni mentre faranno cubatura il tavolato di sottotetto, i pavimenti, i serramenti, i rivestimenti esterni, tutta l'orditura portante del tetto, le linde e le terrazze.

**Al volume del legname, misurato in opera, viene applicata una maggiorazione del 30% a compenso dello sfrido.**

#### Art.6

L'utilizzazione delle piante assegnate dovrà effettuarsi entro un anno dalla data di comunicazione della assegnazione, e si intenderà decaduto da ogni diritto l'assegnatario che non avrà provveduto all'utilizzazione entro tale termine.

#### Art.7

L'estraduzione del legname dal bosco potrà essere effettuata soltanto dopo che sui tronchi sarà stato impresso il sigillo comunale ed ottemperato a quanto prescritto dall'art. 5. In caso di trasgressione il legname verrà confiscato a favore del Comune.

#### Art.8

E' fatto obbligo all'assegnatario di eseguire il lavoro di utilizzazione secondo le norme stabilite dall'Autorità Forestale.

#### Art.9

A garanzia degli obblighi assunti, l'assegnatario dovrà versare in cassa comunale un deposito cauzionale provvisorio, in contanti o mediante effetto cambiario avallato da due persone solvibili, pari al 20% del valore del legname calcolato sul prezzo di assegno. L'accettazione degli avallanti è subordinata al parere favorevole della Giunta Comunale.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato all'atto della comunicazione dell'assegnazione e verrà restituito ad esbosco avvenuto. In caso di inosservanza degli obblighi assunti dall'assegnatario, il deposito verrà in tutto o in parte, incamerato a favore del Comune, in seguito alla decisione della Giunta Comunale.

#### Art.10

Le spese tutte di assegno, stima, misurazione, collaudo, tasse, diritti, etc. sono poste a

carico dell'assegnatario il quale dovrà all'uopo depositare una somma pari al 15% del valore del legname per le assegnazioni fino a 30 mc. e del 10% per le assegnazioni superiori ai 30 mc.

Al Rappresentante comunale ed agli agenti incaricati delle operazioni di cui sopra, spettano le indennità di norma stabilite dal loro stato giuridico.

#### Art.11

L'assegnatario è inoltre responsabile verso il Comune dei danni evitabili causati ai boschi e che verranno stimati a giudizio insindacabile del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo.

#### Art.12

La massa legnosa da assegnare per gli usi e con gli sconti di cui sopra verrà determinata anno per anno su proposta della Giunta Comunale in accordo con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo.

#### Art.13

Per il disciplinamento del servizio e per la facile esecuzione degli assegni, le domande saranno accettate soltanto se presentate entro il 31 marzo di ogni anno. L'utilizzazione verrà poi stabilita dai competenti Organi Forestali nella stagione più adatta.

#### Art.14

I richiedenti piccoli fabbisogni (masse legnose inferiori a mc. 2) potranno beneficiare con le modalità di cui al presente regolamento, di piante schiantate o deperenti.  
Competente ad accordare l'assegnazione sarà la Giunta Comunale.

#### Art.15

A ogni capo famiglia verrà concessa la raccolta di mst. 9 di spoglie provenienti dalle utilizzazioni o mst. 6 da ripuliture all'uopo concesse e regolamentate dalla vigente legislazione.

L'Amministrazione Comunale, qualora per esigenze di mercato od altro ritenesse di non procedere alle utilizzazioni previste dal piano di assestamento, provvederà in tempo utile ad individuare una zona da destinare ai richiedenti aventi diritto per l'approvvigionamento del legnatico al fabbisogno annuale.

Tale provvedimento verrà portato a conoscenza mediante l'affissione all'albo pretorio del Municipio, ai punti di affissione del Comune nonché nei locali pubblici.

#### Art.16

Le domande di assegnazione regolarmente istruite saranno inserite nella Sessione Forestale.

#### Art.17

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia forestale ed ai regolamenti comunali di Polizia Rurale ed Urbana.

Ravaschetto, lì

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



N. del foglio di mappa	Numero della particella	Corpo tavolare	Partita tavolare	QUALITA'	Classe	SUPERFICIE			REDDITO				N. del foglio di possesso	Numero ed anno della variazione		
						Ett.	Are	Mq	Domenicale		Agrario				dal quale si fa il trasporto	al quale
									L.	C.	L.	C.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
✓	5 137	1	57	PRATO	4	65 67	39 102 - <del>223 28</del>	109 401 - <del>75 72</del>								
✓	5 258 7		71	PASCOLO	1	10 36	3108 - <del>70 88</del>	1036 - <del>324</del>								
✓	5 2358	2	277	PRATO	2	20 29	16 232 - <del>96 38</del>	8116 - <del>27 39</del>								
✓	5 2377 1	2	277	SEMINATIVO	5	22 55	15785 - <del>63 14</del>	7792 - <del>37 21</del>								
✓	5 2596 2	3	71	PASCOLO	2	07	17 50 <del>06</del>	876 <del>02</del>								
✓	5 2596 10	10	71	PASCOLO	1	80	240 - <del>84</del>	80 - <del>05</del>								
SITUAZIONE ANNO 1940 TRASPORTO						119 74	394 58 71784 50	143 80 76833 10								

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;  
 VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;  
 SU CONFORME deliberazione della Giunta regio-  
 nale n. 2169 del 18 luglio 2003;

#### DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Srenja-Vicinia/Comunella Draga Comune con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) località Draga S. Elia, 5.

- E' approvato lo Statuto della Srenja-Vicinia/Comunella Draga Comune con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) località Draga S. Elia, 5 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/1996 la Comunella Draga Comune sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 5 agosto 2003

ILLY

#### STATUTO

COMUNELLA - SRENJA VICINIA  
 denominata  
 «DRAGA COMUNE»  
 anche  
 «COMUNE CENSUARIO DI DRAGA»  
 anche  
 «COMUNE CENSUARIO DI DRAGA S. ELIA»  
 anche  
 «FRAZIONE DI DRAGA SANT'ELIA COMUNE  
 AMMINISTRATIVO DI SAN DORLIGO  
 DELLA VALLE»  
 anche  
 «LA COMUNE DI DRAGA»

#### CAPITOLO I

##### NORME FONDAMENTALI

##### Art. 1

##### Natura

La Comunella-Srenja Vicinia denominata «Draga Comune», anche «Comune censuario di Draga», anche

«Comune censuario di Draga S. Elia» anche «Frazione di Draga Sant'Elia Comune amministrativo di San Dorligo della Valle» anche «La Comune di Draga», poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto, è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

##### Art. 2

##### Sede, denominazione

La Comunella-Srenja Vicinia ha la sua sede in località Draga n. 5 nel Comune di San Dorligo della Valle-občina Dolina.

La denominazione ufficiale della Comunella-Srenja Vicinia è «Comunella-Srenja Vicinia» denominata «Draga Comune», anche «Comune censuario di Draga» anche «Comune censuario di Draga S. Elia» anche «Frazione di Draga Sant'Elia Comune amministrativo di San Dorligo della Valle» anche «La Comune di Draga», poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto.

##### Art. 3

##### Finalità

La Comunella-Srenja Vicinia si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella-Srenja Vicinia può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

##### Art. 4

##### Beni della Comunella-Srenja Vicinia

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 264 del C.C. di Draga S. Elia, PT 1473 del C.C. di Basovizza e PT 277, 279 e 357 del C.C. di Grozzana e sono iscritti al nome di:

a) Draga Comune

- b) Comune censuario di Draga
- c) Comune censuario di Draga S. Elia
- d) Frazione di Draga Sant'Elia Comune amministrativo di San Dorligo della Valle
- e) La Comune di Draga

I beni della Comunella-Srenja Vicinia, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

- a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella-Srenja Vicinia, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali;

- b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

#### Art. 5

##### *Occasioni di lavoro*

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella-Srenja Vicinia promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella-Srenja Vicinia.

#### Art. 6

##### *Soggetti*

I Soggetti sono i consorti della Comunella-Srenja Vicinia portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella-Srenja Vicinia e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella-Srenja Vicinia.

#### Art. 7

##### *Acquisto dello stato di consorte della Comunella-Srenja Vicinia*

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella-Srenja Vicinia hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

- a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un consorte.

Alla morte di un consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Comunella-Srenja Vicinia

- b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella-Srenja Vicinia.

#### Art. 8

##### *Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella-Srenja Vicinia*

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella-Srenja Vicinia i Consorti che:

- a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;
- b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella-Srenja Vicinia;
- c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella-Srenja Vicinia, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

#### Art. 9

##### *Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella-Srenja Vicinia*

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella-Srenja Vicinia i consorti che:

- a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;
- b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella-Srenja Vicinia, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Non perde lo stato di consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella-Srenja Vicinia.

#### Art. 10

##### *Catasto della Comunella-Srenja Vicinia*

Per Catasto o libro dei soci della Comunella-Srenja Vicinia si intende il ruolo dei Consorti della Comunella-Srenja Vicinia con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella-Srenja Vicinia.

L'esercizio dei diritti della Comunella-Srenja Vicinia spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Comunella-Srenja Vicinia è depositato presso la sede della Comunella-Srenja Vicinia o presso il Presidente in carica e ogni consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

#### Art. 11

##### *Diritti e doveri dei consorti*

I Consorti della Comunella-Srenja Vicinia che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella-Srenja Vicinia e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunella-Srenja Vicinia, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella-Srenja Vicinia, nonché di partecipare attivamente a tutte le ini-

ziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

## CAPITOLO II

### ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNELLA-SRENJA VICINIA

#### CAPO PRIMO

#### DEFINIZIONE

##### Art. 12

##### *Organi della Comunella-Srenja Vicinia*

Gli organi della Comunella-Srenja Vicinia sono:

- l'Assemblea generale della Comunella-Srenja Vicinia;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci.

#### CAPO SECONDO

#### ASSEMBLEA GENERALE

##### Art. 13

##### *Competenze*

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

- approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- approvazione delle variazioni al libro del Catasto;
- approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella-Srenja Vicinia (in seduta ordinaria);
- approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
- accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;
- trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

#### Art. 14

##### *Funzionamento*

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunella-Srenja Vicinia almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un Notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella-Srenja Vicinia, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Comunella-Srenja Vicinia.

#### Art. 15

##### *Partecipazione alle sedute*

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi

alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

#### CAPO TERZO

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 16

##### *Composizione e competenze*

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella-Srenja Vicinia.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunella-Srenja Vicinia.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

- a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;
- b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;
- c) assumere e licenziare il personale;
- d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;
- e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;
- f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella-Srenja Vicinia, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;
- g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella-Srenja Vicinia;
- i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;
- l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

#### Art. 17

##### *Funzionamento*

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

- a) almeno ogni quattro mesi,
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
- c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

#### Art. 18

##### *Partecipazione alle sedute*

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un consorte fino alla prima Assemblea dei consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i consorti.

#### CAPO QUARTO

##### PRESIDENTE

#### Art. 19

##### *Competenze*

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella-Srenja Vicinia. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella-Srenja Vicinia e dei consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella-Srenja Vicinia, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

#### Art. 20

##### *Durata in carica, sostituzione*

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

#### CAPO QUINTO

##### COLLEGIO DEI SINDACI

#### Art. 21

##### *Composizione e competenze*

Il Collegio dei sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei sindaci controlla l'attività degli organi della Comunella-Srenja Vicinia e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunella-Srenja Vicinia.

#### CAPO SESTO

##### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 22

##### *Incompatibilità con le cariche sociali*

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella-Srenja Vicinia.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie-Srenje-Comunelle.

#### Art. 23

##### *Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunella-Srenja Vicinia sono pubblicate all'Albo della Comunella-Srenja Vicinia per 7 giorni consecutivi e di-

ventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunità Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Comunità-Srenja Vicinia può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

### CAPITOLO III

#### RAPPORTI DELLA COMUNELLA-SRENJA VICINIA CON LA COMUNANZA-AGRARIA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

##### Art. 24

###### *Associazione*

Ferma la propria autonomia, della singola Comunità-Srenja Vicinia è associata alla Comunità-Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunità-Srenja Vicinia fa parte del Consiglio della Comunità-Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

##### Art. 25

###### *Finalità*

La Comunità-Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunità-Jus Vicinie-Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunità-Srenja Vicinia viene, a tal fine, trasmessa per controllo alla Comunità-Agraria Skupnost.

I rapporti della Comunità-Srenja Vicinia con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana possono essere instaurati attraverso la Comunità-Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje.

##### Art. 26

###### *Conferimento di compiti specifici*

La Comunità-Srenja Vicinia può conferire alla Comunità-Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

- a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Comunità-Srenja Vicinia;
- c) la ricognizione generale del patrimonio, indicando-ne la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

##### Art. 27

###### *Esercizio del pascolo su beni di altre Comunità e Vicinie e su quelli della Comunità-Agraria Skupnost*

La Comunità-Srenja Vicinia può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunità-Jus o Vicinie-Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunità-Agraria Skupnost delle Comunità Jus-Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

##### Art. 28

###### *Norma finale*

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

#### STATUT

SRENJA poimenovana «DRAGA COMUNE»  
tudi  
«COMUNE CENSUARIO DI DRAGA»  
tudi  
«COMUNE CENSUARIO DI DRAGA S. ELIA»  
tudi  
«FRAZIONE DI DRAGA SANT'ELIA COMUNE AMMINISTRATIVO DI SAN DORLIGO DELLA VALLE»  
tudi  
«LA COMUNE DI DRAGA»

#### 1. POGLAVJE SPLOŠNA NAČELA

##### 1. Člen

###### *Predmet*

Srenja poimenovana «Draga Comune», tudi «Comune censuario di Draga», tudi «Comune censuario di